



Andrea Emiliani

Leggi, bandi e provvedimenti
per la tutela dei Beni Artistici e
Culturali negli antichi stati italiani
1571-1860

Rapporti
Nuova Alfa Editoriale

Rapporti
della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici
per le Province di Bologna Ferrara Forlì e Ravenna

in copertina

Il ritrovamento del Laocoonte, particolare da *Le Terme di Caracalla*, di Luigi Catani (1762-1840), è tratto dalla decorazione del Bagno rotondo negli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti a Firenze.

Si ringrazia per la gentile concessione la Direzione e la Cooperativa Livorno, Nouvelles Frontières e in particolare M. Paola Winspeare.

6802

344.45094

EM44

2. Documenti e testimonianze

Andrea Emiliani

**leggi, bandi
e provvedimenti
per la tutela dei**

beni artistici e culturali

**negli antichi stati italiani
1571-1860**



Edizioni ALFA Bologna

INDICE GENERALE

- p. 1 Introduzione
- p. 25 Provincie Toscane
- p. 67 Provincie Romane
- p.153 Provincie Venete e Lombarde
- p.227 Provincie Meridionali
- p.259 Provincie dell'Emilia
- p.263 Provincie Piemontesi

- p.267 Indice dei provvedimenti
- p.275 Indice tematico
- p.321 Indice dei luoghi
- p.323 Indice dei nomi
- p.327 Indice delle istituzioni
- p.329 Indice dei mestieri
- p.331 Indice dei materiali e degli oggetti

Introduzione

Il profilo delle « cose » dell'arte, il cammino del patrimonio verso una sua indivisibile nozione culturale, l'accesso di un'idea di tutela artistica ai terreni del pubblico e del sociale, non sono mai stati — in realtà — esaminati attraverso la lente fornita dall'osservatorio delle leggi. Nulla di più singolare, al contrario, che mettere a fuoco, e così registrare, la maturazione legislativa di problemi ai quali la pressione delle urgenze culturali e conservative proponeva nei fatti, passo dietro passo, la soglia della decisione operativa. È se oggi soltanto quella vera e propria disciplina che definiamo sommariamente conservazione (ma che sappiamo essere né più né meno che un'estensione politica della storia dell'arte e della cultura) sembra volerne profittare come di una utile riflessione, non può dimenticare che alle spalle del legislatore si muovono entità complesse, premono esigenze vitali, si agitano problemi che tengono sia il fuoco del lavoro scientifico sia il campo dell'interesse economico. Non si può trascurare allora il fatto che le sole antologie di queste leggi, bandi e provvedimenti risalgano ad un secolo fa (1881 e 1892), quando cioè il nuovo stato unitario, preso nella stretta di una contraddizione violenta fra l'utile pubblico e l'interesse privato, non seppe far altro che tardare di ben quarantadue anni una legge nazionale di tutela. Così, raccogliere e stampare, in quel momento, questo singolarissimo coacervo di norme, significò tanto riaffermarne la giuridica validità (come appunto il Parlamento aveva voluto), quanto e forse soprattutto riproporne implicitamente l'intima, connessa forza culturale, cresciuta nel corso di secoli e di esperienze ma poi messa a punto con straordinaria precisione entro i primi anni dell'800.

Il fatto poi che questa crescita e questa messa a punto derivassero tutta la loro vitalità e precisione da una visione, forse intellettualisticamente astratta, ma certo pervicacemente pubblica e poi sociale del problema, metterà in durevole difficoltà il dibattito parlamentare. L'interesse privato, l'iniziativa libera e individuale, erano temi troppo presenti e cari nella società e nella stessa cultura post risorgimentali perché se ne potesse discutere senza animosità: è infatti in questi anni che l'insieme delle leggi di tutela vien normalmente definita — ne' poteva essere altrimenti — come un pesante « gravame », come un telaio di norme « cogenti » e costrittive. E' ancora in questi anni che ogni tentativo di costruzione di un metodo politico e amministrativo che, ispirato a queste leggi, ripercorresse il loro significato eticamente così impegnativo, viene affrontato come pericoloso e iugulatorio. Sull'altro fronte, le pur frequenti invocazioni alla tradizione del diritto romano circa i doveri dei cittadini in fatto di retaggio storico ed artistico prendono sempre più l'aria rassegnata che hanno le citazioni del broccardo nelle aule dei tribunali. I primi funzionari assumeranno presto l'aspetto di temibili agenti del fisco e dell'oppressione di stato; i luoghi pubblici della conservazione, e cioè i musei, si coloreranno sempre più di mestizia e di abbandono: il colore che hanno i luoghi della comunità in età liberale.

E' ormai noto, peraltro, che il quasi mezzo secolo di latitanza della legge unitaria e nazionale fu impiegato in una ben condotta marcia verso l'espropriazione e l'alienazione di ciò che restava dell'identità culturale dei luoghi e delle comunità, già da tempo in crisi di fronte a fenomeni ben più vasti e coinvolgenti, quali quelli sociali ed economici. Il rifiuto per tempo operato di por mano ad un « decentramento » della gestione amministrativa nazionale — e all'interno di questa, anche di quella del patrimonio culturale — è soltanto il primo sigillo, anche se il più importante, di una vicenda che, in assenza di un quadro generale

di comportamento, vedrà crescere sempre più stringenti articolazioni centrali e centralistiche. In questo senso, il ritardo può dirsi ben impiegato. La struttura ministeriale degli organi periferici dello Stato, e cioè le soprintendenze, è nel primo decennio del nuovo secolo l'ultimo sigillo di una avvenuta sovrapposizione, di una separatezza ormai perpetrata. Basterà qualche perfino realistico ritocco fascista, nel 1923, per completare un quadro del tutto predisposto.

Non abbiamo elementi di conoscenza sufficienti ad interpretare il cammino culturale tenuto dai costituenti nell'immediato dopoguerra, e non possiamo perciò penetrare quale fosse la volontà — nella lettera abbastanza contraddittoria — che reggeva il versante dei « beni culturali » nell'articolo 117 della Costituzione repubblicana. Tutto sommato, anche dopo l'accelerazione che il dibattito ha subito da dieci anni a questa parte, e soprattutto con la nascita dell'ente Regione, non si può dire cresciuta e adulta una effettiva « cultura » del decentramento e delle autonomie, se non oltre certi limiti o entro particolari circostanze geografiche. Così, se una data è stata stabilita dall'apposita Commissione interparlamentare, e cioè il dicembre 1979, per la preparazione di una nuova legge-quadro di tutela che sostituisca l'ormai lontana legge n. 1089 del 1° giugno 1939, occorre anche sottolineare il fatto che a questa rifondazione legislativa stiamo avviandoci avendo, da un lato, segnato il passo sul tema essenziale del decentramento amministrativo, e, dall'altro, non ancora attivato un dibattito che stringa da vicino il legislatore sui temi basilari, che sono storici e di cultura, e sui comportamenti giuridici conseguenti. Oggi la domanda potrebbe essere: saprà una nuova legge di tutela essere così sapiente da conservare ogni aspetto attivo della secolare tradizione legislativa italiana, e nel contempo così moderna da saper scavalcare il dettato inevitabilmente costrittivo delle norme, per impostare invece un discorso nuovo, che non può essere se non quello dell'autonomia, del

controllo da parte delle comunità, e dunque della riappropriazione e dell'identità? E ancora; riuscirà la legge futura ad agganciare questa fondamentale coscienza « locale » ed autonomia ai dati irrinunciabili di un dovere giuridico, tecnico e scientifico senza il quale abuso, degradazione e perdita sarebbero sollecita rovina del patrimonio? È infine: rinviata e per così dire ipostatizzata la riforma decentrativa, a quali effettivi cardini amministrativi e di governo potrà legarsi, nei suoi elementi operativi, una legge che invece dovrà sveltamente vivere e permeare di sé un settore tanto importante della vita italiana?

Di fronte a tanti e così incalzanti interrogativi, molti potrebbero chiedersi quale sia il vantaggio da trarre dalla pubblicazione, oggi, delle leggi di tutela dei cessati governi italiani; e cioè di quell'ordito di leggi, bandi e provvedimenti dalla globalità dei quali emerge letteralmente la struttura generale delle prime leggi unitarie e nazionali (1902 e 1909), come anche di quella che oggi ci prepariamo a sostituire (1939). Qualsiasi risposta si voglia dare, essa non può essere affatto semplice ed esaustiva, poiché dobbiamo riconoscere che non è la proposta che da quelle leggi (e dunque da quella cultura e da quella civiltà) ci è pervenuta che dobbiamo mettere in crisi, quanto piuttosto il modo con il quale la proposta è stata calata, a plebiscito unitario assolto, entro una cultura, una società ed un'economia di caratteri così sostanzialmente diversi e addirittura antagonisti. Non possiamo infatti ritenere non adeguate ai tempi quelle norme che, in nome di una astratta ma logica, razionale idea di progresso, vennero gradualmente costituendo una nozione intera di patrimonio artistico e culturale, fungendo per giunta da cassa di risonanza di questa nozione alla quale quotidianamente venivano aggiungendosi tipologie e materiali, a seguito di scoperte scientifiche che ne esaltavano l'interesse e delle quali appunto le norme formalizzavano, per così dire, l'accesso alla grande idea di retaggio e di tutela. Sarebbe

infatti palesemente assurdo — come invece polemicamente fu fatto sul finire del secolo scorso — imputare alle leggi elaborate dalla cultura illuminista una rigidità cogente, una imperatività costrittiva tali da restituirsì sempre come un inciampo dell'iniziativa privata. La cultura del XVIII secolo non conosceva, è ovvio, e non ammetteva di conoscere, i tratti caratteristici di un sistema liberistico entro il quale la mercificazione del patrimonio pretenderà di assumere una perfino pubblica sublimazione. Il museo settecentesco si impostava anch'esso sulla base di una necessità conoscitiva e di un metodo che non può definirsi se non tassonomico e classificatorio; ben lontano dunque da quel museo inteso come « una metafora dell'anarchia della produzione della merce nella società borghese » e del quale Adorno ci restituì nel 1955 i tratti efficacissimi.

Il problema irrisolto era dunque, un secolo fa, quello di usare l'ordito inevitabilmente costrittivo delle norme di tutela ma collocandolo entro una politica incapace di superare il dato meramente negativo del divieto, evitando così di trasferire il fronte della difesa dei beni artistici e culturali oltre la soglia soltanto punitiva, in una zona cioè ove conoscenza e coscienza, funzione ed uso, storia e didattica dei beni culturali acquistassero nella realtà del corpo sociale e civile degli italiani quel peso e quell'importanza che sono tutt'uno con un'esatta nozione di patrimonio. Soltanto lottando contro la sempre più palese frattura che si veniva aprendo fra società e beni culturali, e cioè tendendo alla riconquista di una perduta, antica unità e globalità, il problema avrebbe potuto essere almeno medicato, se non risolto. Ma la latitanza della legge unitaria, dal 1860 al 1902, fu astutamente usata per erigere passo dietro passo un sistema centrale di controllo e di cautela, capace di gestire direttamente e in modo sempre più « separato » un potere che, se nell'ambito modesto della museografia tradizionale o delle biblioteche o infine degli archivi

può sembrare cosa di ben poco conto, acquista tuttavia la sua straordinaria e perfino febbrile immagine di sempre per tutto ciò che attiene possesso architettonico, ordito urbanistico e tematica territoriale. Ed è proprio su questo immenso e gratificante fronte che ogni dibattito sul patrimonio culturale diviene realtà scottante, capace di coinvolgere forze economiche e grossi capitali che entrano nel dibattito nazionale con tutto il peso del loro vincente schieramento. A fronte di esse, la discussione sulle opere e sulle cose che, davvero non a torto, la legge italiana stessa definirà « mobili » nonché le querele sui musei e le biblioteche, il pianto sull'abuso ed il cattivo restauro, rischieranno, allora come oggi, di sembrare soltanto il sipario perfino variegato e culturalmente qualificante che copre tuttavia una scena ove davvero si consumano fino in fondo i destini del patrimonio.

Il dibattito per la fondazione di una nuova legge di tutela, qualè quella che deve essere varata entro la fine del 1979, non potrà non tener presente questi dati essenziali alla comprensione di un'intera vicenda. Le caratteristiche di una legge nel settore non possono che permanere entro un'area di rigorosa e oggi ancor più dura severità. Sarebbe infatti paradossale oltre che delittuoso se, a fronte del notevole cammino che metodo e prassi hanno compiuto negli ultimi anni sia nel profilo dell'utile sociale che in quello della conoscenza tecnico-scientifica, si desse luogo a una genericità, ad una sommarietà, ad un provincialismo insomma incapaci di gestire l'altezza irrinunciabile e vitale del patrimonio: e ciò proprio nel momento difficile in cui tramontano in un orizzonte inglorioso gli ultimi « mestieri » storici e, con la frattura del tramando garantitoci dalla cultura materiale, sembra per sempre spezzato e muto il « sapere della prassi », così essenziale ad ogni atto della conservazione; nel momento, ancora, in cui i modelli culturali pubblici sembrano così deboli da lasciarsi sopravanzare da prototipi d'ogni genere di consumo, di alienazione, di rapina e

di commercio. Ma l'azione punitiva non può essere metodo politico e culturale, poiché essa non ha affatto l'incarico di costruire conoscenza, ma soltanto l'ultimo e deprecabile compito di censurare gli abusi, difendendo in tal modo e preventivamente il diritto del cittadino. Progetto politico e culturale di una vera conservazione intesa come servizio pubblico non può consistere allora se non in quella area di perfino animosa discussione, resa reale e concreta da una liberazione che dia alle autonomie locali una capacità di decisione pur coordinata, nei suoi difficili tramite esecutivi, da organi tecnici e scientifici indiscutibili. Il patrimonio culturale, così, costituisce un enorme ponte che lega il particolare all'universale, il luogo e la sua scienza ad una cultura di valori ecumenici. Si tratterà dunque di portare il concetto stesso di tutela ben oltre quella ormai storica e incallita soglia primitiva, facendo sì che questa legge, e altre leggi, promuovano una coscienza attiva, diano corpo a quella presenza effettiva che i beni culturali devono occupare fra i problemi italiani. Non più dunque leggi impedienti per una nozione imbarazzante ed insieme separata, ma, come nei secoli a noi prossimi, leggi che concorrano — pur nella severità delle norme — all'unificazione di una nozione. Questo era infatti, nella sua sostanza, il messaggio di una cultura e di una produzione artistica così tipiche del XVIII secolo e cioè dell'età che a queste leggi di tutela consegnò il maggior contributo. Il patrimonio culturale, oggi ancora, non è cosa separata dalla nostra vita, ed anzi si potrebbe ben definire il nostro stesso modo di vivere. Può essere utopia la proposta di fare di queste « belle pietre » il connettivo maggiore fra società e cultura? In fondo, a questa utopia rispondeva già allora la trama forse disattesa, ma culturalmente testimoniante, delle « grida » che, cosa su cosa, parola su parola, erigono per tempo l'immagine della nostra esistenza storica.

S'è prima detto che l'osservatorio fornito dall'esame di queste leggi, pur così particolare, consente di

esaminare passo a passo il cammino della stessa generale nozione di patrimonio culturale, fornendo in tal modo una sorta di diagramma del comportamento dei diversi governi italiani, del loro modo di affrontare i problemi di salvaguardia e, in ultima analisi, quelli stessi dell'istituzionalizzazione dell'iniziativa culturale. Il grande ventaglio degli interessi della tutela artistica e della ricerca storica si dispiega gradatamente negli anni, aggiungendo materiali ed accumulando tipologie che scoperte scientifiche, scavi rivelatori, nuovi metodi della ricerca oppure innovazioni tecniche hanno nel frattempo rivelato, invocato e infine imposto come importanti per il grande fine che sovrasta le leggi stesse. Ed è proprio, per cominciare, alla identificazione di questo fine che i legislatori si sono adoperati, fornendoci in tal modo — quando più e quando meno — uno specchio perfino insperato di quel « fare la storia » e del suo perché, che magari altrove si traveste in superne intenzioni ed in parole ammantate, ma che qui invece deve rapidamente coagularsi nell'atto breve della pubblica, sintetica dichiarazione. Ed è appena il caso di rammentare che, in questa letteratura particolare, il rapporto che più ci interessa è naturalmente quello così indistricabile che unisce i materiali della storia alla storia stessa, che fa emergere tutt'insieme gli oggetti dell'esperienza e l'esperienza, connessi e intimamente legati da quel connettivo operante e moderno che appunto deve essere chiamato tecnica e disciplina della conservazione: dietro la quale si muovono e salgono i metodi della verifica, dell'allineamento, della classificazione e della ricostruzione. La lettura di questi bandi finisce insomma per essere una visita, insostituibilmente minuziosa e felicemente ottica, al cantiere del lavoro dello storico. E val davvero la pena di sollecitare una rinnovata attenzione verso i territori da tempo inesplorati ove giacciono i materiali della ricerca, che poi sono l'oggetto non rinviabile di essa; e, con loro, le parole addette a definirli compiutamente, un lessico gigantesco e disatteso, ove

insieme si annidano i materiali e le forme dei materiali, nonché i trattamenti tecnici e le soluzioni formali che ne derivano; e infine, non ultimo risultato di una ricerca augurabile, la rivisitazione di quel mondo di scavi e di botteghe, di artigiani e di doganieri, di ro-bivecchi e di mercanti, entro il quale è maturata tanta parte del nostro modo stesso di identificare il prodotto storico dell'arte, il suo apprezzamento, e infine l'irrinunciabile vincolo dell'utile sociale del patrimonio. Non sarà mai detto abbastanza forte quanto grave sia stato, per la storia dell'arte, abbandonare fin dalle sue origini di moderna disciplina, il vocabolario così complesso, ma così vasto e insostituibile, che era cresciuto sui materiali, sui trattamenti e sulle forme, fino a lasciar galleggiare nella sciattezza di una lingua posticcia il gesto critico, finendo in tal modo per destinare maggior impulso ad un'astrattezza che già l'intuizionismo idealista aveva profondamente coltivato con il suo separare atto creativo e abito operativo.

Naturalmente, il primato storico nella emanazione di queste antiche leggi di tutela, sia per esaustività di enumerazione, sia per volontà finalistica, spetta a quel governo pontificio che in Roma riconosce per tempo il valore spirituale di una « traditio » che volge in impero dei cristiani l'antico impero dei gentili. E del resto in Roma, già prima del XVII secolo, frequentissime sono le dichiarazioni pubbliche e gli impegni di governo tesi a regolamentare i movimenti, si direbbe inevitabilmente scomposti e irrispettosi, di una città che cresce eternamente su se stessa e sulle proprie pietre. Dalla lettera del Petrarca alle bolle di Pio II (1462) e di Sisto IV (1474); dall'incarico assegnato da Leone X a Raffaello (1516) agli interventi di Paolo III (1534), di Pio IV (1562) e di Gregorio XIII (1574), affiora già il segno di una preoccupazione costante e crescente che si indirizza prevalentemente ai significati generalmente architettonici ed ar-

cheologici della tutela, ma che proprio in questa sua globalità contiene in nuce l'atteggiamento più capiente, visto in prospettiva futura, per ospitare l'infinita serie delle tipologie culturali e storiche. Giungere così alle notizie che gli Avvisi romani ci forniscono, ancor calde, di certi «cavatori fuggiti et poi presi» finiti poi in carcere poiché «si crede che abbiano occultato del buono» (1607), oppure di quei francesi similmente presi l'anno dopo, mentre «presso il Coliseo stavano cercando tesori», è quasi tutt'uno con il discendere nella cronaca immediata dei nostri stessi giorni. E di questo straordinario infiltrarsi di provvedimenti di salvaguardia romana, anteriore alle leggi delle quali si dà qui riproduzione, è ampia dettagliata notizia nelle accuratissime ricerche condotte dall'Orbaan sia per l'età di Sisto V che per quelle di Clemente VIII e di Paolo V. Così come già cresce, sull'impianto di controllo delle norme tridentine, anche un'attenzione verso le opere di pittura tanto sugli altari delle chiese che nelle strade (1603), pronta tuttavia a tradursi in altro genere di controllo che fa vela assai presto verso il «pubblico ornato».

Già il bando romano del 1646 imposta dunque il tema dell'abuso ricorrente in modo ufficiale, fino a dichiarare che il provvedimento si rende necessario contro tutti coloro che «privano e spogliano quest'Alma Città di Roma e li loro padroni delle più belle cose che in essa città si ritrovino»; e si tratta, per ora, di denuncia per così dire statica, riferita com'è, da un lato, alle peculiarità di Roma e, dall'altro, ai diritti dei padroni. Ma già la legge del 1704 intende palesemente, di Roma, «promuovere la stima della sua magnificenza e splendore appresso le Nazioni straniere» nel momento stesso in cui essa «conferma ed illustra» una storia che si muove sui due versanti del sacro e del profano. Tre decenni più tardi (1733), su questa pianta già nasce, incoraggiato dalla mobilità del secolo, l'incitamento «ai forestieri di portarsi alla medesima Città»; e prende quota, in una col cre-

scere delle pubbliche istituzioni, il valore consolidato di un patrimonio storico e artistico che sia «norma sicura di studio a quelli che si applicano all'esercizio di queste nobili Arti». Tuttavia, e proprio per queste strade, l'aspetto didattico (e quindi turistico) del patrimonio, nonché il suo valore di norma per i mestieri «produttivi», son destinati a trovare la loro più alta celebrazione nel chirografo di Pio VII (1802). Il modello culturale adottato dal Chiaramonti attende ancora, ch'io sappia, di essere indagato; ma appare certo che alle sue spalle deve collocarsi anche quella personalità di indubbe qualità civili e politiche che è Antonio Canova, al quale del resto di lì a poco il pontefice rimetteva l'incarico che già era stato di Bramante e soprattutto di Raffaello. Vale comunque la pena di ricordare almeno che l'orizzonte progettato dal chirografo — che è una sorta di documento politico dal quale nascerà l'editto del camerlengo Pacca, diciott'anni dopo — è tutto di indole operativa, dal momento in cui definisce «produzioni» le opere d'arte, all'altro in cui le colloca fra «le più utili e più interessanti occupazioni dei suoi sudditi». Avvalorate da una spontanea identità fra storia e presente, che ci sembra frutto di una cultura neoclassica assai impegnata, esse servono poi «di alimento alle arti stesse e di esemplare, di guida e di eccitamento a quelli che le professano» e si conservano quindi «quasi i veri Prototipi ed esemplari del Bello, religiosamente per ornamento e per istruzione pubblica». Tanto più sensazionale, per un atto di governo, se si considera che alle norme devono rispondere anche le opere di quegli autori «che hanno fiorito dopo il risorgimento delle Arti, o interessino le arti stesse, le scuole, la erudizione».

Come s'è detto, sul chirografo chiaramontiano crescerà l'editto del camerlengo Pacca (1820) che, insieme al suo regolamento emanato l'anno successivo, è destinato a restare come una pietra miliare nella breve ma intensa vicenda della proposta conservativa. Già

è noto che l'ampiezza di raggio interpretativo di quell'editto, la sua capacità di riassorbire esperienze passate e di vararne altre, realisticamente intese a parare i colpi provenienti non più soltanto dall'esterno delle istituzioni, ma anche dal loro interno (com'è, nel caso specifico, di tutte le norme concernenti il regime di tutela delle chiese), faranno sì che l'editto sia protratto, con intera la sua teorica efficacia, fin dentro l'unità italiana. E' infatti e ancora una volta ad esso, subissato dall'essere eredità di un aborrito dominio, che nonostante tutto si rivolgeranno i nuovi legislatori; ed è forse questo il momento in cui, mentre più ammirabili si mostrano le norme e la loro esperta oggettività, al contrario ampiamente sfuocate cominciano a rivelarsi le coordinate culturali che all'editto Pacca giungevano, come si è visto, dal documento di Pio VII, questa sorta di suggello aureo dell'età neoclassica posto sulle carte della cultura e dell'arte nel bel mezzo di vicende avventurose anche per il patrimonio artistico italiano.

L'effetto di sfocatura trovava la sua spiegazione in un ovvio disadattamento culturale oltre che politico. Come già s'è detto, l'impianto perentorio delle antiche leggi di tutela mal s'adattava al liberismo. Ma nello stesso tempo non si può negare che, sia negli scritti degli addetti ai lavori, sia nello stesso dibattito parlamentare, costante e forte fosse l'invocazione per una diretta partecipazione associativa alle sorti delle istituzioni così museografiche che conservative. Se da un lato si respingeva la soluzione politica delle autonomie, dall'altra si tentava tuttavia di suscitare — assai più che di resuscitare — un movimento di appropriazione culturale e di comune gestione di quei beni attorno ai quali la borghesia risorgimentale, il civico decoro, le virtù cittadine potevano responsabilmente stringersi. Mai come in questi decenni, infatti, i musei italiani hanno ricevuto importanti donazioni, mentre un'afferenza in molti casi notevole raggruppava le prime associazioni di appoggio e di sostegno.

Il fenomeno era, nella sua sostanza partecipativa, inedito, poiché davvero non incluso in quella cultura illuministica e fattuale, che pure ci appare tanto importante per la storia degli strumenti e delle leggi della conservazione. Essa non poteva essere se non centripeta, e dunque autoritaria se non addirittura autocratica. Nel momento stesso in cui proponeva l'utile civile della tutela non poteva allargarne ancora il significato ad una moderna nozione di società, erigendo piuttosto un monumento perenne alla dea ragione e ad un progresso astrattamente inteso.

Vanto della cultura risorgimentale sarà dunque quello di legare l'idea di conservazione ad un'accezione che si direbbe insieme storica ed economica del sedimento artistico (retaggio, appunto, e patrimonio; ancora: testimonianza e avita eredità, arra indiscutibile e « bene »), finalizzandolo alla società e di cui, dunque, quest'ultima fosse il più importante riferimento. Che poi il nuovo stato tanto stentasse, nei fatti, a creare una partecipazione che non poteva avvalersi di autonomia alcuna, è comprensibile. Ma non si può cancellare il fatto che la società liberale, pur con infinite contraddizioni, tentò di fare costante appello a quella libera società di eguali chiamati non già ad agevolare spontaneisticamente il corso di un'opera culturale, ma letteralmente a penetrarne l'istituzione. Essa diede corpo, sia pur in modo irregolare, ad azioni e promozioni associative che tenevano il posto di quell'actio popularis costantemente richiamata in vita dal diritto romano nell'oratoria civile e politica; accompagnò il cammino difficile, e più tardi interrotto, dei musei civici e dei primi musei didattici e della scienza; chiamò l'opinione pubblica ad un dibattito cui anche la nascente stampa di informazione aprì uno spazio notevole; e soprattutto seppe quasi permanentemente trattare il problema degli istituti artistici nel pubblico dialogo dei consigli comunali. Al punto che non è possibile condurre ricerche sui modelli di conduzione dei musei civici, negli ultimi decenni del secolo scorso,

se non passando attraverso un'accurata lettura del dibattito consiliare e di giunta; una lettura che nulla più restituisce invece a decorrere dalla metà del primo decennio del nostro secolo, quando cioè — varata la legge nazionale e soprattutto create le prime soprintendenze — nasce l'esercizio della delega a questi organi tecnici, e tace così per sempre la voce della città e dell'associazione dei cittadini.

L'osservatorio propostoci soprattutto dalle leggi romane è dunque quello che consente una lettura di notevolissima continuità. Partito da un nucleo iniziale che per sommarietà chiameremo della « *traditio* », l'orizzonte delle finalità delle leggi si complica, per tutto il Seicento, in un affollarsi di oggetti, di materiali e di tipologie entro il quale, pur potendosi distinguere già allora preminente la volontà parallela di una storia sacra e di una storia profana, è ancora sensibile il sapore di una smisurata *wunderkammer*. Nel XVIII secolo, l'enumerazione dei vincoli diviene essa stessa classificazione, nuovi materiali entrano in campo con la forza dell'istituzione conservativa, e cioè storica, nascente. Le disposizioni accompagnano in modo tempestivo l'emergere dell'archeologia scientifica, dell'archivistica, della bibliologia. Storia dell'arte e restauro si vengono qualificando secondo il metodo: l'antiquaria si distingue ormai come scienza e proprio qui, secondo quanto affermava Ferdinando Bologna (1972), arti « maggiori » e arti integrate livellano il loro diverso prestigio, allineandosi tassonomicamente. Il nuovo referente destinato ad affacciarsi nelle finalità delle leggi sarà infine la società, dapprima invocata come un'astrazione razionale, poi ravvisata nella dimensione borghese del risorgimento italiano. Probabilmente attendiamo ancora, oggi, le nuove leggi che diano sostanza effettiva a quello stato dei servizi che, nel settore culturale, è immagine difficilmente sostituibile.

Se quasi inevitabile appare l'identificazione fra leg-

gi di tutela e tradizione pontificia ciò deriva dalla più larga esaustività esibita da quelle leggi romane e anche dall'aver lo stato italiano praticamente ereditato quell'ordito e quell'esperienza. Perfino singolare è, infatti, la diversità con la quale gli altri Stati italiani, anche se non tutti, si comportano negli stessi anni. E se mette conto di rilevare questa diversità, ciò avviene per sottolineare indirizzi e scelte ragionatamente diversi, puntando essi per lo più verso una normativa più semplice e al tempo stesso più concreta. E' sufficiente in proposito prendere in esame le dichiarazioni lombarde e veneziane. Ambedue appaiono così pervase da un pragmatismo leggibile nelle proposte e nei fatti da rassomigliare assai più a disposizioni date nell'ambito di una libera accademia — entro la quale il potere politico non si identifica di necessità con quello culturale — che non a vere e proprie intimazioni di legge. Ciò vale, per quasi intero il '700, per molti stati italiani ed in qualche modo anche per quella Toscana che fin dalle lontane sue origini si limita a mettere ordine — per così dire — in alcuni campi più pericolosi e pericolanti, quale quello di certe attività di scavo, soprattutto nel volterrano e nel senese, e nell'esportazione dei dipinti dei più famosi maestri della pittura.

Il fatto che fino alle soglie del XIX secolo quasi tutti gli stati centro settentrionali italiani procedano lungo la strada offerta loro da una specie di quotidianità amministrativa di comportamento (e valga per tutti la realistica operatività proposta dalla Serenissima di Venezia con il suo grande catalogo dei dipinti delle chiese della città e della laguna), deriva certamente da una più spiccata volontà di non irrigidire la iniziativa con vincoli troppo serrati. Ma non si deve tacere il fatto che ogni legge soprattutto trae libertà relativamente più vasta dal non essere, in quegli stati, altrettanto forte e pressante che in Roma e nel meridione il problema dell'antico e delle sue sopravvivenze costanti, e dunque degli scavi e dei ritrovamenti,

del riutilizzo dei materiali storici, dell'edilizia distruttiva e infine anche di un turismo di rapina e di alienazione. In Roma, come pure nel regno delle due Sicilie, questa preoccupazione appare al contrario fondamentale, e corre appresso a fenomeni la cui dimensione deve certo immaginarsi ben presto preoccupante: se vale come simbolo non soltanto culturale ma anche, in qualche modo, statistico, l'affermazione ormai antica di Raffaello che vedeva Roma costruita con una calce fatta « di statue e d'altri ornamenti antichi ».

Al governo romano spetta inoltre priorità, nel campo della tutela e della conservazione, anche per altri materiali, quali soprattutto il documento archivistico e bibliografico. E anche in questo caso è abbastanza agevole leggere, dietro le attenzioni che le leggi del primo Settecento annunciano, una preoccupazione, che è poi quella politico culturale che presiede alla formazione degli archivi segreti vaticani, alla loro difficile fondazione che prende quota, già nei primi decenni del XVII secolo, sulla spinta di un riordinamento e di una verifica delle fonti cui la Chiesa è sollecitata dalla difesa contro la filologia dissacrante delle chiese riformate. Così, mentre fiorisce la storia profana, assume veste e dignità di storia anche la sacra vicenda dei martiri e dei santi. Il « documento » è la storia stessa, mentre ormai affiancate procedono le scoperte archeologiche che, insieme, testimoniano sia il profano che il sacro. Archivistica, bibliologia e archeologia finiscono in fondo per essere tre aspetti per nulla separati di una stessa ricerca documentaria e storica, cui solo più tardi e con minori connotazioni « politiche » si aggiungerà la storia dell'arte. Da questa enorme spinta al « fare la storia » e ai suoi modi e metodi, nascono le istituzioni parallele, i modelli operativi sui quali oggi ancora ci muoviamo, e cioè l'archivio, la biblioteca, il museo.

NOTA

E' appena intuitivo immaginare che preoccupazione prima dei governi, e dunque prima norma di legge a riguardo del patrimonio artistico, sia quella relativa ai pericoli dell'esportazione incontrollata. Estrazione e estirpazione occupano lo spazio maggiore in questi bandi ed enucleano proprio in questa voce il maggior numero di « cose » e di oggetti da salvare. Anche in questo caso, Roma occupa il primo posto fra chi emette norme specifiche, entro le quali si enumerano i materiali del mondo antico, lavorati o in sé pregevoli. Oltre a questi frammenti, specifica attenzione esigono in particolare le statue; e solo nel 1686 la legge pontificia ammetterà fra le proprie rigorose attenzioni anche quadri e pitture antiche, insieme a qualsiasi altro manufatto intagliato, commesso o lavorato. Segno non estraneo davvero ai tempi è la modernità e completezza della legge romana del 1750, distesa sotto l'impulso di Benedetto XIV. Non si potrà del resto dimenticare che a questa data già adulte sono le scoperte archeologiche di Ercolano e soprattutto di Pompei, cresciuta è l'Accademia di Storia e di Antichità Romane, divulgate le scoperte sistematiche del Montfaucon, gli studi e le indagini del Boldetti, del Fabretti e del benedettino Mabillon. E anche l'archeologia cristiana, dopo un silenzio di mezzo secolo, riprende il cammino che era stato del Bosio e prima ancora del Baronio.

La seconda metà del '700 completa ampiamente il vano ormai sconfinato del « conservabile » che è l'equivalente del documentabile e dello storico. E se il chirografo davvero eccezionale di Pio VII imposta in modo definitivo, nel 1802, lo scibile intero della testimonianza storica e artistica, si può essere certi che egli vi giunge avendo alle spalle oltre alla grande stagione dell'école de réformation, l'opera data da Ennio Quirino Visconti alla formazione del Museo Pio-Clementino, giusto in quell'anno conclusasi; e la cultura profonda di Antonio Canova. E, dietro ancora, la fondazione di una storia dell'arte che, per l'archeologia, porta il nome di Winckelmann (1764) e per la storia della pittura italiana quello davvero non meno luminoso dell'abate Luigi Lanzi, almeno nell'edizione intermedia del 1795-96.

Scavi e ritrovamenti impostano — subito dopo il « tema » dell'estrazione — il problema maggiore degli stati italiani, ed in particolare di quegli stati nei quali più intensa poteva immaginarsi la sedimentazione dell'antico. Se Roma enumera subito le norme di comportamento (e l'abbiamo già visto anche nel XVI secolo), disposta solo ad infittirle e a renderle più precise con l'andare degli anni e degli studi, il Reame di Napoli mostra di reagire prontamente, e cioè nel 1755, alla scoperta di Pompei, avvenuta nel 1748, così come alla ripresa degli scavi di Ercolano, avvenuta fra il 1738 ed il 1766. Ma già prima, l'incalzare dell'etruscologia aveva convinto il Granducato di Toscana a vincolare meglio il disordinato procedere degli scavi volterrani, ove la ricerca dell'alabastro portava di fatto a individuazioni e ad abusi dei quali ancor oggi conosciamo il peso. Così, se nel '27 si istituisce in Volterra lo straordinario museo che porta il nome del Guarnacci, a Cortona nasce l'Accademia Etrusca, ed il Gori, fra il '37 ed il '43, pubblica il suo prezioso *Museum Etruscum*. La legge giungeva dunque opportuna e, tutto sommato tempestiva, se si considera che il settore economico dell'alabastro — come nel secolo prima quello delle pietre dure — era tanto importante da dover essere liberalizzato nel 1780 da quel Leopoldo di Toscana al quale spetterà questo breve ma segnalabile primato di eliminazione d'ogni vincolo coattivo nell'intera storia della conservazione.

Negli stati settentrionali, non si ha notizia di provvedimenti a tutela di scavi e di normative di ritrovamento se non nel primo decennio del XIX secolo, allorché Cisalpina prima e Regno Italiano poi dettano norme che probabilmente assorbono l'esempio pontificio da un lato e dall'altro desiderano far fronte all'aumentata mobilità del mercato artistico. E' appena il caso di segnalare che, naturalmente, medaglie, monete, cammei e altri singoli oggetti seguono dappresso le vicende della più coinvolgente disciplina archeologica. Così come all'interno di questa si deve collocare anche l'attenzione verso gli edifici antichi, visti dapprima come frammenti anch'essi di un mondo scomparso, poi gradualmente immessi in una più generale visione topografico-architettonica e urbanistica, proprio nel modo che vorrà — con già moderna no-

zione della prospezione e del rilevamento — l'ineguagliabile editto del camerlengo Pacca nel 1820.

Cura del tutto particolare è riservata, anche in questo caso prima che altrove in Roma, al settore archivistico e documentario. Ben noto era il rigore col quale, fin dall'età immediatamente post tridentina, e cioè nel 1568, Pio V con l'assistenza di Carlo Borromeo aveva imposto il recupero instancabile di ogni atto concernente la vita della chiesa, e ciò perfino « armata familia ». La fondazione dell'Archivio Vaticano in età paolina (1610) è l'istituzionalizzazione di tale servizio politico, storico e documentario; e dopo le cure incessanti dei papi Ludovisi e Barberini, già nel 1704 proprio lo stato romano suggerisce i modi ulteriori di un recupero che passa anche attraverso la sotto utilizzazione che del materiale cartaceo storico veniva fatta presso i bottegai. Così, con l'acquisto a peso di carta, si istituiva fra l'altro un principio di prelazione a vantaggio dello stato, secondo un meccanismo che avrà la sua rapida fortuna nei tempi a venire in tutto l'arco della conservazione e della pubblicazione. Sarà una volta ancora un'editto del camerlengo Pacca, nel 1819, a dare sistematica, moderna definizione alla materia, che altrove era stata affrontata, e soltanto nel 1804, dalla Repubblica Italiana.

Assai più difficile, per intuibili ragioni, è il regime che concerne la proprietà ecclesiastica, e ciò soprattutto nello Stato della Chiesa. Bisognerà attendere il chirografo di Pio VII, una volta ancora sorprendente per la sua nitidezza politica, per vedere a tutte lettere enunciato il principio di proprietà della chiesa per ogni oggetto in essa conservato; e di conseguenza denunciato ogni eventuale abuso, ivi compreso anche ogni restauro non opportunamente autorizzato. L'editto del Camerlengo (1820) ed il susseguente, esemplare regolamento dell'anno successivo, la dicono molto chiara sull'involuta degradazione raggiunta dai rettori delle chiese e dai parroci, messi a fronte, di doveri del resto, di proporzioni enormi (quali, a ben guardare, oggi ancora ci appaiono quelli della chiesa). Già nel 1745, l'editto milanese di Maria Teresa aveva aperto il problema ma non già per affermare un principio di proprietà culturale dello stato, quanto piuttosto per tutelare l'opera d'arte e la stessa categoria degli

artisti da ogni sorta di abusi e di infrazioni sia delle contrattazioni sia del « diritto » d'artista. E si tratta di un atteggiamento di operativa bontà che probabilmente una buona indagine, da rivolgere agli statuti e agli atti delle principali Accademie attive fra prima e seconda metà del XVIII secolo, potrebbe scoprire assai più presente che non le stesse generalissime impostazioni di legge: come appunto a chi scrive è capitato di fare a proposito dell'Accademia Clementina nell'Istituto delle Scienze di Bologna. Un tessuto di comportamento, insomma, l'istituirsi di una specie di costante consultività intesa alla soluzione degli infiniti piccoli e grandi casi che costituiscono la quotidianità dell'opera di tutela e che svariano fra il restauro, la bruciatura di una candela mal fissata, i danni dell'arredatore del venerdì santo; e la decisione di trasferire un dipinto ad altro luogo. Queste stesse leggi, del resto, recano cenno abbastanza continuo di quelle commissioni, ovvero di quegli organi consultivi che ogni governo preunitario aveva voluto o dovuto creare: Milano nel 1745, Napoli e Parma nel 1755, Venezia nel 1773 e poi nel 1818, Roma nel 1802 definitivamente, Torino nel 1832 e infine Modena nel 1857. Essi rappresentano, in nuce, quell'organo tecnico dal quale lo stato italiano, molti anni dopo, trarrà esempio per la formazione dapprima di un organismo centrale (la direzione generale) e poi degli organi periferici (le commissioni e successivamente le soprintendenze).

Un'ultima annotazione di interesse moderno può essere quella da rivolgere al problema dell'inventario o, per meglio dire, a quell'inevitabile binomio che si istituisce fra inventario e vincolo. La prima strada, che è quella di un inventario che proceda alla conoscenza tecnica e scientifica dei materiali artistici, e così ne salvaguardi la esistenza, ne tuteli la fisica qualità contro ogni abuso e ne promuova motivatamente il restauro, è quella scelta con sperimentata saggezza dalla Repubblica di Venezia fin dal 1773. E si tratta di una strada assai nitida, ripetuta per affidamenti fiduciari, che ha avuto l'indubbio merito di portare al secolo XIX la luce capillare di una conoscenza topografica ed artistica che il XVIII secolo possedette più di ogni altro. La seconda strada potrebbe essere suggerita in quella norma che fu consolidata nel più

volte citato chirografo chiaromontiano del 1802, tale appunto da intimare una spontanea denuncia di proprietà artistica sia del patrimonio pubblico che del patrimonio privato. Questa spontanea denuncia, intellettuale illusione davvero di un illuminismo perenne, si sarebbe trasformata in una notifica vincolante, così da seguire l'opera identificata in ogni suo tragitto, anche dopo un'alienazione. E' opportuno rammentare che questa seconda strada fu battuta anche dallo stato unitario, con i risultati facilmente immaginabili. Una volta di più, la formula « conoscere per conservare », anziché ribaltata per ragioni pretestuose o intellettualistiche, indica che la tutela è tutt'uno con la conoscenza e che a questo momento conoscitivo occorre dare ogni possibile incentivazione così tecnico-scientifica che sociale e amministrativa. E' piuttosto il processo di pubblicizzazione del patrimonio artistico che va meglio studiato, e ripartito e opportunamente decentrato. C'è perfino da scommettere, infatti, che una nozione pubblica di patrimonio artistico e culturale sia transitata per molti anni nella mente degli italiani assai più attraverso questi bandi affissi alle cantonate, alle botteghe dei pizzicaroli o alle porte delle locande, che non attraverso le pur lodevoli imprese libresche degli studiosi.

Leggi, bandi
e provvedimenti
1571-1860

PROVINCIE TOSCANE

1.

LEGGE CONTRO CHI RIMOVESSE O VIOLASSE ARMI, INSCRIZIONI O MEMORIE ESISTENTI APPARENTEMENTE NELLI EDIFITII COSI' PUBLICI COME PRIVATI

Ottenuta nell'Amplissimo Senato et Consiglio de' XLVIII
il dí 30 di Maggio 1571.

Considerando il Serenissimo Gran Duca di Toscana et il Serenissimo Principe Reggente etc. Quanto ornamento et splendore, così al publico come al privato apportano li Palazzi, Torri, Logge, Casamenti et altri edifitii et muraglie che sono state fabricate, et continuamente si fabricano nella loro diletteissima Città di Fiorenza, suo Contado et Distretto, et che la memoria di quelli che edificano si conserva et perpetua mediante le loro Armi, insegne, Titoli, Inscrizioni affisse, dipinte, scolpite o apposte sopra le Porte, Archi, Finestre, Cantonale o altro luogo publicamente apparente del edifitio o muraglia. Et che, secondo l'uso et inveterata consuetudine della Città (della quale non è memoria alcuna in contrario), non era lecito a chi comperava, o per qual si voglia modo acquistava alcuno edifitio, rimuovere, estinguere o violare le dette Armi et memorie de' costruttori o fondatori d'esso.

Et che molti Procuratori, Causidici et Notarii con varie cavillationi et dispute hanno tentato et tentano revocare in dubio et alterare la detta consuetudine, con non piccola ingiuria della dignità et nome de primi patroni et possessori, et di tutte le loro agna-

L'antologia dei testi è tratta dalla raccolta « Leggi, decreti, ordinanze e provvedimenti generali emanati dai cessati Governi d'Italia per la conservazione dei Monumenti e la esportazione delle opere d'arte » stampata in Roma, nella Tipografia Salviucci, l'anno 1881; nonché dal capitolo contenente i « Provvedimenti dei cessati Governi sulle Antichità e sulle Belle Arti » del volume di Filippo Mariotti, « La legislazione delle Belle Arti », edito dall'Unione Cooperativa Editrice, in Roma, l'anno 1892 (pp. 203-308).

tioni et Casate: Et volendo con ogni opportuno rimedio provvedere a tali inconvenienti, et chiarire tutti li dubbii, et levare l'occasioni delle liti, Loro Altezze insieme con li molto Magnifici et Clarissimi Consiglieri, mosse dalle soprascritte et altre giuste ragioni, per maggiore conservatione della fama et gloria di qualunque ha fatto o farà ediftii in Fiorenza o nelle altre Città, Terre et luoghi del suo felicissimo Dominio, hanno deliberato, provisto, statuito et ordinato.

Che per virtù della presente Legge et Provisione in avvenire nissuna persona di qualsivoglia stato, grado o conditione ardisca o presuma in alcun modo rimuovere, cancellare o in tutto o in parte oscurare, o altrimenti offendere le Armi, Insegne, Imprese, Titoli, Inscrittioni, o altre memorie esistenti sopra le Porte, Finestre, Cantonate, Archi o altri luoghi di fuora apparenti di qual si voglia Palazzo, Casamento, Ediftio o Muraglia così publica come privata, ancorchè per qual si voglia causa avesse acquistato o acquistasse in l'avvenire il dominio o patronato di simile ediftio et muraglia posta tanto nella Città di Fiorenza quanto nel suo Contado et distretto, comprendendo ancora la Città Contado et Montagna di Pistoja et qualunque altra Città, Terra et luogo parimente privilegiato. Et in oltre per fuggire ogni confusione et dare maggiormente animo che del continuo si edifichi, hanno provveduto.

Che nessuno ardisca o presuma imprimere, o in alcun modo apporre in qualsivoglia luogo di fuora apparente di dette fabbriche et ediftii alcuna sua Arme o altra memoria in compagnia di quella del fondatore et costruttore di tal muraglia, quantunque la linea o casata sua fusse mancata et estinta. Dichiarando che dove di fuora non fusse Arme o inscrizione del costruttore, il padrone dell'ediftio possa lecitamente mettervi l'Arme sua propria, sotto pena a chi non osserverà, o in qualunque modo trasgredirà di scudi duemila di oro in oro per ciascuna volta, ap-

plicata per la metà al Fisco et Camera Ducale, et un quarto alli patroni dell'Arme soprascritte, o alli heredi, o più prossimi parenti del fondatore, et il resto a quel Magistrato, Rettore o Ufficiale che condannerà et riscoterà. Et la cognitione di tali transgressioni quanto alli Magistrati si appartenga et sia de Capitani di Parte et Conservadori di Legge della Città di Fiorenza salva in tra loro la preventione. Et quanto alli Rettori del Contado et Distretto, si aspetti solamente a quelli che hanno l'intera cognitione del criminale.

Non obstantibus ecc.

PAOLO VINTA

2.

ALL' ILLMI SIGNORI DI BALIA

7 Luglio 1597.

Havendo S. Altezza Nostro Signore bisogno di notabili quantità di pietre miste, come Agate, Diaspri, Carcedoni et altre simili dure per far una cappella che vuol fabricare, et sentendo che in questo Stato se ne trovano più cave, vuole e così comanda che per publico bando si proibisca a ciascuno l'estrarre fuori delli Stati suoi senza licenzia della medesima in scritto, sotto pena di scudi 25 per carica e della perdita delle bestie che conducessero o trainassero dette pietre. Aggiungendo ancora che a chi troverà nuove cave di pietre di qualità come sopra, denunziandole, se riusciranno a proposito si darà da S. A. buona ricognizione e mancia secondo la qualità di quelle ritrovarà. Così dunque le SS. VV. ne faranno distendere e publicare bando nella Città e per lo Stato. Dio le prosperi.

Alli piaceri delle SS. VV. Illme.

TOMMASO MALASPINA Governatore

3.

B A N D O

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana e per S. Al. S. L'illmo S. Officiali di Balia di commissione dell'illmo et Eccmo Sig.^r Marchese Tommaso Malaspina di Villafranca Luogotenente e Governatore generale della Città e Stato di Siena.

Fanno per questo publico bando comandare che havendo S. A. bisogno per fabricare di notabil quantità di pietre mischie dure, come Agate, Diaspri, Calcedoni et altre simili, et sentendo che in questo Stato se ne trovano più cave, per l'avvenire non ardisca alcuno di estrarre fuori delli Stati suoi pietre della qualità suddetta senza licenza della Medesima S. A. in scritto sotto pena di scudi 25 per carica, della perdita delle bestie che conducessero o trainassero dette pietre.

Aggiugnendo ancora che a chi troverà nuove cave di Pietre come sopra, denunziandole se riusciranno a proposito si darà da sua Altezza buona ricognizione e mancia secondo la qualità di quelle che ritrovarà.

Bandito il di 12 di Luglio 1597 per ORAZIO LIST.

4.

DON FERDINANDO GRAN DUCA DI TOSCANA

Essendosi per industria e diligenza di Don Vespasiano del Testa Senese venuto in cognizione di vari luoghi delli Stati nostri di Fiorenza e di Siena mediate et immediate a Noi soggetti dove sono cave di pietre dure preziose da pulimento, come Agate Diaspri et altre simili et di minerali. Et risultando queste sue nuove invenzioni in servizio publico riputazione delli Stati nostri et onor di Iddio poiche Noi et altre pie persone siamo per valercene in ornamenti

di Cappelle et Chiese dedicate al culto divino haviamo riputato espediente e necessario il provvedere che per l'effetto suddetto tali gioie non solo si ritrovino et cavino dalli luoghi dove si trovano ascosti ma ancora possono haversi in abbondanza secondo che al paese n'è stata libera la natura nè l'estrazione n'impedisca l'uso. Però haviamo eletto et in virtù della presente eleggiamo il prefato Don Vespasiano del Testa come intendente perito, e nuovo inventore delle qualità loro et delli luoghi dove trovar si possono, Commessario a cavarle e farle cavare dalle viscere della terra e luoghi tanto di particolari, come di Università e di privilegiati et esenti di qualsivoglia stato grado preminenza e condizione, e proibire come in virtù delle presenti proibiamo a ciascuno l'estrazione loro per fuora delli Stati nostri, sotto pena della galea a beneplacito, et di scudi cinquanta da applicarsi un quarto all'accusatore publico o segreto un quarto al Giudice esecutore et la metà al fisco nostro. Deputando Giudici di tal pena li Rettori criminali et civili delli luoghi d'onde si cavaranno dette pietre o dove saranno trovati li estrattori. Il Magistrato degli Otto in Firenze et li Capitani di Giustizia di Siena e suo Stato, con che habbia luogo la prevenzione. Comandando Noi a ciascuno di loro in virtù di questa lettera nostra patente che ad ogni istanza del prefato Commissario come sopra deputato faccia nella sua giurisdizione dove si ritrovaranno tali pietre proibire ad ognuno per bando publico il cavarle dalli luoghi dove sono o cavate portarle via senza licenza di lui in scritto sotto le pene suddette. Anzi preveda che li bargelli et esecutori et ogni altro usino diligenza di ritrovare l'inobedienti. Et pagando esso le debite mercedi gli diano e facciano dare ogni aiuto e favore con huomini e bestie per cavare e condurre dette pietre dove egli risolverà. Con rimuovere ogni impedimento che da qualunque persona Collegio et Università, etiam padrone del sito dove sarà la cava, che

dare se li tentasse, per quanto ciascuno di essi stima la grazia e teme l'indegnazione nostra. Avvertendoli che circa alla prontezza o renitenza di ciascuno si darà piena fede alla relazione d'esso Commissario per farne quelle dimostrazioni che in simil caso si converranno. In fede di che haviamo fatte fare le presenti fermate di nostra propria mano e sigillate col nostro solito ducal sigillo.

Dato in Firenze alli xvij di Maggio 1600.

IL GRAN DUCA DI TOSCANA
LORENZO USIMBARDI Segretario

5.

B A N D O

Volendo S. Altezza provvedere che delli Stati suoi non s'estragghino Pietre che ricavan pulimento, acciò se ne possa havere per ornamenti di Chiese e Cappelle ad honore d'Iddio; et il meno che si può s'abbia a ricorrere a provvederne nelli Stati alieni, ha risoluto et in virtù delle presenti ordina e comanda che il Maestrato degli Otto proibisca per bando pubblico, che delli vicariati di Scarperia, Fiorenzuola, d'alcuna parte del Mugello, di quel di Palazzuolo, della Potesteria di Barga, Commessariato di Volterra, Vicariato di Certaldo et altri luoghi di Montagne dello Stato dove sono si trovano o in avvenire si trovaranno Miniere di Pietre dure di pulimento, come Diaspri, Agate, Calcidonij, Amatisti trasparenti coloriti e simili, non ardisca persona alcuna di qualsivoglia grado stato e condizione, ne ancora per farne d'archibusi, romperle spezzarle con martelli o altro qualsivoglia istrumento per portarle fuora dello Stato sotto pena di scudi 50 et anni dieci di galera. Anzi qualunque persona, tanto pastori bifolci o altri che praticano la campagna, et ogni altro di qualsi-

voglia grado stato e condizione, ancor padrone del terreno, dove ne sia che n'havrà cognizione o s'abbatterà a trovarle con sperimentarle col focile o in altro modo, debba sotto pena di scudi 25 e due anni di confino a Livorno metterle insieme raccorle o notarle et consegnarle e denunziare incontinenti la Miniera loro al Sindaco della Villa e comune del Territorio e tenimento nel quale le troverà. Il qual Sindaco sotto la medesima pena sia obbligato a ricevere quelle che gli saranno consegnate e notare e riconoscere la miniera che gli sarà dimostrata e subito rassegnarle al Potestà, Vicario o altro Rettore di Giustizia nel cui territorio saranno trovate. Il qual Rettore deva accettare tanto la consegna delle Pietre che se gli faccia quanto la notizia delle Miniere che se gli dia, con farne scrittura, mandare a riconoscerla e senza dimora darne avviso a Firenze al Ministro della Galleria di S. Altezza sotto pena della privazione dell'Uffizio. E se il Sano o Miniera qual si troverà fosse grande e non portabile possa solamente l'inventore d'esso, o il Sindaco o Rettore che anderà a riconoscere provarlo col fucile se fa fuoco e nel resto aspettare che dalla Galleria o altro da deputarsi si mandi a riconoscerlo. Et habbia facultà di lassar levare li pezzetti piccoli per servizio dell'archibusi a ruota dovendosi come sopra mandare alla Galleria li pezzi saldi e buoni da farne lavoro. Inoltre proibiscesi sotto le suddette pene di scudi 50 e due anni di confino a Livorno ad ogni persona di qualsivoglia grado stato e condizione il donare vendere contrattare e trasferire di luogo a luogo ancora dentro li Stati di S. A. esistenti, senza licenza in scritto dell'Altezza Sua eccetto che come sopra, le dette pietre greggie. Et similmente a qualunque persona, ministro, Ufficiale et altro di qualsivoglia grado, stato condizione et ministerio l'accettarne da chi glie ne volesse dare, vendere o donare eccetto che come sopra et all'effetto come sopra, sot-

to la pena suddetta et altre imposte nella legge de presenti.

Il Governatore di Siena parimente faccia bandire e pubblicare et inviolabilmente osservare con bando di questo medesimo tenore per li Capitani di Massa, Grosseto, Montalcino, Monteamiata, Radicofani, Sovana, et altri dello Stato di Siena.

Dato in Firenze li 4 di Luglio 1602.

IL GRAN DUCA DI TOSCANA
LODOVICO USIMBARDI Segretario

6.

DELIBERAZIONE

24 Ottobre 1602.

Per il Concetto che si ha delle Pitture Buone che non vadino fuori a effetto che la Città non ne perda l'ornamento et li gentil'omini et l'universale ne conservino la reputazione, si considera che il trattare solo delle Buone, o di quelle de' Pittori defunti in generale per la varietà de' Pareri, per le Inventioni et Capricci de' gavillanti et perchè molto più per la poca Cognitione del Bene può essere ne' Ministri di Dogana, in quelli delle Porte della Città et ne Passeggieri, potrebbe seguirne diverse confusioni e disturbi. Però si rappresenta a proposito farne prohibitione generale generalissima che per qualsivoglia etc. non se ne possa cavare alcuna della Città, nè dello Stato rispettivamente, sotto pena etc. senza licenza del Luog.^{te} dell'Accademia del Disegno, il quale ne harà facultà con la regola et advertenza conveniente.

Questa prohibitione piacendo, pare che basti farla per via della Dogana, comandando espressamente, che senza la licenza non se ne sgabelli di alcuna sorte, ne

si permetta in alcun modo che se ne cavi di Firenze nè dello Stato, con ordinare alle porte et alli Passeggieri che senza licenza come sopra non ne lascino passare nessuna sotto pena etc. non lasciando però li modi soliti della Dogana.

Dovrà farsi l'ord.^{ne} al Luog.^{te} dell'Accademia che la licenza si faccia senza spesa, sottoscritta da lui et da uno de' principali della professione a sua electione et sigillata del segno dell'Accademia con il quale si sigilli ancora la pittura licentiata etc.

Concedasi generalmente per tutte le pitture di mano de' pittori che di presente vivono nello Stato di S. A. indifferentemente.

Et ancora si possa concedere per Pitture di Pittori defunti ma con questa limitatione cioè, che per le opere di mano dell'infrascritti nominati non se ne faccia licentia in modo alcuno.

Dichiarando che in caso di morte di alcuno de' pittori che di presente vivono in questi Stati, si conceda facultà alla medesima Accademia di potere secondo li suoi Ord.ⁿⁱ dichiarare, se quel tale dovè o nò essere adpresso et descritto nel numero de' famosi di già passati et che appresso saranno nominati.

Dovendosi registrare nei libri dell'Accademia insieme con l'ord.^{ne} che ne sarà dato.

1. Michelangelo Buonarroti
2. Raffaello da Urbino
3. Andrea del Sarto
4. Mecherino
5. Il Rosso fiorentino
6. Leonardo da Vinci
7. Il Francia bigio
8. Perino del Vaga
9. Jacopo da Puntormo
10. Titiano
11. Francesco Salviati
12. Agnolo Bronzino
13. Daniello da Volterra

14. Fra Bart.° di S. Marco
15. Fra Bast.° del Piombo
16. Filippo di fra Filippo
17. Antonio Correggio
18. Il Parmigianino

Da levare et aggiugnere a giuditio delli intendenti et volontà etc .etc.

La prohibitione non abbracci li ritratti ne li quadri di paesi ne quadretti da mettere da capo al letto tanto che si fanno in Firenze quanto che fuori etc. non conceda manco il Luogotenente licenzia che possono portarsi pur in villa. Non s'impedischino l'opere dei Pittori viventi come sopra.

FER.

L.° Us.ⁱ

7.

ALL' ILLMI SIGNORI DI BALIA

Siena, 28 Ottobre 1602.

Di comandamento espresso di S. A. Ser.^{ma} nostro Signore per consideratione mossale a benefitio et ornamento publico e privato di questa città le SS. VV. facciano prohibitione e publicatione che nissuna persona o collegio in qualsivoglia modo privilegiato possa cavare di questa città senza licenza in scritto di S. E. Illma alcuna pittura di Pittori morti et celebri, come di Mecharino, del Soddoma, di Raffaello et d'altri di qualche nome e fama o che fussero tenute per tali, ne meno si possono comprare o vendere a effetto di cavarle di Siena e quando di queste tali pitture ne fussero per le Ville o terre non si possono contrattare ne cavar dello Stato come sopra, sotto pena a chi contraverrà della perdita della cosa et del prezzo e di scudi cinquanta et altre afflittive e di confino

ad arbitrio di S. E. delle quali pene pecuniarie il quarto sia dell'accusatore segreto o palese et ogn'uno possa essere accusatore; un quarto del Mag.^{to} o Giudice eseguento dandone la cognit.^{ne} al Capt.^{no} di Giustitia di Siena et a Regolatori, salva la preventione, e per lo Stato a Capitani et Potestà che hanno il criminale et il restante sia del Fisco. Et di così potranno fare estenderne e formarne il Bando al solito ecc. Dio le guardi.

Al piacere di VV. SS. Illme.

SCIPIONE NALDI Auditore
GIOV. BATTÀ MARSILI Fiscale.

8.

B A N D O

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana N. S. e per S. Al. Ser.^{ma} gl' Illmi S.^{ri} Uff.^{li} di Balìa per commessione dei Molto Illmi et Ecc.^{mi} S.^{ri} Scipione Naldi Auditore e S.^r Gio. Batta Marsili Fiscale Deputati al Governo in assenza dell' Illmo et Eccmo Signor Governatore nostro.

A beneficio et ornamento publico e privato di questa Città di Siena fa bandire e comandare d'ordine espresso di S. Al. che niuna persona o collegio in qualsivoglia modo privilegiato possa cavare di questa città senza licenza di S. Ecc.^{za} Illma alcuna Pittura di Pittori morti et celebri come di Mecarino, del Soddoma, di Raffaello o d'altri di qualche nome e fama che fussero tenuti per tali. Nemenno si possono comprare, nè vendere a effetto di cavarle di Siena. E quando di queste tali pitture ne fossero per le ville o terre non si possono contrattare nè cavare dello Stato come sopra. Sotto pena a chi contraverrà della perdita della cosa e del prezzo e di scudi cinquanta

et altre afflittive e di confino ad arbitrio di S. Ecc.^{za} Illma. Delle quali pene pecuniarie il quarto sia dell'accusatore segreto o palese (et ogniuno possa essere accusatore) un quarto del Maestrato e Giudice eseguento (Dandone la cognizione al Capitano di Giustizia di Siena et a Regolatori) salva la prevenzione, e per lo Stato a' Capitani e Potestà che hanno il criminale. Et il restante sia del Fisco.

Dal Palazzo Il di 5 di novembre 1602.

9.

DELIBERAZIONE

A di 6 di Novembre 1602.

Per ordine et mandato di S. Alt. Ser.^a la Mag.^{ca} Pratica ha commesso alli Maestri della Dogana di Firenze che faccino comandamento a lor Ministri di Dogana, delle Porte di Firenze, Doganieri et passeggeri, che non gabellino e non lascino uscire di Firenze, ne etiam per condurre nelle proprie Ville, ne del resto del dominio, per estrarsi fuori di esso, Pitture di sorte alcuna, senza licentia del Luogotenente di S. Alt. nell'Accademia del Disegno, sottoscritta da Lui, et da uno dei primi di quella professione sigillata col segno della detta Accademia, col sigillare anche col medesimo segno la Pittura acciò non si possa usar fraude, et cavarne una per un'altra, sotto pena a detti Ministri, che in contrario facessero, dell'arbitrio di essa Mag.^{ca} Pratica, et questo a fine et effetto, che la Città di Firenze et il resto del dominio non restino privi delle opere egregie di eccellenti pittori.

Ha similmente comandato S. Alt., che il suo Luogotenente dell'Accademia del Disegno conceda dette licentie in scriptis col parere di uno dei principali della professione, et con la sottoscrizione loro et si-

gillo dell'Accademia, con far sigillare anco la Pittura, della quale daranno licenza, et tutto si faccia gratis et senza premio alcuno; volendo che generalmente si concedino per tutte le Pitture di mano di Pittori che di presente vivono nelli Stati sudd. indifferentemente.

Et ancora possino concedere dette licentie per le Pitture de' Pittori defunti secondo giudicheranno espediente, havendo riguardo di non le concedere per quelle, che fussero degne di restare nella Città. Ma per le pitture degl'infrascritti non si possa concedere licentia in modo alcuno, ne etiam per condurle in Villa, i nomi dei quali son questi cioè:

1. Michelangelo Buonarroti
2. Raffaello d'Urbino
3. Andrea del Sarto
4. Mecherino
5. Il Rosso Fiorentino
6. Lionardo da Vinci
7. Il Francia Bigio
8. Perin del Vaga
9. Jacopo da Pontormo
10. Tiziano
11. Francesco Salviati
12. Agnolo Bronzino
13. Daniello da Volterra
14. F. Bartolomeo di S. Marco
15. Fra Bastiano del Piombo
16. Filippo di Fra Filippo
17. Antonio Coreggio
18. Il Parmigianino
19. Pietro Perugino

Et che l'Accademia del Disegno abbia facultà di dichiarare secondo i loro Ordini, se alcuno dei pittori viventi, venendo a morte, meritino di essere ammessi nel numero dei Pittori famosi et de soprascritti.

Dichiarando che la detta proibizione non abbracci li ritratti et quadri di paesi, ne quadretti da mettere

a capo al letto, sì quelli che si fanno in Firenze che fuori.

Però non mancherà detto Sig.^r Luogotenente d'eguire et far eseguire quanto sopra.

LI MINISTRI DELLE RIFORMAG.¹ DE MAND.⁰

10.

DELIBERAZIONE

A dì XI di Xbre 1602.

La Mag.^{ca} Pratica ha approvato la deputazione delli 12 pittori principali di questa Città fatta dagli Accademici del Disegno per loro partito legittimamente ottenuto per tutte fave nere, come il Sig.^e Luogotenente di detta Accademia ha riferito, sopra il dare le licentie per le pitture da mandarsi fuori della Città di Firenze et suo Dominio, conforme all'ordine ultimamente dato da essa Mag.^{ca} Pratica di commissione di S. Alt. li quali 12 Deputati sono questi cioè:

1. Santi di Tito
2. Jacopo Ligozzi
3. Domenico Passignano
4. Lodovico da Cigoli
5. Alessandro Allori
6. Pietro Sori sanese
7. Gregorio Pagani
8. Lodovico Buti
9. Cosimo Gamberucci
10. Gio. Stradan Fiammingo
11. Jacopo da Empoli
12. Giovanni Bizzelli

Dando facultà a qualsivoglia di essi di sottoscrivere le licentie dell'estrazioni di dette Pitture in compagnia del Sig. Luogotenente di detta Acc.^a, in ese-

cuzione del detto primo ordine, dato da essa Mag.^{ca} Pratica et conforme ad esso in tutto et per tutto.

C. LORENZO MUZZI

11.

L'ACCADEMIA DEL DISEGNO

Ser.^{mo} Gran Duca

I Pittori Accademici per l'inserta chiedono temperamento al nuovo ordine che le pitture buone non eschino di qua, e dicono supplicare, così per utile delle gabelle come di se medesimi per che mancando d'esserne loro chieste, tanti forestieri si volgono a Venezia, Milano o Roma donde possono spedirsi senza tante sottoscrizioni e bolli qui necessari per la Dogana per le porte e pe' passeggeri sendoci molti modi di fraudare anche tal ordine così stretto.

Per informazione posso dirle d'havere inteso in compagnia del P.^e Donato dell'Antella detti Artefici, dove sendosi discorso in tal materia senza deviare dal primo ordine e ottimo fine, ma per agevolarne i mezzi, si conchiuse pe' più, che trovandosi la noia maggiore pel gran numero di ritratti nuovi d'huomini Illustri che vanno fuori in Spagna, Francia e fin nell'Indie che di questi il L. I. possa dar licenza che gl'eschino essendo pur bollati con la fede in carta di man propria del pittore che gl'habbi fatti con punire agramente chi erri in dette fedi, la qual diligenza debba anche bastare a tante copie della Nonziata, e d'altre pitture nuove copiate. Nel resto continuare il rigore incominciato: e quanto a fraudare le vere matrici de' Morti havea io già nell'Accademia proposto il rimedio, che saria questo. Che fuor de' detti ritratti nuovi semplici tutti gli altri quadri, che si vogliano mandare fuori debbano mandarsi alla Residenza dove è stanza da rinchiuderli per quel breve

spazio che vi si tenghino e il Mercoledì tornata ordinaria de' Consoli e del L. I. si veggino per uno de pittori già deputati a darne parere in carta perchè in su quella poss'io soscrivere licenza et essendo alla presenza mia non ci potrà correre fraude di scambiare le copie dalle Matrici, ne velare le buone e pingervi sopra cose nuove a tempera da potersi poi levare con spugna restandovi la prima pittura de' Morti, ma perchè la tornata ordinaria potria non bastare, il detto L. I. habbia obligo di tornarvi il Sabato dopo pranzo con uno dei detti pittori deputati, e soscrivere le pitture, che vi fossero sopra giunte dopo il Mercoledì, e se bene scomodi il detto L. I. che per la sottoscrizione si va a trovarlo a Casa, o dove sia sendoci il ben pubblico non li parrà fatica per trovarsi là il Cancelliere che scrive le polize, et il sigillo da bollare e chi debba avvertirmi della pittura, in brevissimo tempo sarà spedito ognuno, che spesso fin a hora per molti si mette una mezza giornata a finire la pratica di trovarli uno a uno.

Non lascierò di aggiungere, che essendo in Pisa, Pistoia, Arezzo et altri luoghi, degne pitture de Morti e delle buone potersi qui per l'Accademia Tribunal Supremo di tutto lo Stato vecchio dare qualch'ordine à Comm.ⁱⁱ e Rettori de luoghi, che consuoni alla mente di V. A. acciò non eschino dello Stato, dove sarà facile informarsi da pittori, e da vecchi che habbino affetto all'Arte, e notizia del Disegno haverne una nota in man di chi le si trovino di persone private, che quanto alle ferme in chiese o luoghi pubblici nè di Firenze o altri luoghi si ha avere paura che le si cavino, con che attendendo quant'ella comandi me le inchino. Così Dio la conservi felice. Di Firenze 15 Novembre 1603.

Di V. A. S.

Umil: Servo
BACCIO VALORI

Così si faccia FER.

12.

MANDATO

A dì 11 di Xmbre 1603.

Per ordine et mandato delli Clar.^{mi} SS.^{ri} del Consiglio et Pratica Secreta di S. A. S. et in esecuzione d'un benigno Rescritto della prefata Alt. Sereniss.^{ma} de' 30 di Novembre 1603. Li Maestri della Dogana di Fiorenza faccino far comandamento alli Ministri di detta Dogana, Doganieri et Passeggeri dello Stato che non ostante l'ordine dato da d. Magnifica Pratica sotto li 6 di Novembre 1602, o altro pur vero tempo pe conto di non lassar extrar Pitture etc. lassino gabellare, bollare, et passare in l'avvenire tutte le Pitture delle quali appaia la licenza et sottoscrizione del S. Luogotenente di S. A. nell'Accademia del disegno senz'altro e Comandandone l'osservanza etc.

13.

L'ACCADEMIA DEL DISEGNO

Ser.^{mo} Gran Duca

Essendo stato considerato, alcuni anni sono, in tempo dell'Alt.^a Paterna, che del continuo si estraevano di questa Città et del Dominio Quadri et Pitture d'eccellenti Pittori et che a poco a poco in pregiudizio grave dell'Arte et del nome che havea il felicissimo Stato di V. A. d'avere quantità di quadri et Pitture d'Artefici eccellenti, sotto di 6 Ottobre 1602 per ordine della Mag.^{ca} (Pratica) fu proibito che non si estraesse Quadri et Pitture di xviii Pittori celebri et nominati, e perciò fu comandato ai Ministri della Dogana che non potessero gabellare di sorte alcuna senza la licenza in scriptis sottoscritta di mano del Luogotenente et d'un Pittore per assicurarsi

maggiamente che non ne partissero di quelle del sopradetto numero.

Et perchè detta proibizione non apparisse fatta se non a Ministri della Dogana di Firenze, et sentendo che in Pisa ve ne sono buon numero di diversi famosi et celebri Maestri, quali tuttavia si sente che si estraggono, quando fosse con buona grazia di V. A. a noi parrebbe che fosse a proposito che detto ordine non solo abbracciasse la Città di Firenze, ma Pisa, Pistoia, Arezzo et tutte le altre Città et luoghi dello Stato di Firenze dove fossero simili sorte di quadri de' detti nominati Pittori.

Et perchè in Pisa ve ne sono, secondo che s'intende, buona quantità di Gio. Antonio Sogliani sì come anco ne devono essere in Firenze, et altrove, il quale fu celebre ne suoi tempi et le opere sue sono di molta stima, però parrebbe si potesse aggiungere al numero dei predetti. Et che la medesima proibizione che è nella Dogana di Firenze fosse in tutte le altre di dette Dominio; et rispetto alle sottoscrizioni dove in Firenze, le polize sono scritte dal Luogotenente et Cancelliere, fuori sieno scritte dal Rettore et dal Cancelliere del Luogo, con deputare rispettivamente in detti Luoghi Pittori de' più pratici et idonei che conoschino le mani de' predetti conforme a che si contiene nell'ordine predetto, et per sua maggiore notizia se li manda nota de nomi di detti Pittori, quali sono:

1. Michelangelo Buonarroti
2. Raffaello d'Urbino
3. Andrea del Sarto
4. Mecherino
5. Il Rozzo Fiorentino
6. Leonardo da Vinci
7. Il Francia Bigio
8. Perin del Vaga
9. Jacopo da Pontormo
10. Tiziano

11. Francesco Salviati
12. Agnolo Bronzino
13. Daniello da Volterra
14. F. Bartolomeo di S. Marco
15. Fra Bastiano del Piombo
16. Filippo di fra Filippo
17. Antonio Correggio
18. Il Parmigianino
19. Pietro Perugino

Et facendo umilissima reverenza preghiamo dal Sig.^r Iddio per la lunghissima et felicissima vita:

Di Firenze della ^{nra} solita Residenza li 5 Maggio 1610.

Di V. A. S.^{ma}

Devotissimi Servi
IL LUOGOT. E CONSOLI DELL'ACCAD. DEL DISEGNO
DELLA CITTÀ DI FIRENZE
Così si faccia FER.

14.

PRIVILEGIO

Don Cosimo per la Dio grazia Gran Duca di Toscana Quarto di Fiorenza e di Siena Duca quinto, Conte di Pitigliano, Signor di Portoferraio nell'Isola dell'Elba, di Castiglioni della Pescaia, e dell'Isola del Giglio, Gran Maestro della Sacra Religione di S. Stefano.

Havendo per sua particolar industria e diligenza M. Vespasiano del Testa Piccolomini Sanese ritrovato e scuperto più e diversi luoghi delli Stati nostri, e specialmente di quel di Siena, dove nascono Pietre dure nobili come sono Agate, li Calcidici, li Diaspri, e l'Amatiste: delle quali sorte di Pietre egli provvide e diede non poca quantità al Serenissimo Gran Duca nostro padre di gloriosa memoria, et ultimamente essendo dall'istesso unico e primo inventore delle

sudette Pietre stata ritrovata e cominciata ad esercitare una cava di più sorte Alabastri belli e buoni, quale si crede antica nel territorio di Castelnovo dell'Abbate nello Stato nostro di Siena: Et essendo risultato e risultando queste sue industrie invenzioni in onore di Dio et in beneficio publico, poichè molte pie religiose persone se ne sono serviti, e vanno servendo in ornamento di nobilissime et religiose fabbriche; Ci siamo compiaciuti, si come ci compiaciamo, si per stimulare con la nostra benignità gli altri virtuosi ad avanzarsi in alcun altra professione e mestiero simile, come per riconoscere particolarmente il suddetto M. Vespasiano, di concedere liberamente a lui et a chi dependerà da lui per anni dieci non solo le cave che egli ha di già manimesse e che al presente fa esercitare per servizio della Cappella della Santità di Nostro Signore Papa Paolo V ma ancora tutte le altre che si possono fare in tutto il territorio del suddetto Castelnovo, quanto alli Alabastri per poterne disporre a suo beneplacito, e mandare per tutte le parti del mondo, dove a lui tornerà comodo; intendendo che il fare esercitare le dette cave sia senza danno dei padroni del suolo dove si ritrovano i detti Alabastri, e ricevendone danno a loro, deva il detto M. Vespasiano darne loro la debita soddisfazione con far stimare da periti il danno che li farà e si sarà fatto. E perchè non li possa essere impedito in qualsivoglia modo il far cavar come sopra ad ogni suo beneplacito in qualunque luogo del suddetto territorio e che ancora altri fuor di lui e de suoi dependenti non goda delle sue industrie invenzioni, e faticose diligenze; Comandiamo espressamente che non sia alcuno di qualsivoglia stato grado o condizione che ardisca impedirlo in maniera veruna, e che niuno fuor del suddetto e de suoi dependenti cavi o faccia cavare qualsivoglia sorte d'Alabastro del detto Territorio senza sua espressa licenza in carta sotto pena di scudi dugento di lire sette l'uno per ciascuna volta che si con-

traverrà, dovendo haver luogo la prevenzione del giudice, a cui perverrà la notizia della contravvenzione. Della qual pena si applichi la terza parte al fisco nostro di Siena, un altro terzo all'Accusatore publico o segreto che sia, e l'altro terzo a detto M. Vespasiano. Volendo che se occorrerà il passare per li campi di qualsivoglia persona con li carri che condurranno li detti Alabastri dove egli vorrà, nissuno possa impedirlo sotto la medesima pena suddetta, dovendo esso M. Vespasiano fare sodisfare tutti i danni che si faranno. Et acciò che nessuno possa scusarsi sotto pretesto d'ignoranza, Comandiamo al nostro Governator di Siena che faccia registrar questo nostro Privilegio a libri publici secondo il solito, e publicar per la Città et altrove dove vorrà il detto Messer Vespasiano. In fede di che abbiamo fatto fare dall'infrascritto nostro Segretario il presente privilegio fermato di nostra mano e segnato col nostro solito sigillo.

Dato in Fiorenza nel nostro Ducal palazzo de' Pitti il di 8 di luglio l'anno della salutifera incarnazione del nostro Signor Giesù Xpo. M D C X e del nostro Gran Ducato di Toscana e delli altri nostri Ducati l'anno secondo.

IL GRAN DUCA DI TOSCANA

LORENZO USIMBARDI Segr.

15.

DEPUTAZIONE VOLTERRANA

Di Firenze 18 Luglio 1744.

Trovando il Consiglio di Reggenza molto giusto e conveniente il provvedere come hanno domandato co-detti sigg. Priori nel loro memoriale, perchè in avvenire non possino essere alterati gli antichi riguardevoli monumenti, dei quali è così abbondante il territorio

di codesta Città, ha risoluto perciò di formare una speciale Deputazione de' signori Proposto Cav. Guarnacci, Decano Giorgi, Cav. Giuseppe Del Bava e avvocato Cecina.

Questa Deputazione colla saputa di V: S: Illma: farà rinnovare l'ordine già dato, che non possino intraprendersi nuovi scavi senza la loro licenza in scritto.

Quando stimeranno di accordarla e che il Commissario non abbia motivi in contrario, faranno assistere se vogliono agli scavi senza aggravio dei proprietarj.

Dovranno pigliare una distinta memoria delle antichità ritrovate, e venendo loro richiesta accordar la permissione ancora che siano estratte, se pure il pubblico ai prezzi giusti non stimasse d'arricchire il suo museo.

Soprattutto sarà loro incumbenza di invigilare che non sian commesse delle frodi in pregiudizio della stima ben grande che hanno acquistato in Toscana e fuori gli studj dei Caratteri Etruschi.

Non s'intende sia per la licenza di scavare o per le permissioni delle vendite di inferire alcun danno ai proprietarj, ma solo che la Deputazione salvando loro il diritto di patronato e l'interesse, abbia cura che si osservi tutta la dovuta buona fede.

Mancando per rinunzia o per altro motivo alcuno dei presenti deputati, sia pensiero dei tre che resteranno di proporre altri quattro nobili soggetti Volterrani ai sigg. Priori e Collegio acciò sia eletto alla pluralità dei voti quello che sarà reputato il più idoneo e meritevole. Lasciando anche in libertà del sig. Proposto e Priori d'eleggere con un solo partito alla pluralità dei voti, il primo, che sarà posto nella nota della Deputazione.

Finalmente seguendo trasgressioni in materia di scavi, alterazioni di monumenti o estrazioni devino i signori Deputati darne parte a V. S. Illma, acciò sentita la volontà del Consiglio di Reggenza siano dati

ai trasgressori i convenienti gastighi.

E desiderando che questi provvedimenti, e altri che saranno presi occorrendo assicurino il rimedio tanto necessario ai disordini accaduti e che codesto pubblico ne abbia tutta la sodisfazione, mi soscrivo col solito ossequio.

GAETANO ANTINORI Seg.

Al Sig. Commissario di Volterra.

16.

RESCRITTO IMPERIALE

Sua Maestà Imperiale essendo stata informata del ritrovamento fatto casualmente nel Territorio Sanminiatese, di un ripostiglio di Antiche Monete Romane, vuole che siano riposte nella raccolta delle Medaglie esistenti nella Real Galleria di questa Città tutte quelle monete, che dall'Antiquario Dottore Antonio Cocchi ne saranno state giudicate meritevoli per qualche rara particolarità, o notevole contrasegno in conformità del Rescritto del dì 17 Gennaio 1749, e si compiace di accordare all'Inventrice un terzo di quello che essa ha trovato, o il suo valore, e un terzo o suo valore al Padrone del fondo in cui sono state trovate, dedotte le spese, che per tale ritrovamento fossero occorse. Comanda inoltre la C. M. S. che per l'avvenire trovandosi a caso qualche Tesoro, Ripostiglio, o altro antico monumento, l'inventore sia obbligato a denunciarlo, in ricompensa di che gli sarà accordato per sua porzione un terzo delle cose trovate, ovvero la loro giusta valuta, qualora non possino comodamente dividersi, o sieno monumenti di tal rarità e lavoro che meritino di essere conservati per pubblico adornamento e beneficio, e che chiunque ardisse scavare senza le dovute licenze, o che ritrovando casualmente qualche Ripostiglio, Tesoro, Statue, o altre

Antichità non le denunziasse, sia privo della predetta grazia di partecipare delle cose trovate; all'effetto di che resta incaricato l'Auditor Fiscale d'invigilare e di comunicare gli ordini opportuni per l'esecuzione.

Fatto in Firenze li 21 Agosto 1750.

RICHECOURT
VAUTHIER

17.

EDITTO

Riflettendo il Consiglio di Reggenza quanto sia importante al decoro pubblico, che si conservino tanto nella Città di Firenze, quanto nelle altre Città e Luoghi del Granducato di Toscana le opere illustri e stimabili per la loro antichità e rarità, ed altresì quanto sia pregiudiziale al medesimo la libera estrazione di esse da questi Stati.

Perciò in aumento ed ampliazione delle Leggi del dì 6 Novembre 1602 e del dì 31 Dicembre 1603 proibisce ad ogni persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, ancorchè occorresse il farsene specialissima menzione, di potere in avvenire estrarre, o fare estrarre tanto da questa Città di Firenze, quanto dalle altre Città e Luoghi del Granducato per fuori di Stato alcuna sorte di antichi Manoscritti, Iscrizioni, Medaglie, Statue, Urne, Bassirilievi, Dorsi, Teste, Frammenti, Pili, Piedistalli, Quadri e Pitture antiche ed altre opere e cose rare senza la permissione espressa del Consiglio medesimo.

E chiunque sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore ardisse di contravvenire o far contravvenire alle proibizioni espresse nel presente Editto, incorra nella pena della perdita della cosa estratta o tentata di estrarsi, e di più sia condannato nel doppio giusto valore della medesima.

La qual pena dovrà applicarsi per un terzo al Fisco, per altro terzo all'accusator segreto o palese, e per altro terzo a chi condannerà.

E se i trasgressori non saranno in grado di poter pagare la suddetta pena, in quella vece incorreranno in pena afflittiva ad arbitrio di chi dovrà giudicare.

La cognizione delle dette trasgressioni spetti in Firenze al Magistrato degli Otto, e nelle altre Città a quei Giudici che presiedono al Criminale, i quali potranno procedere contro i trasgressori tanto a querela, quanto ancora ex officio e per inquisizione.

Dato in Reggenza li ventisei Dicembre 1754.

IL CONTE DI RICHECOURT

PIER ANTONIO GUADAGNI

18.

MOTU PROPRIO

Essendo informata S. M. I. delle difficoltà che sono alle volte insorte nella Città di Volterra per causa degli scavi che si fanno in quelle vicinanze ad oggetto di ritrovare i residui di antichità che vi sono in gran copia sepolti, e volendo opportunamente provvedere perché si possa con buon ordine proseguire in tali studiose ricerche:

I. In primo luogo ordina e comanda che sia in libertà di ciascheduno di scavare nel proprio fondo, ovvero nel suolo d'altri con licenza in tal caso del padrone del suolo o del fondo.

2. Che chiunque vorrà scavare tanto nel proprio suolo che nel suolo altrui, debba presentare le sue istanze ai deputati sopra il museo pubblico della Città ed indicare il luogo e il tempo dello scavo da farsi, e giustificare presso i medesimi il consenso del padrone del fondo, e riportare da detti deputati una

licenza in scritto che indichi il nome di chi la ha domandata, il luogo dello scavo e il tempo assegnato a scavare. La qual licenza servirà che sia sottoscritta da uno dei predetti deputati e resterà spedita senza veruna spesa.

3. Chiunque vorrà riportare tali licenze non potrà scavare nè in altro tempo nè in altro luogo, e spirato il tempo assegnato, dovrà presentare ai deputati una nota ben distinta delle antichità ritrovate, acciò volendo, possino venderle.

4. E quando voglia vendere tali antichità dovrà dare la preferenza in primo luogo al pubblico di Volterra per arricchire il museo di quella Città, per quel prezzo che sarà fissato da due o tre Periti da concordarsi avanti i deputati, e tal preferenza durerà un mese dal giorno della presentazione di detta Nota, spirato il qual termine il contratto dovrà restar concluso o sciolto, e in mancanza di conclusione s'intenderà sciolto.

5. E spirato detto termine debbono per la detta stima come sopra fissata e durante lo spazio d'un altro mese essere preferiti tutti i Cittadini Volterrani, e in caso di concorrenza fra loro si devenga all'incanto sopra la detta stima, dopo di che sarà permesso al proprietario procurarne l'esito altrove, salva l'osservanza delle Leggi di S: M: sopra l'estrazione fuor di Stato delle cose che potessero venir comprese sotto la disposizione delle dette Leggi. E se il proprietario in tal caso richiederà i deputati di farli un certificato della sua libertà di contrattare, saranno tenuti farglielo gratuitamente.

6. Che chiunque farà lavorare ai predetti scavi senza la detta licenza dei deputati, o farà lavorare fuori del luogo e del tempo nella licenza compreso, o mancherà di notificare le cose ritrovate o le contratterà avanti la notificazione o dopo di essa, in pregiudizio della preferenza accordata alla Città e Cittadini di Volterra, incorrerà nella perdita della roba

ritrovata e contrattata senza autorità da applicarsi al museo pubblico di Volterra, e non potrà in avvenire conseguire mai più licenza di escavazione.

7. I deputati predetti non negheranno le predette licenze a verun altro, che nel caso del capitolo precedente di chi ne avesse fatto abuso, avranno bensì l'arbitrio di fare assistere agli scavi ne' luoghi e tempi assegnati a misura del sospetto di occultazione che potessero avere, ed avranno facoltà di commettere agli esecutori che invigilino agli scavi che si facesse senza licenza e fuori dei limiti della licenza, e all'occultazione e asportazione delle cose che si facesse in fraude di quanto sopra vien disposto.

E il Commissario di Volterra provveda come conviene e presti ogni opportuna assistenza per l'esecuzione degli ordini sopra scritti.

Dato in Reggenza 10 Dicembre 1761

M.^E BOTTA ADORNO
ROBERTO PANDOLFINI

19.

B A N D O

L' Illmo Sig. Domenico Brichieri Colombi Auditore Fiscale di S. A. R. in esecuzione di Sovrano Rescritto del dì 27 Agosto 1766 ed in aumento della Legge pubblicata li 11 Ottobre 1762, con cui viene ordinato, che trovandosi a caso qualche Tesoro, Ripostiglio o altro antico Monumento l'Inventore sia obbligato a subito denunciarlo a questo R. Fisco o al Tribunale del luogo dove sarà seguito tale ritrovamento, fa pubblicamente notificare come resta proibito ai Ministri della Zecca, orefici, argentieri, a tutti i fonditori, etc. etc. il fondere e distruggere ogni sorta di medaglie, monete, o altre simili anticaglie, senza prima notificarlo al Tribunale del fisco direttamente, o per

mezzo del Tribunale del luogo, sotto pena dell'arbitrio rigoroso e della perdita delle cose suddette e loro valuta, da applicarsi metà al Fisco e metà al Delatore o Accusatore palese o segreto.

Ed affinché i predetti veneratissimi ordini di S. A.R. Nostro Clementissimo Signore siano da tutti indistintamente osservati e non possa alcuno allegarne ignoranza, la presente notificazione che deve aver vigore per tutto il Granducato, compresi ancora i Luoghi privilegiati, dei quali occorresse fare speciale menzione, sarà pubblicata ed affissa ai luoghi soliti, e dovranno i rispettivi Jusdicenti mandare alla Cancelleria del Fisco dentro il termine di due mesi prossimi avvenire, riscontro della seguita pubblicazione; e tutto, etc.

Fu pubblicata 17 Ottobre 1766.

ANTONIO PESCHETTI
Canc.^e Fiscale

20.

PIETRO LEOPOLDO PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E BOEMIA,
ARCIDUCA D'AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA
ECC. ECC.

Volendo Noi liberare i nostri amatissimi sudditi dai pregiudizj, ai quali sono stati finqui soggetti per gli Statuti municipali e le Leggi emanate dai nostri RR. Predecessori in materia di Tesori, di Scavi, e di estrazione fuori di Stato di antichi monumenti, e volendo richiamare questi oggetti alla naturale equità, Comandiamo:

1. Che in avvenire sia lecito e permesso a ciascuno, senza alcuna preventiva licenza l'intraprendere scavi, per ritrovare e ritrovati far propri Monumenti dei passati secoli, monete o altre cose preziose anti-

che, purchè volendolo fare nel suolo altrui o essendovi il pericolo di danneggiare gli Edifici e Beni contigui, ne abbia il consenso in scritto del Padrone del Fondo o del Confinante, e adempia le condizioni sopra il riparto della roba trovata, o l'indennizzazione, e compisca ogni altro patto con cui il consenso li sarà stato prestato.

2. Chiunque deliberatamente per se o per altri eseguirà tali scavi nell'altrui suolo, senza il consenso del Padrone o del Confinante rispettivamente, sarà tenuto per ogni via di ragione a resarcire il danno che avesse cagionato, oltre l'azione dell'ingiuria e del turbato possesso, colla quale potrà pure esser convenuto in giudizio tanto civilmente che criminalmente; E nel primo caso tutto quello che avrà trovato anderà intieramente a profitto del Padrone del fondo, senza che l'inventore possa neppure pretendere il risarcimento delle spese. Se poi tale invenzione fosse seguita a caso, la metà sarà dell'Inventore, e la metà del Padrone del suolo.

3. Quando si trovino Iscrizioni, Statue, Bassorilievi, Urne, Idoletti, Istrumenti di metallo, Medaglie, Gemme intagliate ed altri simili monumenti di antichità, il Direttore della Nostra R. Galleria sull'avviso che ne averà dall'inventore direttamente, o per mezzo del Cancelliere Comunitativo, resta incaricato di prender cognizione di ciò che potrà meritare di essere acquistato per la medesima, e dal Nostro R. Erario sarà pagato il prezzo rigoroso corrispondente alla rarità e bellezza dei monumenti che si acquisteranno.

4. Sarà permesso a chiunque il contrattare, abolita qualunque privativa, e trasportare da un luogo all'altro anco fuori del Granducato qualunque monumento di antichità, salvi gli ordini delle Dogane per il pagamento delle Gabelle nei casi e nei modi che siano dovute.

5. Nascendo dubbio a chi spetti il dare il consenso per gli scavi da farsi nel suolo altrui, o a chi deb-

bono dirsi devolute le cose in esso scavate senza il preventivo consenso che sopra, come pure nel caso di qualche fortuito ritrovamento parimente nell'altrui suolo, attesi i diversi diritti che sopra un istesso Fondo possono altrui competere, vogliano che si abbia ricorso a quanto dispone in questa materia il *Gius* comune, a cui pure si ricorrerà in qualunque altro caso non espresso nel presente Nostro Editto, e dove venisse direttamente o indirettamente contravenuto a quanto in questo ci è piaciuto di ordinare.

6. I Giusdicenti conosceranno sommariamente delle istanze che gl'interessati nelle invenzioni facessero per il possibile loro privato rispettivo interesse, procurando di togliere al possibile le inutili e animose contestazioni.

Tale è la Nostra Volontà, la quale vogliamo che sia osservata in tutti i luoghi del Nostro Granducato, derogando agli Statuti Municipali ed a tutte le Leggi ed Ordini e Consuetudini veglianti in materia di Tesori e di Scavi di antichità, anco per quello che riguardano la partecipazione al Nostro Regio Fisco, e derogando specialmente al Bando degli 11 Ottobre 1762, agli ordini relativi agli Scavi nel Territorio di Volterra, ed altri che ve ne fossero per qualunque altro Territorio.

Dato li 5 Agosto 1780.

PIETRO LEOPOLDO
V. ALBERTI - F. SERATTI

21.

RESCRITTO

Resta autorizzato il Direttore della R. Galleria ad accordare le Licenze per l'estrazione di quei Quadri e Pitture, che egli non crederà meritevoli d'acquistarsi per la R. Galleria, dopo aver sentito il parere del

Pittor Magni o altri che stimerà conveniente sul merito di tali Quadri e Pitture; E dalla Segreteria di Finanze si partecipino in conformità gli ordini opportuni.

Dato in Firenze li 16 Gennajo 1781.

PIETRO LEOPOLDO
ANGIOLO TAVANTI - DI SCHIMISVEILLER

22.

LEGGE SULLE GABELLE

30 Agosto 1781.

§ 8. Comandiamo che all'epoca qui sotto stabilita restin soppresse tutte le Leggi attualmente veglianti, che proibiscono rispettivamente l'introduzione, l'estrazione ed il transito per il Nostro Granducato di qualche mercanzia o genere, eccettuate solamente quelle Leggi che riguardano le Nostre Regalie sopra il sale, tabacco e carte da giuoco, e ferma stante la proibizione d'estrarre dal Granducato senza le debite licenze le Pitture antiche, a forma della Legge de' 26 Dicembre 1754 tutt'ora vegliante in questa parte; talchè allorquando comincerà ad avere effetto la predetta disposizione, qualunque altra mercanzia e genere potrà introdursi, estrarsi e transitare per tutto il nostro Granducato, mediante il pagamento delle Gabelle prescritte nelle rispettive Tariffe per l'introduzione, estrazione e transito rispetto al nuovo Territorio riunito, quanto rispetto agli altri Territorj separati che avessero delle Gabelle particolari.

23.

REGOLAMENTO PER LE COMUNITA'

27 Marzo 1782.

Art. 12. Potrà chiunque Possessore di Case, o Palazzi con la licenza del rispettivo Giudicante, ed in Firenze dell'Auditore della Camera delle Comunità da concedersi senza alcuna spesa, rimuovere le Iscrizioni, le Armi gentilizie, e simili monumenti in occasione di resarcirle, o fabbricarle di nuovo, purché le collochi nel sito corrispondente a quello che avevano, o in altra parte dell'Edifizio esposta al Pubblico, ed in caso di demolizione totale della Fabbrica, senza la riedificazione della medesima, a spese del Possessore del fondo demolito si dovranno collocare in qualche fabbrica pubblica, a dichiarazione del Giudicante o Auditore predetto; all'effetto che non se ne perda la memoria.

24.

DICHIARAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE

18 Ottobre 1791.

I quadri e tavole di pitture antiche non potranno estrarsi dal Granducato, in vigore della Legge 26 Dicembre 1754.

25.

AL SEGRETARIO DEL REGIO DIRITTO

Li 23 Dicembre 1816.

Informata Sua Altezza Imperiale e Reale, che la Compagnia di S. Bernardino di Siena trovandosi in qualche sconcerto economico è divenuta alla vendita

di alcune Tavole dell'insigne Pacchierotto, ha ordinato indipendentemente da questo caso, per essere ormai stata conclusa, ed effettuata la vendita predetta ad una Persona, che per essere da lungo tempo domiciliata in Livorno, può dirsi Toscana, che sia fatto sentire a tutte le Compagnie, e Contrade della Città di Siena e Suburbio, ed in genere a tutte le Compagnie anzi Corporazioni Religiose da ripristinarsi, che non è in loro facoltà di alienare alcun Monumento d'Arte senza la antecedente annuenza della precitata A. S. I. e R., a cui stà sommamente a cuore di conservare alla Toscana i suoi oggetti d'Arte, molto più quando si trovano in possesso di una Corporazione Morale, che qualunque Ella sia, è sempre sotto la tutela del Governo.

Tanto devo significare a V.S. Illma, affinché in conformità di tali espressi Sovrani Comandi, possa dare le convenienti disposizioni.

CORSINI

26.

NOTIFICAZIONE

Li 23 Ottobre 1818.

Sua Altezza Imperiale e Reale informata, che nonostante gli Ordini circolati per mezzo del Segretario del R. Diritto nei 4 Gennaio 1817, hanno avuto luogo delle alienazioni di Oggetti di belle Arti spettanti ai Luoghi Pii, e volendo impedire che simili contravvenzioni si rinnovino pel tratto successivo, in pregiudizio di detti Stabilimenti e del decoro nazionale, con Biglietto del R. Dipartimento di Stato del primo del corrente si è degnata dichiarare:

Che ferma stante la inalienabilità già dalle veglianti Leggi espressamente prescritta rispetto ai Monumenti

d'Arte appartenenti ai RR. Stabilimenti, ed alle Comunità e Luoghi Pii dalle medesime dipendenti, la proibizione di alienare simili oggetti dovrà aversi per estesa anche a tutti quelli che spettano alle Chiese e loro annessi, qualunque ne sia il patronato, alle Corporazioni religiose di ambedue i sessi, ai Conservatorj, alle Opere, alle Compagnie e Confraternite, agli Spedali, e in genere a tutti gli Stabilimenti o ecclesiastici, o di pietà pubblica, ammenochè non ne sia stata precedentemente accordata un'espressa autorizzazione per via di supplica, sulla quale dai competenti Dipartimenti dovrà essere consultato il Direttore della R.^a Galleria delle Statue, che quando occorra, farà eseguire a spese del supplicante o suppli-
canti la visita e perizia dell'oggetto di cui è domandata l'alienazione; E per assicurare vieppiù l'esatta osservanza dei suespressi Superiori comandi, la medesima I. e R. A. S. ha ordinato che nel caso di contravvenzione venga sottoposto il compratore alla perdita dell'oggetto caduto *in commissum*, e del prezzo sborsato, ed il venditore ad una multa equivalente al prezzo ritratto dalla vendita, da applicarsi per metà all'accusatore pubblico o segreto, e l'altra metà a favore del più vicino Spedale; dovendo i Parrochi, gli Operaj, ed in genere tutti i Capi ed Amministratori dei suddetti Luoghi Pii, esser tenuti a pagare del proprio la multa stessa, ogni qualvolta loro medesimi siansi resi autori di simili trasgressioni.

Dalla I. R. Consulta.

V. RAFFAELLI
L. PELLI-FABBRONI

27.

CIRCOLARE

6 Aprile 1857.

S. A. I. e R. il Granduca penetrato dal crescente

bisogno di tutelare la conservazione nello Stato, e principalmente nelle Chiese, ed altri Stabilimenti pubblici, di quei preziosi oggetti d'arte, di che il genio e la religiosa pietà dei nostri maggiori arricchiva il paese, mentre si riserba a rafforzare il disposto degli antichi e vigenti ordini in materia, con tutte quelle ulteriori providenze che saranno giudicate all'uopo più efficaci, vuole frattanto che sia eccitata la vigilanza e premura delle Autorità Giudicate, Politiche ed Amministrative a procurare sott'ogni rapporto la più rigorosa ed esatta osservanza degli Ordini superiormente accennati, cioè:

Della Legge del 26 Dicembre 1754, ravnivata colle Leggi e Tariffe Doganali de' 30 Agosto 1781 e 18 Ottobre 1791, state richiamate in vigore con Notificazione del 9 Maggio 1814 e Ordini successivi, e per il disposto delle quali rimase vietata l'estrazione dallo Stato dei Quadri e Tavole di pitture antiche senza una licenza speciale;

E delle disposizioni pubblicate con Notificazione dell' I. e R. Consulta in data de' 23 Ottobre 1818, e per le quali, ferma stante la inalienabilità già delle Leggi espressamente prescritta, rispetto ai monumenti d'arte di pertinenza dei RR. Stabilimenti, e delle Comunità e Luoghi Pii dalle medesime dipendenti, la proibizione di alienare simili oggetti, si volle estesa alle Chiese e loro annessi, qualunque ne sia il patronato, alle Corporazioni Religiose, ai Conservatorj, alle Opere, alle Compagnie e Confraternite, agli Spedali, ed in genere a tutti gli Stabilimenti o ecclesiastici, o di pietà pubblica, a meno che ne sia precedentemente accordata una espressa autorizzazione, nei modi e rispettivamente sotto le pene nella Notificazione stessa comminate.

Tanto partecipo ecc.

28.

NOI MARIA LUISA DI BORBONE
INFANTA DI SPAGNA DUCHESSA DI LUCCA ECC. ECC.

Considerando che per conservare e incoraggiare lo studio delle belle arti nel Nostro Ducato si rende necessario adottare delle misure sulla troppo libera esportazione all'estero dei monumenti preziosi, che servono di esemplari alla gioventù studiosa, sono di ornamento e decoro dello Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. E' proibita d'ora in avanti l'estrazione dal Nostro Ducato dei quadri, sculture e medaglie, e in genere di tutti gli oggetti di Belle Arti, senza il permesso della Presidenza di Grazia e Giustizia e Interno.

Art. 2. Il Sig.^r Michele Ridolfi è incaricato di fare un esatto inventario di tali monumenti, esistenti tanto nelle fabbriche di pubblica che di privata proprietà; a tal'effetto i possessori saranno obbligati di renderli ad ogni sua richiesta ostensibili, sotto la pena di esservi astretti colla forza.

Art. 3. I contravventori all'art. 1, come pure quelli che occultassero maliziosamente alle ricerche del prefato Sig.^r Ridolfi qualcuno degli oggetti suddetti, saranno puniti colla perdita dell'effetto e col pagamento del valore del medesimo, nel caso che non possa recuperarsi dallo Stato, ed inoltre coll'ammenda di lire centocinquanta.

Art. 4. I Nostri RR. Cacciatori e le Guardie di Dogana sono tenuti ad invigilare, e ad esercitare la più esatta sorveglianza sopra l'esportazione dei menzionati oggetti.

Art. 5. L'ammenda di cui sopra sarà repartita per un terzo al delatore, un terzo ai RR. Cacciatori o Doganieri, e l'altro terzo al Tesoro.

Art. 6. I Nostri Direttor Generale delle Finanze e Presidente di Giustizia e Grazia e Interno sono inca-

ricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato con le stampe.

Dato dalla Nostra R. Villa di Marlia questo giorno
17 Maggio 1819.

MARIA LUISA
A. MANSI

29.

IN NOME DI S. M. MARIA LUISA DI BORBONE
INFANTA DI SPAGNA DUCHESSA DI LUCCA ECC. ECC.

Il Consigliere di Stato Presidente di Grazia, Giustizia, e Interno, in sequela della Veneratissima Decisione di Sua Maestà la Duchessa del giorno 27 stante.

Notifica, ed ordina ciò che siegue:

Art. 1. Fintantochè il Sig. Michele Ridolfi non abbia proceduto all'Inventario degli oggetti di belle arti e singolarmente dei Quadri, dei quali tratta il Sovrano Decreto de' 17 Maggio decorso, non è permesso ad alcuno di rimuoverli dai Locali in cui si trovano attualmente, e per conseguenza di traslocarli da un Locale in un altro senza averne prima prevenuto il predetto Sig. Ridolfi.

Art. 2. I Contravventori al disposto dell'Articolo superiore incorreranno nelle stesse pene comminate contro coloro, che si permettessero di alienare senza le debite facoltà li oggetti suddetti.

Art. 3. La presente Notificazione sarà pubblicata in tutte le Comuni di questo Reale Ducato.

Data a Lucca dal Regio-Ducale Palazzo degli Uffizj
li 29 Giugno 1819.

F. M. DI POGGIO
F. RICCHETTI

30.

NOI LEOPOLDO SECONDO
PER LA GRAZIA DI DIO
PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA,
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA,
ARCIDUCA D'AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA
ECC. ECC.

Volendo efficacemente provvedere alla conservazione degli oggetti d'arte sì di pittura che di scultura e di plastica, esternamente esistenti tanto nei pubblici che nei privati edifizi, e che debbono ritenersi o come destinati al pubblico ornato o come esposti alla pubblica venerazione;

Sentito il nostro Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. Senza il preventivo permesso del Governo rimane vietata la remozione, distruzione, o abolizione di qualunque oggetto d'arte sì di pittura, come di scultura o plastica che esista esposto alla pubblica vista, comunque chiuso in tabernacoli, nei muri esterni di qualunque casa, palazzo o altro edifizio sia privato o pubblico.

E se questi oggetti consistessero in Immagini sacre, sarà inoltre necessaria la preventiva licenza del rispettivo Ordinario.

Art. 2. I contravventori alla disposizione di che nel precedente Articolo incorreranno in una multa da dugento a duemila lire, ed inoltre perderanno la proprietà dell'oggetto di cui soltanto sia avvenuta la remozione; il quale sarà ricollocato al posto, ove ciò sia possibile, o altrimenti sarà depositato in un pubblico Stabilimento di Belle Arti, ovvero secondo i casi in qualche Chiesa o in qualche Oratorio.

Art. 3. La cognizione di queste trasgressioni spetterà ai Tribunali ordinarj, secondo le competenze fissate dalle Leggi veglianti.

Art. 4. I Nostri Ministri Segretari di Stato per il Dipartimento dell'Interno, della Giustizia e Grazia,

e della Istruzione pubblica sono incaricati ciascuno, per quanto gli spetta, della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 16 Aprile 1854.

LEOPOLDO

31.

NOI LEOPOLDO SECONDO
PER LA GRAZIA DI DIO
PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA,
ARCIDUCA D'AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA
ECC. ECC.

Veduto il disposto delle Leggi ed Ordini veglianti, per le quali fu, e rimane vietata la estrazione dallo Stato di Quadri e Tavole di Pitture antiche, senza una licenza speciale;

Veduto più specialmente il tenore della Notificazione pubblicata per mezzo della cessata R. Consulta, sotto il dì 23 Ottobre 1818, e per la quale, ritenuta la inalienabilità dei Monumenti d'Arte di pertinenza dei RR. Stabilimenti, delle Comunità e dei Luoghi Pii, già dalle Leggi anteriori espressamente prescritta, fu estesa la proibizione di alienare simili oggetti alle Chiese e loro annessi, qualunque ne sia il Patronato, come alle Corporazioni religiose, ai Conservatorj, alle Opere, alle Compagnie e Confraternite, agli Spedali, ed in genere a tutti li Stabilimenti o Ecclesiastici o di Pietà pubblica, con la pena per i contravventori della perdita dell'oggetto caduto in commissum, o del prezzo sorsato, quanto al Compratore, e di una multa equivalente al prezzo ritratto dalla vendita per il Venditore, dovendo i Parrochi, li Operai, ed in genere tutti i Capi ed Amministratori dei suddetti Luoghi Pii essere tenuti a pagare del proprio la multa

stessa, ogni qualvolta che egliino medesimi siensi resi debitori di simili trasgressioni;

Considerando quanto importi all'interesse ed al decoro del Paese, che le disposizioni preavvertite siano tenute nella più esatta osservanza in tutto il Granducato, e che a fronte delle difficoltà di conoscerne le contravvenzioni non venga meno il mezzo necessario a reprimerle;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. Fermo stante in ogni sua parte il disposto delle Leggi ed Ordini veglianti, quanto alla inalienabilità dei Monumenti d'Arte contemplati dalla Notificazione de' 23 Ottobre 1818, e circa il divieto della estrazione dallo Stato dei Quadri e Tavole di Pitture antiche, sotto le pene rispettivamente comminate, l'azione penale esercibile contro i Contravventori conserverà ogni sua efficacia, e non andrà soggetta a prescrizione, se non decorso un anno dal dì dell'avvenuta contravvenzione.

Art. 2. I Nostri Ministri Segretari di Stato sono incaricati, ciascuna per quanto Lo concerne, di procurare la esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il dì 13 Gennaio 1859.

LEOPOLDO
G. BALDASSERONI

32.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i monumenti dell'arte, e quelli che rammentano la storia dei nostri maggiori, sono una delle più splendide glorie della Toscana, che sovra le altre provincie d'Italia n'è ricca;

Decreta:

Art. 1. E' istituita una Commissione, composta

di nove Professori delle Arti del disegno; tre della Pittura, tre della Scultura, e tre dell'Architettura; di un Perito nelle memorie e monumenti storici del Paese; di un Ispettor generale, che sarà ancora Ispettore speciale della Galleria delle statue; e del Professore di Paleografia, che farà le funzioni di Segretario della Commissione, e presieduta dal Direttore delle Gallerie.

Art. 2. La Commissione ha l'incarico di vigilare alla conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti storici della Toscana, e specialmente di quelli annessi in qualunque modo ai pubblici edifizii, sacri e profani; di stabilire il modo da tenersi nel restaurarli; d'invocare l'azione del Governo per far sospendere i restauri mal fatti, e per far intraprendere quelli giudicati necessari; di proporre al Governo l'acquisto di oggetti d'arte, o importanti per la storia; di compilare un inventario di quelli fra i soprannominati oggetti, che dovranno rimanere sotto la tutela del Governo: e con altri incarichi, che saranno specificati in un regolamento.

Art. 3. Saranno nominati quattro Ispettori; uno per il Compartimento di Firenze e per quello di Arezzo; uno per il Compartimento di Pisa e per quello di Livorno; uno per il Compartimento di Siena e per quello di Grosseto; uno per il Compartimento di Lucca, coll'incarico di raccogliere notizie degli oggetti d'arte e dei monumenti storici esistenti nei pubblici edifizii, e vigilare secondo le leggi alla loro conservazione, sotto la dipendenza dell'Ispettore Generale residente in Firenze.

Art. 4. Le Reali Gallerie e le Fabbriche dello Stato restano sotto l'immediata dipendenza delle rispettive Autorità, con obbligo però nei casi di maggior importanza di consultare la Commissione, e farne noto il parere al Governo.

Art. 5. L'Ispettore generale riceverà i rapporti degli Ispettori compartimentali, e li trasmetterà alla

Commissione col suo parere. La Commissione, per mezzo del Presidente, corrisponderà direttamente col Governo.

Art. 6. La Commissione sarà stabilita in Firenze, e si adunerà nelle stanze della Galleria delle statue, dove risiederà l'Ispettore generale.

Art. 7. L'Ufficio di tutti i Componenti la Commissione suddetta è gratuito, ad eccezione di quello dell'Ispettore generale, il quale godrà di uno stipendio annuo di lire italiane tremila, degli Ispettori compartimentali, che godranno dello stipendio annuo di lire italiane millecinquecento, del Segretario, che avrà un annuo soprassoldo di annue lire italiane cinquecento, e di un Commesso e di un Copista scelti dal Direttore delle Gallerie fra gli impiegati della medesima, i quali godranno di un soprassoldo annuo di lire italiane trecento il primo, e di duecento il secondo.

Art. 8. E' vietato por mano a restauri, o alienare gli oggetti d'arte designati all'art. 2, o iscritti nell'inventario di che all'articolo stesso, senza il permesso del Governo, sotto pena di risarcire a proprie spese i guasti arrecati, o di pagare una penale corrispondente ad essi: e quanto all'estrazione degli oggetti d'arte ed altri di simile natura fuori dello Stato, saranno applicate le disposizioni penali della Legge del dì 26 Dicembre 1754 tuttora vigente.

Art. 9. Con regolamento speciale saranno più particolarmente determinate le attribuzioni della Commissione, e stabiliti quegli ordinamenti, che saranno giudicati più atti a raggiungere lo scopo del presente Decreto.

Il Ministro della Pubblica Istruzione e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 12 Marzo 1860.

B. RICASOLI
C. RIDOLFI - E. POGGI

PROVINCIE ROMANE

1.

PROHIBITIONE SOPRA L'ESTRAZIONE DI STATUE DI MARMO O DI METALLO, FIGURE, ANTICHITA' E SIMILI.

Ippolito di S. Maria Nova Diacono Card. Aldobrandino della S. R. C. Camerlengo.

Ancorche per diversi Editti, e proibizioni fatte in diversi tempi da altri Cardinali Camerlenghi nostri Antecessori sia stato proibito l'estrarre da questa città di Roma e dallo Stato Ecclesiastico Figure, Statue, Antichità, Ornamenti, e lavori di marmo, metallo, e d'altre pietre senza loro e Nostra licenza. Non dimeno intendendosi, che da diversi si procura far l'estrazione di simili cose proibite, et volendo Noi a ciò provvedere di ordine espresso di N. Signore datoci a bocca e per l'autorità del nostro Ufficio di Camerlengato, non recedendo dalli sudetti Editti, e Proibizioni sopra di ciò fatte da detti nostri Antecessori, anzi quelli confermando e rinnovando con il presente di novo proibiamo, ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, dignità, ordine, e conditione si sia ardischi e presumi estrarre, o fare estrarre da detta città di Roma, e suo territorio, per li luoghi dello Stato Ecclesiastico, ne da qualsivoglia luogo di detto Stato, per fuori di esso Stato, per Fiume, Mare, o per terra Figure, Statue, Antichità, Ornamenti, o lavori si antichi come moderni, di marmo, metallo, o d'altre pietre di qualsivoglia sorte, etiam in pezzi, senza Nostra licenza, sotto pena della perdita di esse e di scudi cinquecento,

d'applicarsi per la metà alla R. C. A., un quarto all'accusatore, e l'altro all'esecutore, ed altre pene etiam corporali a nostro arbitrio, secondo la qualità dei casi.

Inoltre ordiniamo e comandiamo che cavandosi in luogo alcuno con la debita Nostra licenza, e trovandosi Statue, o alcuna delle cose sudette, o qualsivoglia altra cosa sì di qualsivoglia pietra, come di qualsivoglia metallo, debbano li patroni del luogo dove si sarà cavato, li cavatori, et altri che ne haveranno notizia, o almeno uno di loro, haverlo denunziato in termine di 24 hore a Noi o al nostro Auditore, o ne gli atti dell'infrascritto Nostro Notaro, e quelle trattenero da farne esito, donare, o vendere per quattro giorni dopo la denuncia; sotto le medesime pene, e se saranno cavatori, oltre le dette pene di tre tratti di corda.

Avertendo ogn'uno a non contravenire, perche contro gl'inobedienti si procederà alle sudette pene con ogni rigore non solo per inquisitione, ma si starà alla semplice relatione d'un testimonio degno di fede. Volendo inoltre che le prove fatte fuori dello Stato vaglino, e provino contro li trasgressori.

Dichiarando, che qualunque straordinario possa fare inventione delle fraudi delle sopradette cose, purchè faccia la denuncia nelli medemi atti.

Volendo e decretando, che il presente Editto affisso, e publicato nelli luoghi soliti di Roma, astringa ogni uno come li fusse personalmente intimato, et ogni cavatore, e patrone di vigne, et altri luoghi, dove si caverà, siano tenuti, et obbligati tenere affisso il presente Editto, sotto le medesime pene.

In fede. Dato in Roma nella Camera Apostolica li 5 di Ottobre 1624.

HIPPOLYTUS CARD. ALDOBRANDINUS CAM.
F. CANALIUS Aud. - ANT. LAMB. Cam. Apost. Gen. Comm.

2.

EDITTO

SOPRA L'ESTRATTIONI, E CAVE DI STATUE, FIGURE, INTAGLI, MEDAGLIE. INSCRITZIONI DI MARMO, DI MISCHIO, METALLO, ORO, ARGENTO, GIOIE, E COSE SIMILI ANTICHE E MODERNE.

Federico di SS. Vito e Modesto Diacono Card. Sforza della S. R. C. Procamerl., dalla Santità di N. Sig. specialmente deputato.

Essendoci venuto a notizia, che non ostante Bandi altre volte da nostri predecessori, e noi, fatti publicare contro quelli che cavano, e fanno cavare in luoghi publici, e privati vicino all'edificij, fabriche, mura, e ponti antichi, marmi, mischi, alabastris, platee, travertini, piperini, speroni, et altre diverse pietre, con pericolo, e ruina di detti edificij, e vie publiche, et in oltre cavano, e fanno cavare in diverse cave publiche, e private statue, torsi, bassi rilievi, teste, piedistalli, colonne, capitelli, inscrittioni, medaglie, camei, et intagli di valore di marmo, metallo, gioie, di mischi, oro, et argento, o agate, e crugnole, amatisti, et altre diverse materie lavorate, e non lavorate, e che dette cose cavate, e ritrovate ben spesso, ancorche vi siano pene gravi, e prohibitioni fatte, e comminate in essi Bandi vendono, scanzano, trafugano, et ascondono in Roma, e fuori, senza saputa, e licenza nostra, scienza, et ordine de padroni dalli proprij luoghi, e proprie case ritrovate con danno publico, e particolare, e gravezza delle loro conscienze, e così privano, e spogliano quest'Alma Città di Roma, e li proprij padroni delle più belle cose, che in essa Città si ritrovino, così antiche, come moderne. Per tanto noi per ovviare a simili fraudi, e dare il debito castigo a delinquenti, d'ordine espresso di N. Sign. datoci a bocca, e per l'autorità del nostro officio di Pro-Camerlengato, non revocando l'altri Bandi sopra a ciò da nostri predecessori, e noi fatti, e publicati, anzi quelli quando

faccia bisogno confermando, et approvando, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole persone, tanto Ecclesiastiche, quanto Secolari di qualsivoglia stato, grado, ordine, e conditione, che non possino per l'avvenire guastare edificij, nè fabbriche antiche, muraglie di travertini, marmo, piperini, et altra materia, così sopra a terra, come sotto terra, nè rompere, o cavare statue antiche, o altri ornamenti di qualsivoglia materia, nè tampoco cavare, o far cavare vicino a detti edificij, mura, fabbriche, archi, ponti, cimiterij, o vie pubbliche in qualsivoglia luogo esistenti, senza nostra licenza, e con intervento di Leonardo Santi Commissario sopra le cave, et antichità da noi deputato, o altri in suo luogo da deputarsi.

Di più ordiniamo, e comandiamo, che per l'avvenire non si possa da persona alcuna tanto Ecclesiastica, come Secolare, come sopra vendere, nè estrarre, o fare estrarre fuora di Roma, nè dello Stato Ecclesiastico fuori d'esso alcuna sorte di statue, figure, bassi rilievi, colonne, vasi, alabastri, agate, diaspri, amatisti, o altri marmi, gioie, e pietre lavorate, e non lavorate, torsi, teste, fragmenti, pili, piedestalli, inscrittioni, o altri ornamenti, fregi, medaglie, camei, o intagli di qualsivoglia pietra, ovvero metallo, oro, argento di qualsivoglia materia antica, o moderna, nè meno figure, o pitture antiche, o altre opere in qualsivoglia cosa sculpite, depinte, intagliate, commesse, lavorate, o in altro modo fatte, o che siano state novamente ritrovate in cave, o siano esistenti in Roma, e fuori di Roma, ovvero appresso qualsivoglia persona, o in qualunque luogo senza nostra licenza, e visione, a fede della qualità, e quantità, venditore, e compratore delle cose sudette fatta dal detto nostro Commissario, e data nell'atti dell'infrascritto nostro Notaro, et con la solita attergatione dell'altro nostro Commissario, sotto pena della perdita della robba, che sarà ritrovata, venduta, mandata ascosta, scanzata, trafugata, o incassata in Roma, o fuori di Roma sen-

za licenza come sopra, e di 500 ducati d'oro di Camera d'applicarsi la metà alla Rev. Cam. Apostolica, un quarto all'accusatore, quale sarà tenuto secreto, e l'altro quarto al nostro Commissario, il quale possa procedere in simil materie per via d'inquisitioni, e denuntie avanti di noi, o nostro Auditore, e se gli darà fede con il suo giuramento, o un solo testimonio, et altre pene etiam corporali secondo la qualità delle persone, e delitti a nostro arbitrio, alle quali si procederà sommariamente con ogni rigore di giustizia.

In oltre dichiaramo, che nell'istesse pene incorreranno li compratori, e venditori delle sudette cose antiche se le venderanno, o compreranno senza nostra licenza per portare, o mandare fuori di Roma come sopra, non intendendo perciò ampliata, nè revocata la prohibitione da noi fatta in simil materie sotto li 5, e 9 di Ottobre 1624, e le pene in esse contenute s'applicaranno come sopra.

E perche spesse volte li Cavatori, e Muratori, Operarj, Vignaroli, et altre simil persone sospette vendono, trafugano, rompono, e portano di nascosto via senza saputa delli padroni statue, teste, camei, intagli, medaglie, gioie, anelli, et altri lavori antichi di valore di qualsivoglia materia, come di marmo, alabastro, oro, argento, metallo, o di gioie, o d'altre pietre, e quelli rivendono a Ferravecchi, Scarpellini, Scultori, o Rivenditori, o Bottegari, senza scienza delli padroni delle proprie cose, e de luoghi proprij dove se ritrovano così di nascosto, come palese, gravando le loro conscienze. Però comandiamo, che nessuna persona sospetta come sopra espressa, possa vendere sotto pretesto d'haverle ritrovate, o havute in qualsivoglia modo alcuna delle sudette cose antiche, nè meno nissuno quelle comprare che passino il valore d'un scudo, se prima non ne darà notitia nell'atti dell'infrascritto nostro Notaro, ovvero al nostro Commissario della qualità, quantità, persona che vorrà vendere e comprare le cose sudette, sotto pena

della perdita delle robbe, quale si restituiranno al proprio padrone, et altre pene a nostro arbitrio etiam pecuniarie d'applicarsi come sopra.

Prohibiamo anco, che non sia lecito ad alcun Falegname, Operario, e qualsivoglia altra persona far casse, o farne fare per incassare statue, et altre cose antiche di sopra espresse, ovvero moderne lavorate, o non lavorate, ne quelle incassare, ne Facchini, o Portatori, e Carrettieri portare, ligare, imballare, involtare, nè dette cose trasportare da un luogo all'altro, nè meno barcarolo o marinari possono mettere in Barche, o Vascelli casse, o balle, o involtini dove siano opere antiche, o moderne sudette senza che non siano viste dal nostro Commissario, e con nostra licenza come sopra, sotto le sudette pene, et altre etiam maggiori a nostro arbitrio.

Commandiamo et ordiniamo ancora, che nessun Castellano, Doganiero, Custode, Portiero, Guardiano di passo, Commissario del sigillo di Ripa lasci passare per mare, per fiume, ne per terra alcuna delle sudette opere antiche, o moderne che siano incassate, o senza cassa, o involtate, lavorate, o non lavorate di qualsivoglia materia, dipinta o scolpita, senza la nostra licenza, e sigillata col nostro sigillo sotto pena della privatione dell'offitio, e d'altre tanto corporali, quanto pecuniarie a nostro arbitrio.

Prohibiamo di più, che non sia lecito ad alcuno Carrettiero, Facchino, Portatore, Mulattiero di poter caricare, portare, far portare marmi, travertini, alabastri, paperini, statue, colonne, teste, figure, bassi rilievi, et altre cose lavorate, e non lavorate di qualsivoglia pietra, da qualunque cava, o edificio antico, e di qualsivoglia metallo, se prima non haveranno havuto la nostra licenza in scriptis come sopra, la quale se le darà gratis, e quella doveranno portare seco mentre porteranno, o lavoreranno simil materie, e mostrarla al detto nostro Commissario, o altri deputati se saranno da loro trovati, e ciò per evitare ogni

fraude che si potesse commettere, sotto pena di tre tratti di corda da darsi subito, e di 25 scudi d'applicarsi come sopra, e perdita della detta robba.

Parimente non possa, nè debba alcun calcararo, cavatore, o altre simil persone, come Scarpellini, Scultori, Orefici, Fonditori, et altri guastatori rompere, guastare, spezzare per far calce, o portar via, nè rivendere alcuna sorte di marmi scritti, lavorati, statue, figure, o altri ornamenti antichi, nè meno fondere, guastare, o ammaccare figure, medaglie, intagli di metallo, d'oro, d'argento antichi, che habbino figuratione, o memoria di cose antiche senza nostra licenza, o visione del nostro Commissario, o altri deputati, quale si darà gratis, sotto pena della perdita delle robbe, di 25 scudi d'applicarsi come sopra, et altre pene etiam corporali a nostro arbitrio.

E perchè fin hora da noi, o da altri si è dato, e si dan ben spesso licenze, e patenti di cavare, far cavare tesori, marmi, travertini, statue, pozzolana, et altre cose diverse dove è necessario l'intervento, et assistenza del sudetto nostro Commissario, o altri da deputarsi, quali attendono acciò non si cavi in luogo proibito, e pregiudiciale a publici edificij, vie, o cimiterij come di sopra si è espresso, commandiamo, et ordiniamo a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, titolo, et ordine, e condizione che doppo la publicatione del presente Editto debba dar nota di dette licenze nell'offitio dell'infra scritto nostro Notaro, fra termine di dieci giorni, sotto pena della revocatione di esse licenze, e che non possino per l'avvenire cavare senza la visione, o assistenza del detto nostro Commissario, o altro deputato sotto pena di 25 scudi d'applicarsi come sopra.

Che nessuna persona, che facci cavare in publici, o privati luoghi con nostra licenza come sopra, sia se Scarpellino, Cavatore, o Padrone de' luoghi, possa vendere travertini, marmi, alabastro, statue, et altre cose sopra espresse, che ne prevenga la parte alla Rev.

Camera, se prima non saranno vedute dal detto nostro Commissario, e misurate da periti da deputarsi da noi, e datone la parte che perviene a detta Camera a nostra dispositione, nè meno vendere piombo, metallo, oro, et argento, o nessun'altra cosa che ne pervenga la parte alla detta Camera, sotto pena della perdita delle robbe, di 100 scudi d'applicarsi come sopra, et altre pene etiam corporali a nostro arbitrio.

Prohibiamo anco a tutti Scultori, Scarpellini, Rivenditori, Cavatori, e Padroni di cave il poter vendere e comprare per l'avvenire alcuna sorte di statue, marmi lavorati, e non lavorati, figure, bassi rilievi, colonne, piedistalli, iscrizioni, medaglie, camei, intagli, o altre cose antiche se prima non haveranno dato la nota nelli medemi atti dell'infrascritto nostro Notaro, della quantità, e qualità della robba che vogliono vendere, o comprare, affinche si possi sapere l'esito, e l'esistenza in Roma di dette robbe soprannominate, sotto le pene come sopra.

Di più ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia Cavatore, Vignarolo, Operario, Muratore, Scultore, Scarpellino, e qualsivoglia altro Padrone si sia di strade, cave, siti, luoghi, o botteghe dove siano dette cose antiche di sopra espresse, tanto in Roma, quanto fuori, che andando il nostro Commissario a vedere, e pigliare nota in detti luoghi dove siano statue, figure, torsi, bassi rilievi, vasi, medaglie, camei, intagli, et altre cose d'oro, e d'argento, di metallo, marmo, o altra materia, di gioie lavorate, e non lavorate, debbano lasciarlo entrare, vedere, pigliarne, e darne nota di tutte le cose antiche, che loro haveranno, e prestarli ogni aiuto, e favore, e quelle cose ritenere senza vendere, o trasportare altrove per cinque giorni prossimi, et obedire a esso per simil causa, affinche ne possi dare la debita denuntia a noi, o al nostro Auditore, nell'atti del nostro Notaro, avvertendo ogn'uno a non contravenire sotto le sudette pene.

Che ogni scultore, operario, scarpellino, cavatore,

padrone di cave, ferravecchi, rivenditori, e medagliari debbano tenere alle loro battegghe, cave, e luoghi dove saranno statue, o alcuna delle sudette cose a vendere, affisso il presente Editto: sotto pena di tre scudi per ciascuno ogni volta che non gli sarà trovato in luogo publico, acciò possa essere da ogn'uno visto, d'applicarsi come sopra.

Finalmente diamo, e concediamo ogni facultà al detto nostro Commissario, straordinarij, e qualsivoglia altra persona, essecutore, e ministro di giustitia di poter cercare havendone notitia, e fare cercare in ogni luogo dove fossero statue, cose antiche di qualsivoglia materia, casse, barche, vascelli, valiscie, involti, e il simile possino anco fare Custodi, Guardiani, Barcaroli, Doganieri, con darne notitia a noi, ovvero al nostro Auditore, nell'atti del detto nostro Notaro, quando fossero per estrahersi fuori di Roma senza nostra licenza, e si darà fede all'accusatore con un sol testimonio, et al nostro Commissario col suo giuramento. Comandiamo a tutti Bargelli, Essecutori, et altri Ministri di Giustitia, etiam Cursori, che in simil casi debbano darli, e prestarli ogn'aiuto, e favore, sotto pena della perdita dell'officij et altre a nostro arbitrio.

Notificando a tutti, che alle sudette pene sarà tenuto il Padrone per il ministro, et il ministro per il garzone, alle quali si procederà irremissibilmente con ogni rigore di giustitia; riserbando a noi l'arbitrio in ogni caso di poter sminuire, et accrescere le sudette pene secondo li casi che occorreranno.

Volendo, che il presente Editto, affisso, e publicato nelli luoghi soliti di Roma doppo tre giorni astringa ogn'uno come se li fosse personalmente intimato, e notificato. In fede etc. Dato in Roma nella Camera Apostolica li 29 Gennaro 1646.

F. CARD. PROCAMERARIUS
LAZARUS BOTTUS Comm. Gen.
IACOBUS ANTONIUS SERPERIUS Aud.

PROHIBITIONE
 SOPRA L'ESTRAZIONE DI STATUE DI MARMO,
 O METALLO, FIGURE, ANTICHITA' E SIMILI.

Palazzo del titolo della Basilica di S. Maria in Trastevere Prete Cardinale Altieri della S. R. C. Camerlengo.

Benchè per diversi Editti etc. (come nel n. 1). Pertanto noi volendo provvedere, che non si facciano simili estrattioni, e fraudi e perciò dare il debito castigo a delinquenti, d'ordine espresso di N. S. datoci a bocca, e per l'autorità del nostro offitio di Camerlengato, non revocando gli altri bandi sopra tal materia da nostri Predecessori fatti, e publicati, anzi quelli, quando faccia di bisogno confermando et approvando, e specialmente quelli delli 5 Ottobre 1624, 24 Gennaio 1646 e 30 Agosto 1655. Col presente ordinamento e comandiamo a tutte e singole persone, tanto Ecclesiastiche, quanto Secolari di qualsivoglia stato, grado, ordine e condizione ancorche ricercasse speciale, e specialissima menzione, che non possono ne presumino per l'avvenire estrarre, e fare estrarre fuori di detto Stato, per fiume, mare, o per terra alcuna sorte di statue, figure, bassi rilievi, colonne, vasi, alabastri, agate, diaspri, amatiste, et altri marmi preziosi, gioie e pietre lavorate, e non lavorate, torsi, teste, fragmenti, pilì, piedistalli, iscrizioni, o altri ornamenti, fregi, medaglie, camei, o intagli di qualsivoglia pietra, o vero metallo, oro, argento, di qualsivoglia materia antica, o moderna, ne meno figure, quadri, e pitture antiche, o altre opere in qualsivoglia cosa scolpite, dipinte, intagliate, commesse, lavorate, o in altro modo fatte, o che siano state nuovamente ritrovate in cave, o siano esistenti in Roma e fuori di Roma, o vero appresso qualsivoglia persona, o in qualunque luogo senza nostra licenza da darsi, e concedersi quanto alle cose antiche, in vigore sola-

mente di special Chirografo di Sua Santità, e con visione e fede della qualità e quantità, Venditore e Compratore delle cose sudette fatta dal nostro Commissario sopra l'antichità, e cave, e data nell'atti dell'infrascritto nostro e della Reverenda Camera Apostolica Segretario e Cancelliere, e colla solita attergazione dell'altri nostri Commissarj attergatori delle licenze per acqua, e rispettivamente per terra, sotto pena della perdita della robba, che sarà ritrovata, venduta, mandata, nascosta, scansata, trafugata, o incassata in Roma, o fuori di Roma per tutto lo Stato Ecclesiastico senza licenza come sopra, e di 500 ducati d'oro di Camera, d'applicarsi la metà alla R. C. Apostolica, un quarto all'accusatore, quale sarà tenuto secreto, e l'altro quarto al detto nostro Commissario, il quale possa procedere in simili materie per via d'inquisitioni, e denuntie avanti di noi, o nostro Auditore, e se li darà fede con il suo giuramento, o un solo testimonio, et altre pene etiam corporali secondo la qualità delle persone, e delitti a nostro arbitrio, alle quali si procederà sommariamente con ogni rigore di giustizia.

E perchè vi sono molte persone, che cavano e fanno cavare in luoghi publici e privati vicino all'ediftii, fabbriche, mura e ponti antichi, marmi, mischi, alabastri, platee, travertini, peperini et altre diverse pietre con pericolo, e ruina di detti ediftii, e vie publiche, et inoltre cavano, e fanno cavare in diverse cave publiche, e private statue, torsi, bassi rilievi, teste, piedistalli, colonne, capitelli, iscrizioni, medaglie, camei, et intagli di valore di marmo, metallo, gioje, di mischi, oro, et argento, o agate, e crugnole, amatisti et altre diverse materie lavorate e non lavorate, e che dette cose, cavate e ritrovate ben spesso ancorchè vi siano pene gravi, e prohibitioni fatte e cominate in essi bandi, vendono scansano, trafugano, e ascondono in Roma, e fuori senza saputa e licenza nostra, scienza, et ordine de padroni delli proprj luo-

ghi, e proprie cose ritrovate, con danno publico e particolare, e gravezza delle loro coscienze, e così privano e spogliano quest'alma città di Roma, e li proprj padroni delle più belle cose, che in essa città si trovano così antiche come moderne; onde ordiniamo e comandiamo a tutte e singole persone sudette, che per l'avvenire non possino guastare edifitii, ne fabbriche antiche, muraglia de travertini, marmo, peperini, o altra materia sopra terra, ne rompere o cavare statue antiche, o altri ornamenti di qualsivoglia materia, ne tampoco cavare, o far cavare sotto terra vicino a detti edifitii, mura, fabbriche, archi, ponti, cimiterii e vie publiche in qualsivoglia luogo esistenti senza nostra licenza, e con l'intervento del detto nostro Commissario da noi deputato, o altri in suo luogo da deputarsi.

Inoltre dichiariamo, che nell'istesse pene incorreranno li compratori, e venditori delle sudette cose antiche e moderne se le venderanno, o compreranno senza nostra licenza per portarle, o mandarle fuori di Roma come sopra, sotto le pene di sopra espresse.

E perchè spesse volte li cavatori, e muratori, operarii, vignaroli, et altre simili persone vendono, trafugano, rompono, e portano di nascosto via senza saputa delli padroni, statue, teste, camei, intagli, medaglie, gioje, anelli, et altri lavori antichi di valore, di qualsivoglia materia come di marmo, alabastro, oro, argento, metallo, o di gioje, o d'altre pietre, e quelli rivendono a ferravecchi, scarpellini, scultori, o rivenditori, o bottegari senza scienza delli padroni delle proprie cose, e de luoghi proprj, dove si ritrovano così di nascosto, come palese. Però comandiamo, che nessuna persona come sopra espressa, possa vendere sotto pretesto di haverne ritrovate, o havuto in qualsivoglia modo alcune delle sudette cose antiche, ne meno nessuno quelle comprare, che passino il valore d'un scudo se prima non ne darà notizia nell'atti dell'infrascritto nostro Notaro, ovvero al nostro Com-

missario della qualità, quantità, persona che vorrà vendere, e comprare le cose sudette sotto pena della perdita delle robbe, quale si restituiranno al proprio padrone, et altre pene a nostro arbitrio etiam pecuniarie d'applicarsi come sopra.

Prohibiamo anco, che non sia lecito ad alcun falegname, operario, e qualsivoglia altra persona far case, o farne fare per incassar statue, et altre cose antiche di sopra espresse, o vero moderne lavorare o non lavorare, ne quelle incassare, ne facchini o portatori ligare, imballare, ne dette cose trasportare da un luogo all'altro, ne meno Barcarolo, o Marinari possano metterle in barche, o vascelli, casse o balle, o involtini, dove siano opere antiche, o moderne sudette senza che non siano viste dal nostro Commissario, e con nostra licenza come sopra sotto le sudette pene, et altre etiam maggiori a nostro arbitrio.

Comandiamo, et ordiniamo ancora, che nessuno Castellano, Doganiero, Custode, Portinaro, Guardiano di passo, Commissario del sigillo di Ripa, ne persona alcuna lasci passare per mare, per fiume alcuna delle sudette opere antiche, o moderne, che siano incassate, o senza cassa, o involtate, lavorate, o non lavorate, di qualsivoglia materia dipinta o scolpita senza la nostra licenza, e sigillata con nostro Sigillo sotto pena della privatione dell'offitio, e d'altre tanto corporali, quanto pecuniarie a nostro arbitrio. Prohibiamo di più che non sia lecito ad alcun carrettiero, facchino, portatore, mulattiero di poter caricare, portar marmi, travertini, alabastri, paperini, statue, colonne, teste, figure, bassilirievi et altre cose lavorate, e non lavorate di qualsivoglia pietra, da qualunque cava o edificio antico, e di qualsivoglia metallo, se prima non haveranno havuto la nostra licenza in scriptis come sopra; la quale se le darà gratis, e quella doveranno portare seco mentre porteranno o lavoreranno simil materie, e mostrarla al detto nostro Commissario o altri deputati, se saranno da loro trovati,

e ciò per evitare ogni fraude, che si potesse commettere sotto pena di tre tratti di corda da darsi subito, e di venticinque scudi d'applicarsi come sopra, e perdita della detta roba. Parimenti non possa ne debba alcun calcararo, cavatore, o altre simili persone, come scarpellini, scultori, orefici, fonditori, et altri guastatori rompere, guastare, spezzare, far calce, o portar via o rivendere alcuna sorte di marmi scritti, lavorati, statue, figure o altri ornamenti antichi, ne meno fondere, guastare, o ammaccare figure, medaglie, intagli di metallo d'oro, d'argento antichi, che habbino figurazione o memoria di cose antiche senza nostra licenza, e visione del nostro Commissario, o altri deputati, quale si dara gratis, sotto pena della perdita della roba, di scudi venticinque d'applicarsi come sopra, et altre pene etiam corporali a nostro arbitrio.

E perche sinhora da Noi, o da altri si è dato, e si dan ben spesso licenza a patenti di cavare, e far cavar tesori, marmi, travertini, statue, pozzolana, et altre cose diverse, dove è necessario l'intervento e l'assistenza del sudetto nostro Commissario, o altri da deputarsi, quali attendino acciò non si cavi in luogo proibito, e pregiudiziale a publici edificii, vie e cimiterii, come di sopra si è espresso, commandiamo et ordiniamo a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che dopo la publicatione del presente Editto, debba dar nota di dette licenze nell'offizio dell'infrascritto nostro Notaro fra termine di dieci giorni, sotto pena della revocatione di esse licenze.

Che nessuna persona, che facci cavare in publici, o privati luoghi con nostra licenza come sopra, sia se scarpellino, cavatore o patrone de luoghi possa vendere travertini, marmi, alabastro, statue et altre cose sopra espresse, che ne pervenga la parte alla Reverenda Camera se prima non saranno vedute dal detto nostro Commissario, misurate da Periti da deputarsi

da noi, e datone la parte che perviene a detta Camera a nostra dispositione, ne meno vender piombo, metallo, oro et argento, o nessun'altra cosa, che ne pervenga la parte alla detta Camera, sotto pena della perdita delle robbe, di scudi dieci d'applicarsi come sopra et altre pene etiam corporali a nostro arbitrio.

Prohibiamo anco a tutti i scultori, scarpellini, rivenditori, cavatori, e padroni di cave il poter vendere, e comprare per l'avvenire alcuna sorte di statue, marmi lavorati, e non lavorati, figure, bassi rilievi, colonne, piedistalli, inscrizioni, medaglie, camei, intagli, o altre cose antiche se prima non haveranno dato la nota nelli medesimi atti dell'infrascritto nostro Notaro della quantità e qualità della robba, che vogliano vendere o comprare, affinché si possa sapere l'esito, e l'esistenza in Roma di dette robbe soprannominate, sotto le pene come sopra.

Di più ordiniamo, e commandiamo a qualsivoglia cavatore, vignarolo, operario, muratore, scultore, scarpellino, e qualsivoglia altro padrone si sia di statue, cave, siti, luoghi, o botteghe dove siano dette cose antiche di sopra espresse, tanto in Roma, quanto fuori che andando il nostro Commissario a vedere e pigliare nota in detti luoghi dove siano statue, figure, torsi, bassi rilievi, vasi, medaglie, camei, intagli, et altre cose d'oro, e d'argento, di metallo, marmo, o altra materia di gioje lavorate, e non lavorate, debbano lasciar'entrare, vedere, pigliarne, e darne nota di tutte le cose antiche, che loro haveranno, e prestargli ogni ajuto, e favore, e quelle cose ritenere senza vendere o trasportare altrove per cinque giorni prossimi, et obedire ad esso per simil causa, affinché ne possi dare la debita denunzia a Noi, o al nostro Auditore, negl'atti del nostro Notaro, avvertendo ogn'uno a non contravvenire sotto le sudette pene.

Che ogni scultore, operario, scarpellino, cavatore, padrone di cave, ferravecchi, rivenditori, e medagliari debbano tenere alle loro botteghe, cave e luoghi do-

ve saranno statue, o alcuna delle sudette cose a vendere, affisso il presente Editto, sotto pena di tre scudi per ciascuno ogni volta, che non gli sarà trovato in luogo publico, acciò possa esser da ogn'uno visto, d'applicarsi come sopra.

Finalmente diamo e concediamo ogni facultà al detto nostro Commissario, straordinarij, e qualsivoglia altra persona, esecutore, e ministro di giustizia, di poter cercare avendone notizia, e far cercare in ogni luogo dove fossero statue, cose antiche di qualsivoglia materia, casse, barche, vascelli, valisce, involti et il simile, possino anche fare custodi, guardiani, barca-rolì, doganieri, con darne notizia a noi, o vero al nostro Auditore, nell'atti del detto nostro Notaro quando fossero per estraersi fuori di Roma senza nostra licenza, e si darà fede all'accusatore con un sol testimonio, et al nostro Commissario col suo giuramento. Comandiamo a tutti Barigelli, esecutori, et altri ministri di giustizia, etiam Cursori, che in simili casi debbano darli, e prestarli ogn'ajuto, e favore sotto pena della perdita dell'offitij et altre a nostro arbitrio.

Notificando a tutti, che alle sudette pene sarà tenuto il padrone per il ministro, et il mastro per il garzone, alle quali si procederà irremisibilmente con ogni rigore di giustizia, riserbando a Noi l'arbitrio in ogni caso, di poter sminuire, o accrescere le sudette pene secondo li casi che occorreranno.

Vogliamo ch'il presente editto affisso, e pubblicato ne' luoghi soliti di Roma, dopo tre giorni astringa ogn'uno come se li fosse personalmente intimato, e notificato. In fede.

Dato in Roma nella Cam. Apost. questo di 5 Febr. 1686.

P. CARD. ALTIERI CAMER.
M. ZACCARIA AUD. - S. PILASTRI Comm. Gen.
DOMENICO LIBERATI Segr. e Canc. della R. C. A.

4.

PROIBITIONE
SOPRA L'ESTRAZIONE DI STATUE DI MARMO,
O METALLO, FIGURE, ANTICHITA' E SIMILI.

Gio. Battista Spinola Diacono Card. di S. Cesareo della S. R. C. Camerlengo.

(Lo stesso riferito al n. 2).

Dato in Roma nella Cam. Apost. questo dì 18 Luglio 1701.

G. B. SPINOLA CARD. S. CESAREO
P. MAREFOSCHI Uditore - SILVIO CAVALIERI Comm. Gen.
DOMENICO LIBERATI Segr. e Canc. della R. C. A.

5.

E D I T T O
SOPRA LE PITTURE, STUCCHI, MOSAICI,
ET ALTRE ANTICHITA', CHE SI TROVANO
NELLE CAVE, INSCRIZIONI ANTICHE, SCRITTURE,
E LIBRI MANOSCRITTI.

Gio: Battista Spinola di San Cesareo Diacono Cardinale, della S. Romana Chiesa Camerlengo.

Premendo sommamente alla paterna carità, e zelo di N. Sig. che si conservino, quanto più si può, le antiche memorie, et ornamenti di quest'Alma Città di Roma, quali tanto conferiscono a promuovere la stima della sua magnificenza, e splendore appresso le Nazioni straniere; come pur vagliono mirabilmente a confermare, et illustrare le notizie appartenenti all'Istoria così sagra, come profana; Quindi è che per espresso commandamento della Santità Sua datoci a bocca, e per l'autorità del nostro Offizio di Camerlengo rinovando, confermando, et ampliando li Bandi altre volte da Nostri Antecessori, e da Noi publicati, e particolarmente quello in data delli 18 Luglio 1701, con cui si proibisce l'estrazione di Statue, Pitture, Marmi, Metalli, Figure, Gemme, ed altre cose antiche,

quale doverà inviolabilmente osservarsi, dichiariamo, et ordiniamo.

Che ritrovandosi sotto Terra nelle Cave, che si fanno, e faranno in avvenire con le debite licenze, Pitture, Stucchi, Pavimenti, Figure, o altri lavori di Mosaico, Monumenti, o sian Sepolcri di qualsivoglia sorte, si debbano subito denunciare al nostro Commissario delle Antichità, o sia Antiquario, che ora è Francesco Bartoli, nè possano guastarsi, e demolirsi senza la licenza, ch'egli darà gratis a nome Nostro, doppio d'aver fatto il disegno di quelle cose, che non si potranno conservare; Dichiarando che quest'ordine debba comprendere, et effettivamente comprenda non solo li Cavatori, Muratori, et altri Operarij, ma ancora li Padroni del Fondo, Affittuarij, Vignaroli, et ogn'altra persona interessata nella Cava, sotto pena di scudi 100 da applicarsi per la metà alla Reverenda Camera Apostolica, e per l'altra metà all'Accusatore, e anche sotto pena corporale da stendersi a pena grave afflittiva del corpo a nostro arbitrio secondo la qualità de casi, e delle persone.

E perche importa molto non meno per l'erudizione Ecclesiastica, che per la profana, di conservare le Inscrizioni antiche, che sono sopra terra, ovvero che si trovano sotto terra, scolpite, o impresse in pietra, o in qualsivoglia altra materia, ordiniamo, et espressamente proibiamo, che nessuna persona ardisca sotto qualsivoglia pretesto di muoverle dal luogo, in cui presentemente sono, o si troveranno in avvenire, e molto meno di segarle, romperle, o in altro modo guastarle per qualsivoglia uso, se prima non ne averà ottenuta speciale licenza in scritto da darsi in nome nostro da Monsig. Bianchini Cameriere d'Onore di N. Sig. a tal effetto deputato dalla Santità Sua, e contravenendo li Padroni, Scarpellini, Scultori, Muratori, Cavatori, e qualsivoglia altra persona, incorrano nella pena espressa nel precedente Capitolo.

In oltre vedendosi trascurata l'osservanza degl'an-

tichi Bandi emanati per la conservazione de libri manoscritti, et altre scritture tanto pubbliche, quanto private, mentre varij Artefici, o altre persone, senza alcuna revisione, approvazione, o licenza si fanno lecito di comprare indifferentemente ogni sorte di scritture manoscritte da qualsivoglia persona, e convenendo con opportuno rimedio provvedere a si grave disordine, dichiariamo, e proibiamo, che nissuna persona di qualunque grado, condizione, sesso, e qualità ardisca di vendere, o comprare sotto alcun pretesto qualsivoglia sorte di libri scritti a mano tanto Volgari, e Latini, quanto Greci, Ebraici, e di qualunque altra lingua così in carta pecora, come in carta bambacina, tanto intieri, quanto divisi, rotti, e sciolti, come pure Instromenti, Processi, Inventarij, Lettere, Bolle, Brevi, Diplomi, e qualunque altra sorte di carte, ovvero pergamene manoscritte, sotto che nome, o titolo siano, se non ne averà ottenuta particolar licenza in scritto dal Sig. Abbate Domenico Riviera Prefetto dell'Archivio Apostolico di Castel S. Angelo, ovvero dal Sig. Tomaso de Iulij Custode dell'Archivio Segreto Vaticano, quali la daranno gratis in nome nostro, prima che si stabilisca la vendita, o almeno avanti, che si consegnino al Compratore le scritture, e libri sudetti, sotto pena a quelli, che contraverranno tanto nel comprare, quanto nel vendere senza licenza, come sopra, di esser tenuti in solido alla refazione di tutti li danni, et interessi, che per occasione di tale compra, e vendita patiranno li Padroni delle Scritture, o altri che in quelle abbiano interesse, et in oltre di tre tratti di corda da darsi subito in publico, e di scudi 200, da applicarsi alla R. C. A. de quali si promette, e si darà la metà a chi rivelerà le compre, e vendite di simili libri, e scritture fatte senza licenza, et esso rivelante sarà tenuto segreto.

Per l'istesse ragioni ordiniamo, e comandiamo a tutti i Librari, Pizzicaroli, Battilori, Cartolari, Dipintori, Cartolari, Tamburari, et altri Artegiani, che den-

tro il termine di otto giorni prossimi dopo la pubblicazione del presente Editto debbano aver notificato al sudetto Prefetto dell'Archivio di Castel S. Angelo, ovvero al Custode dell'Archivio Segreto Vaticano quei libri, e scritture di sopra descritte, che si troveranno di avere nelle loro Botteghe, o altrove per uso, e servizio delle loro arti, e che non ardischino, nè presumano sotto qualsivoglia pretesto di sciogliere, dividere, rompere, o guastare detti libri, e scritture, tanto ad effetto di venderle, o valersene per legare altri libri, quanto per adoperarle ad uso delle loro Arti, senza licenza di detto Prefetto dell'Archivio di Castel S. Angelo, ovvero Custode dell'Archivio Segreto Vaticano, sotto le pene stabilite in detto secondo Capitolo, da eseguirsi irremissibilmente contro li trasgressori.

In tutti li casi di sopra espressi vogliamo, che s'intendano comprese anche le persone Ecclesiastiche tanto Secolari, quanto Regolari, et ogn'altra persona, quantunque privilegiata, e degna di speciale menzione; dichiarando che contro li disubbidienti si procederà rigorosamente, anche ex officio ad istanza del Fisco all'esecuzione delle pene stabilite.

In fede etc. Dato in Roma in Cam. Apostolica questo di 30 Settembre 1704.

G. B. SPINOLA CAMER.
PROSPERO MAREFOSCHI Uditore
SILVIO DE CAVALIERI Comm. Gen.

6.

PROIBIZIONE

SOPRA L'ESTRAZIONE DI STATUE DI MARMO,
O METALLO, FIGURE, ANTICHITA' E SIMILI.

Giovanni Battista Spinola del titolo di S. Cesareo della Santa Romana Chiesa Prete Cardinale Camerlengo.

Essendosi altre volte e con diversi altri Editti no-

stri e de' nostri Predecessori emanati e pubblicati, specialmente etc... (come nel n. 2). Commettendosi giornalmente frodi, et inganni tra compratori e venditori con occultarsi da quelli l'intenzione dell'estrazioni, e trasporti per fuori di Roma, e Stato Ecclesiastico di simili antichità, e colludendosi ben spesso tra di loro. Perciò per evitare simili frodi, et inganni, et il comodo di potere con facilità trafugare et occultare: Proibiamo a qualsivoglia persona tanto dimostrante in quest'Alma Città quanto forastiera, il poter stabilire la compra o vendita di statue, figure, antichità, et altre cose sudette, senza la nostra precedente licenza da darsi gratis con l'espressione de nomi, tanto del venditore, come del compratore, et anche del mezzano sotto la pena della perdita della robba stabilita, e contrattata e di sc. 500 da applicarsi, come sopra, ancorche non vi fosse intenzione di trasportar detta robba fuori di Roma e dello Stato Ecclesiastico.

Proibiamo anco etc... (come nel n. 2). Dichiarando, che li Forastieri Ecclesiastici, e Secolari, tanto soggetti immediatamente, o mediatamente alla S. Sede, quanto stranieri, e sudditi d'altri Principi, saranno ligati e compresi nel presente nostro Editto, come se fossero stati alla pubblicazione di esso, o gli fosse stato personalmente intimato, senza che possano allegarne ignoranza veruna; ogni volta però, che apparisca della loro precedente dimora in Roma per lo spazio di un mese.

E per maggior notizia di tutti comandiamo, che li portinari delle Porte di Roma, e di Borgo, gli osti, albergatori, locandieri, et altri che ricattano, danno da mangiare, o alloggiano particolarmente persone forestiere, sieno tenuti ed obbligati di tenere continuamente affisse le copie del presente Editto alle Porte della Città, ospizi, ostarie, locande, et alberghi loro rispettivamente a vista d'ognuno, sotto pena di tre tratti di corda, e di sc. 25 per ciascuno, e ciascuna volta in caso di contravvenzione.

Vogliamo finalmente che il presente Editto, affisso e publicato ne luoghi soliti di Roma, dopo tre giorni astringa ognuno come se gli fosse personalmente intimato e notificato.

In fede. Dato in Roma nella Camera Apostolica questo di 3 Aprile 1717.

G. B. SPINOLA CARD. CAMERL.

FAUSTINO CRISPOTTI Ud. - GASPAR TURCHI Comm. Gen.

ANTONIO GAETANO FROSI

Segr. e Canc. della Rev. Cam. Apost.

7.

E D I T T O

SOPRA LI SCARPELLINI, SEGATORI DI MARMI,
CAVATORI, ED ALTRI.

Annibale del Titolo di S. Clemente della S. R. C. Prete Card. Camerlengo.

Appartenendo alla nostra vigilanza il procuratore, che si conservino illese le opere, e memorie dell'antichità, dalle quali riceve tanto splendore quest'Alma Città di Roma, e suo Distretto; quindi è, che d'ordine espresso di Nostro Signore datoci a bocca, e per l'autorità del nostro Ufficio di Camerlengato, inerendo a gl'Editti publicati dai nostri Antecessori, e specialmente sotto li 18 Luglio 1701, e 8 Aprile 1717, e quelli confermando, ed approvando, coll'aggiunta ancora dei seguenti provvedimenti: Ordiniamo, che nessuno di qualsivoglia grado, e condizioni possa cavare sotto terra in pubblici, o privati luoghi senza nostra espressa licenza in scritto, e in qualche luogo, quando si stimi da noi necessaria anche, senza l'assistenza del nostro Commissario sopra l'Antichità, o d'altra Persona da deputarsi a nostro arbitrio.

Secondo. Proibiamo a qualsisia Persona, ancorche avesse la nostra licenza per cavare, di farlo vicino

agl'Edifizij, e Muraglie antiche, acciò non ne restino danneggiate.

Terzo. Ancora proibiamo il guastare qualunque Edifizio, o Fabrica, o altra opera antica sopra terra, ancorche lesa dal tempo, o rovinosa, senza nostra espressa licenza, e senza la precedente visita, ed inspezione del sudetto nostro Commissario.

Quarto. Ordiniamo, che ritrovandosi, o nel far Cave, o nel fare scassati di Vigne, o fondamenti di Fabriche, o per qualunque altro lavoro sotto terra, in luoghi tanto pubblici, quanto privati, Statue, o frammenti di esse, Torsi, Teste, Bassi rilievi, Piedistalli, Colonne, Capitelli, Inscrizioni, Vasi, Urne, ed altri ornamenti antichi di Pietra, Marmo, Terra cotta, Bronzo, o altro Metallo, debbano subito quelli, che le troveranno darne la notizia al predetto nostro Commissario, prima etiamdiò di levare le sudette cose dal luogo, in cui saranno state trovate, acciò dal medemo siano subito visitate, e riconosciute, per assicurarsi ancora, che non si rompino, o offendino nel cavarle.

Quinto. Proibiamo a qualunque Scarpellino, Segatore di Marmi, o altri il segare, o far segare, o in altro modo rompere, o guastare qualunque pietra, o marmo, ove sia alcuna Inscrizione, o Basso rilievo, siccome ancora Colonne di qualsivoglia sorte, o tronchi di esse, quando questi riuniti insieme formino, o possino formare un intiera Colonna, senza la precedente visita del detto nostro Commissario, e nostra licenza in scritto, che sarà data gratis; siccome ancora senza alcun aggravio di spesa dovrà essere la visita, ed inspezione da farsi in tutti i casi sopra espressi dal detto nostro Commissario, al quale in oltre proibiamo di ricevere cosa alcuna di recognizione, benchè minima, e spontaneamente offerta, sotto pena di privazione dell'Ufficio, ed altre a nostro arbitrio.

In ciaschedun' caso poi di contravvenzione alle sudette nostre proibizioni, ed ordini si procederà irremissibilmente alla pena, la quale sarà, oltre la per-

dita delle robbe sudette, di tre tratti di corda, e di scudi 25 da applicarsi per metà alla R. Cam. Apostolica, un quarto all'Accusatore che sarà tenuto segreto, ed un quarto al sudetto nostro Commissario, e si procederà ancora per via d'inquisizione, e in qualsivoglia altro modo più proficuo al Fisco.

Vogliamo finalmente, che il presente Editto affisso, e pubblicato ne' luoghi soliti di Roma astringa ogn'uno, come se gli fosse personalmente intimato, e notificato.

Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 21 Ottobre 1726.

A. CARD. ALBANI PRO-CAMER.

G. AMADORI olim LANFREDINI Auditore - N. LANA Comm. Gen.
ANTONIO GAETANO FROSI Segr. di Cam.

8.

PROIBIZIONE

DELL'ESTRAZIONE DELLE STATUE DI MARMO,
O METALLO, PITTURE, ANTICHITA' E SIMILI.

Annibale per la Divina Misericordia Vescovo di Sabina Card. di S. Clemente della S. R. C. Camerlengo.

Benche con altri Editti da Noi, e nostri Antecessori in diversi tempi pubblicati, e specialmente sotto il dì 5 Ottobre 1624, 29 Gennaio 1646, 30 Agosto 1655, 5 Febbrao 1686, 18 Luglio 1701, 8 Aprile 1717, e 21 Ottobre 1726 sia stato proibito di estrarre, o far estrarre da Roma, e dallo Stato Ecclesiastico Statue di Marmo, o Metallo, Pitture, Antichità, e simili senza nostra precedente licenza; Sapendosi tuttavia, che più d'uno ardisce trasgredire gl'Ordini sudetti in grave pregiudizio del publico decoro di quest'Alma Città, a cui sommamente importa il conservarsi in essa le Opere illustri di Scoltura, e Pittura, e specialmente quelle, che si rendono più stima-

bili, e rare per la loro antichità, la conservazione delle quali non solo conferisce molto all'Erudizione si sacra, che profana, ma ancora porge incitamento ai Forastieri di portarsi alla medesima Città per vederle, ed ammirarle, e dà norma sicura di Studio a quelli, che applicano all'esercizio di queste nobili Arti, con gran vantaggio del publico, e del privato bene.

Quindi è, che d'ordine espresso di Nostro Signore datoci a bocca, e per l'Autorità del nostro Offizio di Camerlengato, non rinvocando i mentovati Editti, anzi quelli espressamente rinnovando, e confermando, specialmente proibiamo ad ogni Persona tanto Ecclesiastica, quanto Secolare di qualsisia stato, grado, e condizione, ancorchè richiedesse specialissima menzione di estrarre, o fare estrarre da Roma, e da qualsivoglia luogo dello Stato Ecclesiastico per Fiume, o per Mare, o per Terra, qualunque sorte di Statue, Figure, Colonne, Bassirilievi, Vasi, Urne, Dorsi, Teste, Camei, Intagli, Medaglie di tutte sorti, e Bronzi figurati, o altri ornamenti di Marmo, Pietra, Bronzo, o altro Metallo, e materia tanto antica, quanto moderna, siccome ancora Pitture, Mosaici, e Quadri, e altre simili Opere tanto antiche, quanto moderne senza nostra espressa licenza (che per le cose antiche non si darà se non in virtù di special Chirografo di Sua Santità), e con precedente visione, e fede della qualità, e quantità delle cose sudette, da farsi dal nostro Commissario sopra all'Antichità, e colle altre condizioni, che vengono espresse ne mentovati Editti sotto pena della perdita della roba, che si estraesse senza la sudetta licenza, e di cinquecento ducati d'oro di Camera da applicarsi nella maniera, che verrà in appresso dichiarata, ed anche sotto altre pene corporali a nostro arbitrio, alle quali si procederà sommariamente con ogni rigor di giustizia.

E perche rispetto alli Camei, Intagli, Medaglie di tutte sorti, e simili Bronzi figurati, che sono fra le cose più pregevoli dell'antichità, e che rendono così

cospicui li Musei di Roma si è da alcuni introdotto un segreto mercimonio, mediante il quale o vengono le cose sudette impunemente vendute, ed esitate fuori di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, o con discredito del publico commercio alterate, e falsificate, e poi dai Mezzani, e Sensali vendute a Forastieri per prezzi esorbitanti, e lesivi, contravenendo nel primo caso alle reiterate proibizioni sopra ciò fatte da Noi, e nostri Antecessori, e nel secondo alla buona fede, che corrono i medesimi Forastieri; Perciò espressamente dichiariamo, che non solo verrà ad incorrere nelle pene di sopra comminate senza speranza di remissione qualsivoglia Mezzano, Sensale, Cavatore, Vignarolo, o altra Persona, che averà alcuna parte nella detta vendita, e estrazione fuori di Roma, e dello Stato, ma ancora ogni altro, che con gl'inganni sudetti in qualunque modo cooperasse alla mancanza della detta buona fede, o al discredito del publico Commercio.

Ed acciocché si ottenga con maggior sicurezza il fine, e l'effetto del presente Editto, ne alcuno ardisca trasgredirlo con la speranza di occultar facilmente le contravenzioni, e con ciò evitar le pene comminate; Perciò agl'Ordini dati ne precedenti Bandi aggiungiamo le seguenti dichiarazioni, e nuovi provvedimenti cioè.

Primo, che in avvenire debba applicarsi alla Reverenda Camera Apostolica una sola terza parte della sudetta pena di ducati cinquecento d'oro di Camera, e dell'altre due terze parti una venga applicata all'Accusatore, e l'altra al nostro Commissario dell'Antichità nei casi, che si individueranno in appresso.

Secondo, che chiunque de Segretarij di Camera, o dei Ministri del nostro Tribunale riceverà la relazione, o denuncia di qualche Contravvenzione sia obbligato a tener segreto l'Accusatore, o denunziante sotto pena della perdita del proprio Ufficio, e di altre pene anche corporali a nostro arbitrio.

Terzo, che non volendo l'Accusatore fidarsi d'altre

Persone nella relazione, o denuncia possa farla a drittura in voce, o in scritto a Noi medemo, o al nostro Uditore, restando in tal caso a nostro carico non solo di tener segreta la di lui Persona, ma anche di prenderci Noi tutto il pensiero, acciò senza veruna sua ingerenza gli sia segretamente consegnata la terza parte delli detti ducati cinquecento d'oro di Camera.

Quarto, che i Falegnami, o altri Artefici di qualunque sorte, come anche i Facchini, Carrettieri, Marinari, Barcaroli, e simili Persone, quali avessero avuto alcuna parte nel far casse, imbarcare, o trasportare le cose sudette senza prima accertarsi della nostra licenza, e che per ciò fossero incorsi nelle pene comminate ne precedenti Bandi, se verranno a dar la denuncia, o relazione del Contrabando nel nostro Tribunale prima che sieno inquisiti per tal Causa nel medesimo, non solo ottenghino ipso facto la remission d'ogni pena incorsa, tanto pecuniaria, che corporale, ma sieno anche ammessi alla consecuzione della terza parte di detta pena pecuniaria, come tutti gl'altri Accusatori non colpevoli. E l'istesso debba praticarsi con i Locandieri, Osti, Albergatori, e loro Garzoni, Serventi, o Familiari, che per qualsivoglia ragione fossero incorsi nelle medesime pene, ricordando, che a tenore de precedenti Bandi sarà tenuto il Padrone per il Ministro, ed il Mastro per il Garzone etc.

Quinto, che non essendovi l'Accusatore, o Denunziante, ma trovandosi a caso il Contrabando da Custodi, ed altri Officiali delle Porte, e dei Passi, o dagl'Esattori delle Gabelle publiche, e private, o finalmente anche da medesimi Esecutori debba applicarsi a loro quella terza parte della detta pena pecuniaria, che se vi fosse l'Accusatore o Denunziante sarebbe al medesimo dovuta.

Sesto, che quantunque debba esser cura, ed obbligo principale del sopradetto Commissario dell'Antichità il procedere alle inquisizioni, e denunzie de' Trasgressori, questo però non dovrà impedire, che tali

diligenze possano praticarsi ancora da altri; anzi espressamente comandiamo a tutti, e singoli Commissarii, Officiali, e Straordinarii di qualsivoglia Curia, e Tribunale, che soprintendono ad ogni altra sorte di Contrabandi il dover provvedere alle dette inquisizioni, e denunce, volendo che in tal caso debba applicarsi a' medesimi quella terza parte della pena, che sarebbe dovuta al detto nostro Commissario, se Egli avesse prevenuto gl'Officiali delle altre Curie, e Tribunali nell'inquisizioni, o denunce sudette. Che se poi in progresso della Causa, e Processo, che si farà ai Contraventori si credesse necessario prevalersi dell'opera di detto Commissario dell'Antichità, come già informato di tali materie, della pena, che dovrebbe conseguire la Camera Apostolica, acciocchè sempre restino intatte l'altre due terze parti spettanti a quelli, che avran dato le notizie, e fatta l'invenzione come si è detto sopra.

Settimo, che in tutta sorte di Contravvenzioni agl'Ordini sudetti possa procedersi per via d'inquisizione, et ex Officio, e in ogn'altro miglior modo al Fisco più proficuo, tanto nel caso, che la roba sudetta venisse attualmente frugata, quante anche dopo uscita da Roma, o dallo Stato; E a tenore de precedenti Bandi si darà fede all'Accusatore con un sol Testimonio, ed al nostro Commissario dell'Antichità col suo giuramento.

Ottavo, che sia permesso non solamente al detto nostro Commissario dell'Antichità, ma anche a tutti i Commissarii, Officiali, e Straordinarii delle altre Curie, e Tribunali, come pure ad ogn'altro Esecutore, e Ministro di giustizia di poter cercare, avendone notizia, e far cercare in ogni luogo dove fossero Statue, Pitture, e cose antiche di qualsivoglia materia, che venissero estratte senza la detta nostra licenza, e di riconoscere, Carri, Barche, e simili Legni da trasporto per terra, e per acque, come anche di fare aprire Casse, Valige, e simili involti benchè coperti da qual-

sivoglia Arme, Insegna, o divise, e benchè le Persone, da cui la sudetta roba venisse accompagnata avessero qualunque sorte di Patenti, Familiarità, Inibizioni, Privilegi, Indulti, ed Esenzioni. Volendo, che in simili casi tutti i Bargelli, Esecutori, ed altri Ministri di giustizia etiam Cursori debbino dare, e prestare ogn'ajuto, e favore ai sudetti Commissarii, Officiali etc. sotto pena della perdita de proprii Officii, e di altre pene anche corporali a nostro arbitrio.

Nono, che finalmente li Forastieri Ecclesiastici, e Secodari tanto soggetti immediatamente, o mediatamente alla S. Sede, quanto Stranieri, e Sudditi d'altri Principi, dopo la permanenza di giorni quindici in Roma, restino compresi, e soggetti a questo nostro Editto come se gli fosse stato personalmente intimato, senza che possa suffragargli la scusa, o pretesto di soggezione privativa a qualunque Curia, o Tribunale, bastando la loro trasgressione per renderli immediatamente soggetti alla nostra Giurisdizione, ed alle pene da Noi stabilite.

A fine poi che tutti abbiano più facilmente notizia di queste nostre Ordinazioni, comandiamo, che gl'Antiquarj, li Portinari delle Porte di Roma, gl'Osti, Albergatori, Locandieri ed altri, che ricettano, o alloggiano particolarmente Persone fuorastiere siano obbligate continuamente a (tenere) vista d'ognuno affisse le Copie del presente Editto, sotto pena di scudi venticinque in caso di Contravvenzione.

Volendo, che il presente Editto affisso, e pubblicato, che sia ne' luoghi soliti di Roma astringa ognuno, come se gli fosse personalmente intimato. Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 10 Settembre 1733.

A. VESCOVO DI SABINA CARD. S. CLEMENTE CAM.
F. G. GAUCCI Uditore - N. LANA Commissario.

PROIBIZIONE
DELLA ESTRAZIONE DELLE STATUE DI MARMO,
O METALLO, PITTURE, ANTICHITA' E SIMILI.

Silvio del Titolo di S. Calisto Prete Cardinal Valenti della S. Romana Chiesa Camerlengo.

Importando sommamente al publico decoro di quest'Alma Città di Roma il conservarsi in essa le Opere illustri di Scoltura, e Pittura, e specialmente quelle, che si rendono più stimabili, e rare per la loro antichità, la conservazione delle quali non solo conferisce molto alla erudizione sì sacra, che profana, ma ancora porge incitamento a' Forastieri di portarsi alla medesima Città per vederle, ed ammirarle, e dà norma sicura di studio a quelli, che applicano all'esercizio di quelle nobili Arti con gran vantaggio del publico e privato bene. La Santità di Nostro Signore, a cui sta altamente a cuore la conservazione di queste nobili Arti, vuole onninamente, che si osservino le antiche, e provide Disposizioni fatte dai nostri Antecessori, togliendo di mezzo quegli infiniti abusi, che sono stati prodotti e dal tempo, e dalla indolenza de subalterni Ministri; A tal'effetto si è degnata di espressamente comandarci in pubblicare il presente Editto.

Onde inerendo Noi alla suprema Volontà di sua Beatitudine, e Nostro Uffizio di Camerlengo, rinnovando, e confermando in primo luogo gli Editti publicati da' Nostri Antecessori sopra la proibizione di estrarre dalla detta Città di Roma, e dallo Stato Ecclesiastico le cose predette; ed oltre più individualmente espresse nei mentovati Editti, cioè delli 5 Ottobre 1624, 29 Gennaio 1646, 30 Agosto 1655, 5 Febbrajo 1686, 18 Luglio 1701, 8 Aprile 1717, 21 Ottobre 1726, e 10 Settembre 1733. Proibiamo ad ogni Persona tanto Ecclesiastica, quanto Secolare di qualsivoglia stato, grado, e condizione,

ancorchè richiedesse specialissima menzione, che non possa, nè presuma per l'avvenire estrarre, e far'estrarre fuori di Roma, Distretto, e suo Territorio per i Luoghi dello Stato, nè da qualsivoglia Luogo del medesimo per fuori di esso per Fiume, Mare, o Terra, sorta alcuna di Statue, Figure, Bassirilievi, Colonne, Vasi, Alabastris, Agate, Diaspri, Amatiste, ed altri marmi preziosi, Gioje, e Pietre lavorate, Dorsi, Teste, Frammenti, Pili, Piedestalli, Iscrizioni, o altri Ornamenti, Fregi, Medaglie, Camei, Corniole, Monete, o Intagli di qualsivoglia Pietra, ovvero Metallo, Oro, Argento di qualsivoglia materia antica, o moderna, nè meno Figure, Quadri, Pitture antiche, o altre Opere in qualsivoglia cose scolpite, e dipinte, intagliate, comesse, lavorate, o in altro modo fatte, o che sieno state nuovamente ritrovate in Cave, o sieno esistenti in Roma, o fuori di Roma, ovvero appresso qualsisia Persona, o in qualsisia Luogo, senza Nostra licenza da darsi, e concedersi, inquanto alle Cose rare, antiche, e di molto prezzo e valore, in vigore solamente di special Chirografo di Sua Santità, ed in quanto alle moderne, colla solita Nostra licenza, o di Monsignor Nostro Uditore, con preventiva visione, e fede della qualità, e quantità, Venditore, e Compratore delle Cose sudette, fatta dal Nostro Commissario sopra le Antichità, e Cave, e nella maniera, che quivi appresso spiegheremo, e data negli Atti dell'infrasritto Segretario, e Cancelliere della Reverenda Camera Apostolica, e colla solita attergazione degli altri Nostri Commissarij attergatorj delle licenze per Acqua, e rispettivamente per Terra, sotto pena della perdita della Roba, che sarà ritrovata, venduta, mandata, nascosta, scansata, trafugata, o incassata in Roma, o fuori di Roma per tutto lo Stato Ecclesiastico, senza licenza come sopra e di cinquecento Ducati d'oro di Camera, da applicarsi un terzo alla Reverenda Camera Apostolica, un terzo all'Accusatore, quale sarà tenuto segreto, e l'altro terzo al detto Nostro Commissario, o

suoi Assessori, come stimeremo e giudicheremo meglio allora convenire.

E quantunque fin dall'anno 1726, fosse provveduto al buon regolamento delle Pitture, e Scolture tanto antiche, quanto moderne, colla deputazione di Persona, la quale col carattere di Commissario soprainendente alle medesime dovesse invigilare per la osservanza di esso, con essergli stato a tal'effetto assegnato un onesto, e congruo provvedimento dalla Reverenda Camera Apostolica; nientedimeno colla speranza si è riconosciuto, che l'opera di questo solo Ministro, sebbene coll'obbligo di tenere altra Persona idonea, e capace a tutte sue spese, non basta per ovviare alle continue froudi, e disordini, che ne sono nati, e tutto giorno nascono in pregiudizio del pubblico bene; Abbiamo perciò destinato, come effettivamente destiniamo tre altre Persone col titolo di Assessori del sopradetto Commissario, assegnando a cadauna delle medesime la sua particolare incombenza, la quale sarà della Pittura ad uno, all'altro della Scoltura, ed al terzo degli Camei, Medaglie, Incisioni, ed ogni altra sorte di Antichità. Questi in conformità del loro titolo di Assessore, avranno la facoltà nei loro rispettivi impieghi di visitare, e riconoscere tutte quelle materie, che vorranno semplicemente estraersi, facendone la loro visita, e relazione ad uso di arte, collo spiegarne e i pregi, e i difetti delle medesime. E perciò in avvenire per qualunque estrazione la Visita dovrà farsi dall'Assessore, il quale appiè della Supplica a Noi diretta dovrà stendere la sua Relazione, dopo di cui si sottoscriverà il Commissario, approvando quanto sarà stato da esso minutamente, e distintamente riferito col suo sentimento sopra il merito, e qualità della materia visitata, riservando però al Commissario la facoltà di visitare, e riconoscere egli stesso senza la dipendenza dell'Assessore. Questa Ricognizione, e Visita però intendiamo, e vogliamo, che sieno fatte gratis, e che non si possa ricevere

emolumento alcuno a titolo ancora di dono, sotto pena della perdita dell'Offizio, da incorrersi ipso facto, ed altre ancora corporali a Nostro arbitrio.

Per la estrazione delle Statue tanto antiche, quanto moderne, vogliamo, che si prattichi il solito, che è di prendersi da Nostri Segretarj di Camera le licenze nelle forme consuete, le quali dovranno esser prevenute dalla solita visita, ed approvazione del Commissario, coll'ordine Nostro, o di Monsignor Nostro Uditore in scritto per la necessaria spedizione. E perciò, che spetta ai Quadri, ed ogni altra sorta di Pitture, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che tutti i Quadri, e Pitture antiche, e di ogni Autore ultimamente defonto con qualche riputazione, debbano esser soggette alle medesime Leggi, e Condizioni delle Statue, e di ogni altra sorta di Antichità, essendo Nostra precisa mente, che nella estrazione di questi si prattichi ogni rigore, e che si osservino le solite regole del memoriale, visite, e spedizioni delle licenze da farsi da uno de' Segretarj di Camera. Ma per tutti quei Quadri, e Pitture moderne non eccedenti il valore di scudi cento, e che si vogliono trasportare fuori di Roma per comodo delle vicine Ville, o nello Stato Ecclesiastico, ed anche fuori, ad effetto di dare maggior incitamento a i Professori, ed alla Gioventù, che si applica a questa nobil'Arte, basterà il semplice attestato dell'Assessore coll'approvazione del Commissario da farsi appiè della supplica, con che da Noi, o dal Nostro Monsignor Uditore se gli concederà la licenza per rescritto, e gratis in tutto.

Ad oggetto, che in avvenire ogniuno sappia il modo sicuro da tenersi nelle estrazioni da farsi o per acqua, o per terra; ordiniamo, che le Statue, Quadri, Marmi, ed altre Antichità di Metallo, e Pietre preziose si debbano visitare dall'Assessore a ciò deputato, secondo che saranno le materie da estrarsi, e ciò prima di essere imballate, o incassate. E se saranno cose, la estrazione delle quali, dopo la relazione fattane

dall'Assessore coll'approvazione del Commissario, potranno permettere, o per acqua, o per terra, dovranno poi le casse, e balle, in cui saranno state collocate, trasportarsi nella Dogana di Ripetta, o di Ripa Grande, o di Terra rispettivamente, e quivi alla presenza dei Ministri delle sudette Dogane essere di nuovo riconosciute dal medesimo Assessore, o pure dal Commissario per accertarsi della identità di quelle già da lui visitate, e per la estrazione delle quali si sarà ottenuta la Nostra licenza. Fatta poi questa seconda ricognizione, dovranno le medesime Casse, o Balle alle presenza dello stesso Assessore, o sia del Commissario sigillarsi col sigillo Nostro, o del Cardinal Camerlengo pro tempore, a Padiglione, il qual sigillo si custodirà da uno dei sudetti Ministri di Dogana, che a tal'effetto sarà da Noi deputato; E tutto ciò sotto le pene espresse di sopra, da incorrersi irremissibilmente in ogni caso di contravvenzione, come fu ordinato con altro Editto sin sotto li 21 Ottobre 1726, al § 2.

Concediamo pienissima facoltà al Commissario di poter precedere contro gli Estrattori dolosi per via d'Inquisizione, e denuncia avanti di Noi, e Monsignor Nostro Uditore, alla deposizione del quale si darà fede con giuramento, e con un solo Testimonio; oltre le sudette pene della perdita della Roba, e de i cinquecento ducati d'oro di Camera, si aggiungeranno anche le corporali, secondo le qualità delle Persone, e Delitti a Nostro arbitrio, e si procederà con ogni rigore di giustizia, e sommariamente. Ed agli Assessori diamo semplicemente l'arbitrio, e facoltà di arrestare a nome Nostro tutte quelle cose, che fossero in disposizione di partire, o partisero attualmente senza Nostra licenza, dandone relazione al Commissario, ed a Monsignor Nostro Uditore, i quali procederanno in quel caso nelle forme prescritte e dal presente, e dagli antecedenti Editti, specialmente in quello pubblicato sotto li 21 Ottobre 1726 al § primo. E quan-

do si verifichi la fraude, la terza parte della pena assegnata al Commissario sarà data all'Assessore.

E perchè vi sono molte Persone, che cavano, e fanno cavare in Luoghi pubblici, e privati vicino agli Edifizj, Fabriche, e Mura, e Ponti antichi, Marmi misti, Alabastri, Peperini, ed altre diverse Pietre con Pericolo, e rovina di detti Edifizj, e Strade pubbliche, ed in oltre cavano, e fanno cavare in diverse Cave pubbliche, e private Statue, Dorsi, Bassirilievi, Teste, Piedistalli, Colonne, Capitelli, Iscrizioni, Medaglie, Monete, Camei, ed Intagli di valore, e di Marmo, Metallo, Gioje, di Mischi d'Oro, e di Argento, o Agate, e Corniole, Amatisti, ed altre diverse materie lavorate, e non lavorate, e che le dette cose cavate, e ritrovate bene spesso, ancorche vi sieno pene gravi, e proibizioni fatte, e comminate in essi Bandi, vendono, scansano, trafugano, ed ascondono in Roma, e fuori di Roma, senza saputa, e licenza Nostra, scienza, ed ordine de' Padroni delli proprj Luoghi, e proprie cose ritrovate, con danno publico, e particolare, e gravezza delle loro coscienze, e così privano, e spogliano quest'Alma Città di Roma, e li proprj Padroni delle più belle cose, che in essa Città si trovano, così antiche, che moderne.

Però ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole Persone sudette, che per l'avvenire non possano guastare Edificj, nè Fabriche antiche, muraglie di travertino, marmo, peperino, o altra materia sopra a terra, nè rompere, o cavare Statue antiche, o altri ornamenti di qualsivoglia materia, nè tampoco cavare sotto terra vicino a i detti Edificj, Muri, Fabriche, Archi, Ponti, e Cimiterj, Strade pubbliche in qualsivoglia luogo esistenti senza Nostra licenza, come pure fu ordinato in altra consimile Proibizione pubblicata li 8 Aprile 1717 nel § 2 e 3, qual licenza, quando sarà di Cave di Tavolozze, Peperini, Travertini, ed altre simili rustiche materie, dovrà riceversi dall'Offizio delle Strade, come sino al giorno di oggi

si è praticato, proibendo al medesimo Offizio, e suoi Sostituti il fare qualunque altra sorte di licenze, e quando riguarderà Cave di Statue, Marmi etc., e di ogni altra estrazione di Quadri etc. vogliamo, che tutto spettino, e spettar debbono a Nostri soliti Segretari di Camera; Oltre le sudette licenze, vi dovrà intervenire il Commissario, o pure l'Assessore in quel modo, che da Noi si giudicherà più opportuno, o d'altri ancora in loro luogo da deputarsi da Noi.

Proibiamo di più, che non possa, nè debba alcun Calcararo, Cavatore, o altre simili Persone, come Scarpellini, Fonditori, ed altri Guastatori rompere, guastare, spezzare per far calce, o portar via, o rivendere alcuna sorte di Marmi scritti, lavorati, Statue, figure, o altri ornamenti antichi, nè meno fondere, guastare, o ammaccare Figure, Medaglie, Monete, intagli di Metallo d'oro, o di argento antichi, che abbiano figurazione, o memoria di cose antiche, senza nostra licenza, o di Monsignor nostro Uditore, e visione del nostro Commissario, e dell'Assessore sopra le antichità, la quale si darà gratis, sotto pena della perdita delle robe, e di scudi venticinque d'applicarsi come sopra, ed altre ancora corporali a nostro arbitrio, come pure fu proibito nella ridetta precedente Proibizione delli 8 Aprile 1717 al § 8.

E perchè sinora da Noi o da altri si sono date, e si danno bene spesso Licenze, e Patenti di cavare e far cavare Tesori, Marmi, Travertini, Statue, Pozzolana, ed altre cose diverse, nel cavo delle quali è necessario lo intervento, ed assistenza del sudetto nostro Commissario, o dell'Assessore, o altri da deputarsi, quali attendono, acciò non si cavi in luogo proibito, e pregiudiziale ai pubblici Edifizj, Strade, e Cimiteri, come di sopra si è espresso, comandiamo, et ordiniamo a qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che dopo la pubblicazione del presente Editto debba dar nota di dette Licenze nell'Offizio dell'infrascritto Segretario fra il termine di

dieci giorni, sotto pena della revocazione di dette Licenze, come fu ordinato ancora nella citata Proibizione del 1717 al § 9.

Che nessuna Persona, che faccia cavare in pubblici, o privati Luoghi con nostra licenza come sopra, siasi Scarpellino, Cavatore, o Padrone de Luoghi, possa vendere Travertini, Marmi, Alabastri, Statue, ed altre cose sopra espresse, delle quali ne pervenga la parte alla Reverenda Camera, se prima non saranno vedute dal detto nostro Commissario, misurate da Periti da deputarsi da Noi, e datane la parte, che perviene a detta Camera a nostra disposizione. Nemenò vendere Piombo, Metallo, Oro, ed Argento, o nessun'altra cosa, di cui debbasene la parte alla detta Camera, sotto pena della perdita delle robe, e di scudi dieci da applicarsi come sopra, ed altre anche corporali a Nostro arbitrio, come dalla stessa citata Proibizione del 1717 al § 10.

Di più ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia Cavatore, Vignarolo, Operario, Muratore, Scultore, Scarpellino, e qualunque altro Padrone si sia di Statue, Cave, Siti, Luoghi, e Botteghe, dove sieno dette cose antiche di sopra espresse, tanto in Roma quanto fuori, che andando il nostro Commissario a vedere, e pigliar nota in detti Luoghi, dove sieno Statue, Figure, Dorsi, Bassirilievi, Vasi, Medaglie, Monete, Camei, Corniole, Intagli, ed altre cose d'Oro, e di Argento, di Metallo, o altra materia, di Gioje lavorate, o non lavorate, debbano lasciarlo entrare, vedere, pigliarne, e darne nota di tutte le cose antiche, che loro avranno, e prestargli ogni aiuto, e favore, e quelle cose ritenere senza stabilirne la vendita, o trasportarle altrove per cinque giorni prossimi, ed ubbidire ad esso per simile causa, affinchè ne possa darne la debita denuncia a Noi, o a Monsignor nostro Uditore negli atti dell'infrascritto Segretario, avvertendo ognuno a non contravenire sotto le pene su-

dette, come fu ancora espresso in detta Proibizione del 1717 al § 12.

Proibiamo ancora a qualunque Falegname, Artefice, o altra Persona di far casse per portarvi le sudette cose, e quelle incassare; Siccome ancora a Facchini, Carrettieri, o altre Persone di legare, imballare, o trasportare le medesime cose, e Casse o Balle, ove sieno collocate senza che prima sieno state visitate, riconosciute, e sigillate dal nostro Commissario, ed ottenutane la nostra licenza, sotto pena di tre Trattati di Corda, e di scudi venticinque, da applicarsi come sopra, oltre la perdita delle sudette Casse, o Balle, per la quale pena pecuniaria sarà anche tenuto il Padrone per il Ministro, ed il Maestro per il Garzone, e si procederà anche per inquisizione, ed in ogni altro modo più proficuo al Fisco. Come pure vogliamo, che le medesime proibizioni espresse si estendano anche contro i Barcaroli, e Marinari, i quali sotto qualunque pretesto si facessero lecito d'imbarcare, e ricevere sopra qualunque legno alcuna Cassa, o Balla, in cui sieno le robe sudette. E tanto, come dal citato Editto del 1726 al § 5 s'intenda ancora de Carrari, o Barrozzari.

Che i medesimi Falegnami, o altri Artefici di qualunque sorta, come anche i Facchini, Carrettieri, Marinari, Barcaroli, e simili Persone, le quali avessero avuta alcuna parte nel far Casse, imballare, imbarcare, o trasportare le sudette cose senza prima accertarsi della nostra licenza, e che perciò fossero incorsi nelle pene comminate nel presente Bando, se verranno a dare la denuncia, o relazione del Contrabando nel nostro Tribunale, prima che sieno inquisiti per tal causa nel medesimo, non solo ottengano ipso facto la remissione da ogni pena incorsa tanto pecuniaria, che corporale, ma sieno anche ammessi alla consecuzione della terza parte di detta pena pecuniaria, come tutti gli altri Accusatori non colpevoli, e lo stesso debba praticarsi con i Locandieri, Osti, Al-

bergatori, e loro Garzoni, Serventi o Famigliari, che per qualsivoglia ragione fossero incorsi nelle medesime pene, ricordando, che a tenore de i precedenti Bandi, sarà tenuto il Padrone per il Ministro, ed il Maestro per lo Garzone.

Incarichiamo ancora strettamente a tutti i Custodi, ed altri Ministri delle Porte, ed altri Luoghi di passo, sì per Terra, che per acqua, di non lasciar passare alcuna delle sudette robe, se non vedranno sopra le Casse, e Balle, o altri Involti, che le contengano, il predetto nostro sigillo, e se non sarà mostrata loro la nominata nostra licenza per la estrazione, sotto pena della privazione dell'Offizio, e di scudi venticinque, ed altre ancora corporali a nostro arbitrio, come fu proibito ancora nel altro citato Editto del 1726 al § 7.

Dichiariamo inoltre, che se le robe, le quali cadessero in commissum, saranno di Scolture, Statue, Marmi, Bronzi, Quadri, Pitture, Intagli, ed altra simile materia, la Santità di Nostro Signore, e Noi stessi coll'autorità del nostro Offizio ordiniamo, che in quanto alle Statue, Marmi, e Bronzi s'intendano adesso per allora applicati alla Galleria di Campidoglio per le Statue, e riguardo a i Quadri, ed altre Pitture, all'altra Galleria ultimamente eretta nello stesso Campidoglio dalla munificenza di Nostro Signore, dove saranno unite, e custodite con l'altre a publico comodo, ed a perpetua gloria di Sua Beatitudine, che con tanta particolar cura si degna proteggere la conservazione di sì stimabili antiche opere; E per i Camei, Medaglie, ed altre simili antichità, queste cadute in commissum, si riporranno secondo le disposizioni, ed ordini della Santità Sua.

Dichiariamo ancora compresi in questo nostro Editto li Forestieri, benchè Ecclesiastici, Secolari, e Regolari, tanto soggetti immediatamente, o mediatamente alla Santa Sede, quanto stranieri, e Sudditi di altri Principi, che si trovano in Roma, e nello Stato Ecclesiastico, e vogliamo, che s'intendano subito a-

stretti alla osservanza di esso. Quelli poi, che in avvenire vi verranno, dopo la permanenza di quindici giorni, senza che sia per suffragar loro l'allegata ignoranza del medesimo Editto. Siccome neppure debba giovare ad alcuno la scusa, o pretesto di soggetione privativa a qualunque Curia, o Tribunale, bastando la loro trasgressione per renderli immediatamente soggetti alla nostra Giurisdizione, ed alle pene da noi stabilite, come fu stabilito allora dalla precedente altra Proibizione delli 10 Settembre 1733 § Nono, che finalmente.

Oltre le concesse facultà al detto nostro Commissario, diamo le medesime a tutti li Straordinarj, Esecutori, e Ministri di Giustizia di poter cercare, avendone notizia, in ogni luogo, dove fussero Statue, Pitture, e cose antiche di qualsivoglia materia, riconoscere Barche, Carri, e simili Legni da trasporto per Terra, e per Acqua come anche di far aprire Casse, Valige, e simili Involti, benchè coperti da qualsivoglia Arma, Insegna, o Divisa, e benchè le Persone, dalle quali la sudetta roba venisse accompagnata, avessero qualunque sorta di Patenti, Famigliarità, Inibizioni, Privilegi, Indulti, ed Esenzioni. Ed il simile possano fare anche i Custodi, Guardiani, Barcaroli, Doganieri con darne notizia a Noi, o a Monsignor nostro Uditore, e negli atti dell'infrascritto Segretario, quando fossero per estraersi fuori di Roma senza la nostra licenza, e si darà fede all'Accusatore con un solo Testimonio, ed al nostro Commissario, o suo Assessore col loro giuramento. Comandiamo per tanto a tutti i Barigelli, Esecutori, ed altri Ministri di Giustizia, che in simili casi debbano dargli, e prestargli ogni ajuto, e favore, sotto pena della perdita degli Uffizi, ed altre a nostro arbitrio, come fu proibito nel precedente Editto delli 18 Luglio 1701 al § 9.

E perche rispetto alli Camei, Intagli, Monete, Medaglie, Corniole di tutte le sorte, e simili Bronzi figurati, che sono fra le cose più pregevoli dell'Antichità,

e che rendono così cospicui li Musei di Roma, si è da alcun introdotto un segreto mercimonio, mediante il quale, o vengono le cose sudette impunemente vendute, ed esitate fuori di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, o con discredito del pubblico Commercio alterate, e falsificate, e di poi da Mezzani, e Sensali vendute a i Forestieri per prezzi esorbitanti, e lesivi; contravenendo nel primo caso alle reiterate proibizioni sopra ciò fatte da i nostri Antecessori, e nel secondo alla buona fede, che corrono i medesimi Forestieri. Perciò espressamente dichiariamo, che non solo verrà ad incorrere nelle pene di sopra comminate, senza speranza di remissione, qualsivoglia Mezzano, Sensale, o Cavatore, Vignarolo, o altra Persona, che avrà parte nella detta vendita, ed estrazione fuori di Roma, e dello Stato, ma ancora ogni altro, che con gl'inganni sudetti in qualunque modo cooperasse alla mancanza di detta buona fede, o al discredito del pubblico Commercio, come fu proibito ancora con altro Editto delli 10 Settembre 1733 § 3.

Volendo inoltre, che chiunque de Segretarj di Camera, o de Ministri del nostro Tribunale riceverà la relazione, o denuncia di qualche contravvenzione, sia obbligato a tenere segreto l'Accusatore, o Denunziante, sotto pena della perdita del proprio Offizio, ed altre Corporali ancora a nostro arbitrio. E non volendo l'Accusatore fidarsi di altra Persona nella relazione, o denuncia, possa farla a dirittura in voce, o in scritto, o a Noi medesimi, o a Monsignor nostro Uditore, restando in tal caso a nostro carico non solo di tener segreta la di lui Persona, ma anche di prenderci Noi tutto il pensiero, acciò senza veruna sua ingerenza gli sia segretamente consegnata la terza parte delli detti scudi cinquecento: il che fu similmente ordinato col precedente Editto delli 10 Settembre 1733.

Notificando a tutti, che alle sudette pene si procederà irremissibilmente con ogni rigore di giustizia per inquisizione, ed in qualsivoglia altro modo più

proficuo al Fisco, riservando a Noi l'arbitrio in ogni caso di poter diminuire, o accrescere le sudette pene, secondo li casi, che accaderanno.

A fine poi che tutti abbiano più facilmente la notizia di queste Nostre Ordinazioni, comandiamo, che li Portinari delle Porte di Roma, i Regattieri, gl'Osti, Albergatori, Locandieri, et altri, che ricettano, danno da mangiare, o alloggiano, particolarmente Persone forastiere siano obbligati di tenere continuamente affisse le copie del presente Editto alle Porte della Città, Ospizj, Osterie, Locande, et Alberghi loro rispettivamente a vista d'ogn'uno, sotto pena di tre tratti di Corda, e di scudi 25 per ciascuno, e ciascuna volta in caso di contravvenzione.

Vogliamo finalmente, che il presente Editto pubblicato, ed affisso che sia ne i Luoghi soliti di Roma, astringa ogni uno come se gli fosse personalmente intimato, e notificato. Dato in Roma dalla Camera Apostolica, questo dì 5 Gennaio 1750.

S. VALENTI CARD. CAMER.

G. M. RIMALDO Uditore - G. G. RUBINI Comm. Gen.

10.

EDITTO

Romualdo di S. Maria ad Martyres Diacono Card. Braschi Onesti, della S. R. C. Camerlengo.

L'abuso da qualche tempo introdotto in pregiudizio dei diritti Fiscali circa la escavazione, e reperizione di Statue, e di qualunque monumento di antichità, come anche di Marmi, di Metalli, di Gemme pretiose, di Tesori, e di tutt'altro nascosto nelle viscere della Terra, e sotto la rovina degli antichi Edificj, che appartiene al Sovrano diritto di Regalia, ha richiamato la cura, e vigilanza della Santità di Nostro Signore a premettere l'abolizione, e ritiro di tutte, le licenze

fino ad ora concesse, per prescrivere in seguito le opportune providenze. Noi pertanto per ordine espresso della Santità Sua datoci a bocca, e per l'autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato ordiniamo, comandiamo a tutte e singole Persone tanto Ecclesiastiche, quanto Secolari di qualsivoglia stato, grado, ordine, e condizione, ancorchè ricercassero speciale, e specialissima menzione, che dal giorno della pubblicazione del presente Editto debba intendersi rievocata, ed abolita qualunque licenza, che sia stata fino ad ora accordata di cavare, e far cavare nei Luoghi pubblici, e privati, ed anche nei Terreni o di propria libera pertinenza, o posseduti per qualunque titolo, niuno affatto eccettuato, ancorchè avesse bisogno di speciale menzione; E perciò si proibisce a ciascuno, che da ora innanzi non abbia ardire d'intraprendere, e proseguire alcuno scavo senza una nuova licenza, che sarà munita delle cautele, e riserve proporzionate ai diritti del Principato, ed all'interesse della Reverenda Camera, avvertendo fin da ora, che adesivamente agli Editti altre volte emanati dai Cardinali Camerlenghi Nostri Predecessori, sarà proibito di estrarre, e far estrarre da questa Alma Città di Roma, e dallo Stato Ecclesiastico per Fiume, Mare, o per Terra qualunque sorta di Statue, Colonne, Pietre, e Marmi preziosi lavorati, e non lavorati, ed altra qualsiasi cosa, che sarà ritrovata nei scavi da permettersi, non potendosi allegare alcuna scusa, o protesto della credulità concepita, per la condiscendenza usata nei passati tempi.

Avverta perciò ognuno di obedire esattamente a quanto viene ordinato nel presente Editto, giacchè in caso di qualunque contravvenzione, o nel cavare senza nuova licenza, o nel fare qualche fraudolenta estrazione, oltre la perdita della roba o ritrovata nei Cavi, o sorpresa nella tentata estrazione, il Delinquente incorrerà la pena di Scudi trecento d'applicarsi per metà all'Accusatore, che sarà tenuto segreto, e per

l'altra metà alla Reverenda Camera; ed altre pene anche corporali a Nostro arbitrio, da misurarsi secondo le circostanze dei casi.

Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 21 Agosto 1801.

R. CARD. BRASCHI ONESTI CAMERLENGO
P. FERRARI Uditore - G. PECCI Comm. Gen. della R.C.A

11.

EDITTO

Giuseppe del Titolo di S. Cecilia Prete Cardinal Doria Pamphilj della S. R. C. Pro-Camerlengo.

Mentre la Santità di Nostro Signore Papa Pio VII. estende le sue Paternali cure a tutti gli oggetti delle Arti produttrici, e di manifattura, per aumentare con i loro prodotti la opulenza, e la prosperità dei suoi amatissimi Sudditi, non perde di vista un altro ramo d'industria, che quasi proprio, e particolare di questa Popolazione, e di questo suolo non che concorre, e gareggia con quelli, ma ne supera l'attività e la influenza non meno nel promuovere i vantaggi, che nell'accrescere il decoro, e la celebrità di questa Metropoli, ed anche dello Stato. Riconoscendo la Santità Sua nelle produzioni delle Belle Arti, che nate nella Grecia hanno da tanti secoli trasportato, e fissato il loro proprio, e quasi unico domicilio in Roma, uno dei pregi più singolari, che distingue da tutte le altre questa Città, ed insieme una delle più utili, e più interessanti occupazioni dei suoi Sudditi, e di tutti quelli, che vi concorrono, ha rivolti efficacemente i suoi pensieri a procurare, che i Monumenti, e le belle opere dell'Antichità, che servono di alimento alle Arti stesse, e di esemplare, di guida, e di eccitamento a quelli, che le professano, si conservino quasi i veri Prototipi, ed esemplari del Bello, religiosamente per

ornamento, e per istruzione pubblica, e si aumentino ancora con il discuoprimento di altre rarità, che in qualche parte compensino la perdita di quelle, che le vicende dei tempi ci hanno involate. A questo oggetto della conservazione dei Monumenti, che esistono, e del discuoprimento dei nuovi; ed all'altro egualmente d'incoraggiare, ed animare le Arti del Disegno, e quei, che si dedicano alle medesime, ha stabiliti i più energici, ed opportuni provvedimenti con ispecial Chirografo segnato il primo Ottobre, a noi diretto per l'esecuzione, del tenore seguente, cioè:

Rmo Card. Giuseppe Doria Pamphilj Pro-Camerlengo.

La conservazione dei Monumenti, e delle produzioni delle Belle Arti, che ad onta dell'edacità del tempo sono a noi pervenute, è stata sempre considerata dai Nostri Predecessori per uno degli oggetti i più interessanti, ed i più meritevoli delle loro impegnate providenze. Questi preziosi avanzi della culta Antichità forniscono alla Città di Roma un ornamento, che la distingue tra tutte le altre più insigni Città dell'Europa; somministrano i Soggetti li più importanti alle meditazioni degli Eruditi, ed i modelli, e gli esemplari i più pregiati agli Artisti, per sollevare li loro ingegni alle idee del bello, e del sublime; chiamano a questa Città il concorso dei Forastieri, attratti dal piacere di osservare queste singolari Rarità; alimentano una grande quantità d'Individui impiegati nell'esercizio delle Belle Arti; e finalmente nelle nuove produzioni, che sortono dalle loro mani, animano un ramo di commercio, e d'industria più d'ogni altro utile al Pubblico, ed allo Stato, perchè interamente attivo, e di semplice produzione, come quello che tutto è dovuto alla mano, ed all'ingegno dell'Uomo. Nel vortice delle passate vicende, immensi sono stati li danni, che questa Nostra diletta Città ha sofferti nella perdita dei più rari monumenti, e delle più illustri Opere dell'Antichità.

Lungi però dall'illanguidirsi per questo, si è anzi maggiormente impegnata la Paterna Nostra sollecitudine a procurare tutti i mezzi, sia per impedire che alle perdite sofferte nuove se ne aggiungano, sia per riparare con il discuoprimento di nuovi Monumenti alla mancanza di quelli, che sonosi perduti. Sono state queste le riflessioni, che dappresso all'illustre esempio, che la S. M. di Leone X, diede nella persona del gran Raffaello d'Urbino, ci hanno recentemente determinati ad eleggere l'incomparabile Scultore Canova, emolo dei Fidia, e dei Prassiteli, come quello lo fù degli Apelli, e dei Zeusi, in Ispettore generale di tutte le Belle Arti, e di tutto ciò, che alle medesime appartiene; ed a Lui durante la sua vita abbiamo conferite, colla sola dipendenza da Voi, le più estese, e superiori facoltà per invigilare sopra tutto quello, che può influire al mantenimento, ed alla felice propagazione delle Arti del Disegno, e di quelli, che le professano. Queste stesse riflessioni, facendoci sempre più conoscere di quanto interesse sia per i vantaggi dei Nostri amatissimi Sudditi, per il pubblico bene, unico scopo delle incessanti Nostre sollecitudini, e per il decoro, e per la celebrità di questa Nostra Metropoli il procurare tutti i mezzi onde conservare, ed accrescere a comune istruzione, i Monumenti dell'Antichità, ed i bei modelli delle Arti, ed animare insieme i benemeriti cultori delle medesime, hanno richiamata la Nostra attenzione a rinnovare le antiche, ed aggiungere nuove energiche, ed efficaci providenze dirette a questi interessantissimi oggetti. Inerendo quindi alle Costituzioni dei Nostri Predecessori, e segnatamente all'Editto del Cardinal Silvo Valenti, Vostro Predecessore nella dignità di Camerlengo, dei 5 GENNAJO 1750, pubblicato di ordine della Santa Memoria di Benedetto XIV, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Sovrana, ed Apostolica Potestà, ordiniamo, e prescriviamo ciò, che siegue.

1. In primo luogo vogliamo, che sia affatto proibita da Roma, e dallo Stato l'estrazione di qualunque Statua, Bassorilievo, o altro simile lavoro rappresentante figure Umane, o di Animali, in Marmo, in Avorio, ed in qualunque altra materia, ed altresì di Pitture antiche, Greche, e Romane, o segate, o levate dai muri, Mosaici, Vasi detti Etruschi, Vetri, ed altre opere colorite, ed anche di qualunque opera d'intaglio, Vasi antichi, Gemme e Pietre incise, Camei, Medaglie, Piombi, Bronzi, e generalmente di tutti quelli lavori, o di grande, o di piccolo Modello, che sono conosciuti sotto il nome di *antichità*, pubbliche, o private, Sacre, o Profane, niuna eccettuata, ancorchè si trattasse di semplici frammenti, da' quali ancora grandi lumi ricevono le Arti, e gli Artisti; ed eziandio di qualunque antico Monumento, cioè di Lapidì, o Iscrizioni, Cippi, Urne, Candelabri, Lampadi, Sarkofagi, Olle Cinerarie, ed altre cose antiche di simil genere, e di qualunque materia siano composte, comprese anche le semplici Figuline. Questa proibizione vogliamo, che si estenda ancora alle opere asportabili di Architettura, cioè Colonne, Capitelli, Basi, Architravi, Fregi, Cornici intagliate, ed altri ornamenti qualsivogliano di antiche Fabriche, ed anche alle Pietre dure, Plasme, Lapislazuli, Verdi, Rossi, Gialli antichi, Alabastrì Orientali, ancorchè grezzi, e non lavorati, Porfidi, Graniti, Basalti, Serpentine, ed altri simili, fuori del semplice Marmo bianco.

2. La stessa generale proibizione di estrarre, vogliamo che si estenda anche alle Pitture in Tavola, o in Tela, le quali sieno opere di Autori Classici, che hanno fiorito dopo il risorgimento delle Arti, o interessino le Arti stesse, le Scuole, la erudizione, o in fine per altre ragioni siansi rese celebri; incaricando sotto la loro più stretta responsabilità le persone destinate a presiedere alle Belle Arti, a non permettere, che si confondano queste opere, di cui non sarà mai permessa l'estrazione, e, con le altre, che con le cautele,

e licenze da riferirsi in appresso, potranno estrarsi.

3. Ad oggetto poi, che questa proibizione assoluta di estrazione riguardo agli oggetti descritti abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione in ogni tempo, e restino radicalmente estirpati gli abusi, che nei tempi passati hanno deluse le più accurate providenze dei Nostri Antecessori; proibiamo a chiunque, ed anche a Voi, di concedere in avvenire qualunque licenza di estrarre gli oggetti suddetti; assoggettiamo a questa proibizione le persone tutte, di qualunque privilegio fornite, e di qualunque Dignità decorate, compresi anche li Rmi Cardinali benchè Titolari, Protettori di Chiese, ed altri privilegiatissimi, ancorchè richiedessero per essere compresi specifica, ed individuale menzione, ed ancorchè fossero rivestiti di qualsivoglia carattere, quanto più si possa concepire eminente; vogliamo che anche i Possessori Esteri degli enunciati oggetti esistenti in Roma, sieno alla stessa proibizione sottoposti; come ancora, che la medesima comprenda per tutti gli effetti anche li Forastieri, che non abbiano fissato domicilio alcuno in Roma.

4. Quelli poi, che estrarranno da Roma, o dallo Stato, o per la via di Mare, o per quella di Terra gli oggetti anzidetti, come ancora quelli, che scientemente gli avranno a loro venduti, ed i Sensali, e complici della vendita, oltre la perdita degli oggetti stessi, saranno ciascuno singolarmente soggetti alla multa pecuniaria di Cinquecento Ducati d'Oro di Camera, e cumulativamente ad altre Pene afflittive del corpo a Vostro arbitrio, da estendersi fino alla Galera per cinque Anni, secondo la qualità delle persone, la importanza dell'oggetto, e la malizia, che avrà accompagnata la fraudolenta estrazione. Anche quelli, che avranno prestato mano alla estrazione, cioè i Facchini, Falegnami, ed altri Artefici, da cui siansi scientemente formate le Casse, Imperiali, ed ogni simile continente, atto a rinchiudere il Contrabando, o che avranno fatto l'Incassatura, o l'Imballaggio, i Carret-

tieri, Mulattieri, Barcaroli, ed altri Condottieri, che avranno dato mano al trasporto, si considereranno tutti per complici dell'estrazione; bastando in loro ad indurre la mala fede l'atto stesso della estrazione vietata, e la mancanza della non mai concedibile licenza; e come tali, oltre alla perdita dei rispettivi Ordegni, Animali, ed Istromenti, Carri, Barche inservienti al trasporto, ed alla estrazione, incorreranno anche la pena di Ducati dieci in quanto agli Artieri, e Facchini; e di Ducati cento rispetto ai Condottieri, oltre le pene Corporali, che riserviamo al Vostro arbitrio.

5. Sarà però permessa la Vendita, ed il commercio di tutti gli accennati Monumenti, ed oggetti di Arti liberamente, se seguirà dentro Roma, e con la Vostra licenza nel caso di trasportarli ad altro Luogo dello Stato, la quale licenza concederete premessa sempre la visita dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità, e in luogo di quest'ultimo dei suoi Assessori, e con obligare l'Asportante a dare idonea Cauzione di riportare dentro un termine, che gli farete prescrivere, il documento in forma provante, di avere recato, e collocato l'oggetto asportato nel luogo della sua destinazione dentro lo Stato; e mancando, sarà tenuto non solo alla Convenzionale, ma ben anche ad altre pene corporali a Vostro arbitrio.

6. Provveduto così alla conservazione delle Opere, che devono rimanere perennemente ad ornamento insieme della Città, e per servire allo Studio, ed alla Istruzione degli Artisti, e degli Eruditi, per animare maggiormente le Arti, ed i loro Cultori, vogliamo, che tutte le Produzioni di Autori viventi, sia in Scultura, sia in Pittura, o in altri oggetti di Belle Arti, possano venderli, ed estrarsi anche fuori di Stato, e che ugualmente estrarre si possano le pitture di Autori morti, purchè non siano del pregio, e della Classe descritta di sopra, premessa però sempre la licenza da darsi in iscritto da Voi, e dai Vostri Successori, alla quale dovrà immancabilmente precedere la visita, e la relazio-

ne dell'Ispectore, e del Commissario sudetto, e di uno de' suoi Assessori, il tutto da darsi gratis, e senza alcun pagamento. E ad effetto che i sudetti Assessori, sempre con la totale dipendenza, e subordinazione all'Ispectore, e Commissario delle Antichità, esercitino il loro Ufficio con maggior puntualità, ed esattezza, abbiamo ordinato, che sia dato loro un Onorario fisso di Scudi Venti per Mese; proibendo però ad essi di ricevere qualunque cosa, anche a titolo di ricognizione, e di gratificazione volontaria; ed abolendo qualunque esazione si facesse da loro a titolo di Stima, di Regalia, di Propina, o per qualunque altro motivo. Li avvertirete poi, che qualunque negligenza nell'esercizio del loro importante Ufficio, sarà irremissibilmente punita con la perdita dell'impiego; e qualunque contravvenzione sarà oltre questa castigata ancora con pene corporali anche gravi, e gravissime a Vostro arbitrio; e ciò senza togliere le pene, che potessero meritare per loro stessi i delitti, i quali venissero a cumularsi, e congiungersi con la contravvenzione, e la delinquenza in Ufficio.

7. Collimando sempre allo stesso oggetto della conservazione delle preziose memorie dell'Antichità, proibiamo a chiunque di mutilare, spezzare, o in altra guisa alterare, e guastare le Statue, Bassirilievi, Cippi, Lapidi, o altri antichi Monumenti, e molto più lo squagliare li Metalli antichi figurati, o anche di semplice ornato, le Medaglie di ogni sorte, le Iscrizioni in Metalli, e qualunque altra cosa di simil genere, ancorchè tali Monumenti non fossero che frammenti; dando a Voi facoltà di punire li Contraventori, o con pene pecuniarie, o anche con pene afflittive del Corpo, da estendersi fino all'Opera per un Anno, secondo il Vostro prudente arbitrio. Sarà poi cura speciale dell'Ispectore delle belle Arti, e del Commissario, l'invigilare acciò non seguino tali abusi; acquistando anche quando occorra gli oggetti per i pubblici Musei: e nel solo caso, in cui egliino crederanno, che questi

non siano di alcun momento, e che si possano senza danno convertire in altri usi, loro unitamente, e non divisamente sarà permesso di dare le opportune licenze per isquagliarli, o adoperarli in altra guisa.

8. Rinnovando la Costituzione della San. Mem. di Pio II. *Cum Almam Nostram Urbem* del 1462, proibiamo sotto le stesse pene a chiunque di demolire o in tutto, o in parte, qualunque avanzo di antichi Edificj o dentro, o fuori di Roma, ancorchè esistenti nei Predj o Urbani, o Rustici, di privata sua, o altrui proprietà; riservando a Voi per via di visita dell'Ispectore, e del Commissario la facoltà di accordare la licenza per ruinare quelli Ruderj, la conservazione delli quali si conoscesse non essere di alcuna importanza nè per le Arti, nè per la Erudizione. Inculcherete poi seriamente in Nostro nome tanto ai Conservatori del Nostro Popolo Romano, quanto all'Ispectore, e Commissario sudetto delle Antichità d'invigilare tanto per la osservanza di questa Nostra prescrizione, quanto perchè siano le antiche Fabriche restaurate, ripulite nelle occorrenze, e conservate colla maggiore esattezza.

9. Richiamando del pari al suo pieno vigore l'altra Costituzione della S. M. di Sisto IV. Nostro Predecessore, che comincia *Quam provida*, dell'Anno 1474, sotto le stesse pene nella medesima contenute, e sotto altre o Pecuniarie, o Corporali a Vostro arbitrio, proibiamo di togliere dalle Chiese pubbliche, e Fabriche annesse, compresi anche i semplici Oratorj, Marmi antichi scolpiti, o lisci di qualunque sorte, Iscrizioni, Mosaici, Urne, Terre cotte, ed altri ornamenti, o Monumenti di qualunque specie, esposti alla pubblica vista, o ascosi, e sepolti; sottoponendo alle stesse pene i Venditori, i Compratori, ed i Cooperatori. Ed acciò abbia questa proibizione il suo pieno effetto, togliamo ai Rettori, o Amministratori di dette Chiese, di qualunque grado, e dignità, e di qualunque Privilegio muniti, compresi anche i Rmi Cardinali Titolari, e

Protettori, e i Patroni o Laici, o Ecclesiastici, le Congregazioni de' Vescovi, e Regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare, ed altre, e lo stesso nostro Rmo Card. Vicario, la facoltà di accordare sotto qualunque pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo, e molto più di distrarre i detti ornamenti delle Chiese, e Fabriche annesse, la quale facoltà riserbiamo a Voi solo; previo però sempre l'esame, e la relazione dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità.

10. La stessa proibizione vogliamo, che abbia luogo per i Quadri delle Chiese, i quali non solo non potranno togliersi dal luogo in cui sono collocati, o alienarsi; ma ne anche farsi restaurare o sul luogo, o fuori, e neppure levarsi per copiarli senza la intelligenza, e consenso dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità, che ne dovranno a Voi fare la relazione.

11. Acciò poi le Nostre providenze non restino deluse, o defraudate, ordiniamo, che tutti i Privati, che hanno Gallerie di Statue, e di Pitture, Musei di Antichità Sacre, o Profane, o semplici raccolte dell'uno, e dell'altro genere, ed anche quelli, che senza avere o Gallerie, o Musei, o Raccolte, hanno attualmente presso di loro uno, o più oggetti antichi, o in altro modo pregievoli di Arte, particolarmente in genere di Scultura, o di Pittura in Roma, e in tutto lo Stato, debbano dare un'esatta assegna, distinguendo ciascun pezzo, dentro il termine di un Mese in Roma negli Atti di uno de' Segretarj della Nostra Camera, che Voi destinerete, e nello Stato presso il Cancelliere della Comunità dentro il termine di due Mesi da computarsi dalla data dell'Editto, che Voi pubblicherete. In seguito si farà ogni anno, e anche più sovente, credendolo Voi opportuno, in Roma la visita dall'Ispettore delle Belle Arti, e dal Commissario delle Antichità, ovvero dagli Assessori, previa però sempre la intelligenza dell'Ispettore medesimo; e nello Stato,

dalle persone, che da Voi si destineranno per riconoscere se si conservano gli oggetti assegnati presso i Possessori; e rispettivamente nel caso, che ne abbiano disposto, per sapere quale disposizione abbiano data ai medesimi. Chiunque o non darà nel termine prefisso l'assegna, o la darà mancante, perderà gli oggetti non assegnati, se saranno di libera sua proprietà, o ne pagherà il loro valore se saranno fideicommissarj, e gli oggetti in questo caso rimarranno sempre nella stessa maniera vincolati. Chi poi nelle visite ricuserà di dare preciso sfogo alle disposizioni prese degli oggetti mancanti, o dandolo non si verificherà, ovvero lo darà vago, e tale, che non ammetta verificazione, si considererà per Contravventore alle Leggi della proibita estrazione, e come tale sarà punito.

12. Niuno, che accomoderà Strade pubbliche, o vicinanze sia in Città, sia in Campagna, ardirà sotto le pene comminate ai Devastatori dei pubblici Monumenti, di demolire gli Edifizj antichi vicini per toglierne i Materiali: e siccome avviene, che lavorando nelle Strade per allargarle, o mutar loro direzione, spesso gli Operaj trovano Sepolcri, ed antiche Fabriche, che devastano, oppure oggetti di Belle Arti, che distruggono, o si appropriano, o alienano a loro vantaggio contro ogni ragione, essendo queste cose riservate al Principe; perciò vogliamo, che chiunque caderà in questi delitti, sia punito con le stesse pene comminate contro i Devastatori dei pubblici Monumenti; e le Antichità ricuperate dalle loro mani, o da chi con qualunque titolo le riterrà, vogliamo che siano applicate ai pubblici Musei.

13. Chiunque, sia Padrone, sia Lavorante, che nel cavare i fondamenti delle Case, o fare scassati, o altri lavori nelli Terreni troverà cose antiche asportabili, sarà tenuto darne subito la denuncia in Roma presso il Segretario di Camera, che sarà da Voi deputato; e nelle Provincie negli Atti della Cancelleria Locale; e non dandola dentro dieci giorni dalla seguita ripe-

rizzazione, sarà punito con la perdita della roba trovata, e con altre pene a Vostro arbitrio, da aumentarsi maggiormente quando all'omessa denuncia si unisse la fraudolenta alienazione. Sarà poi in libertà Vostra, e dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità di fare per i pubblici Musei acquisto dell'oggetto denunciato, a prezzi ragionevoli; per la qual causa dovrà dopo la denuncia passare il termine di un Mese, prima che il possessore possa disporne. La stessa denuncia dovrà darsi, se si troveranno, cavando come sopra, avanzi di Case antiche, o altre Fabriche Romane, ancorchè non vi si trovino oggetti di Antichità.

14. Niuno potrà neppure nei suoi privati fondi fare Scavi per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti, senza Vostra particolar licenza, in cui si preserveranno sempre i soliti diritti Fiscali sulla porzione degli oggetti ritrovati; ottenuta la licenza, si dovrà avvertire dallo Scavatore, e dal Deputato assistente, l'Ispettore delle Belle Arti, ed il Commissario delle Antichità del giorno preciso, in cui si comincia lo Scavo. Sarà poi in loro libertà o per se medesimo, o per mezzo dell'Assessore della Scultura, o trattandosi di Scavi lontani da Roma, di altre Persone, che da Voi saranno destinate, di assistere allo Scavo medesimo, quando a Voi parerà: su di che v'incarichiamo di usare la maggiore vigilanza. Si dovrà dare dallo Scavatore una esatta denuncia degli oggetti ritrovati, presso il Segretario di Camera da Voi destinato in Roma, e nelle Provincie presso il Cancelliere della Comunità; e trovandosi quella mancante, sarà l'uno, e l'altro punito a misura della commessa infedeltà. Chiunque intraprenderà Scavi senza la Vostra licenza, o non eseguirà la succennata prescrizione, oltre la perdita della roba in caso, che l'abbia trovata, caderà nella pena di Cinquecento Ducati d'oro, ancorchè nulla avesse rinvenuto.

15. Vogliamo, che per la esecuzione di queste or-

dinazioni, e di altre, che sopra questa materia sono state promulgate dai Nostri Predecessori, le quali intendiamo, che seguitino ad avere il loro vigore in tutte le parti, nelle quali non si oppongono al presente Nostro Chirografo, Voi, ed i Vostri Successori abbiate una piena, e privativa giurisdizione esclusivamente da qualunque altro Tribunale ancorchè Camerale; con il che per altro non intendiamo d'impedire, anzi vogliamo animare i Capi di qualunque Tribunale, ed azienda, ed i loro Ministri, ed Esecutori, a cooperare, ed a dare ogni ajuto per lo scuoprimento, ed arresto dei Contrabandi, e per l'apprensione dei Contraventori; tutto riferendo in appresso al Vostro Tribunale. Ed acciò che in tutto quello, che riguarda le Belle Arti si usi la massima vigilanza, vogliamo che Voi, in figura di supremo, ed indipendente Magistrato, abbiate una assoluta giurisdizione, vigilanza, e presidenza sopra le Antichità Sacre o Profane, sopra le Belle Arti, e quei, che le professano, sopra gli oggetti delle medesime, non solo in Roma, ma anche nello Stato Ecclesiastico, e sopra le Chiese, Accademie non addette a Nazioni estere, ed altre Società relative alle Arti medesime, niente affatto eccettuato, e con piena indipendenza da qualunque persona ornata di qualunque Dignità anche Cardinalizia, e fornita di qualunque giurisdizione, e privilegio, cosicchè neppure si eccettuino i Rmi Cardinali, Vescovi, Abbati, Titolari, e Protettori delle Chiese; con darvi anche facoltà di rinnovare Editti, di promulgarne dei nuovi, e di prendere tutte quelle providenze, che di tempo in tempo crederete opportune, perchè le Belle Arti prosperino maggiormente, e gli Amatori siano più animati a coltivarle.

16. Comandiamo che contro quelli, che contraveranno alle presenti, o ad altre antiche prescrizioni, si possa da Voi per mezzo dei vostri Ministri procedere sommariamente, e con le facoltà Economiche, ed anche per *inquisizione*, e per *Officio*, ancorchè gli ogget-

ti, sù i quali cade la Inquisizione, più non esistessero; nel qual caso vogliamo che oltre le pene comminate nei rispettivi casi, se ne debba dai Contraventori pagare il prezzo alla stima, anche di credulità, e di affezione, che ne farà l'Ispettore delle Belle Arti, ed il Commissario delle Antichità: con accordarvi la facoltà di procedere alla condanna con il detto anche di un sol Testimonio, unito a quello del Denunciante, o ad altri amminicoli; tolto di mezzo ogni ricorso, inibizione, ed appellazione, che non fosse stragiudizialmente segnata di Nostro propria mano.

17. Mentre poi Noi raccomandiamo con il maggior fervore del Nostro spirito alla Vostra vigilanza l'adempimento di queste Nostre disposizioni, non lasciamo di occuparci seriamente, per quanto le circostanze dei tempi, e le forze del Nostro Erario lo permettono, a rinvenire tutti i mezzi onde riparare coll'acquisto di nuovi oggetti preziosi, alle perdite sofferte nei pubblici Musei, ai quali perciò applichiamo per la porzione spettante al nostro Erario, tutti i Monumenti, che si devolveranno al medesimo, e tutte le pene, eccettuata la porzione dovuta secondo le vigenti Leggi al Denunciante, ed agli Esecutori. Nello stesso tempo, e per la stessa causa proporzionando l'importanza dell'oggetto alle scarse forze del Nostro Erario, abbiamo destinata la somma annua di Piastre diecimila per l'acquisto delle cose interessanti in aumento dei Nostri Musei; sicuri che la spesa diretta al fine di promuovere le Belle Arti, è largamente compensata dagli Immensi vantaggi, che ne ritraggono i Sudditi, e lo Stato la di cui causa non può essere da quella dell'Erario disgiunta; ed animati ancora dalla giusta considerazione di aprire un esito ai Possessori, ed ai Raccoglitori di cose antiche, delle quali la Estrazione è affatto proibita. Maggiore poi è anche il Nostro impegno, d'incoraggiare quei che professano le Belle Arti con premj, e con onori proporzionati al loro merito, e di agevolare loro tutte le strade per giunge-

re alla perfezione nell'esercizio della loro nobile professione, la quale nell'unire l'utile al dilettevole, forma l'ornamento della Nostra Città, l'ammirazione di quei, che vi concorrono, ed il vantaggio di moltissimi Nostri Sudditi, che vi si occupano. Sarà dunque Vostra cura, che questa Pagina della Nostra volontà abbia il suo pieno effetto.

Volendo, e decretando, che al presente Nostro Chirografo, benchè non esibito, nè registrato in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione o orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, e validissimi, e giuridici anche di Jus quesito, o pregiudizio del terzo, possa essere impugnata, revocata, o moderata, ridotta *ad viam juris*, e concedersi contro di essa l'*Aperitione oris* o altro qualunque rimedio; e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, o Tribunale, benchè Collegiale, Congregazione, anche di Rmi Cardinali, Legati a Latere, Vice Legati, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualsivoglia altro; togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario. Dichiarando Noi fin d' adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizioni del presente Nostro Chirografo, quale vogliamo che vaglia, e debba avere sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non ci siano state chiamate, sentite, o citate qual si siano Persone ancorchè Privilegiate, Privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, e pretendessero avervi interesse, e per comprenderle fosse bisogno di special menzione. Non ostante la Bolla di Pio IV. *de Regi-*

strandis, la regola della Nostra Cancelleria *de Jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutti, e qualsivoglia Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri Predecessori, Bandi, Editti, in virtù di essi, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario. Alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o difetto qualunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire per questa sola volta; e per la piena, e totale Esecuzione di quanto si contiene nel presente Nostro Chirografo, ampiamente, ed in ogni più valida forma Deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì primo Ottobre 1802.

Prus PP. VII.

Acciò dunque le benefiche providenze ordinate da Sua Beatitudine con il surriferito Chirografo abbiano la loro piena esecuzione, e produchino quegli utili effetti, che la Santità Sua si è proposta della conservazione, ed accrescimento dei Monumenti, e delle Opere antiche; e dell'incoraggiamento, e propagazione delle Belle Arti, dopo avere analogamente alle facultà nel medesimo accordateci destinato l'Ufficio del Segretario di Camera Francesco Gregorj in Roma, e nelle Provincie le rispettive Cancellerie dei Governatori Legali, per ricevere le assegni, ed eseguire tutti quegli Atti, che trovansi nel sudetto Chirografo prescritti, vogliamo, ed ordiniamo, acciò niuno possa allegare ignoranza delle Sovrane disposizioni, che le medesime si deducano a notizia del Pubblico con il presente Nostro Editto, il quale affisso, e pubblicato nei Luoghi soliti di questa Dominante, e delle Provin-

cie sudette obliherà ciascuno nella Città medesima, e nello Stato come se fosse stato a tutti personalmente intimato. Ed affinché in avvenire possa egualmente essere a notizia di tutti, nè possa mai in tempo alcuno allegarsene ignoranza; ordiniamo, che lo stesso Editto si tenga, e conservi perpetuamente affisso presso il sudetto Segretario di Camera in Roma, e nello Stato presso le dette Cancellerie: rendendone responsabile non solo i Cancellieri, ma anche i rispettivi Governatori delle Città, e Paesi. Avverta pertanto ognuno di uniformarsi esattamente alle prescrizioni ordinate nel preinserto Chirografo, e pubblicate con il presente Nostro Editto; giacchè contro quelli, che contravverranno, si procederà irrimissibilmente alla esecuzione delle pene nel medesimo contenute. Dato in Camera Apostolica questo dì 2 Ottobre 1802.

G. CARD. DORIA PAMPHILJ PRO-CAM.
P. FERRARI Udit. - G. PECCI Comm. Gen. della R.C.A.

12.

NOTIFICAZIONE

Giuseppe del Titolo di S. Cecilia Prete Card. Doria Pamphilj della S. R. C. Pro-Camerlengo.

Quantunque con altri Editti de Nostri Antecessori siansi sempre vietati gli scavi di qualunque materia presso le Mura di questa Dominante, affine di preservarle da ogni pregiudizio, nulla di meno essendoci giunto a notizia, che ad onta di si provvide Leggi ardisca taluno di cavare Arena, Terra, o Creta in vicinanza delle Mura stesse non senza pregiudizio di arrecargli li temuti danni; Quindi è, che a rimuovere affatto un sì grave disordine, richiamando alla piena, e puntuale osservanza gli Editti succennati, e specialmente quelli emanati li 8 Aprile 1717, li 2 Ottobre 1726, li 10 Settembre 1733, e li 5 Gennaio 1750.

Proibiamo espressamente a qualunque persona di qualunque grado, e condizione il cavare, o far cavare sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore nelle vicinanze delle Mura circondarie di Roma Arena, Terra, Creta, o qualunque altra materia sotto pena della formale carcerazione, di 500 Ducati di oro di Camera, ed altre eziandio Corporali ad arbitrio nostro, e dei nostri Successori, secondo la qualità del fatto, e delle persone in via sommaria, anche per inquisizione con ogni rigore di giustizia.

Vogliamo in oltre, che li Custodi, e Rincontri delle Porte invigilino alla esatta osservanza di somigliante divieto, ed altrettanto faccia il Revisore, o sia Ispettore delle mure, a di cui carico rimarrà di minutamente osservare, se avvenga ogni più tenue trasgressione: Anzi sorprendendo qualche Refrattario nell'atto di essa, dovrà egli andare alla Porta più vicina, prender la Forza, che in questo caso non gli sarà negata, farlo arrestare, e tradurre al nostro Tribunale, onde sia giudicato nella forma di sopra espressa. E qualora trovi eseguita la mal'opera senza il Contravventore, dovrà usare tutte le possibili ricerche per venirne in cognizione, con dedurlo a nostra notizia, e così procedere nella maniera stabilita.

Ognuno pertanto conosca subito trasfuso in se il debito di uniformarsi inviolabilmente al prescritto fin'ora, poichè la presente affissa, e pubblicata che sia nei Luoghi soliti, e alle Porte di questa Capitale obbligherà tutti, come se fosse stata loro personalmente intimata.

Data in Camera questo dì 7 Gennaio 1803.

G. CARD. DORIA PAMPHILJ PRO-CAM.
P. FERRARI Udit. - G. PECCI Comm. Gen. della R.C.A.

13.

EDITTO SOPRA LE SCRITTURE, E LIBRI MANOSCRITTI

Bartolomeo per la Misericordia di Dio Vescovo Tusculano Card. Pacca della S. R. C. Camerlengo.

Quantunque le disposizioni de' Bandi altre volte pubblicati per la conservazione delle Scritture abbiano providamente stabilito, che non possano le medesime mettersi in commercio, se prima non sieno riconosciute da' Ministri a ciò deputati; nondimeno siamo informati, che la maliziosa industria di taluni non cessi di farsi lecito per un vil guadagno, di comprare, e vendere indifferentemente Codici, e Carte manoscritte, senza la previa ordinata revisione, e senza le debite licenze.

Interessando pertanto il Paterno zelo di Nostro Signore Pio Papa VII, felicemente regnante, che non vadano a perire que' Documenti, che aver possono relazione al Principato, o servire ad illustrare la sagra, e profana erudizione in una Città, che ne' è il centro, ha voluto richiamati in pieno vigore i passati Editti, e le pene in essi comminate, onde si tolga ogni qualunque abuso sopra materia cotanto gelosa, come è quella di non permettere, che all'ingiurie del tempo, le quali già per se stesse consumano le Carte, vi si aggiunga la non curanza, e la colpa eziandio degli Uomini a disperderle, non senza danno delle lettere, ed anche in grave pregiudizio del Pubblico, e del Privato. Quindi d'ordine espresso della Santità Sua, e per autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato rinnovando, e confermando i Bandi per l'addietro pubblicati sù questo particolare, e specialmente quelli de' 30 Settembre 1704, dei 14 Maggio 1712, del 1° Dicembre 1742, de' 15 Dicembre 1757, e de' 16 Giugno 1772, ordiniamo e comandiamo, che niuna Persona di qualsivoglia grado, condizione, sesso, e qualità ancorchè Ecclesiastica, Secolare, o Regolare,

privilegiata, e degna di special menzione ardisca di vendere, benchè vero, o presunto Padrone, o di comprare in privato, o in pubblico qualunque sorte di Libri manoscritti, siano essi in Italiano, in Latino, in Ebraico, in Greco, o in qualsivoglia altra Lingua, siano in carta pecora, o bambacina, o seta, tanto intieri, quanto divisi, rotti, o sciolti; come pure Istromenti, Processi, Inventarj, Citazioni, Documenti prodotti, Protocolli, Manuali, Broliardi, Receptorum, o altra Scrittura appartenente agli Offizj tanto Civile, che Criminale, Lettere, Bolle, Brevi, e Diplomi manoscritti, Carte Ecclesiastiche, specialmente se di Congregazioni, e Tribunali, Archivj di Case Magnatizie, e del Governo, Case Religiose, e Luoghi Pii, e qualunque altro Libro manoscritto, sott'ogni nome e titolo, se non siano state per lo innanzi rivedute da Monsig. Marino Marini Prefetto degli Archivj Segreti del Vaticano, o da altra persona, che sia stata dal medesimo specialmente deputata; volendo però, che prese che essi abbiano tutte le Carte rilevanti, o per le materie di Stato, o per le pubbliche Biblioteche, o per l'interesse delle Famiglie private, debbano dare le Licenze gratuitamente, ad effetto che dell'inutili si possa stabilire la vendita legittimamente, ed i Compratori possano non meno liberamente ritenerle e farne l'uso che più loro piacesse, sotto pena a' Contravventori non solamente d'essere tenuti *in solidum* alla refezione di tutti i danni, ed interessi, che per occasione di simili compre, e vendite avessero patito i Padroni delle Scritture, o altri, che in quelle avessero interesse, ma di soggiacere inoltre al pagamento di Scudi Duecento, da applicarsi ai Luoghi Pii, che per ragione di Nostra rappresentanza ci sono soggetti, preservandone la metà, a favore di chi rivelasse l'inservanza delle presenti disposizioni, che sarà tenuto secreto.

Vogliamo poi che tutti i Mercanti, Regattieri, Libraj, Pizzicaroli, Salumari, e Artebianca, Orzaroli,

Casciari, Battilori, Cartolari, Dipintori, Focaroli, Tamburari, Stracciaroli, Tabaccari, ed ogni altro Artista di qualunque genere, e professione, a cui per la medesima, o frequentemente, o alle volte convenga far uso de' Manoscritti, che debbano entro il termine di otto giorni dopo la pubblicazione del presente aver notificato al sudetto Monsignor Marini, tutti i Manoscritti di sopra espressi, che avranno nelle loro Botteghe, senza poterne in verun conto far'uso, e toccarli, o romperli, senza la debita revisione, e licenza; e diversamente operando incorreranno irremissibilmente nelle pene precedentemente comminate. I Libraj non potranno pubblicare Cataloghi dei suddetti Manoscritti, se prima non siano stati questi riveduti dal mentovato Monsignor Marini allo stesso oggetto di ricuperarli ai legittimi padroni, o di comprarli a preferenza, o di lasciarne libero l'uso.

Il primario scopo del presente Nostro Editto essendo quello di evitare il deperimento dei Manoscritti buoni, e rimarchevoli, come suole frequentemente avvenire per altrui ingordigia, negligenza, o malizia, quindi notificiamo che ritrovandosi scritte buone, si pagheranno questi ai Pizzicaroli, ed agli altri Artegiani a peso di Carta, del pari che ai Libraj secondo l'equo e l'onesto; purchè non si trovassero Carte prodotte in Giudizio, nel qual caso quei, che l'avranno comprate, pensar dovranno a farsi reintegrare del prezzo dai Venditori, rimanendo a carico del ridetto Monsignor Marini di mandare le medesime Carte prodotte in Giudizio negli Ufficj di quei Notari per gli Atti di cui erano state prodotte, e le altre Scritture o Manoscritti scelti alle rispettive destinazioni.

Che se i divisati Venditori di Carte, e Libri Manoscritti non fossero veri, o presunti padroni, ma gli avessero tolti, e derubati, saranno puniti con la detenzione ed anche con l'Opera pubblica, per un anno secondo la qualità de' casi e delle persone, e con essi

loro chi tenesse mano a favorire il furto, o a comprare gli oggetti derubati.

La stessa ragione di comune utilità ci obbliga ad estendere le precedenti provvidenze e pene contro que' nemici del pubblico bene, che derubano non solo Manoscritti nelle pubbliche Biblioteche, ma libri stampati, o che ne lacerano, strappano, e portano via fogli, o carte incise in Rame, o colorate, con rovina dell'opera intera, spesso rara, e costosissima, che si rende inutile, procedendo contro di loro anche per la restituzione degli oggetti derubati o guastati, e per la refezione di tutti i danni.

Avverta pertanto ciascuno ad osservare, quanto viene ordinato, e prescritto, perchè contro i Trasgressori si procederà ancora per inquisizione, *ex officio*, ed in ogni altro miglior modo più proficuo al Fisco, dichiarando caduti *in commissum* le carte, e libri, che saranno sorpresi in contravvenzione. Ed il presente Editto affisso, e pubblicato che sarà ne' luoghi soliti di quest'alma Città di Roma, vogliamo, che astringa ciascuno alla diligente osservanza, come se gli fosse stato personalmente intimato; ed a maggior cautela comandiamo, che ciascun Bottegaro compreso nel presente Editto, sia obbligato di ritenerne affissa nella propria Bottega una Copia sotto la pena di Scudi Dieci.

Dato in Camera Apostolica questo dì 8 Marzo 1819.

B. CARD. PACCA CAMERL.

D. ATTANASIO Udit.

G. M. FARINETTI Segr. e Cancel. della R. C. A.

14.

EDITTO

Bartolomeo per la Misericordia di Dio Vescovo di Frascati Card. Pacca della S. R. C. Camerlengo.

Gli antichi Monumenti hanno reso e renderanno sempre illustre, ammirabile, ed unica quest'alma Città di Roma. La riunione preziosa nel suo seno di sì auguste reliquie delle vetuste Arti, la gelosa cura di quelle che esistono, e che novellamente si dissotterrano, le vigili severe provvidenze, perchè non si degradino, o si trasportino altrove lontane, sono i costanti e principali motivi, che attraggono gli Stranieri ad ammirarle, invitano la erudita curiosità degli Antiquarj ad istituirne dotti confronti, ed infiammano la nobile emulazione di tanti Artisti, che d'ogni parte d'Europa quivi concorrono per farle scopo e modello de' loro studj. Di ciò persuasi i Sommi Pontefici promulgarono savissime Leggi, che impedissero il trasporto di qualunque prezioso Oggetto antico fuori di Roma e dello Stato Ecclesiastico, e dettarono norme e discipline rigorose a regolamento degli Scavi di Antichità, e pel ritrovamento qualunque di Monumenti d'Arte. Ma la dimenticanza di queste Leggi, e la trascurata osservanza delle medesime depauperarono Roma di molti insigni Monumenti. Quindi la Santità di Nostro Signore, felicemente Regnante, sommo protettore e vindice degli antichi Monumenti, alla cui conservazione e riparazione le sue cure clementemente e possibilmente rivolse in ogni tempo, desiderando porre un termine a tanti abusi e a tante perdite, con Suo Sovrano Chirografo del 1° Ottobre 1802 richiamò in pieno vigore le quasi annullate e già deluse disposizioni Legislative; dichiarò con saggia Munificenza, che si acquistassero gli Oggetti d'Arte, che fossero di maggior pregio ad arricchire i Suoi Musei, e de' quali ne rimanesse proibita l'estrazione, come si è eseguito, e provvide insieme puranco per l'avvenire all'acquisto dei medesimi Oggetti, che meritevoli di considerazione si rinvenissero negli Scavi, o che esistessero presso i Privati.

Ma quelle stesse passate vicende, che fecero temporaneamente perdere a Roma molti e molto stima-

bili e preziosi Capi d'Opera per Arte, per Antichità e per Erudizione, de' quali per un tratto di rettitudine, che ha fatto tanto onore ai Sovrani, dai quali è proceduto, fu avventurosamente ristorata, fecero del pari obliare le medesime più recenti prescrizioni Sovrane; per le quali cose Sua Beatitudine, intenta sempre alla speciale protezione delle Belle Arti, ci ha comandato coll'Oracolo della sua viva Voce di rinnovare, aggiungere e promulgare tutti quei Regolamenti, che tender possano a questo lodevole scopo, derogando alle passate Costituzioni, che vi si opponessero, e richiamandole in pieno vigore per il rimanente; poichè mentre a larga mano diffonde i suoi favori, non vuole che restino dimenticati que' necessarij riguardi ed ordinazioni, che col ricordato Suo Sovrano Chirografo non ha guari ordinò, e che tante Leggi Pontificie, e degli antichi Imperatori, aveano in ogni tempo decretato e stabilito. In adempimento pertanto dei Voleri di Sua Santità, e per l'Autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato, al quale privatamente appartiene la cura degli antichi Monumenti, e la protezione delle Arti, ordiniamo e comandiamo.

1. La Commissione di Belle Arti consultivamente stabilita da Noi per l'acquisto dei Monumenti d'Arte e d'Antichità ad ornamento dei Pontificj Musei, che testimonianze tanto rispettabili ci ha dato del più lodevole zelo, ed amore per le Arti stesse e per la Patria, rimane con Sovrana sanzione confermata ed ampliata, sempre però in via consultiva, e come il Consiglio permanente del Camerlengato in tutto quello, che concerne gli oggetti contemplati nella presente Legge.

2. Questa Commissione sarà composta dei seguenti Soggetti, Monsignor Uditore del Camerlengato *pro tempore*, Presidente; l'Ispettor Generale delle Belle Arti; l'Ispettore delle Pitture Pubbliche in Roma; il Commissario delle Antichità; il Direttore del Museo Vaticano; il primo Professore di Scultura dell'Acca-

demia di S. Luca; uno dei Professori d'Architettura della medesima Accademia; e l'attuale Segretario della Commissione, successivamente al quale disimpegherà stabilmente le di lui attribuzioni il Segretario Generale dei Musei.

3. Secondo il Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, ha benignamente decretato e vuole Sua Santità, che Noi in figura di Supremo, ed indipendente Magistrato, abbiamo un'assoluta giurisdizione, vigilanza, e presidenza sopra le Antichità Sacre e Profane, sopra le Belle Arti, e quei che le professano, sopra gli Oggetti delle medesime non solo in Roma, ma anche nello Stato Ecclesiastico, e sopra le Chiese, Accademie non addette a Nazioni Estere, ed altre Società relative alle stesse Arti, niente affatto eccettuato, e con piena indipendenza da qualunque Persona ornata di qualsivoglia dignità anche Cardinalizia, e fornita di qualsiasi giurisdizione e privilegio. E' nostra intenzione poi, che la nominata Commissione sotto la piena Nostra dipendenza ed ordini seco Noi concorra alla esecuzione della presente Legge, e ci coadjuvi non meno in tutte le individuate attribuzioni, e più specialmente ancora nella ristaurazione e conservazione dei pubblici Monumenti di Antichità, e d'Arte, che ci sono dalle Apostoliche Costituzioni, e più particolarmente da Sua Beatitudine confidati.

4. Le Autorità singolari, a Noi subordinate, o deputate in qualunque ingerenza delle Belle Arti, ed alla conservazione, cura e vigilanza delle antiche cose, od alla esecuzione di qualsivoglia parte della presente Legge, non potranno d'oggi innanzi prendere alcuna disposizione o relativa provvidenza, se non vi sia la Nostra approvazione sul parere della Commissione, rimanendo revocata dalla stessa Santità Sua alle suddette Autorità singolari qualunque facoltà e privilegio, che potesse fare in contrario a questa determinazione.

Ogni contravvenzione sarà onninamente punita col-

la remozione dai rispettivi impieghi.

5. Nelle Provincie dei Pontificj Dominj gli Emi Cardinali Legati, e i Prelati Delegati formeranno rispettivamente sotto la loro, e Nostra immediata dipendenza una Commissione ausiliaria a quella di Roma, composta di due probi ed esperti Professori, o di due Soggetti delle medesime assai intelligenti, i quali unitamente al Segretario Generale della Legazione o Delegazione invigileranno all'adempimento della presente Legge, conferendo con Noi per mezzo degli Emi Cardinali Legati o Prelati Delegati, in pari modo che la Commissione di Roma, sopra tutte le materie contemplate nella presente Legge.

Nella Legazione però di Bologna e nella Delegazione di Perugia, le rispettive Accademie di Belle Arti, che ivi si trovano tanto lodevolmente istituite, presenteranno degli Accademici di merito, fra i quali saranno scelti e nominati i Componenti le rispettive Commissioni ausiliarie, secondo il metodo stabilito per le altre Provincie, e cogli stessi regolamenti e dipendenza.

6. La Nostra Commissione principale in Roma, e le ausiliarie nello Stato verranno regolate da particolari istruzioni e discipline, che saranno ad esse comunicate.

7. Qualunque Superiore, Amministratore, e Rettore, o che abbia comunque direzione di pubblici Stabilimenti, e Locali tanto Ecclesiastici, che Secolari, comprese le Chiese, Oratorj, e Conventi, ove si conservano raccolte di Statue e di Pitture, Musei di Antichità sacre e profane, e anche uno o più Oggetti preziosi di Belle Arti in Roma e nello Stato, niuna persona eccettuata, sebbene privilegiata e privilegiatissima, dovranno presentare una esatissima, e distinta Nota degli Articoli sopra espressi in duplo sottoscritta, con distinzione di cadaun pezzo, assegnando il termine di un mese in Roma, presso l'Ufficio dell'infrascritto Segretario e Cancelliere della Rev. Camera Apostolica,

e nello Stato presso la Segreteria Generale della Legazione, o Delegazione entro il termine di due Mesi da computarsi dalla pubblicazione del presente; e queste assegni saranno ricevute gratuitamente. Una di tali Note rimarrà sempre nel suddetto Ufficio e Segretarie Generali diligentemente conservata, e l'altra confrontata coll'Originale dalla Commissione di Roma, o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie, sarà senza spesa alcuna restituita al Proprietario, ambedue corredate di quelle avvertenze e considerazioni, che si reputerà espediente di farvi.

Dalle Provincie inoltre si dovrà rimettere a Noi anche una terza Copia legale di queste Note, per conservarsi nel suddetto Ufficio di Camera.

Chiunque non darà nel termine stabilito questa descrizione o la darà mancante, od inesatta, sarà condannato ad un'ammenda di Scudi Cento per ciaschedun'Oggetto non assegnato, alla qual pena soggiacerà del proprio.

8. I medesimi Superiori, Amministratori ec. saranno tenuti di renderci consapevoli della prima intenzione, che avessero di alienare in tutto o in parte gli Oggetti, che abbiano meritato le avvertenze e le considerazioni della Commissione di Roma, o delle Commissioni ausiliarie delle Provincie secondo le disposizioni del precedente Articolo, e ciò ancora nel caso che gli Oggetti medesimi avessero a mutar Proprietario per titolo anche diverso dalla vendita, esibendone Nota nelle forme ivi ordinate.

Le contravvenzioni saranno punite con un'ammenda, non minore della metà del valore degli Oggetti disposti senza le volute cautele a carico dei suddetti Superiori, Amministratori ec.

9. Le Commissioni prenderanno cura diligente di visitare generalmente presso qualunque Proprietario e Possessore gli Oggetti di Antichità, e ritrovandone di singolare e famoso pregio per l'Arte o per l'Erudizione, dovranno di essi dare a Noi una speciale de-

scrizione, ad effetto di vincolare i Proprietarij e Possessori suddetti a non poter disporre di tali Oggetti, che nell'Interno dello Stato, e con Nostra Licenza, anche per averne ragione di acquisto per conto del Governo, e rimanendo innoltre sempre obbligati nel caso di alienazione tanto il Venditore che il Compratore, a denunciare l'atto dell'alienazione stessa, sotto pena della perdita degli Oggetti per qualunque mancanza.

10. Tutte le volte che crederemo opportuno, ci riserbiamo di destinare delle Persone di Nostra particolare fiducia per verificare, se si conservino presso i Possessori gli Oggetti assegnati, o se siane stato fatto uso a norma della presente Legge.

11. Sarà permessa la vendita ed il commercio degli Oggetti di Antichità e d'Arte, non contemplati nell'Art. 7, liberamente se seguirà entro quest'alma Città di Roma.

12. Qualunque Articolo e Oggetto di Belle Arti, che voglia estrarsi dalle Provincie dello Stato per l'Estero, o da quest'alma Città di Roma per le Provincie o per l'Estero, sarà sottomesso alle più rigorose ispezioni, riserbata solamente a Noi la facoltà di permetterne la relativa estrazione, e annullando conseguentemente per espresso comando di Sua Santità ogni ordinazione, abuso, e consuetudine in contrario.

13. La Nostra Commissione in Roma e le Commissioni ausiliarie nelle Provincie, saranno da Noi incaricate di visitare gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, e per Erudizione, de' quali, si richiegga l'estrazione.

Dopo che le Commissioni avranno separatamente esaminati questi Oggetti, si uniranno, ed a voti segreti consultivamente delibereranno sul merito degli Oggetti stessi.

14. Se i medesimi non si riconosceranno necessari o di sommo riguardo per il Governo, ne sarà permes-

sa l'esportazione all'Estero, mediante pagamento di Dazio del 20 per cento.

15. Gli Assessori della Scultura e della Pittura sotto la Nostra dipendenza e del Commissario delle Antichità continueranno in Roma a fare le stime degli Oggetti d'Arte da estrarsi all'Estero, per regolare il pagamento del Dazio stabilito, avvertendo, come per lo passato, di non comprendere giammai i moderni restauri, poiché essendo questi una industria dei moderni Artefici, non vogliamo che ne risentano aggravio.

16. Per le estrazioni da Noi permesse alle Dogane di confine delle Provincie, gli Stimatori Doganali continueranno le stime collo stesso metodo prescritto agli Assessori della Pittura e della Scultura.

17. I Marmi scolpiti da Autori non viventi, appartenenti al decadimento ed al risorgimento della Scultura, dovranno essere soggetti alle medesime Leggi che le Antichità, e quante volte abbiano qualche singolar merito per la storia delle Arti, dovranno prendersi in pari considerazione, che le cose antiche.

18. Vogliamo ancora che oltre le antiche Sculture, s'intendano compresi nella presente Legge i Massi ragguardevoli dei Marmi di pregio, quando specialmente si distinguessero per la Mole, o presentassero un antico lavoro.

19. Gli Oggetti contemplati nei precedenti Articoli 17 e 18 saranno gravati del medesimo Dazio dei Monumenti antichi nel caso di permessa estrazione.

20. Non dovendosi poi trascurare le Pitture e i Musaici antichi, ordiniamo, che i Quadri di Scuole Classiche, le Tavole, le Tele ed i Musaici, che possono illustrare il decadimento, il risorgimento, e la Storia delle Arti, siano sottoposti alle medesime discipline ed allo stesso Dazio che le Sculture antiche.

21. Quantunque ad incoraggiare le Belle Arti si osservi costantemente, che ogni Artefice possa liberamente far trasportare fuori dello Stato le sue Opere senza Dazio alcuno; pure volendo Noi, che non si con-

fondano le Opere moderne con le antiche sottoposte a Dazio di estrazione, comandiamo che ancor esse siano assoggettate alla Visita del Commissario delle Antichità e degli Assessori rispettivi della Scultura e della Pittura, e munite non meno della Nostra licenza, sotto pena della perdita delle divise Opere.

22. Gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, o per Erudizione saranno introdotti dall'Estero nei Dominj Pontificj, e dalle Provincie dello Stato Ecclesiastico nell'alma Città di Roma senza pagamento alcuno di Dazio, fermi per altro nel rimanente i Regolamenti Doganali per la verificaione e movimento di questi medesimi Oggetti.

23. Tutto quello che sarà stato giudicato di sommo riguardo sia per l'Arte, sia per l'Erudizione, dalla Commissione di Belle Arti in Roma, o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie nelle ispezioni eseguite per domandata estrazione all'Estero, rimarrà sempre vincolato col denegato permesso relativo a non poterne disporre, che nei modi, e termini e sotto le pene comminate all'Art. 9.

24. Nel caso di vendita forzata ordinata dai Tribunali, e col mezzo della subasta, e delibera relativamente ad Oggetti di Antichità di ragguardevole merito per l'Arte o per l'Erudizione, o per rarità e mole di Marmi, incomberà ai Ministri delle Depositarie pubbliche de' Pegni di darne conveniente denuncia a Noi, e rispettivamente alla Nostra Commissione in Roma ed alle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, sotto pena di essere responsabili del valore degli Oggetti venduti senza questa cautela.

25. Ad animare viemaggiormente gli Amatori, e Ricercatori delle antiche cose in questo Suolo sacro alle Arti, in cui si rinvencono giornalmente preziosi Monumenti, Sua Beatitudine ha risoluto di largheggiare ancora sulle Leggi concernenti le Escavazioni, determinando Noi i Regolamenti da osservarsi invariabilmente e rigorosamente nelle medesime Escava-

zioni. Per tale effetto non potrà d'ogg'innanzi aprirsi Scavamento di sorta alcuna per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti anche da persone privilegiate e privilegiatissime, e meritevoli di particolare menzione, sia ne' suoi Fondi, che negli altrui, senza il Nostro speciale permesso sotto pena di Scudi Duecento, e la perdita degli Oggetti rinvenuti.

26. Coloro che hanno ottenuto finora le licenze di scavare, le quali non siano scadute di termine, dovranno denunciarle entro il Mese dalla pubblicazione del presente presso l'infrascritto Segretario, e Cancelliere della R. Camera, che le riceverà gratuitamente, e dovranno i medesimi rigorosamente conformarsi a queste Nostre ordinazioni, se vogliono continuare gli Scavi; altrimenti facendo saranno giudicati come privi di qualunque licenza, e come tali puniti.

27. Il permesso di scavare sarà accordato solamente a coloro, che giustificheranno la proprietà del Fondo, o la licenza del Proprietario.

28. Il Governo non prenderà parte delle condizioni, che si combineranno fra il Proprietario del Fondo, e l'Intraprendente, ma questi ci sarà strettamente responsabile della esecuzione della Legge.

29. Gl'Intraprendenti dichiareranno la situazione precisa del Suolo, nel quale si propongono di stabilire lo scavamento.

30. Successivamente a questa istanza Noi faremo eseguire una Visita sopra luogo per tutte le ispezioni necessarie, e concorrendo gli estremi voluti per tali operazioni, sul parere della Nostra Commissione in Roma, e delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, accorderemo il richiesto permesso colle seguenti condizioni.

31. Saranno determinate le distanze, nelle quali potranno aprirsi gli Scavamenti, lungi dalle Pubbliche Vie, dagli Edificj, e dalle Case abitate, Mura Urbane, e Castellane, dagli Acquedotti, come pure dai Ruderi di antichi Monumenti, e dai Cemeterj Cristiani.

32. Ci riserbiamo sempre la facoltà di ordinare la chiusura degli Scavamenti, quante volte compromettano la sicurezza pubblica, e la salubrità dell'Ària.

33. Gl' Intraprendenti degli Scavamenti saranno obbligati di esibire in cadauna Settimana nella Nostra Segretaria del Camerlengato, e presso le Segretarie delle Legazioni e Delegazioni nelle Provincie la dichiarazione degli Oggetti qualunque, che saranno stati ritrovati, con descrizione esatta, e diligente secondo le Note prescritte all'Articolo 7, o ancor più frequentemente, se lo esigesse il merito dei Monumenti, sotto pena della perdita degli Oggetti stessi, e di Scudi Cinquanta per cadaun' Oggetto.

34. Innanzi che gli Oggetti ritrovati negli Scavamenti siano stati visitati dalla Commissione di Belle Arti in Roma, e dalle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, e sia stato pronunciato da Noi, se possano servire al Governo per il loro insigne pregio sia d'Arte, sia d'Erudizione, o per rarità e mole di Marmi, non ardisca alcuno metterli in Commercio, o farvi il minimo ritocco o ristauo sia in Marmo sia in Stucco, denunciandoli, e ritenendoli per il detto termine nello stato, come suol dirsi *vergine*, affinché possano essere in tal modo visitati.

35. Se gli Oggetti siano stati posti in Commercio innanzi il termine stabilito, cadranno *in commissum*, oltre l'ammenda di Scudi Cento per cadaun' Oggetto.

36. Se siano stati poi gli Oggetti ritoccati, e restaurati solamente, il Contravventore soggiacerà alla pena di Scudi Duecento, e nel caso di acquisto per i Pontificj Musei, sarà assoggettato ancora alla qualunque perdita di spesa occorsa per il restauro.

37. Volendo i Proprietarj ritenere per proprio uso, ed ornamento gli Oggetti ritrovati negli Scavamenti, e prescelti in servizio del Governo, ciò loro sarà permesso a condizione, che venendo poi nella determinazione di alienarli debbano notificarlo a Noi, come pur si prescrive nell'Articolo 8 per gli Oggetti già esi-

stenti, onde si possa procedere all'acquisto dei medesimi, dichiarando però che si avrà riguardo solamente al merito dello antico dei Monumenti, non computati i ritocchi o restauri fatti dopo la prima ispezione della Commissione all'atto del ritrovamento.

38. L'Art. 9 dovrà sotto le medesime pene osservarsi anche per gli Oggetti trovati negli Scavamenti.

39. Sarà denunciato nella dichiarazione, e descrizione ordinata nell'Art. 33, il ritrovamento sotterra d'ogni antico Fabricato, onde prendere sul medesimo le disposizioni opportune per misurarlo, e ricavarne il disegno.

La contravvenzione al presente Articolo sarà punita con un'ammenda di Scudi Cinquanta.

40. Non potranno rompersi Muri, Pavimenti, Volte ed ogni altra cosa relativa agli antichi Edificj senza il Nostro necessario permesso; nè sarà accordato di demolire questi avvanzi benchè sotterra, che saranno giudicati interessanti; che anzi si procurerà trarne memoria, e indicarli nella miglior maniera, quando non possano rimanere scoperti.

41. E' vietato di rimuovere dal luogo, ove si trovano, le Iscrizioni esistenti negli antichi Ruderj.

42. In pari modo non potranno in conto alcuno distruggersi gli avvanzi di Camere Sepolcrali, di Bagni od altro, di cui possa interessare la conservazione, nè togliere i Marmi, distaccare gli Stucchi, segare le Pitture, in special guisa se questi Monumenti esistano in luoghi chiusi, nei quali il Proprietario possa essere responsabile della custodia.

Non sarà ammessa alcuna modificazione su questo particolare, senza la Nostra speciale annuenza.

43. Qualunque contravvenzione sarà punita colla perdita degli Oggetti. e colla refezione dei danni.

44. I Proprietarj dei Fondi, in cui si troveranno, od esistessero Monumenti antichi, non potranno guastarli, o destinarli ad usi vili ed indegni, nè potranno fare intorno agli stessi Monumenti lavori o fossi, e

addossare Terreno od altro, che possa recare danno ai medesimi.

In caso di contravvenzione saranno costretti a riparare a proprie spese tutti i danni cagionati nei medesimi Monumenti, oltre la detenzione di un Anno.

45. I medesimi Proprietarij vedendo deperire questi Monumenti, dovranno passarne presso la Segreteria del Camerlengato, e presso le Segretarie Generali delle Legazioni, e Delegazioni nelle Provincie la relativa denuncia, onde prendere intorno ad essi le opportune providenze. Colui che mancasse a questa disposizione, sarà obbligato a tutte le possibili riparazioni nel momento, ed a qualunque spesa, che si dovesse incontrare per quest'oggetto.

46. Riconoscendosi meritevole di particolare riguardo, e conservazione il Monumento scoperto, sarà nostra cura indennizzare il Proprietario della perdita del suolo, facendovi costruire a pubbliche spese ciò, che sarà necessario alla conservazione stessa del Monumento ed a renderlo accessibile.

47. Coloro che scopriranno per caso gli Oggetti d'Arte, e d'Antichità non potranno distrarli, e saranno sottoposti alle presenti generali disposizioni, e a quelle ordinate dal Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802.

48. In pari modo lo saranno quelli, che trovano Antichità, facendo Scassati, Fondamenti od altro, ed in particular guisa i Cavatori di Puzzolana, e i Lavoratori delle pubbliche Strade.

49. Tutti gli Oggetti di Arte di Marmo bianco, o colorato, che si rinverranno negli Scavamenti, debbono considerarsi di proprietà dello Scavatore o Intraprendente, quando egli sia il Padrone del Fondo, o altrimenti dell'Inventore secondo le condizioni convenute col Padrone del Fondo, escluse le Miniere, e i Tesori, sopra i quali restano fermi i diritti Fiscali secondo le Leggi.

50. Nel caso fortuito l'Inventore dovrà avere la

metà del ritrovato, cedendo l'altra a vantaggio del Padrone del Fondo.

L'Inventore salariato o giornaliero trova pel suo Padrone, cui incombe la piena osservanza dei Regolamenti.

L'Inventore che non adempie alle presenti disposizioni, perde ogni diritto.

51. Qualunque Cavatore di Puzzolana, sebbene munito della autorizzazione della Presidenza delle Strade, non potrà intraprendere il lavoro, se non abbia denunciato a Noi il luogo dello Scavamento sotto pena di Scudi Venti in caso di contravvenzione.

52. Richiamando in vigore la Costituzione della Sa: Mem: di Sisto IV. e l'Art. 9 del Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, rigorosamente proibiamo di togliere dalle Chiese pubbliche, e Fabbriche annesse, compresi anche i semplici Oratorj, i Marmi antichi scolpiti o lisci di qualunque sorta, e Pitture, Iscrizioni, Mosaici, Urne, Terre Cotte, ed altri Ornamenti, o Monumenti esposti alla pubblica vista, o ascosti e sepolti, ricordando che Sua Santità nel medesimo Chirografo, per fare avere pieno effetto a questa proibizione, ha tolto ai Rettori o Amministratori delle sudette Chiese e Fabbriche annesse, ed Oratorj, di qualunque grado e dignità e di qualunque privilegio muniti, compresi anche i Rmi Cardinali Titolari e Protettori, e i Patroni o Laici o Ecclesiastici, le Congregazioni de' Vescovi e Regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare ed altre, e lo stesso Emo Sig. Cardinal Vicario Generale di Sua Beatitudine in Roma, la facoltà di accordare sotto qualsivoglia ragione o pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo, e molto più di distrarre i detti ornamenti; la qual facoltà è unicamente a Noi riserbata, previo però l'esame e la relazione della Nostra Commissione in Roma, e rispettivamente delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie.

53. La quale proibizione ha voluto Sua Santità

nell'Art. 10 del mentovato Chirografo, e vuol che abbia effetto per le Pitture delle sudette Chiese, Fabbriche annesse, ed Oratorj, le quali non solo non potranno togliersi dal luogo, in cui sono situate, ma neppure farsi restaurare o sul luogo stesso o fuori senza la Nostra intelligenza e consenso.

54. Rimane poi richiamata alla più stretta osservanza l'inibizione sempre prescritta dalle Leggi di rimuovere, mutilare, spezzare, ed in altra guisa alterare o guastare Statue, Busti, Bassi rilievi, Cippi, Lapidari, Sostruzioni, le stesse piccole Colonnate di Marmi stimati per la loro rarità e bellezza esistenti nelle Piazze, Strade, e Portici di quest'alma Città di Roma, e qualunque antico Monumento, e molto meno fondere gli antichi Metalli figurati, Medaglie ed altre cose simili.

55. Non potrà in pari modo recarsi alcun danno ai Monumenti antichi soprastanti al terreno, o di spogliarli di materiali per qualsiasi motivo, nulla ostante che si adducesse il pretesto del risarcimento di pubbliche Strade, o il consolidamento di altro pubblico Edificio.

56. Siccome ancora resta assolutamente vietato di guastare gli avanzi qualunque delle antiche celebri Strade, interessando sommamente la loro conservazione. Ogni costumanza e regolamento in contrario, sia della Presidenza delle Strade, sia di qualunque altro Tribunale o Dicastero, viene d'ordine espresso di Sua Santità da Noi anche più strettamente revocato.

57. Le contravvenzioni agli Art. 51 e seguenti saranno punite con una multa di Scudi Cencinquanta, e colla refezione dei danni.

58. Ogni Artefice Negoziante di Oggetti d'Arte e d'Antichità, sarà obbligato di tenere affisso il presente nel suo Studio o Residenza sotto pena di Scudi Cinque.

59. Sarà sempre annessa una Copia di questo Editto a tutte le Licenze, che si concederanno per le Escavazioni, e del pari unita alle Note, che saranno

restituite dalle Commissioni secondo l'Art. 7.

60. Vuole inoltre Sua Beatitudine, che per l'esecuzione delle presenti ordinazioni, e di altre che sopra questa materia sono state promulgate da suoi Predecessori, non contradicenti a questa Legge, sia riservata a Noi una piena e privativa giurisdizione, esclusivamente da qualunque altro Tribunale ancorchè Camerale, come dispose nell'Art. 15 del ricordato Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, nulla ostante qualsivoglia Suprema disposizione, che facesse o potesse fare in contrario, colle quali cose non intende impedire, che anzi animare i Capi d'ogni Tribunale ed Azienda, ed i loro Ministri ed Esecutori a cooperare, e dare ogni ajuto per lo scoprimento ed arresto dei Contrabbandi, e per l'apprensione dei Contravventori, tutto riferendo in appresso al Nostro Tribunale.

61. Comanda finalmente Sua Santità, che contro coloro che contravverranno alle presenti, o ad altre antiche prescrizioni, si possa da Noi procedere sommariamente, e colle facoltà economiche, ed anche per inquisizione e per officio, ancorchè gli Oggetti, intorno ai quali cade l'inquisizione, più non esistessero; nel qual caso ordina, che oltre le pene comminate nei rispettivi casi, si debba dai Contravventori pagare il prezzo alla stima, anche di credulità e di affezione, che ne farà la Commissione Nostra consultiva in Roma, o quelle delle Provincie, tolto di mezzo ogni ricorso, inibizione, ed appellazione, che non fosse stragiudizialmente segnata di Sua propria Mano, come in pari modo prescrive ed accordò nel citato Chirografo.

B. CARD. PACCA CAMERL.

D. ATTANASIO Udit.

G. M. FARINETTI Segr. e Cancel. della R. C. A.

REGOLAMENTO

PER LE COMMISSIONI AUSILIARIE DI BELLE ARTI
ISTITUITE NELLE LEGAZIONI,
E DELEGAZIONI DELLO STATO PONTIFICIO.

Nell'Editto del 7 Aprile 1820 sopra le Antichità, e Scavi, aderendo alle provvide cure della Santità di Nostro Signore, rivolgemmo il nostro pensiero a questo interessantissimo oggetto: ed avendo ora stabilito nelle Provincie in esecuzione di quello le Commissioni Ausiliarie di Belle Arti, abbiamo ora determinato di prescrivere alle medesime col presente Regolamento una generale uniformità di operazioni, alla più esatta osservanza ed esecuzione costante della mentovata Legge.

Reputiamo dapprima superfluo raccomandare agli scelti Consiglieri delle Commissioni l'amor della patria, il genio per le Arti, giacchè le loro cognizioni, e questi distintivi caratteri, sono quelli appunto che li han fatti prescegliere, onde affidar loro simil cure. Animati da questi sentimenti, la loro abilità, il loro impegno non può ripromettere che il più energico zelo, per il più esteso effetto delle Sovrane ordinazioni riguardo le Antichità e gli Scavi.

Richiamando quindi alla memoria tutte le Leggi analoghe, e tanti antichi stabilimenti, verremo quivi proponendo qualche schiarimento sopra quegli Articoli, che ammettono una più minuta dichiarazione. Si avverta però, che debba tenersi sempre per iscopo la citata Legge dei 7 Aprile 1820, della quale non sono le presenti regole che sussidiarie dilucidazioni e spiegazioni.

Coerentemente al proemio di essa Legge dovrà riflettersi che come in Roma dalle singolari Antichità si reca sommo splendore alla Metropoli dell'Univer-so, così nelle altre Città, o Paesi si debbono avere in considerazione quelle locali celebrità, ancorchè me-

diocri, quando ne facciano in questo genere l'unico pregio ed ornamento. Le memorie stampate, e manoscritte che girano per le mani de' colti viaggiatori, rammentano queste cose, e non si permetta in conto alcuno che desse sieno disperse, o distrutte, anzi nel caso che la circostanza esigesse che in altro sito fossero le Antichità trasportate, sarà bene che al luogo sia con lapide indicato il cangiamento a perpetua rammemoranza, seguendo l'esempio della Sa: Me: di Benedetto XIV, che a tutti quelli monumenti Cristiani, che da diverse Chiese unì al Vaticano, fece segnare *TRANSLAT. IN MUSEO VATICANO*.

Non sarà fuor di proposito avvertire in questo luogo, che circa le antiche memorie si debbano anche valutare le popolari tradizioni, ancorchè alle volte fallaci. Poichè distruggendo quelle memorie, si può bene spesso incorrere nella taccia di aver distrutto un monumento interessante, e che se pur tale non era, richiamava alla mente qualche punto d'istoria patria: ed in ciò si abbia riguardo specialmente, se il monumento è stato pubblicato colle stampe.

Le note prescritte nell'art. 7 sono interessantissime, e formano per così dire la *Statistica* di questo genere di ornamento delle Città. Queste note ricercate e prescritte dalla Legge, sono state fino a questo tempo con sommo nostro rincrescimento trascurate. Quindi sarà massima cura delle Commissioni Ausiliarie provocare presso le Autorità superiori locali la rigorosa esecuzione di questa ordinanza; che se dopo conveniente legale intimazione e fissazione di termine, ancora si esimano dalla esecuzione coloro che erano chiamati all'adempimento, incomberà alle medesime farcene rapporto per l'infrazione delle comminate pene.

A tal proposito sarà necessario, che le Commissioni Ausiliarie si prendano una cura, ed una diligenza estrema, acciò, nelle Chiese specialmente, siano con esattezza indicate le pitture e le sculture degne di conservazione. A questi stimabili oggetti d'arte deve

posteriormente aversi tutta la vigilanza, perchè non siano danneggiati, e che di qualunque ristauo che si volesse fare alli medesimi, tanto dalli Rettori delle rispettive Chiese, quanto dalli Proprietarij delle Cappelle gentilizie, se ne desse esatto ragguaglio a Noi col mezzo delle stesse Commisisoni, prima d'intraprenderlo, attendendone la nostra approvazione. E qui giova ricordare, che tutte le pitture, le sculture, e rari marmi, ed altre singolarità che esistono nelle enunciate Chiese, e Cappelle particolari sono tutte di publico diritto, come ha replicatamente deciso la Sacra Rota Romana, non che il Chirografo del primo Ottobre 1802, e la presente Legge.

Convieni essere cauti assai, e timorosi per ogni risarcimento che si fa nelle Chiese. Le molte volte è avvenuto, che si è fatto un pessimo nuovo ornamento a costo del vero bello che vi esisteva, il quale o è stato guastato, o avaramente venduto, del che ampiamente si parla negli articoli 52 e 53.

Con eguale energia fa bisogno, che le Commissioni Ausiliarie invigilino alla riedificazione delle Chiese, e de' publici edificj, mentre anche ai nostri giorni è accaduto, che per fabbricare una qualche Chiesa si sono distrutti interessantissimi monumenti d'Arte.

Le architetture delle vecchie Chiese, memorie sacre e rispettabili, devono essere ancora gelosamente conservate. Queste oltre giovare alle Arti, servono alla Sacra Liturgia, giacchè tanti antichi riti richiamano alla memoria.

Merita molta attenzione l'articolo 17 e 20, poichè le sculture, e gli altri oggetti moderni ivi contemplati formano la storia delle Belle Arti, ed una delle più diligenti cure degli Studiosi, e degli Coltivatori delle medesime. Di questi Monumenti del decadimento, e del risorgimento delle Arti, già si veggono compilate numerose raccolte, delle quali a comune vantaggio, parte sono state già pubblicate, parte ben disegnate non tarderanno di prodursi alla luce.

Questi pochi riflessi ci sembrano sufficienti per la condotta da tenersi riguardo le Antichità locali, e gli altri oggetti d'Arte, mentre abbiamo tutta la considerazione alle persone, colle quali trattiamo, e che sono in chiaro del merito reale delle cose.

Riguardo gli Scavamenti è tutto con chiarezza espresso, tanto rapporto al metodo, quanto rapporto alle cautele da aversi, onde non ci rimane che inculcarne la più scrupolosa esatta esecuzione.

Ogni petizione che si farà per escavare antichità o tesori, dovrà dirigersi a Noi solamente. Sarà nostra cura di fare esaminare l'istanza dalle rispettive Commissioni Ausiliarie, che diligentemente osserveranno il luogo, ove si chiede di aprire lo scavamento, per tutti gli effetti contemplati dalla Legge. Ci riserbiamo di fare accedere benanche il Verificatore deputato da Noi per gli scavamenti, tutte le volte che lo reputeremo espediente al migliore andamento delle cose. Sopra tali relazioni farà la Nostra Commissione Generale Consultiva di Belle Arti i suoi riflessi, e considerato il tutto sarà da Noi presa la risoluzione opportuna.

Indi dalle rispettive Commissioni Ausiliarie si dovrà con ogni particolarità ingiungere, e sorvegliare l'adempimento dell'art. 34, dal quale si vieta di avvicinare la mano alli monumenti, o per ristaurarli, o per ritoccarli, prima che sieno stati riconosciuti nello stato chiamato *Vergine* dalla Commissione. Questi ritocchi, o inopportuni ristauri, non accrescono giammai alle cose il minimo pregio, anzi alterandone l'antichità, ne diminuiscono il prezzo reale non poco.

Non si debbono trascurare giammai gli articoli 39, 40 e 41. Non si possono abbastanza deplorare i danni avvenuti dalla trascuratezza, in procurare diligenti disegni degli avvanzi degli edificj scoperti.

Le rispettive Commissioni procureranno in tutti i modi di far levare queste piante, e questi disegni. In essi sarà sufficiente che sia ben marcato, e disegnato

quello che esiste, senza prendersi la briga di supplire le mancanze, mentre alle volte colle supposizioni si danno i disegni più belli, ma non più veri.

Riguardo le Iscrizioni, quando non sia possibile lasciarle con sicurezza nel luogo, ove sono state scavate, si trasportino, lasciando al sito i necessari notamenti nel modo più permanente che si possa eseguire.

Così sarà anche di somma necessità, che si osservino quelli scavamenti che sono fortuiti, o che si vogliono far credere tali, come anche quelli che possono avvenire nelle escavazioni delle fondamenta, giacchè trovandosi antichi avvanzi, ancor questi rimangono nella categoria degli scavi, fatti a solo oggetto di ricercare Antichità, e sono anche questi sottoposti in tutto alle medesime Leggi di quelli.

In questi casi quando sembri opportuno, potrà anche immediatamente proibirsene il proseguimento dalle Commissioni Ausiliarie, facendone rapporto a Noi.

Le medesime provvidenze dovranno prendersi con quelli che fanno *scassati*, o altro lavoro campestre, anche ne' proprj fondi.

Si è pur troppo alzato inutilmente la voce in questi ultimi tempi, per conservare la memoria delle antiche Strade. Abbiassi almeno tutto il riguardo a quelle poche, che vi sono restate. Rimangano almeno possibilmente queste, per indicare la direzione delle antiche Vie, e per insegnare la maniera, colla quale erano state costruite, può dirsi quasi per la perpetua loro durata.

Come le istanze degli scavamenti saranno sempre dirette a Noi, così lo saranno quelle pel trasporto di un luogo all'altro dello Stato, o per estrarre dallo Stato gli oggetti di Antichità, e d'Arte. Anche sopra questo proposito Noi risolveremo dopo avere intese le Ausiliarie Commissioni.

Abbenchè siamo certi, che ogni Consigliere delle Commissioni Ausiliarie porrà ogn'imparzialità, ed ogni studio per l'osservanza di Leggi tanto proficue; pure

giudichiamo espediente di accennare il modo, con cui debbono regolarsi le loro Adunanze.

Il Presidente quando avrà cose da fare osservare dalla Commissione, la convocherà per mezzo del Segretario. A questi il medesimo Presidente comunicherà gli affari da esaminarsi dalla Commissione, le cui discussioni e deliberazioni dovranno risultare da processo verbale; copia del quale ci verrà regolarmente trasmesso, esprimendovi il sentimento ricavato dal concorso dei maggiori voti, quando vi sia stata discrepanza nel parere. Se l'oggetto da osservarsi sia fuori del luogo, si procurerà dal Presidente il modo più sicuro per venire in chiaro della cosa, col commetterne a quegli che crederà più idoneo, la visita e la relazione. Qual visita, se sarà per secondare l'istanza di alcuno, si farà a spese del medesimo, e quando sia per pubblico vantaggio e decoro, dovrà in precedenza ricorrersi a Noi per prendere le opportune misure.

Siano finalmente dalle Commissioni animati i ricercatori delle antiche cose, e si faccia a' medesimi comprendere il favore del Sovrano nella liberalità colla quale sono trattati. Sorga sempre più, loro mercè, nelle Provincie il rispetto per le Antichità, e l'amor per le Buone Arti. Si allontanino il devastamento, e la rovina degli antichi Ruderi. Nelli Sacri Templi sieno le pitture e le sculture de' valenti Artefici conservate ognora nella loro purità, per quanto permette il lungo corso degli anni. Si concorra da tutti in tal guisa unitamente al Governo, a promuovere e proteggere il decoro, e lo splendore di ogni Città e di ogni Luogo.

Dato dalla Nostra solita Residenza a Campitelli li 6 Agosto 1821.

B. CARD. PACCA CAMER. DI S. C.
DOMENICO ATTANASIO Uditore

PROVINCIE VENETE E LOMBARDE

1.

MARIA THERESIA DEI GRATIA
REGINA HUNGARIAE BOHEMIAE ETC.
ARCHIDUX AUSTRIAE ETC. DUX MEDIOLANI ETC.

Milano, 13 Aprile 1745

Giorgio Cristiano del Sacro Romano Impero Principe di Lobkovitz, Duca di Sagano etc. Cavaliere dell'Insigne Ordine del Toson d'Oro, Consigliere Intimo attuale di Stato di Sua M.^{tà}, Generale Maresciallo di Campo, Colonnello d'un Reggimento di Corazzieri, Comandante Generale delle Truppe della M.^{tà} Sua in Italia, Gov.^e e Cap.^{no} Generale per Interim della Lombardia Austriaca.

Avendoci rappresentato gl'ascritti nell'Accademia della Pittura, Scultura, ed Architettura sotto l'Invocazione dell'Evangelista S. Luca, che vedendo risultare in vilipendio di dette professioni la tolleranza d'alcuni abusi insensibilmente introdotti in questa Metropoli, e Stato, anche in poco decoro della Religione, e desiderando di andare al riparo per togliere que'mali, che col differirne la provvidenza si potrebbero fare maggiori con grave pregiudizio non meno della Gioventù studiosa, che delle medesime, hanno con la facoltà concessali non solo dalla gloriosa memoria dell'Augustissimo Imperatore Carlo Sesto con due suoi Reali dispacci de' 15 Agosto 1716, e 29 Luglio 1733, ma eziandio con altro de' 7 Marzo 1744 della Maestà della Regina nostra Clementissima Sovrana, che Dio Guardi, previa l'approvazione del Se-

nato, stabiliti alcuni Ordini e Statuti, e supplicatoci di dare le dovute disposizioni, affinché abbiano d'essere con particolar editto fatti palesi a tutti per la puntuale osservanza sotto le pene in essi espresse in caso d'innobbedienza, d'applicarsi per un terzo alla Regia Camera, e per gli altri due in servizio della Chiesa dell'Accademia, e Studj pubblici.

Siamo venuti in determinare, per manifestare quanto ci stà a cuore di promuovere i vantaggi di questi buoni e fedeli sudditi, sentito anche il parere del Regio Fisco, che si pubblichi la presente.

In virtù della quale facciamo noti a tutti li Ordini e Statuti stabiliti dagli'ascritti nella suddetta Accademia, che sono del seguente tenore.

Primieramente che niun Pittore forastiere, quale non sia di grido possa far opere pubbliche in Milano, ne in alcun luogo di questo Stato senza prima essere stato esaminato, riconosciuto, ed approvato dall'Accademia per virtuoso, sotto le pene arbitrarie ad essa Accademia, e parimenti, che niun altra persona di qualsivoglia sorte, stato e condizione ne sotto qualsisia pretesto tanto Pittori, Indoratori, Falegnami, Pattari, Barbieri, e qualunque altr'arte, che possa aprire, e tener bottega ardisca dopo la pubblicazione di questi far negozio di Quadri in pubblico, ne in privato senza averne espressa licenza in scritto dalla stessa Accademia sotto pena della perdita d'essi Quadri, e di scudi venticinque d'applicarsi per la terza parte alla R.^a Camera, e per le altre due alla Chiesa dell'Accademia ed alla stessa Accademia.

Inoltre, che nissuno di detti rivenditori possa pigliare lavori sopra di se per far dipingere ad altri, e principalmente Quadri d'Altare per Chiese, e Luoghi pubblici, quando non sieno riconosciuti dall' Accademia per buoni operatori sotto pena del valore dell'opera, e dell'opera stessa da disporsene con la partecipazione dell'Ill.^{mo} Sig.^r Protettore.

Che detti Rivenditori non possano tenere in pub-

blica Bottega, nè in privato Immagini dipinte o scolpite non fatte col dovuto decoro contro i Comandamenti del Sacro Concilio di Trento, ne altra cosa contro la Sacra Scrittura o lascive, sotto pena della perdita d'essi Quadri, o Sculture da disporsi come sopra.

Che le Immagini Sacre, come pure quelle de' Sommi Pontefici, o de' Principi non si possano tenere per terra esposte alle ingiurie del fango, e de' cani, e trovandosi talimente per la prima volta si ammoniranno i Padroni di detti Quadri, per la seconda si porteranno via detti Quadri, e per la terza, oltre la perdita de medesimi, pagheranno dieci Scudi di pena da esigersi ed applicarsi come sopra.

Di più si proibisce a Facchini, Ciurmaglie, e ad altra sorta di gente il portar Quadri pubblicamente nelle mani scoperti ne altrimenti per farne pubblica mercanzia nelle Piazze e strade della Città, come se fosse cosa vile, e meccanica, siccome tanto ad essi, quanto ai rivenditori l'introdurre Quadri forastieri in Milano per farne mercanzia sotto la pena della perdita d'essi Quadri, e di Scudi venticinque d'applicarsi come sopra per ciascuna volta, quando essi Quadri non siano dapprima riconosciuti, e marcati col sugello dell'Accademia per ovviare alle frodi, che per l'avvenire, come pel passato è successo, potessero succedere a pubblico pregiudizio.

E perché sono nati di tempo in tempo moltissimi litigi a causa delle stime de Quadri e Sculture non fatte da Periti dell'arte; laonde per evitare que' disordini, che succedono alla giornata, con evidente danno del pubblico, si proibisce assolutamente alli Pattari, Falegnami, rivenditori e ad altre persone, che si spacciano intendenti lo stimare giudizialmente le opere di Pittura, Disegni, o Sculture, e come se fatte non fossero, e di niun valore in caso che se ne ingerrissero, che perciò li Giudici di questa Città e Stato dovranno per l'avvenire valersi nelle Cause conten-

ziose, divisioni, Minorità etc. per stimatori idonei delle cose spettanti alla professione di Pittura, Scultura, ed Architettura solamente degli Accademici del disegno come sopra per tale effetto deputati, o collegiati riguardo agl'Architetti, dichiarando, che sia osservato inviolabilmente tale Statuto ed ordine, e che niuno, che non sia Accademico come sopra deputato, o che non sia altro Accademico da ambedue le parti espressamente concordato, possa giudizialmente stimare le opere spettanti alle suddette professioni sotto la pena di Scudi cinquanta per ciascuna volta da esigersi ed applicarsi come sopra oltre l'invalidità della stima.

Ed acciochè le opere buone, che sono meritevoli di vivere sempre non siano distrutte, si ordina, e proibisce a qualsivoglia Pittore, Scultore, ed Architetto, e ad altri professori, o non professori, tanto Accademici, quanto non Accademici, che non ardiscono disfare, o ritoccare pitture, o sculture antiche, e moderne pubbliche senza prima d'essere dall'Accademia visitate, sotto pena di Scudi venticinque, comprendendo nelle medesime proibizioni e pene, li scalpellini, scavatori, calcinari, o siano Maestri di muro, Imbiancatori ed altri trasgressori del presente ordine, li quali s'intendono tenuti alla pena di sopra come se fosse stata loro personalmente intimata.

Si proibisce espressamente a ciascuno Maestro di Pittura il tenere alle loro Scuole non più di due scolari ad apprendere l'arte, e ciò per togliere que' disordini, e quelle defformità sì obrobriose alla virtù, che la rendano vile; mentre si vede perdersi da molti la loro fresca età in questo studio senza profitto alcuno, defraudando la speranza de' poveri parenti, che poscia, dalla necessità costretti, si scorge da tanti scolari cambiare l'esercizio di virtù sì nobile in altri vilissimi in disdoro, e vilipendio di essa; laonde in avvenire il rimedio sarà, che dovranno tali scolari essere dapprima riconosciuti dall'Accademia, e ritro-

vatigli idonei circa li buoni costumi, ed in comoda, o almeno in mezzana fortuna, per potersi mantenere ne studj per tutto quel tempo, che dalla medesima Accademia sarà stimato convenirsi, si concederà loro licenza di potersi esercitare in sì bell'arte, ed in caso d'innobedienza saranno li Maestri multati secondo parerà convenirsi all'arbitrio della stessa Accademia colla partecipazione dell'Illustrissimo Sig.^r Protettore.

Qualsisia professore di quelle arti, che sono dipendenti dal disegno, come Miniatore, Ricamatore, Indoratore, Pittore di targhe, fogliami, e chiariscuri, Scultore in legno, e Intagliatore in rame, non potrà, ne dovrà esercitare la sua arte con vendere ed aprire Bottega, se prima non sarà esaminato, ed approvato dell'Accademia; al qual effetto saranno deputati due Esaminatori della medesima arte per intendere dell'abilità, e sufficienza di chi farà istanza per esercitare simili esercizi, e ciò ad effetto, che si debbano prestare al pubblico opere se non ottime, almeno sufficienti riguardo al comune beneficio.

E perchè si è veduto, e tuttavia si vede dall'esperienza, che stante la mala qualità de' colori, e delle imprimiture che si vendono da colorari nascere grandissimo pregiudizio al pubblico, perchè le pitture in breve perdono la loro vivacità, e diventano molto diverse da quel di prima; perciò saranno soggette le Botteghe d'essi colorari alla visita delle loro tele, e colori, che si usano per dipingere dalli delegati a tal fine dall'Accademia; e dovranno essere soggetti agli Ordini, e pesi stabiliti dalla medesima.

Qualsivoglia Professore tanto di pittura, scultura, ed altro, dipendente dal disegno, non ardirà intromettersi ne por mano nelle opere da altri incominciate, che ancor vivono, senza la licenza del medesimo Autore, sotto pena di Scudi venticinque per ciascuna volta da esigersi, ed applicarsi come sopra, oltre il dover risarcire il danno a chi prima ne diede principio, lo che sarà liquidato dall'Accademia, e suoi

delegati. Che se poi l'opera cominciata restasse impedita per mero capriccio, o interesse dell'Autore, e che negasse ad altri il consenso di perfezionarla, in tal caso basterà al sostituto aver licenza dal Principe dell'Accademia per non incorrere in alcuna pena.

Di più ancora se alcuno de' suddetti professori tanto Accademici, che Aggregati, ed altri subentrerà in qualche lavoro, già patteggiato da altro professore per meno prezzo, non potendo poi con esso condurre l'opera a perfezione in disonore della professione e danno del prossimo, pagherà venticinque scudi di pena da esigersi, ed applicarsi come sopra, non essendo il dovere di mendicare i lavori, e strapazzare le opere in danno di chi le ha ordinate.

Ed essendo ancora troppo di pregiudizio al pubblico, che ogni inesperto muratore voglia fare da Capo Mastro con prendere assonti di regolare fabbriche, ed anche di loro invenzione così sproporzionata al buon ordine dell'Architettura benché sieno cose de' privati, del che ne succede, che non intendendo li disegni gli vengono dati dagli Architetti, vogliono poi aggiungere in quelli, o sminuire gli ornamenti, e proporzioni con grave studio dissegnate dall'Autore, li quali posti in opera sono tacciati da chi li vede con sommo disdoro dell'Architetto, che ne diede un ben pesato disegno, e non sapendo questi poi anche la maniera di porli in opera, si sono più volte osservati cadere a terra nel terminarli con sommo pregiudizio di chi li fa erigere, a' quali hanno fatto credere essere sufficienti, e non avendo questa sorta di gente il modo di poterli rifare a loro spese, sono obbligati li Padroni di nuovamente soccombere alla spesa di una mala proporzionata fabbrica.

Perciò stabilisce l'Accademia, che niuno possa adimandarsi Capo Mastro se non sarà esaminato ed approvato da due Architetti Accademici, li quali prenderanno ancora due Capi Mastri di già approvati per esaminarli sopra ciò che s'appartiene per la pratica

loro, e conosciuti sufficienti ad esercire la loro carica saranno tenuti stare al risarcimento di tutti li mancamenti anche de' loro subalterni nelle fabbriche ed opere, che da medemi si faranno.

E volendo noi, che gli accennati Statuti ed Ordini sieno irremissibilmente adempiti, ed osservati, dichiariamo che li trasgressori de' medesimi, oltre le pene espresse in detti Statuti, ed Ordini, incorreranno altresì in altre maggiori ad arbitrio nostro.

Ed affinché non possi da alcuno allegarsi ignoranza, ordiniamo che la presente sia pubblicata in tutte le Città e luoghi di questo Stato.

Il Principe LOBKOVITZ

2.

ECCELSE CONSIGLIO DEI X.

Venezia, 20 Aprile 1773.

Vanno l'uno all'altro succedendo a merito delli studj, e delle zelanti sollecitudini degl'Inquisitori di Stato quei vantaggi che sono promossi nello scoprimento delli disordini dall'applicazione de' rimedj.

Presenti all'osservazioni loro quelli che derivati sono dall'irregolarità con che vengono custoditi li quadri più insigni opere di celebri autori esistenti nelle chiese, scuole, monasteri ed altri luoghi della città e dell'isole circonvicine, prestano questi ben degno argomento alla comunicata ora letta, che con distinta considerazione si accoglie e si aggradisce; Nella quale viene ad evidenza dimostrata la necessità d'un pronto e valido provvedimento, che assicuri la preservazione e manutenzione d'un così raro e pregevole ornamento della Dominante, che attrae l'ammirazione de Forestieri. Cogliere volendosi però dalli maturi consigli loro frutto corrispondente all'impor-

tanza degli oggetti, mentre si approva che formato sia l'indicato catalogo in cui a luogo per luogo stanno descritti li quadri medesimi, trova questo Consiglio di stabilire che in quel modo e con quei mezzi che saranno creduti opportuni debbano esser consegnati alli rispettivi superiori, parrochi, guardiani e direttori, coll'obbligo a medesimi della responsabilità, proibendo loro di farne sotto qualsiasi titolo cambiamento, alienazione e vendita, ed aggiungendo quel più che per il buon ordine e disciplina della materia convenisse. E perché vi si accoppiano quelle più vigorose determinazioni che da mano autorevole procedono, e che si comprendono necessarie, onde assicurarne l'esecuzione, restando raccomandato all'impegno degl' Inquisitori di Stato l'affare, sarà merito loro il disporre gl'ordini conferenti e destinarvi una qualche ispezione di approvato conoscitore con quelle commissioni che occorressero e con quelle disposizioni insieme che vagliano a vieppiù animarlo all'adempimento de' propri doveri etc. ½ —|—12—0—3—.

Excelsi Consilii X^m Secretarius
JOANNES ZON

3.

INQUISITORI DI STATO

Venezia, 31 Luglio 1773.

Conoscendo la maturità del Consiglio X importante e necessario il togliere quella scandalosa facilità con cui furono arbitrariamente asportati e venduti anche a stranieri compratori delli migliori e più insigni quadri esistenti nelle Chiese, Scole e Monasteri della Dominante e dell'isole circonvicine, nell'atto di prescrivere con il decreto 20 aprile decorso varie salutari providenze al suespresso oggetto ten-

denti, trovò di rimettere agl'Inquisitori di Stato l'affare, raccomandando al zelo loro il disporre quelle maggiori avvertenze e cautele che vieppiù assicurassero la preservazione di un tanto raro e pregevole ornamento alla Città. E siccome fu in essa deliberazione stabilita la massima di destinare un generale Ispettore, il quale dovesse aver cura dell'esecuzione, così le prime applicazioni del Tribunale rivolte furono a rinvenire persona, che fornita delle qualità necessarie, atta fosse a ben servire in tale incombenza. Gettato però l'occhio sopra Antonio Zanetti noto per la probità sua, e per la perizia e cognizione che possiede nel disegno, di cui ha date prove anche nel libro da lui composto della Veneziana Pittura, cadde sopra di esso la scelta colle seguenti commissioni.

Formato avendo egli in obbedienza al comando ingiuntogli un catalogo di tutti quei quadri che sono opera di celebri e rinomati autori, e tratta dal medesimo una nota a luogo per luogo di dette pitture, sta a carico dell'Ispettore il farne la consegna alli rispettivi Superiori, Parrochi, Direttori e Guardiani delle Chiese, Scole e Monasterj, non compresi quelli che sono di juspatronato di Sua Ser.^{ta} e delli NN. UU. Procuratori di S. Marco, con debito tanto agli attuali che alli successori di cutodirli, conservarli e di rendersi risponsabili di qualunque asporto o mancanza succedesse, dovendo essi rilasciare all'Ispettore corrispondente ricevuta ed obbligazione giusta la formula esistente presso il Tribunale, che a questo fine si è fatta stampare (1). Indi resi da lui consapevoli li detti Parrochi, Direttori e Superiori della pubblica volontà che loro risolutamente inibisce qualsiasi ven-

(1) Nota dei Quadri esistenti nella Chiesa.... consegnati.... in ordine al Decreto dell'Eccelso Consiglio dei X. 20 Aprile 1773, con obbligo di responsabilità; proibendosi sotto severe pene ogni trasporto, cambiamento, alienazione o vendita di essi Quadri con qual si sia titolo. Si eccettuano i casi di fabbrica o di ristauro; dovendosi allora ottenerne una

dita o asporto dei quadri consegnati, sarà debito dell'Ispettore il riconoscere di tempo in tempo se l'esecuzione corrisponda in ogni parte e dovere, o se per avventura fosse tentata o introdotta novità alcuna o disposizione contraria alla mente pubblica; osservare pure dovendo se per la situazione ove sta posto il quadro o per trascuraggine di chi è responsabile della custodia, o per altra causa attrovase alcuno di essi nel pericolo di guastarsi e perire. Dovrà esso semprechè occorresse o di accomodare alcun quadro o di restaurare il luogo ove è collocato, rilevarne il bisogno e riferirlo al Tribunale per averne il permesso, dietro il quale sarà cura sua che ciò sia fatto nel miglior modo soprintendendo all'operazione ed avvertendo che sia questa appoggiata a persona capace di ben eseguirla. Dello stesso modo e colla medesima avvertenza e metodo, avrà l'Ispettore a dirigersi ed estendere le sue osservazioni anche rispetto a quelle pitture che esistono nelle Chiese e Monasterj dell'isole circonvicine presentando il catalogo loro, e facendone colla stessa responsabilità a' Superiori la consegna. E perché sommamente importa l'aver di

espressa licenza di trasporto, in quei modi che saranno prescritti.

E la presente Nota dovrà essere partecipata da... ai Guardiani, Gastaldi o Priori di Scuole ed Arti della Chiesa medesima, se ve ne fossero, o ad altre persone che potessero aver titoli sopra qualcuno dei Quadri descritti, che s'intenderanno perciò tutti soggetti agli obblighi di responsabilità e d'altro, come sopra, rispettivamente ai Quadri di loro giurisdizione per gli effetti comandati nel sovraccitato Decreto.

E per sua cauzione.... avrà da essi Guardiani, Gastaldi ed altri un attestato in forma della partecipazione seguita, nei modi più chiari e sicuri.

Dovrà in oltre questa Nota riporsi nei Registri.... e riportarsi in quelli delle Scuole e Fraternite, a lume e norma comune di chi succederà nelle Cariche, o con altro qual si sia titolo di soprintendenza, per la successiva responsabilità ed esecuzione degli obblighi sovraccennati, in tutti i tempi a venire.

tempo in tempo esatte informazioni dell'esecuzione e degli effetti, dovrà esso Ispettore rassegnare a SS. EE. ogni semestre esatta relazione delle osservazioni che avrà praticate, e degli abusi e disordini che scoprisse, suggerendo secondo li casi quell'ulteriori provvedimenti che convenissero, ed adempiendo quelle commissioni che in seguito le fossero dal Tribunale aggiunte per la migliore e buona direzione di questo affare, anche rispetto alla Terraferma.

Ciò disposto volendo poi l'equità del Consiglio X che retribuito adeguatamente sia il servizio di detto Ispettore affine anche di viepiù animarlo all'esatto adempimento di sue incombenze, sono venute SS. EE. in deliberazione di stabilire ed assegnare al medesimo ducati effettivi centovinti all'anno, la metà de' quali avrà ad essergli corrisposta nel mese di marzo, e l'altra in settembre, al momento che verrà da lui presentata la commessagli relazione. Non lasciandosi infine senza riflesso il merito che egli si conciliò nell'aver somministrati lumi e notizie ⁽¹⁾ le quali han dato argomento a così provvide ed utili deliberazioni, dirette a troncare il progresso agl'enunciati disordini, trovò di giustizia il Tribunale l'accordare al medesimo per una volta tanto ducati cento effettivi in ben dovuta retribuzione all'opera sua, et alli studj con indefessa fatica lodevolmente prestati. Di che ordinarono SS. EE. che sia fatta nota a lume de' successori.

FLAMINIO CORNER Inquisitor
PIERO BARBARIGO Inquisitor
ZUANNE MINOTTO Inquisitor

(1) Osservazioni intorno alla custodia delle pitture pubbliche delle Città della Terraferma.

1. Quasi tutte le Città della Terraferma hanno un libro che descrive attentamente le pitture pubbliche di esse Città; cosicchè facile sarebbe ad ognuno il formare un esatto Catalogo delle più degne.

2. Di più alcuna fra esse ha le Vite dei Pittori suoi stam-

pate con le opere loro; e ora si sta preparando dal Conte Giacomo Carrara la pubblicazione delle Vite de' Pittori di Bergamo e del territorio.

3. In ognuna delle Città medesime vi sono, fra Nobili specialmente, dilettranti ed intelligenti di pittura, che si potrebbero nominare, molto informati delle opere migliori che sono appresso di loro. Conservano essi vivissime le idee d'onore nel possedere quadri di famosi autori. Un testimonio è l'applauso universale che accompagnò la restituzione del quadro di Paolo Veronese alla Chiesa di Treviso. I stranieri trovano assai difficil anzi impossibil cosa l'acquistare quadri di quelle gallerie, non che de pubblici luoghi.

4. Un comando sopra la custodia delle pitture pubbliche si ascriverebbe a grande onore non che a carico ed esigerebbe tutto il geniale impegno, oltre la dovuta ubbidienza a pubblici voleri.

5. Intimata che fosse a quelle Città e ai Deputati di esse con una circolare la volontà pubblica espressa negli emanati Decreti, e comunicati ad essi i metodi prescritti in questa Dominante, si potrebbe lasciar loro la libertà di spiegarsi, se in tutto esso metodo potesse ad essi convenire, per i diversi modi delle loro costituzioni, rassegnando sempre ogni alterazione all'approvazione sovrana. Le relazioni che può avere ogni metodo possono essere diverse, secondo i modi dei rispettivi paesi. Basta che ugualmente tutto si accordi nel fine, e nella osservanza esatta de pubblici comandamenti.

6. Tutte le novità, alterazioni e progetti di alienazioni, precisamente proibite da sovraccennati Decreti, dovrebbero con la maggior sollecitudine essere riferite al Tribunale. Questo si potrebbe fare col mezzo del pubblico Inspettore eletto per la Dominante col quale si comunicassero e queste e ogni altra vertenza occorrente in questa materia; per dover essere da lui presentata a SS. EE. e riceverne le precise deliberazioni.

7. Per l'urgente bisogno del braccio del Principe, che mai occorresse si potrebbe assegnare il ricorso ai Pubblici Rappresentanti, riserbando sempre il seguito d'ogni caso alle disposizioni del Supremo Tribunale ecc. ecc.

Notizie ed osservazioni intorno alla pubblica tutela che si vuole assumere de' quadri pubblici della Città ed isole circuvicine.

La copia e la qualità delle pubbliche pitture di questa Città è forse la più rara e preziosa suppellettile che l'adorna; e che invita fra le altre singolarità ad ammirarla i stranieri dei paesi più colti.

Conviene soffrire con pace che il tempo ne sminuisca l'intera bellezza. E' questa la legge delle umane cose. Ma non

è da tollerarsi che si lascino esse pitture interamente perire: è quello ch'è più detestabile che vengano asportate, alienate e vendute a forestieri come seguì in questi ultimi tempi.

Testimonj ne sono tre palle d'altare, e le portelle dell'organo della Chiesa di S. Giacomo di Murano, opere sublimi di Paolo Veronese, vendute al Ministro d'Inghilterra per pochi zecchini.

Una palla unica pittura di Girolamo Bassano figliuolo di Giacomo il vecchio ch'era nella Chiesa di S. Gio. Novo, venduta all'istesso Ministro con altri quadri.

Le portelle dell'organo ch'erano nella Parrocchiale di S. Nicolò pitture di Carletto figliuolo di Paolo Veronese, la maggior parte ritoccate dalla mano dell'istesso Paolo vendute al fu Residente Anglico Murray con altri quadri di qualche merito. Oltre queste altre opere famose che si vedeano in altri pubblici luoghi alineate furono senza riguardo veruno.

Che la pubblica autorità ne avesse cura per il passato, si ha qualche testimonio di fatto. S'impedì ne' principii di questo secolo la vendita già conclusa del famoso quadro dell'arca di Noè, dipinto da Giacomo Bassano, ch'è in Santa Maria Maggiore; e posto fu in essa il S. Marco di rilievo dorato per ordine pubblico. La tradizione conserva memorie di simili atti pubblici, che tuttavia non si trovano scritti ne registri.

Alla custodia e conservazione delle pitture de' Palazzi pubblici di S. Marco e di Rialto si è provveduto con più Decreti dell'Ecc.^{mo} Senato.

Restano le pitture delle Chiese Scuole e Oratorj, che sono in pericolo di perire o di essere vendute, non essendovi autorità pubblica suprema che lo impedisca o ispezione che invigili.

Sarebbe da desiderarsi e da comandarsi che fosse fatto un esatto Catalogo o Inventario di tutte le pitture esistenti nei sopradetti luoghi degne singolarmente della pubblica tutela a norma del quale restasse impedito ogni esporto, o vendita arbitraria e per i restauri necessarii che potessero occorrere si dovesse impetrare le licenze, previa l'ispezione e la relazione di approvato conoscitore.

Emanato Decreto di questo Eccelso Consiglio in simil materia, è da credersi che ne seguissero altri simili provvedimenti per le pitture di que' pubblici luoghi che dipendono da particolari giurisdizioni, cioè delle Chiese Ducali, delle Scuole grandi e di quelle Chiese e Conventi che dipendono dall'Ecc.^{me} Procuratie.

Venezia, 27 Novembre 1778.

Mancato di vita ne' giorni scorsi Antonio Zanetti in cui si univano probità esperienza e molta cognizione nel disegno e pittura come dall'annot. 31 Luglio 1773 rimase colla morte sua vacante il posto al quale era stato prescelto d'Ispettore sopra li Quadri delli più insigni e rinomati Pittori esistenti nelle Chiese, Scuole, Conventi e Monasteri della Dominante e delle Isole circonvicine. Quanto però fu provida ed utile l'instituzione di questa carica in vista all'importantissimi contemplati oggetti tanto necessaria rendendosi la sostituzione al defunto Zanetti di persona egualmente idonea e capace a ben sostenerla si sono SS. EE. dopo prese le più accurate informazioni sopra il degno e riputato Professore Gio. Battista Mengardi fornito di ottime qualità e di tutte quelle condizioni che erano a desiderarsi destinandolo a quelle incombenze che venivano dal Zanetti esercitate. Fatto a lui tenere il catalogo formato da esso suo Predecessore in cui sono descritti a luogo per luogo tutti li Quadri che sono opera di celebri autori e tratta dal medesimo la nota di detti Quadri che furono allora consegnati alli rispettivi Superiori Parocchi Guardiani eccettuate le Chiese e Conventi che sono di juspatronato di Sua Serenità o de' NN. UU. Procuratori di S. Marco. Portandosi immediatamente a visitare tutti li Quadri descritti farà un esatto confronto per assicurarsi se tutti presentemente esistono senza la minima mancanza e renderà conto nella prima relazione, che doverà da qui a sei mesi presentare, se l'esistenza tanto per qualità che per numero sia a dovere. Confermerà ad essi Parocchi Superiori e Guardiani il debito di conservarli e custodirli per dover d'ogni arbitrio disordine e difetto render conto: al predetto fine sono stati loro consegnati giusta le rispettive ricevute ed obbligazioni presentate invigilando esso Ispettore per scoprire se tentato fosse o succedesse alcun asporto

alienazione ovvero omissione per riferirlo al Tribunale per il dovuto compenso, sarà obbligo di detto Ispettore il tenersi attento per conoscere se tutti li Quadri suddetti sieno ben tenuti e custoditi o se alcuno ve ne fosse o per trascuraggine di chi incombe o per accidentale motivo in pericolo di guastarsi nel qual caso riferendolo indicherà se fosse necessario un qualche ristauo e provvedimento e quale, per dover avutone dal Tribunale il permesso scegliere e destinare persona capace per tal lavoro che occorresse, il quale farà egli eseguire a perfezione e senza pregiudizio alcuno di quella opera. E perché importa avere esatta informazione dell'esecuzione doverà perciò l'Ispettore rassegnare a SS. EE. di sei in sei mesi in sua relazione le osservazioni che averà fatte, li disordini che scoprisse e il bisogno che vi fosse, suggerendo secondo l'esiggenze quelle providenze che credesse d'aggiugnere, e prestandosi a tuttociò che dal Tribunale le fosse nel proposito comandato anche rispetto alla Terra Ferma. Averà egli per tali sue incombenze lo stesso assegnamento che aveva il Zanetti di ducati 120 centoventi valuta corrente all'anno da esiggerli ogni semestre posticipati all'occasione che presenterà l'indicata sua relazione. Il che resta annotato a lume de' successori e per la sua esecuzione.

GEROLAMO ZUSTINIAN Inquisitor
GIULIO CORRER Inquisitor
GIROLAMO DIEDO Inquisitor

Venezia, 23 Aprile 1796.

Cessato avendo di vivere recentemente Gio. Battista Mengardi, rimase vacante l'inspezione sopra li Quadri delli Pittori più insigni esistenti nelle Chiese, Scuole, Conventi e Monasteri della Dominante ed Isole circonvicine, alla quale fu destinato, come nella annotazione 27 Novembre 1778.

Continuando però a reputarsi provida ed utile questa istituzione, e volendosi provvedervi di persona idonea, e capace, dopo prese le più accurate notizie sopra li talenti, l'esperienza, e la probità di Francesco Maggiotto Pittore Accademico, il Tribunale ha deliberato di destinarlo a quelle incombenze che il defonto Mengardi ha esercitate.

Fatte a lui tenere il Catalogo formato dal fu benemerito Antonio Zanetti, e tratta avendo egli da quello, e dalle Carte posteriori che gli si fecero parimenti consegnare, la nota di tutti i Quadri, che furono allora consegnati alli rispettivi Superiori, Parrochi, Guardiani, eccettuate le Chiese, e Conventi che sono di Juspatronato di Sua Serenità, o di NN. UU. Procuratori di San Marco.

Portandosi immediatamente a visitare tutti li Quadri descritti, farà un esatto confronto per assicurarsi, se tutti presentemente esistono, senza mancanze, e renderà conto nella prima relazione che doverà da qui a sei mesi presentare, se l'esistenza, tanto per qualità, che per numero, sia a dovere.

Confermerà ad essi Parrochi, Superiori, e Guardiani, il debito di conservarli, e custodirli, per dover d'ogni arbitrio, disordine, e difetto, render conto, al qual fine sono stati loro consegnati giusta le rispettive ricevute, ed obbligazioni presentate, invigilando esso Inspettore, per scoprire, se tentato fosse, o succedesse alcun asporto, alienazione, ovvero ommissione, per riferirlo al Tribunale per il dovuto compenso.

Sarà obbligo di detto Inspettore il tenersi attento per conoscere, se tutti li Quadri sudetti sieno ben tenuti e custoditi, e se alcuno ve ne fosse o per trascuraggine di chi incombe, o per accidentale motivo, in pericolo di guastarsi, nel qual caso, riferendolo, indicherà se fosse necessario un qualche ristauero e provvedimento, e quale; per dovere (avutone dal Tribunale il permesso) scegliere, e destinare persona capace per tal lavoro che occorresse, il quale egli farà

eseguire a perfezione, e senza recar alcun pregiudizio a quell'opera.

E perché importa avere esatta informazione dell'esecuzione, doverà perciò l'Inspettore rassegnare a SS. EE. di sei in sei mesi in sua relazione, le osservazioni che averà fatte, li disordini che scoprisse, ed il bisogno che vi fosse, suggerendo, secondo l'esigenze, quelle providenze che credesse d'aggiugnere, e prestandosi a tutto ciò che dal Tribunale le fosse nel proposito comandato, anche rispetto alla Terra Ferma.

Averà egli per tali sue incombenze lo stesso assegnamento che aveva il Mengardi di Ducati centoventi Valuta Corrente all'anno, da esigersi ogni semestre posticipati, all'occasione che presenterà la prima, e le successive sue relazioni.

E ciò resta annotato a lume de' successori, e per la sua esecuzione.

ZUANNE ZUSTO Inquisitor di Stato
GIACOMO BOLDÙ Inquisitor di Stato
FRANCESCO LIPPOMANO Inquisitor di Stato

4.

ECCELSE CONSIGLIO DEI X.

Venezia, 23 Luglio 1791.

Per l'ora letta comunicata, che con distinta considerazione si accoglie, risultano ben chiari e dimostrati a questo Consiglio gli utili esercizi di cura e di vigilanza, che gli Inquisitori di Stato in mezzo alle più gravi ed importanti applicazioni non intermettono di prestare, per patrio zelo e decoro, anche all'argomento delle insigni Pitture di rinomati Professori, che adornano le Chiese, Monasteri, ed altri pubblici Luoghi della Dominante al loro Tribunal raccomandato colle Deliberazioni 20 Aprile 1773 all'es-

senzial oggetto di preservarle da rei trafughi, ed arbitrarie alienazioni ad esteri compratori. Dignamente impegnando le loro sollecitudini li conosciuti perniciosi effetti cagionati dalle ingiurie del tempo, a' quali soggiacciono alcune delle più celebri di quest'opere, ed il prossimo pericolo, in cui sono esposte d'irreparabile perdita, qualor non vi si presti un pronto rimedio, si rimarcano le zelanti insinuazioni praticate, affine d'impedirne il minacciato inconveniente verso dei particolari proprietari, e dei Direttori delle Comunità che le possiedono, per condurli ad intraprenderne a loro spese gli opportuni restauri, non riuscite però, fuorchè presso d'alcune poche, attesa la riconosciuta povertà, ed impotenza della maggior parte delle medesime. Penetrato però questo Consiglio dall'esposto abbandono, e pubblico danno, e dall'equivalente deperimento, non contemplato dalle surriferite deliberazioni, al quale ogni giorno più si accostano gli unici, e preziosi Quadri descritti nelle accompagnate Note, i quali fra il numero degli altri molti pregiudicati di minor merito, esigono li presidj della pubblica tutela e provvidenza; e riflettendo alla cura che ne hanno l'estere Nazioni, le quali ammirando simili preziose opere ne fanno a caro prezzo raccolta, e gelosa custodia in pubbliche Gallerie a maggior splendore, e ornamento delle Capitali, reputa opportuno di far pervenire alla cognizione dei Savi del Collegio i lumi e note surriferite, ricercandoli a divenire col Senato a quelle deliberazioni che sul proposito saranno riputate dalla loro prudenza.

—|—15—1—0

Excelsi Consilii Decum Secretarius
IOSEPH GRADENICO

5.

CIRCOLARE AI PREFETTI

N. 2399. Sez. I. Milano, 20 Agosto 1802. (an. 1)

Troppo importando che siano conservate le buone pitture, e quadri che ancora esistono nelle Chiese, Monasteri, Conventi ed altre corporazioni della Repubblica, sarà del vostro zelo di prevenire chi occorre, perché non siano alienati quadri, e simili oggetti di arti liberali senza la positiva mia approvazione: dappoichè dovrete considerare come inefficaci e nulli questi contratti, mettendo in avvertenza i superiori claustrali, e capi delle Chiese ove si trovano di questi monumenti, che saranno responsabili nel caso di dissipazione, e trafugazione.

BOVARA

6.

IL MINISTRO DELL'INTERNO AL MINISTRO DELLE FINANZE

N. 8031. Div. IV. Milano, 24 7bre 1804. (an. 3)

L'enorme estrazione di quadri antichi che tuttodì va seguendo dal Territorio della Repubblica, per opera di privati speculatori, e il danno incalcolabile che ne risulta per i progressi delle belle arti, hanno richiamata la particolare attenzione di questo Ministero, il quale non limitando le sue viste alle sole pitture, ha preso egualmente in considerazione tutti gli altri monumenti classici e preziosi d'arti belle, e di antichità che interessino l'onore dell'Italia, e il vantaggio della nostra Repubblica.

Occupandosi di un'efficace provvidenza per riparare in quanto si può ad un tal disordine, ha riflettuto che si otterrebbe un gran giovamento dal rendere meno lucrosa, e più difficile l'esportazione di simili og-

getti; e ciò potrebbe ottenersi con un mezzo facile e semplice la di cui cognizione dipende dal vostro Ministero, l'imposizione, cioè, di un dazio notevole, regolato con opportune discipline.

Osservo che nella Tariffa Daziaria tra i diversi oggetti di belle arti non sono contemplati che i quadri. Il dazio stabilito per l'esportazione di questi, non maggiore di den. 3 per libbra, dà luogo a due inconvenienti: 1. Col pagamento di pochi soldi si può estrarre qualunque pittura del più alto valore, e delle più grandi dimensioni; 2. Che un quadro di poca mole, ma di gran prezzo soggiace a minor dazio, che altro più voluminoso ma di lavoro triviale. Sembra chiaro, cittadino Ministro, che la norma adottata dalla Tariffa, del peso materiale, senza alcun riguardo al valore del quadro, non sia la più plausibile, e molto meno la più opportuna a conservare alla Repubblica i preziosi monumenti che le rimanga di possedere nel suo seno.

Persuasio di questa verità, e consigliato anche dall'esempio di altri Governi, e singolarmente dal Pontificio, il quale nel 1802 rinnovò gli antichi Editti emanati in proposito dai Pontefici, benché soverchiamente rigorosi e vincolanti l'industria, io divisava di sottoporre questo importante oggetto alla cognizione del Vice Presidente, e d'implorare dal suo amore per la gloria Nazionale, e pei vantaggi delle belle arti un interinale sollecito provvedimento che servisse poi di base a un progetto di Legge diretto a preservare non solo le opere classiche di pittura, ma ben anche ogni altro prezioso monumento d'arti e d'antichità nelle *stampe figurate*, nelle *statue*, ne' *bassi rilievi*, e generalmente in tutti quei lavori di gran pregio che vadano compresi sotto il nome di *antichità*, e così ne' *codici*, ne' *manoscritti*, e nelle *incisioni pure antiche*, le quali sieno rare e di molto valore.

Ma per presentare alla superiore cognizione l'argomento meglio illustrato, col corredo di tutte quelle

norme che possano servir di base ad una matura deliberazione, credo conveniente d'interessare il vostro zelo, perché vogliate concorrere in questo importante oggetto, esternandomi i saggi vostri divisamenti, non che quelle discipline che giudichereste opportuno di stabilire, colla scorta delle quali io regolerei le relative proposizioni da subordinare al Governo.

Considerata l'impossibilità di verificare ai confini il merito de' quadri, ed altri simili monumenti, io sarei di parere che le discipline si regolassero colle seguenti massime:

1. Esigere come indispensabile alla estrazione di qualunque oggetto di belle arti, o di antichità, come sopra, l'autorizzazione del Governo.

2. Fissare un dazio sensibile, diverso, secondochè il quadro etc. sia antico o moderno, e variato colla proporzione del rispettivo valore.

3. Rendere le cautele di estrazione incommode agli Esportatori, perché in tal modo divengano più rare queste perniciose estrazioni.

Sarà della vostra saviezza l'esaminare siffatte massime, ed aggiungerne delle altre che vi sieno consigliate dal vostro accorgimento non meno che dal vostro zelo per i vantaggi dello Stato considerati ne' diversi aspetti, e di proporre quelle più adattate, e sicure cautele, le quali vagliano se non ad impedire del tutto, almeno a rendere malagevole l'elusione di questa salutar provvidenza.

Per quel lume poi di cui possono servirsi le accennate disposizioni del Governo Pontificio, qui annessi vi trasmetto i relativi Regolamenti stampati.

Ho l'onore di attestarvi la mia perfetta stima e considerazione.

7.

IL VICE PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N. 8031.

Milano, 6 8bre 1804.

Riconosciuta l'importanza di assicurare al decoro ed alla istruzione nazionale i monumenti d'arti o di lettere, distinti per singolarità di pregio.

Sopra Rapporto del Ministro dell'Interno

Decreta

1. E' vietato l'estrarre dal territorio della Repubblica le Pitture, ed altre opere di Belle Arti, di autori non viventi, raccomandate per celebrità, rarità, antichità o altrimenti: come pure i codici, manoscritti, ed altri simili monumenti, in cui concorra il pregio di analoghe qualità.

2. In ogni caso in cui si voglia estrarre dalla Repubblica alcuno degli oggetti che possano cadere sotto la disposizione dell'Art.º precedente, se ne dà cognizione al Ministro dell'Interno, il quale, sentito secondo la natura delle cose e dei luoghi, il Comm.^{rio} Generale, o l'una delle Accad.^e Nazionali di Belle Arti, oppure alcuno dei Direttori delle Biblioteche Nazionali, risolve nei casi di riconosciuta applicabilità o inapplicabilità del divieto di estrazione, e riferisce al Governo nei casi dubbj o controversi.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati in ciò che appartiene a ciascheduno della esecuzione del presente Decreto, che verrà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

8.

CIRCOLARE AI PREFETTI

N. 8932. Div. I.

Milano, 16 Agosto 1808.

Perché i monumenti pregevoli delle arti belle onde

sono decorate le Chiese non vengano a disperdersi per viste di lucro, o per qualunque siasi motivo, o pretesto, trovo indispensabile che sieno date istruzioni ai superiori di Ordini Religiosi, ai Parrochi o Rettori delle Chiese onde non si permettano l'alienazione di alcun quadro, o di statua, od altro qualunque siasi oggetto di belle arti, se prima dietro giudizio sul merito non venga colle solite cautele di buona economia concesso da questo Ministero.

Ella veglierà l'osservanza di questo prescritto, e ne renderà responsabili i contravventori.

BOVARA

9.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
AL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

N. 4391. Div. II.

Milano, 3 Marzo 1809.

Il grado di eccellenza, a cui sono ne' tempi andati salite le arti belle in Italia è corrispondente alla grandezza, ed alla potenza a cui era pervenuta questa Nazione. Quindi pressochè in ogni parte dell'Italia sorgevano monumenti, che additavano ad un tempo l'opulenza, ed il gusto de'suoi abitanti; e se la barbarie, e l'ignoranza dei secoli che succedettero alle epoche più luminose della patria nostra atterrarono le più insigni produzioni delle Arti, e ne distrussero persino la memoria, la terra nel suo seno ne racchiude i preziosi avanzi, e noi nello scavarla ci abbattiamo sovente in Sepolcri, in Urne, in Medaglie, in Vasi, in Colonne, pregevoli per la bellezza del lavoro non meno che pel lume che spargono sui costumi, e sulla storia di quelle età; a rischiarare la quale contribuiscono talora anche dei monumenti, che quantunque non vantino perfezione di artificio ciò nulladimeno per la divisata utilità sono sommamente ricercati.

Cadendo però queste cose il più delle volte in mani imperite, e che non sanno attribuire alle medesime il giusto loro valore, o sono guaste, o vendute a vil prezzo e disperse, nè se ne ottiene quel vantaggio cui gli eruditi, ed il Governo potrebbero farle servire.

Mosso da queste considerazioni, e sollecito per istituto del mio Ministero non meno che per inclinazione di procacciare nella miglior guisa possibile che s'impedisca una tanto dannosa perdita raccomando a Lei, ed Ella in mio nome raccomanderà ai Sig.^{ri} Vice Prefetti, ed alle Municipalità dei Comuni posti sotto la sua giurisdizione, di spiegare la massima vigilanza nel tenersi a giorno delle scoperte che per avventura si facessero di oggetti di antichità, e di porre in opera la più attenta cura nell'impedire che rimangano guasti, o che vadano smarriti.

Ed ove s'incontrasse alcun pezzo meritevole di speciale attenzione, consultando gli Eruditi, e gli Studiosi di Antiquaria Ella cercherà di farlo illustrare, rendendome poi informato riservatamente, ond'io possa giudicare se convenga al Governo farne l'acquisto.

Il suo zelo per l'onore dell'Italia, e delle Arti che vi fiorirono, e la sua intelligenza mi dispensano dal bisogno di aggiungerle ulteriori premure per una cosa, che desta tanto interesse in chiunque sappia apprezzare i monumenti dell'antichità, e senta come questi vagliano a destar nell'animo dei posterì la meraviglia insieme, ed un sentimento di emulazione, e come giovino a fissare il criterio dei Dotti sui punti di Storia oscuri, o controversi.

Mi pregio d'attestarle la mia perfetta stima.

In assenza del Ministro

TAMAZZIA S. G.
POGGIOLINI S.°

10.

CANCELLERIA AULICA

N. 2665.

5 Marzo 1812.

A tenore delle Ordinanze emanate in data 24 Febbraio e 2 Novembre 1776 e 14 Febbraio 1782 vige senz'altro l'espressa prescrizione di trasmettere qui ogni volta tutte le monete antiche di qualsiasi materia che di tempo in tempo si rinvencono onde poterle cedere verso l'abbuono del valore intrinseco al Gabinetto Numismatico nel caso che questo non le possedesse di già. Avvenendo però di frequente che oltre queste antiche monete vengano scoperte altre antichità e altri monumenti idonei ad essere esposti nell'I.R. Gabinetto Numismatico e delle Antichità, si ordina di disporre l'occorrente, affinché di conformità alle prescrizioni suddette non solo si trasmettano a questa volta tutte le monete e medaglie antiche, siano esse di oro, di argento, o di rame, ma si rassegnino qui pur anche tutte le antichità e i monumenti di questo genere. Come tali devono specialmete considerarsi:

1. Le statue, i busti e le teste di bronzo o pietra.
2. Le figure di piccola dimensione ed i così detti idoli di metallo nobile od ignobile, di pietra o d'argilla.
3. Le armi, i vasi, le lampade, e gli utensili di bronzo o d'altre materie.
4. Le pietre in rilievo od incise.
5. Le pietre con bassirilievi.
6. Le pietre con sole iscrizioni e i sepolcri.

Accadendo di rinvenire un'iscrizione od un sepolcro di rilevante grandezza e peso, prima di farne la spedizione se ne trasmetterà a questa volta un avviso preventivo corredato di una succinta descrizione o di un disegno, onde poterne qui giudicare il valore letterario od artistico. Per tutte quelle antichità e quei

monumenti che venissero in tal modo qui trasmessi, ne verrà ogni volta abbuonato il valore in base ad equa stima, ed a misura del maggiore o minor grado della loro rarità.

11.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
AL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

N. 3736.

Milano, 14 Luglio 1813.

Per l'avvenuta soppressione dei Corpi monastici il Governo si è fatto proprietario di una quantità di quadri di buoni autori meritevoli di conservazione. Prescelti i più pregevoli per ornamento delle RR. Gallerie di questa Capitale, sembra conveniente che gli altri siano ripartiti nei Dipartimenti. Con questi si potrebbero formare delle Gallerie, sia nel locale del Liceo, sia altrove, i quali oltre al decoro della Città servissero anche di vantaggio di quelli, che si dedicano allo studio della Pittura.

Molti Dipartimenti posseggono già dei dipinti di pregio, coi quali si potrebbe dar principio alla formazione di queste Gallerie, e perciò debbo pregarla Sig. Prefetto di volere occuparsi di quest'oggetto, concertandosi occorrendo con persone dell'arte.

La scelta del luogo ove stabilire queste Gallerie sarà proposta da Lei stesso, avuto però preferenza al locale del Liceo, qualora sia suscettibile, e quando non siavi già altra Galleria, che non convenga trasportare.

Mi sarebbe gradevole di avere un elenco dei quadri attualmente esistenti nel suo Dip.^{to}, o che potessero servire all'uopo, e perciò le trasmetto alcuni esemplari del d.º elenco, ch'ella si compiacerà di riempire, e di ritornarmi. Questi esemplari serviranno

anche per formare il catalogo che dovrà esistere presso ciascuna Galleria.

Dal suo zelo mi riprometto, che ogni cosa sarà condotta a termine nel modo il più soddisfacente, e che riesca in pari tempo di molta utilità all'istruzione.

Aggradisca i sensi della mia distinta stima.

Pel Cons.º Direttore assente
Il Segretario Gen.
F. POGGIOLINI

12.

REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO

Milano, 28 Febbrajo 1815.

Informata S. M. l'Augustissimo Imperatore e Re nostro Sovrano della facilità e frequenza colla quale si esportano da questo Stato oggetti preziosi di Scienze, Letterature e Belle Arti, si è degnata di ordinare che sia vietata l'esportazione di qualunque degli oggetti suaccennati, senza la previa Governativa approvazione. In esecuzione pertanto del grazioso ordine Sovrano, il quale tende a conservare tutto ciò che contribuisca alla gloria ed al lustro dello Stato, la R. C. Reggenza

Determina

1. E' proibita l'esportazione degli oggetti preziosi di Scienze, Letteratura e Belle Arti, semprechè non intervenga la previa e formale approvazione della R. C. Reggenza.

2. Le domande per ottenere l'approvazione esporranno chiaramente la qualità degli oggetti e saranno direttamente presentate al Protocollo della R. C. Reggenza, la quale determina, sentita la R. C. Accademia delle Belle Arti ed il R. C. Istituto delle Scienze, Lettere ed Arti, in conformità dei rispettivi attributi.

3. Nel caso di permissione si useranno dalla Finanza le consuete cautele solite praticarsi, onde impedire qualunque possibile frode sull'identica quantità e reale qualità degli oggetti pei quali sia stata accordata la esportazione: riservandosi la Reggenza di ordinare quelle maggiori cautele che possa meritare la specialità del caso.

4. In caso di contravvenzione ha luogo la confisca degli oggetti caduti in commesso, e sono posti a disposizione del Governo, il quale si riserva nei singoli casi di accordare un premio agl'inventori in proporzione dell'entità degli oggetti medesimi.

5. La procedura per le contravvenzioni avrà corso in conformità del Decreto 25 Agosto 1809.

6. L'Intendenza generale delle Finanze è incaricata, per tutto ciò che la riguarda, della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Il Governatore Generale
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, Presidente

Per la Reggenza
Il Segretario generale
A. STRIGELLI

13.

LA CAMERA AULICA DELLE FINANZE
AL GOVERNO DI MILANO

N. 18052-1457.

Vienna, 12 Giugno 1816.

Affinché in tutte le parti dell'Impero Austriaco si segua un metodo di procedura basato sopra conformi principj riguardo ai casi che venissero ritrovate delle monete od altri effetti preziosi del genere che nel § 398 del Codice Civile sono specificati sotto la denominazione *Tesoro*; e per ottenere che siano osservate le regole dell'equità verso l'individuo che avrà trovati

tali effetti e verso il proprietario del fondo in cui furono scoperti, nel mentre che dall'altra parte procurasi di promuovere sempre più lo studio della Numismatica, si è degnata Sua Maestà con Sovrana Determinazione 15 Maggio di prescrivere quanto segue.

1. Ogniquivolta verranno a trovarsi delle monete o degli effetti preziosi, ne sarà estesa immediatamente la descrizione esatta da cui ne risulti la quantità, il contenuto, la forma, la data (qualora si potrà rilevare) ed il valore a cui furono stimati. Trattandosi di monete sarà inoltre da indicarsi l'intrinseco loro valore in moneta di convenzione giusta quanto sarà stato stabilito dall'Ufficio d'Assaggio se vi sarà nella provincia, dopo di che si trasmetteranno le monete e gli effetti suddetti unitamente alla citata descrizione a questa Camera Aulica Generale.

Il valore intrinseco delle monete asserito dall'Ufficio d'Assaggio sarà indi immediatamente anticipato dalla Cassa Camerale, e ripartito fra i competenti conforme alle prescrizioni del Codice Civile, significando ai medesimi che l'importo maggiore che qui si potrà ricavare nella vendita degli effetti suddetti sarà loro trasmesso in appresso.

L'istesso avrà luogo per tutti gli altri effetti preziosi di cui l'intrinseco valore potrà essere stabilito con certezza dall'Ufficio d'Assaggio del Paese.

Trattandosi di effetti che non potranno essere presentati alla stima dell'Ufficio d'Assaggio, se ne attenderà la vendita per trasmetterne l'importo introitato onde essere ripartito secondo le competenze stabilite nel Codice Civile. Qualora gli effetti non fossero ritenuti per uso dell' I. R. Gabinetto, potranno essere restituiti all'individuo che gli ha trovati, a sua richiesta, e contro il pagamento ossia lo sconto della parte che gli compete.

Nell'atto che si trasmetteranno alla Camera Aulica gli effetti ritrovati sarà da indicarsi l'importo dell'anti-

cipazione fatta conseguire dalla Cassa Camerale, individuando le ripetizioni usate a tenore del Codice Civile.

2. Giunti che saranno gli effetti alla Camera Aulica saranno indilatatamente trasmessi sotto sigillo e per mezzo dell'Ufficio del Gran Ciambellano all' I. R. Gabinetto Numismatico ed antiquario, unitamente ad una copia della relativa descrizione e del documento sul valore intrinseco rilasciato dall'Ufficio d'Assaggio del Paese, oppure della stima eseguitasi.

L' I. R. Gabinetto mentovato pagherà col proprio fondo gli oggetti che riterrà per uso suo, e retrocederà la parte rimanente alla Camera Aulica Generale, con una descrizione compilata dal Gabinetto medesimo.

3. Gli effetti restituiti dall'Imp.^{le} Regio Gabinetto saranno esposti in vendita una volta per anno dall'Istituto degli incanti pubblici in Vienna. A tal fine verrà compilato il catalogo di essi effetti, e sarà pubblicato dalla Camera Aulica nell'atto che notificherà il giorno destinato per la vendita.

Alcune parziali disposizioni relativamente contengono nei § 7 e 8. seguenti.

4. Giusta le prescrizioni del § 3. della Patente Finanziaria 1 Giugno 1816, non si accetteranno pagamenti nell'asta se non che in monete d'oro ed argento legalmente in corso. Per coprire le spese si aggiungerà conforme alle circostanze il 10 od il 12 p. % al prezzo portato dalla stima.

5. Le monete rimaste invendute, o non proprie alla vendita saranno fuse oppure potranno essere restituite all'individuo che le ha trovate qualora ne facesse richiesta, contro il pagamento e lo sconto dell'importo che gli si compete.

6. Saranno riservate parimenti allo Studio della Numismatica tutte le monete rare e le medaglie che perverranno all' I. R. Zecca di Vienna, ed agli Uffici stabiliti nelle Provincie pel cambio delle monete. L' I. R. Zecca trasmetterà a questa Camera Aulica

Generale le monete rare e le medaglie che le saranno pervenute in via di cambio, o le saranno state inviate dagli Uffici suddetti nelle Provincie, unendovi la descrizione da lei espressamente compilata con la stima del loro valore, e la Camera aulica farà giungere il tutto per mezzo dell'Ufficio del Gran Ciambellano all' I. R. Gabinetto Numismatico onde ne sia fatta la scelta dei capi che il medesimo vuole ritenere per uso proprio.

L' I. R. Gabinetto pagherà il prezzo stabilito dalla stima per gli oggetti da esso ritenuti, e ritornerà il rimanente con la descrizione degli effetti restituiti alla Camera Aulica, che procederà indi all'asta conforme a quanto si è detto nel § 4., e disporrà in seguito debitamente del valore intrinseco degli effetti stato realizzato, o del maggiore importo stato ricavato.

7. Rispetto alle monete od effetti preziosi che verranno trovati nel Regno Lombardo-Veneto saranno parimenti da applicarsi le prescrizioni del § 1., e dovranno conseguentemente trasmettersi i medesimi a questa Camera Aulica per essere da questa (giusta quanto prescrive il § 2.) inviate all' I. R. Gabinetto.

Gli effetti ritenuti dall' I. R. Gabinetto predetto verranno dal medesimo pagati, e la rimanenza sarà spedita al Gabinetto Numismatico di Milano per sceglierne i capi di cui brama d'essere arricchito, contro il pagamento del valore intrinseco stabilito dalla stima, e di un aumento del 10 p. %. Gli effetti rimanenti che il Gabinetto di Milano non avrà creduto opportuno di acquistare saranno esposti in vendita agli amatori mediante asta pubblica, a cui procederà coteo Governo attenendosi alle prescrizioni dei § 3. e 4.

S'intende da per se stesso che sulla somma introitata nella vendita dovrà prima d'ogni altro essere risarcito l'Erario dell'anticipazione sborsata di cui più sopra si fece menzione, ed essere detratte le spese dell'asta. La somma rimanente dopo queste operazioni sarà da ricomparsi a senso della Legge.

8. S. M. accorda un eguale favore a tutti gli altri Musei pubblici, relativamente alle monete od effetti che verranno trovati nel circuito della Provincia in cui sono situati, concedendo ai medesimi di acquistare i capi di cui bramano di arricchirsi contro il pagamento del valore portato dalla stima, e l'aumento del 10 p. %.

CHORINSKY

(Traduzione)

14.

NOTIFICAZIONE

N. 3607-392.

Venezia, 14 Agosto 1816.

Per istabilire delle norme uniformi riguardo alle monete, medaglie, ed altri oggetti preziosi, che il Paragrafo 398 del Codice Civile denomina *Tesoro*, ed affine di promuovere da una parte lo studio della Numismatica, e dall'altra sia esercitata una giusta convenienza cogli Inventori e Proprietarii dei fondi, ove si rinvencono tali oggetti, Sua Maestà l'Imperatore e Re, con venerata Risoluzione del 15 Maggio p. p. partecipata dall' Eccelsa Aulica Camera Universale con Dispaccio 12 Giugno anno corrente N. 18052, si è degnata di decretare quanto segue:

1. Tostochè vengono trovate monete, medaglie ed altri oggetti preziosi come sopra, è dovere dell'Inventore di formarne un'esatta descrizione, ed Inventario del loro numero, degli oggetti che rappresentano, dell'importo indicato e degli anni cui appartengono qualora vi si trovino espressi.

2. Presenta l'Inventore questa descrizione, e l'Inventario in duplo originale alla Delegazione Provinciale, sotto la cui giurisdizione ha il domicilio, unita-

mente agli effetti rinvenuti, e descritti nell'Inventario suddetto.

3. La Delegazione Provinciale, cui spetta, deduce questa consegna in regolare Processo Verbale ove stieno enunciati il nome dell'Inventore ed il Proprietario del fondo e rilascia all' Inventore a propria cauzione la quietanza d'ufficio in calce d'uno degli originali Inventarj prodotti come al Paragrafo 2.

4. Accompagnate le cose ritrovate col rispettivo Inventario della Delegazione Provinciale cui spetta a questo I. R. Governo Generale, il Governo medesimo fa eseguire gli assaggi, e le stime delle cose trovate a valore intrinseco, ove la loro qualità lo comporti, dall' I. R. Direzione Centrale della Zecca.

5. Sulla base di questa stima il Governo fa eseguire in via di anticipazione il contamento del valore attribuito agli oggetti trovati con quei riparti che sono prescritti dal vegliante Codice Civile.

6. Per quegli oggetti preziosi poi che non potessero per loro natura essere dall' I. R. Zecca stimati, non ha luogo alcun pagamento anticipato, se non dopo l'esaurimento di quanto prescrivono li seguenti Paragrafi.

7. Le monete, medaglie ed altri oggetti trovati interessanti gli studj della Numismatica, ed Antichità, che abbiano o non abbiano potuto essere pel loro intrinseco valore apprezzati dall'I. R. Zecca, vengono spediti col mezzo dell' Ecc. Aulica Camera Universale in Vienna a quell' I. R. Gabinetto Numismatico e di Antiquaria.

8. Il Gabinetto di Vienna o ritiene per se stesso tutti, od in parte gli oggetti stimati, o non trovandoli tali a conservarsi, li fa girare prima al Gabinetto Numismatico di Milano, e se pur da questo si rifiutano, agli altri Musei Provinciali del Regno Lombardo-Veneto.

9. Se tali oggetti stimati vengono tratti da uno, o dall'altro dei prefati Gabinetti o Musei non vi

è più luogo a pretesa oltre l'anticipazione di cui parla il Paragrafo 5.

10. Se essi oggetti stimati non si credono da trattene presso li surriferiti Gabinetti o Musei, allora segue dei medesimi una pubblica asta d'anno in anno a cura del Governo, e il di più che al caso si ottenesse mediante questa vendita, supplite le spese d'asta, viene ripartito a chi di ragione, a tenore del prescritto dal vegliante Codice.

11. Quegli oggetti che rimanessero invenduti, o che non fossero per se stessi suscettibili dell'esperienza dell'asta, o vengono colati a cura della Zecca, o restituiti all'Inventore contro pagamento del valor intrinseco, o in isconto della porzione ad esso spettante.

12. Relativamente a quegli oggetti trovati per i quali non si può dalla Zecca procedere alla stima del loro intrinseco valore, vengono questi venduti alla pubblica asta per l'equa ripartizione del prezzo derivato.

13. Qualora gli enunciati Gabinetti e Musei non trovino di trattenersi gli oggetti contemplati dal precedente Paragrafo, vengono dietro Petizione restituiti all'Inventore o contro pagamento, o in isconto della quota ad esso spettante, e se i Gabinetti, e Musei medesimi li riservano per loro conto, l'Erario supplisce al loro valore per la distribuzione legale a tenore del Codice ed a prezzo di stima.

14. Li stessi metodi e discipline hanno luogo per le monete, medaglie ed altri oggetti interessanti la Numismatica, e l'Antiquaria che da taluno venissero pel loro valore intrinseco cambiati presso la Zecca, e non appartenessero propriamente alla classe dei tesori trovati.

L' I. R. Direzione Centrale della Zecca, e le I. I. R. R. Delegazioni Provinciali restano incaricate della esatta esecuzione delle Sovrane Risoluzioni manifestate dalla presente Notificazione, che verrà a tal effetto,

ed a comune intelligenza, e norma stampata, e pubblicata in tutte le Provincie soggette a questo I. R. Governo Generale.

PIETRO CONTE DI GOËSS Governatore.
FRANCESCO BARONE GALVAGNO Consigliere aulico.
CAV. DI PANTZ Consigliere di Governo

15.

L' I. R. GOVERNO DI LOMBARDIA
ALLE C. R. DELEGAZIONI PROV. LOMBARDE
N. 5688-1332. Milano, 24 Settembre 1816.

L' I. R. Camera Aulica delle Finanze con venerato Dispaccio 2 Giugno p.° p.° N. 18052-1457 ha partecipato a questo Governo una Sovrana Risoluzione, colla quale Sua Maestà si è degnata di prescrivere alcune discipline, affinché in caso di ritrovamento di monete, od altri effetti preziosi, del genere che nel § 389. del Codice Civile Universale sono specificati sotto la denominazione di Tesoro, si segua in tutta la Monarchia un metodo di procedura basato sopra principi uniformi, ed affinché sieno osservate le regole dell'equità verso l'individuo che avrà scoperto simile Tesoro, e verso il proprietario del fondo in cui sarà stato trovato, come anche per procurare di promuovere sempre più lo studio della Numismatica.

Tali discipline vengono comunicate in copia a questa R. Delegazione Provinciale, acciò le servano di norma, e possa darvi adempimento nel caso di ritrovamento nella di lei Provincia di effetti preziosi della suddetta natura, e la s'incarica di istruirne anche i Cancellieri Censuarj, e chi altro credesse del caso; avvertendosi soltanto che ove si verificasse un tal caso gli effetti ritrovati dovranno essere rassegnati al Governo, a cui spetta di farne l'inoltramento all' I. R. Camera Aulica.

Pel Sig. Consigliere assente
PANCALDI

16.

ALLA R. DELEGAZIONE DI VENEZIA

N. 36234-2614.

Venezia, 11 Novembre 1817.

In pendenza delle decisioni di massima che sull'argomento di cui tratta il rapporto 31 Ottobre dec.^o N. 15563-6642 devono essere invocate dal superiore Dicastero quando si avranno raccolte tutte le necessarie notizie; trova opportuna il Governo la proposizione rassegnata da cotesta R. Delegazione di non permettere cioè l'estrazione di qualunque siasi oggetto prezioso di Arte sì di pittura, scultura, ed incisioni, come pure di Tipografia e Codici manoscritti, senza che non sia per i primi rilasciato un certificato dall'Accademia delle Belle Arti, e per i secondi dalla R. Biblioteca di S. Marco.

In conseguenza si è incaricato tanto il Presidente dell'Accademia delle Belle Arti, quanto il R. Bibliotecario, e le Direzioni Generali di Polizia e delle Dogane, onde non sia permessa l'estrazione di alcun oggetto di Arte senza ch'esso non venga prima riconosciuto ed esaminato dal Presidente, o dal Bibliotecario affinché possano eglino con cognizione di cosa rilasciare un certificato che assicuri che *l'allontanamento degli oggetti pei quali fosse domandata l'estrazione non pregiudica ne diminuisce la massa dei scelti capi d'arte.*

Si è pure injunto agli Uffici predetti all'oggetto d'impedire possibilmente il defraudo, che le Casse in cui sono collocati gli oggetti per i quali fosse ricercata l'estrazione, abbiano ad essere dopo che saranno state visitate o dall'Accademia, o dalla Biblioteca, munite col sigillo di quegli stabilimenti, anche colla vista di facilitare alle Dogane le loro ispezioni di ufficio.

Nel caso quindi indicato delle Casse contenenti li 12 Quadri de S.^r Sivry dovrà la Delegazione ordinare

al medesimo che le assoggetti all'esame dell'Accademia; e riconosciuto dalla medesima che l'allontanamento di quei dipinti non nuoce al complesso delle belle opere che in questa Città si conservano, sarà rilasciato il Certificato indicato e verrà pure apposto il bollo alle dette Casse.

La stessa disciplina dovrà pure osservarsi circa la Cassa Libri, per la quale ricerca l'estrazione il Tipografo Bernardi.

Al Sig.^r Presid. dell'Accademia delle Belle Arti in Venezia.

All' I. R. Bibliotecario di S. Marco in Venezia.

Venezia, 11 Novembre 1817.

Colla vista di impedire possibilmente l'estrazione dei preziosi Capi d'arte di *pittura, scultura ed incisioni* (Scrivendo al Bibliotecario si scriva in luogo delle parole sottosegnate *Tipografici, e Codici manoscritti*), ed in pendenza di quelle disposizioni di massima che piacerà all'Aulico Dicastero di stabilire nell'argomento, à il Governo disposto che d'ora in poi non possa permettersi l'estrazione di alcuno relativo oggetto d'arte, se prima non venga assoggettato a cotesta Accademia (scrivendo al Bibliotecario a *cotesta Biblioteca*), la quale dovrà istituire l'esame del medesimo.

Se Ella dietro le sue cognizioni troverà che l'allontanamento di quei oggetti per i quali fosse ricercata l'estrazione *non pregiudica nè diminuisce la massa dei capi d'arte*, dovrà rilasciare analogo certificato in carta bollata firmato dal Preside dello Stabilimento, in cui verranno espresse le sopraindicate ed interlineate parole, quale certificato valerà presso le Dogane onde permettere la sortita delle Casse, Balle, In-

volti, ed altro che potessero contenere gli oggetti suddetti.

Affine poi di facilitare agli stessi uffici Doganali le ispezioni del loro ufficio, e colla vista di possibilmente impedire il defraudo dovranno gli oggetti in discorso essere alla R. Accademia (scrivendo al Bibl.^{no} alla R. Biblioteca) presentati nelle Casse, Balle, ed Involti stessi coi quali s'intenderà di eseguire la spedizione onde alli medesimi possa essere apposto il sigillo dello Stabilimento.

Il sig.^r Presidente (*vel.* il sig.^r Bibliotecario) comprende facilmente che questa interinale misura, alla quale si hà fiducia che con piacere saprà egli prestarsi conoscendo il di lui amore per tali preziosità, non tende ad interdire il commercio che tuttogiorno si fa degli oggetti d'arte, ma semplicemente ad impedire le depauperazioni dei capi d'opera, che troppo di frequente si ripetono d'alcuni speculatori dei quali non è scarso il numero in questa Città.

Alla R. Direzione Generale delle Dogane in Venezia.

Venezia, 11 Novembre 1817.

Colla vista di disciplinare il Commercio degli oggetti d'arte tanto in linea di Pittura, Scultura, Incisioni, come di Tipografia, e Codici manoscritti il Governo trova opportuno di ordinare, in pendenza delle Superiori determinazioni degli Aulici Dicasteri nel proposito, che gli Uffici Doganali non abbiano a permettere l'estrazione dei medesimi s'eglino non sono scortati da un Certificato dell'Accademia delle Belle Arti in Venezia, quanto àlle pitture, sculture, ed incisioni, e da un simile Certificato della R. Biblioteca di S. Marco se gli oggetti si riferiscono alla Tipografia, e Codici manoscritti.

Questi Certificati che dovranno essere firmati dal

Presidente dell'Accademia, o dal Bibliotecario, ed in carta con Bollo, dovranno esprimere che l'estrazione degli oggetti di cui sopra non *pregiudica, nè diminuisce la massa dei capi d'arte*, e gl'Involti, Balle, Casse od altro contenenti queste opere d'arte dovranno essere munite del sigillo di uno, o l'altro delli sopraindicati stabilimenti secondo l'oggetto al quale elleno si riferiscono, e per impedire possibilmente il defraudo che nascere potrebbe anche dopo l'esame, che sopra questi oggetti deve essere dagli stabilimenti sunominati portato, e per facilitare al tempo stesso le operazioni proprie degli Uffici Doganali.

Sarà perciò cura di cotesta Direz.^e Ge.^{le} di disporre perchè la presente disciplina sia tosto attivata.

*Alla R. Direzione Generale di Polizia in Venezia.
Alle Delegazioni di Udine - Padova - Verona - Vicenza
Belluno - Treviso - Rovigo.*

Venezia, 11 Novembre 1817.

Per porre un freno alle depauperazioni che vanno succedendosi per opera di alcuni speculatori degli oggetti preziosi di Arte si in linea di Pitture, Sculture, ed Incisioni, come pure di Tipografia e Codici manoscritti, ed in pendenza delle disposizioni che dagli Aulici Dicasteri piacerà nell'argomento di prescrivere, à il Governo trovato opportuno di ordinare agli Uffici Doganali che non permettino l'estrazione degli oggetti di Arte relativi, se questi non sono stati in antecedenza assoggettati all'esame dell'Accademia di Belle Arti in Venezia, se si tratti di Pitture, Sculture, ed Incisioni, e alla Reg.^a Biblioteca di S. Marco se la domanda si riferisce ad oggetti di Tipografia e Codici manoscritti, in seguito al quale sarà a cura del Presidente dell'Accademia, e del R.^o Bibliotecario il rilasciare un certificato in carta con bollo esprimente,

che l'estrazione non pregiudica nè diminuisce la massa dei capi d'Arte.

Senza questo certificato, e senza l'apposizione del sigillo dell'Accademia, o della Biblioteca alle Casse, Involti, e Balle contenenti gli effetti sud.^{ti} sarà vietata l'estrazione degli oggetti sud.^{ti} che verranno rifiutati dalle Dogane.

Con questa misura si lusinga il Governo che sarà messo un termine alle depauperazioni che vanno succedendo, e sarà cura della Delegazione di . . . *vel* della Direz.^e Gen.^{le} di Polizia, in quanto le può risguardare, di vegliare per l'esatta e rigorosa esecuzione di questa disposizione, e di comunicare di volta in volta all'Eccelso Presidio quanto col Dec. 3671 p. p. 26 Settembre venne ingiunto nell'argomento.

17.

ALLA R. DELEGAZIONE DI VENEZIA

N. 41519-3118.

Venezia, 13 Gennaio 1818

Colla vista di conservare e custodire gli oggetti d'arte preziosi esistenti nelle Chiese e pubblici stabilimenti di questa Città e Provincia, ed in seguito alle proposizioni avanzate da cotesta Delegaz.^e col rapporto 13 Dicembre dec.^o N. 16854, à il Governo trovato opportuno d'istituire un'apposita Commissione la quale abbia ad occuparsi esclusivamente di questo importante oggetto che tanto interessa le paterne cure di S. Maestà, e mirabilmente influire deve al progresso delle arti, ed al nazionale decoro.

1. Questa Commissione, ch'è di sua natura gratuita sarà composta del R. *Delegato Provinciale* che assumerà pure il titolo di Presidente della medesima, del sig.^r *Podestà di Venezia* che dovrà di diritto presiederla in mancanza del Presidente e che deve esserne il vice Presidente, e di quattro membri cioè, del N.U.

Filippo Balbi, N.U. Giuseppe Boldù, Rev.^{do} Parroco dei Carmini D. Giacomo Magioli, e del Conte Bernardino Corniani degli Algerotti Membro Onorario dell'Accademia delle Belle Arti.

2. La Commissione riunita nominerà nella prima sua seduta l'individuo che dovrà sostenere le funzioni di suo Segretario, e ne assoggetterà la scelta alla Governativa approvazione.

3. Questa Commissione comunicherà col mezzo del suo Presidente direttamente col Governo.

4. Essa terrà le sue sedute in una delle stanze del Palazzo della Delegazione, che a quest'oggetto le verrà dal R. Delegato assegnata.

5. Le poche spese in oggetti di Cancelleria che possono occorrerle, dovranno essere sostenute con i fondi propri della Delegazione a questo oggetto assegnati.

6. Le spese poi di viaggi per la Provincia o i sopra luoghi che si rendessero necessari per verificare qualche ispezione aderente all'oggetto pel quale viene istituita, saranno soddisfatte dal Governo in seguito alla regolare produzione dei ricapiti giustificativi.

7. Ogni membro componente la Commissione riceverà quattro fiorini al giorno a titolo di Diaria, ogni qualvolta dovesse trattenersi lontano un'intiero giorno da questa Città per oggetti del proprio Ufficio.

8. Le sessioni saranno collegiali, e la maggioranza delibererà. Sarà però permesso a ciaschedun membro di far registrare la propria opinione qualora fosse dissenziente.

9. La Commissione si raccoglierà due volte il mese regolarmente, ed ogni volta che il Presidente lo troverà opportuno.

10. Sono di sua attribuzione: *a.* il riconoscere l'esistenza degli oggetti d'arte preziosi che si custodiscono nelle Chiese e nei pub.ⁱ stabilimenti; *b.* la loro collocazione attuale; *c.* il loro stato; *d.* l'ordinare, se vi è d'uopo, che siano posti in luogo più cospicuo;

e. il prescrivere che meglio sieno custoditi e preservati, nel caso che non lo fossero; f. il provvedere alla loro riparazione riconosciuta indispensabile (sentito però in precedenza il parere del Presidente dell'Accademia delle Belle Arti), e passando di concerto colle fabbricierie che dovranno tollerarne la spesa, in quanto le loro forze economiche lo comporteranno; ed in caso diverso rassegnandone rapporto al Governo, come del pari informandolo di tutti i restauri che abbisognassero agli oggetti che si custodiscono negli stabilimenti pubblici; finalmente g. il conformare e rettificare gli Elenchi in gran parte già redatti di tutti questi oggetti di arte preziosi, caricandone della loro custodia, se ancora non lo fossero stati, i fabbricieri e gli altri proposti agli stabilimenti in cui esistono questi oggetti.

Queste discipline serviranno per ora onde attivare la Commissione, che deve immancabilmente entrare in funzione col giorno 1. del p. v. Febbrajo.

A questo fine il Governo rilascia direttamente le relative lettere di nomina ai prescelti individui e vi unisce in copia le sopraenunciate discipline.

La R. Delegazione dovrà rendere avvertite le fabbricierie di queste disposizioni onde sappiano conformarsi, nella riserva di dare eguale comunicazione a quelle Autorità, che sarà trovato conveniente di prevenire pel buon andamento della Commissione medesima, nulla occorrendo riguardo al Presidente dell'Accademia delle Belle Arti che va ad essere contemporaneamente istruito dal Governo onde conosca quanto può risguardarlo.

Si ritornano gli atti accompagnati col rapporto sovraindicato, coll'incarico al R. Delegato di passare alla Commissione gli Elenchi già conformati degli oggetti d'arte esistenti nelle Chiese e che sono presso la Delegazione perché possino servire di base ai suoi studii, e di sentire la medesima anche sopra le misure proposte per la custodia di quelli, che si trovano

nella Chiesa di S. Sebastiano, ed in tutte quelle altre Chiese non officiate, dove possono correre il rischio di deperire, o di essere cangiati, o trafugati.

Al Presidente dell'Accademia delle Belle Arti in Venezia.

L'annessa copia del Decreto rilasciato in data d'oggi alla R. Delegazione di Venezia potrà far conoscere al sig.^r Presidente quali disposizioni siensi date onde preservare gli oggetti d'arte pretiosi che adornano le Chiese, ed i pub.^l stabilimenti di questa città e provincia.

Dal medesimo avrà pure motivo di conoscere, che importando sommamente che al buon andamento della istituita Commis.^e cooperi il zelo speciale del sig.^r Presidente dell'Accademia, si è creduto di maggiore utilità il riservarlo come Consultore delle operazioni che in linea di arte trovasse la medesima di proporre, piuttostochè ad essa associarlo, e quindi sarà a lui che in ogni evenienza di simile natura dovrà la Commissione rivolgersi. Il Governo è ben sicuro che il signor Presidente vorrà anche in questa circostanza accrescere i non dubbj saggi di quell'impegno dimostrato in ogni incontro per esaurire le superiori commissioni, locchè è oppunto una prova del suo attaccamento al Sovrano servizio.

Aggradirà pure il Governo che il sig.^r Presid.^e occorrendogli di osservare qualche disordine tutt'ora sussistente nell'argomento, lo assoggetti alla Commissione col proprio voto onde si possa ottenere di vedere regolarmente assicurata la conservazione di questi preziosi oggetti.

18.

ALL' ECCELSA AULICA CANCELLERIA
RIUNITA IN VIENNA

N. 2295-215.

Venezia, 17 Aprile 1818.

In relazione alla riserva espressa nei rapporti 13 Ottobre decorso N. 3771./pp e 26 Settembre N. 30725-2163 diretti al Superiore Dicastero, e successivo 17 Nov. N. 37350-2713 rassegnato all'Eccelsa Aulica Camera, intorno alle discipline prescritte per impedire l'esportazione degli oggetti d'Arte preziosi che esistono in queste Provincie, può ora il Governo subordinare nell'argomento le proprie viste fondate sopra i rapporti ottenuti dalle Delegazioni tutte non solo, ma benanche dall'Accademia delle Belle Arti, dal R. Bibliotecario di S. Marco, dalla Direzione delle Dogane, e dal Governo della Lombardia.

Concorde il sentimento di tutte queste diverse Autorità, nel riconoscere necessaria la misura di stabilire una legge che impedisca la continua depauperazione a questi oggetti, non variano essi che nelle forme da prescegliersi per ottenere il bramato effetto.

La Delegazione di Venezia suggerisce che venga formata una Commissione senza il parere della quale non abbia a permettersi l'esportazione all'estero degli oggetti d'arte prefissi, e che questa Commissione indichi fra gli oggetti quelli che meritare potrebbero di essere acquistati dal Governo, mettendo in opera anche gli Uffici Doganali per evitare le arbitrarie sortite ed i monopoli.

La Delegazione di Belluno indica che il Governo Veneto quando conosceva l'esistenza di un capo d'arte insigne esistente anche presso i privati, onde evitare l'esportazione del medesimo lo faceva marcare col sigillo della Repubblica, e diffidava i possessori che volendo fare la vendita dovessero cederlo al Governo al prezzo di affezione da determinarsi dai Periti di comune confidenza, e questo metodo lo ritrova il più

equo e conveniente anche nelle attuali circostanze.

Quella di Treviso trova opportuno di far rivivere la Circolare del Ministero pel Culto 16 Agosto 1808, esistente nel volume primo della raccolta degli Atti Governativi a quell'epoca stampati, relativa alla conservazione dei soli oggetti d'arte esistenti nelle Chiese, e quanto all'impedire l'estrazione di questi oggetti crede conveniente, che fossero obbligati i privati a dare nelle vendite la preferenza al Governo dal quale ottenere dovrebbero il permesso della esportazione.

Quella di Rovigo domanda che sia creata una Commissione Provinciale pel giudizio dei capi d'arte, e che la Delegazione abbia la prelazione dell'acquisto dell'oggetto da venderli. Questa disciplina la trova opportuna solamente quando trattasi di vendite agli esteri.

La Delegazione di Vicenza suggerisce di apporre il sigillo dello Stato agli oggetti preziosi di arte di pubblica ragione onde impedire ogni arbitrio; e quanto a quelli di proprietà privata crederebbe che fossero mantenute in corso le discipline prescritte, e che fosse aggiunta una sorveglianza sopra i contratti che potranno essere fatti dai privati per provvedere a norma dei casi.

La Delegazione di Padova indica come buone e da ritenersi le prescritte misure per disciplinare la sortita degli oggetti d'arte, e crede che solo convenga per riguardo a quelli di pubblica ragione di creare una Commissione incaricata di farvi apporre il sigillo dello Stato, e di vegliare alla loro conservazione. Quanto poi agli oggetti di privato diritto crede che per combinare i riguardi dovuti alla proprietà, che si potesse obbligare i possessori in caso che volessero alienarli, a preferire nell'acquisto la Provincia od il Sovrano.

Quella di Udine suggerisce d'inventariare tutti gli oggetti d'arte importanti sì pubblici che privati esistenti in queste Provincie, e che questo inventario fos-

se depositato presso l'Accademia delle Belle Arti. Quanto agli oggetti di privata ragione, crede che venga di dare al caso di vendita la prelazione al Governo per l'acquisto. Ritiene per altro che sieno conservate le discipline in corso, e conclude opinando che la proibizione della estrazione di questi oggetti all'estero da queste Provincie si estendesse anche per tutte le altre Provincie soggette all'Austriaco Dominio, poichè non sussistendo una Legge uniforme in tutto lo Stato ogni misura riuscirebbe frustranea; Legge però che a suo credere sarebbe in ogni senso conciliabile, non trattandosi di cose necessarie alla vita ma di monumenti di arte.

Quella di Verona rimarca che all'epoca del Veneto Governo esisteva un'elenco di tutti i preziosi dipinti di pubblico diritto, e che un Cittadino era incaricato di riconoscere tratto tratto la loro esistenza. Suggerisce di rinnovare questo elenco limitandolo agli oggetti più rari e preziosi, e di caricarne della custodia i depositari e proprietari rispettivi. Crede che si dovrebbe assolutamente proibire ai privati la vendita di qualunque oggetto prezioso di arte, senza la previa Governativa autorizzazione da rifiutarsi allora quando l'oggetto fosse molto pregevole, che in ogni caso i Comuni aver dovessero la prelazione nell'acquisto, e che la Finanza negar dovesse la sortita di questi oggetti qualora non fossero state eseguite le premesse avvertenze, e finalmente che la Commissione del pubblico Ornato incaricata fosse di vegliare alla esecuzione di queste discipline.

Il R. Bibliotecario di S. Marco suggerisce di affidare l'esportazione all'estero di qualunque oggetto d'arte prezioso senza avere prima ottenuto il permesso dal Governo, da non accordarsi se non dopo eseguito un esame rigoroso dell'Elenco che i possessori del medesimo dovrebbero essere in obbligo di rassegnare.

Il Presidente dell'Accademia delle Belle Arti, che le discipline vigenti nel Gran Ducato di Toscana in

questo argomento, cioè che nessun capo d'arte può uscire dallo Stato senza permesso del Governo, al quale è riservata la prelazione dell'acquisto, e non convenendosi le parti rimaner deve nel Territorio dello Stato, possano essere preferibili.

Finalmente:

La Direzione Generale delle Dogane vorrebbe che, ritenute in corso le attuali discipline, gli esami d'ispezione che oggi si fanno ai posti di confine, concentrati fossero nelle sole Dogane Centrali, e ciò all'oggetto di meglio, e più esattamente sorvegliarne l'esecuzione.

Il Governo fattosi carico delle idee tracciate nei rapporti che si accompagnano, delle disposizioni vigenti nella Lombardia, e delle osservazioni emerse specialmente nelli quattro mesi decorsi, dopo cioè che si sono attivate le discipline già rassegnate all'Eccelsa Aulica Camera col Rapporto 17 Novembre N. 37350-2713 sopraindicato, e che venne riscontrato col Dispaccio 28 Dicembre dec.º N. 16684-3575 dall'Eccelsa Aulica Commissione Centrale di Organizzazione tendenti ad impedire la sortita all'estero di questi oggetti di arte preziosi, à trovato conveniente di restringere le interinali prescrizioni in corso ai soli oggetti di arte antichi e preziosi dei più rinomati pennelli, scalpelli e collezioni di famosi bollini, eccettuando dalle ordinate misure gli oggetti tipografici e codici manoscritti; e perchè non così di frequente avviene che di questi si tentino delle depauperazioni, e perchè sono di loro natura ben più difficili ad impedirsi, e finalmente perchè atteso il Commercio Librario, che con qualche attività si mantiene, specialmente in questa Piazza, le prescritte discipline potevano produrre nella loro esecuzione dei ritardi imbarazzanti, e dannosi al medesimo.

Nulla meno però si è ordinato alle subordinate Autorità la maggior vigilanza onde possa il Governo essere in grado di conoscere, se qualche rara preziosità di questo genere destinata fosse a passare in

estero Stato, per quindi prendere quelle disposizioni che di volta in volta saranno trovate opportune.

Nè è pure sfuggito di vista di assicurare col mezzo di apposite affidate e gratuite Commissioni la conservazione e custodia dei preziosi oggetti di arte, che di pubblico diritto esistono specialmente in questa Città, essendo anche dei medesimi stato confermato un regolare Elenco.

Queste interinali misure divennero necessarie in questo momento, nel quale oltre essere gran parte dei possessori delle medesime astretti per le passate vicende politiche, che depauperarono la loro fortuna, a privarsi di questi oggetti, tutti li limitrofi Stati Italiani e lo stesso Governo della Lombardia, come risulta dalla qui annessa Nota e Notificazione in stampa, ànno con speciali regolamenti proibita la esportazione all'estero dei loro capi d'opera dell'arte, e quindi n'è risultato che i speculatori di questa merce si concentrarono tutti in queste Provincie, mancanti di ogni disciplina nell'argomento.

Difatti il cessato Governo Italiano non emanò mai alcuna legge nel proposito, nè ciò recare deve sorpresa, se si rifletta allo spoglio che dovette l'Italia tutta soffrire dei preziosi suoi capi d'arte, per opera di quella stessa Nazione che la dominava.

La molta massa poi di questi oggetti esistenti all'epoca del Governo Veneto, e la generale libertà del commercio in Italia dei medesimi in quel tempo, che rendeva meno sensibile il depauperamento che tratto tratto ella soffriva, non rese necessaria in allora alcuna legge, e solo di tempo in tempo emanate furono delle parziali discipline.

Ora però in tutte le parti d'Italia esistono delle provvidenze sul proposito; e siccome quelle contrade che vorrebbero esimersene sarebbero esposte a restare private di una porzione essenziale de' suoi tesori, dall'astuzia di esteri speculatori, e per un effetto dell'indolenza de' proprietari, come pur troppo qui ac-

cade, così il dovere della pubblica vigilanza esige dal Governo di occuparsene con maturità ed impegno.

Non conoscendosi ch'esista nelle altre Austriache Provincie fuori di quelle della Lombardia alcuna disciplina nell'argomento, ecco quali sono le misure che si propongono, e che possono servire alla superiore Autorità onde determinare la relativa legge di cui si abbisogna, legge che perchè divenire possa operativa ed efficace, converrebbe che estesa fosse a tutta la Monarchia.

Questo desiderio deriva appunto dal voto spiegato dal Consiglio Governativo di non trovarsi separati dal resto degli altri sudditi neppure in questa parte, appunto perché formando ora queste Provincie felicemente una sola famiglia cogli altri Stati ereditarii, ciaschedun individuo ai medesimi appartenente deve essere messo a parte degli stessi diritti e prerogative.

In coerenza quindi a questi principi si propone:

1. Che esser debba libero ad ogni possessore il trasferire il dominio degli oggetti preziosi d'arte ad un abitante qualunque dell'Austriaca Monarchia, col solo obbligo di notificare entro un breve periodo da determinarsi il nome di quello che fosse divenuto l'acquirente alla Municipale Rappresentanza, la quale più d'ogni altro deve essere interessata alla conservazione di tutto ciò che serve al decoro della propria Città.

2. Che se poi si trattasse della vendita di questi oggetti ad un estero, in questo caso debba esserne informata la stessa Municipale Rappresentanza, a cui abbia pure ad essere riservata la prelazione nell'acquisto.

3. Che se la detta Rappresentanza non credesse di applicare cure a questa compera, in allora il proprietario debba proporla al Governo, il quale non trovando di sua convenienza l'effettuarla, autorizzi il possessore alla libera vendita anche fuori del Territorio della Monarchia.

4. Affine però di assicurarsi che non venga esegui-

ta l'esportazione di questi scelti e preziosi oggetti, null'altro occorre che confermare le discipline interinalmente prescritte, di assoggettare cioè alla ispezione dell'Accademie delle Belle Arti, o a delle Commissioni che sarebbero all'uopo da delegarsi, i Colli e Casse che si volessero mettere in spedizione, e verificato che non contengono alcuno degli oggetti sopraindicati, i Presidenti rilascerebbero, come frattanto è stato posto in pratica in Venezia, un certificato analogo, munirebbero col loro sigillo la Cassa o Collo, il quale presentandosi alla Regia Finanza otterrebbe i necessari ricapiti per la sua esportazione.

Con queste discipline, che per niun conto ledono i diritti di proprietà, e che non turbano il commercio di tutti quegli altri oggetti non distinti per la rara celebrità dei loro Autori e per la loro antichità preziosa, si potrebbe, a parere del Governo, porre un freno all'arbitrio troppo osservabile, ed allo spoglio che si era introdotto, e si può dire in queste Provincie organizzato, e servirebbero esse al tempo stesso a preservare allo Stato e specialmente al Regno Lombardo Veneto uno dei più belli suoi ornamenti.

Non è quindi a dubitarsi che il Superiore Dicastero, persuaso della importanza delle misure che si propongono, non voglia favorevolmente rassegnarle a Sua Maestà, la quale colla generosa eseguita restituzione delle preziosità acquistate col valore delle sue Armi, e colle disposizioni per Sovrana volontà dal Governo della Lombardia pubblicate in data 28 Febbraio 1815, à già può dirsi fatto conoscere il suo desiderio e le saggie paterne e benefiche sue intenzioni di conservare questi tesori dell'arte, non solo nei suoi Stati, ma ben'anche nei paesi stessi ove attualmente si ritrovano.

Siccome poi il Signor Conte di Porcia Vice Presidente à trovato di spiegare un diverso parere da quello convenuto dalla maggioranza del Governativo Con-

siglio, così viene il medesimo annesso alla presente Consulta.

Parere del Vice Presidente.

Se è consentaneo a' principii della civilizzazione l'impedire che venga spogliato lo Stato dai Capi d'Opera dell'Arti, che si devono risguardare come altrettanti monumenti della grandezza e merito Nazionale, tanto più è da garantirsi, che per ottenere questo intento non si abbia a pregiudicare ai privati, e ledere i sacri diritti di proprietà che sono il fondamento principale della civilizzazione stessa e dell'ordine sociale.

Perciò a mio parere merita che sieno adottate, e rigorosamente eseguite le misure proposte per impedire la vendita, o dispersione qualunque degli oggetti predetti, che appartengano *ai pubblici stabilimenti, o tutelati dalla pubblica amministrazione*; ma non così posso convenire nelle discipline colle quali si vorrebbe provvedere anche per ciò che riguarda quelli di privata ragione.

Non può essere certamente intenzione del Governo che questo spirito di decoro Nazionale abbia da essere a carico di pochi privati, e perciò ritiene nella progettata Consulta che non possa essere leso il diritto di proprietà, e che i possessori sieno in libertà di disporre, ed alienare gli effetti che gli appartengono; ma nel prescrivere le discipline alle quali devono soggiacere in ogni caso di vendita si viene ad infirmare quella stessa libera disposizione, che si è dichiarato volergli preservare. L'Articolo secondo predetto prescrive che nel caso si trattasse della vendita ad estranei debba essere informata la rappresentanza municipale a cui dovrebbe essere riservata la prelazione nell'acquisto.

Osserverò in primo luogo che questa prelazione,

che si vuol accordare alle rappresentanze municipali, si risolve in una semplice formalità, la quale difficoltà al proprietario la libera disposizione de' suoi effetti senza che assicuri allo Stato l'oggetto che si contempla.

Conosce il Consiglio quale sia lo stato economico di tutte le Amministrazioni Comunali di queste Provincie; quali sieno le difficoltà che ciascuna incontra ogni anno nel formare i fondi indispensabilmente necessari all'andamento della sua amministrazione, quanti sieno i debiti sacri, che hanno verso i privati, e verso gli stessi stabilimenti di pubblica beneficenza a cui non possono supplire, quanti altri oggetti di sanità, di polizia, di ornato ai quali non possono provvedere, e se a tutti questi importantissimi ed essenziali oggetti non hanno mezzi di poterli sostenere, come si potrà pretendere, che sieno in situazione di stabilire un fondo, quale si richiederebbe per soddisfare anche a questo, il quale dovrebbe essere tanto più abbondante, quantochè il depauperamento, in cui si ritrovano ridotte le famiglie, rende più frequenti le occasioni di tali vendite.

Ciò ritenuto il Governo fisserebbe una disciplina vessatoria in qualche modo per i proprietari degli oggetti di cui si tratta, nel pieno convincimento ch'essa non fosse per produrre verun effetto pel fine che si contempla.

Nella supposizione poi che la disciplina potesse rendersi operativa, essa andrebbe a produrre effetti dannosi in pregiudizio de' privati.

Ogni uno sa che i Capi d'Opera d'Arte, e soprattutto quelli dell'antichità, non hanno un *prezzo reale*, ma *d'affetto*; e questo prezzo è dipendente dal preggio in cui vengono tenuti dall'acquirente, dalla sua passione in possederli, e dai mezzi che può avere di soddisfarla.

Il proprietario nel fare il contratto può approfittare di tutte queste circostanze, e compensarsi così

di quei sacrifici che lui stesso o i suoi autori avranno fatto nell'acquisto.

L'obbligarlo ad accordare la preferenza alle rappresentanze comunali, non offre più un equivalente alle condizioni, colle quali esso potrebbe fare la vendita, quando fosse libero il disporre, ed in questa maniera vengono ad essere lesi quei diritti di proprietà che si vorrebbe pure che fossero preservati.

L'Articolo 3. prescrive che se la rappresentanza municipale non credesse di farne l'acquisto, allora il proprietario dovrebbe proporlo al Governo, il quale non trovando di sua convenienza l'effettuarlo autorizzasse il possessore alla vendita.

Con ciò si aumentano le pratiche a cui ogni possessore dovrebbe adempiere prima di concludere una vendita, e da ciò non possono che insorgere maggiori ostacoli, perché esso si procuri colla vendita stessa, forse la sola risorsa che gli può rimanere per riordinare la sua economia familiare, giacchè bene spesso le più belle occasioni che si presentano per simili vendite sono di qualche forastiere, il quale non così facilmente si adatterebbe a trattarsi il tempo necessario per supplire a tutte queste formalità.

Molte altre incidenze tutte a danno del privato ne risulterebbero dalle discipline stesse, senza che si potesse neppure in questa parte calcolarsi veruna utilità nell'effetto, perocchè anche il Governo si trova per diversi motivi nella stessa circostanza dell'amministrazioni municipali, di non avere un fondo disponibile a tal uso.

In qualunque caso si volessero adottare tali discipline si dovrebbe incominciare dall'istituire questo fondo, poichè diversamente si fisserebbe una Legge, che cagionerebbe molti inciampi al libero esercizio di diritto di proprietà senza che se ne potesse cogliere verun frutto per l'oggetto che si contempla.

L'Articolo 4. che propone di confermare le discipline interinalmente prescritte, cioè di assoggettare

all'ispezione delle Accademie delle Belle Arti di Venezia e Milano i Colli e Casse che si volessero mettere in spedizione, onde verificassero se contengono oggetti del genere di cui si tratta sembra inadmissibile sotto ogni rapporto, poichè volendo estendere le suddette discipline a quanto sarebbe necessario per renderle operative sotto l'aspetto d'impedire le clandestine esportazioni, porterebbero un inceppamento insopportabile in ogni ramo di circolazione.

Vi sono molti casi, nei quali non si deve usare di Leggi dirette; imperciocchè molto maggiori sono i danni, che ne risultano dalla materiale loro esecuzione, dei vantaggi che se ne ritraggono dalla loro osservanza.

Sarà perciò assai utile allo scopo che si propone, più dolce ne' mezzi, e più facile nell'esecuzione se si adatteranno misure indirette. Altrimenti chi avrà il coraggio d'acquistare dei Capi d'Opera insigni, se discipline sempre moleste, e massimamente nel caso nostro spesso dipendenti dal capriccio, renderebbero precaria la proprietà, e potrebbero così togliere o almeno ritardare il mezzo di prevalersene in un bisogno urgente?

Le Belle Arti hanno bisogno d'incoraggiamento, di protezione; qual sarà il particolare, che secondando il suo genio darà del lavoro agli Artisti, se non sarà sicuro ch'esso, ed i suoi figli potranno liberamente disporre di quanto avrà sacrificato per guarnire le sue pareti?

Bisogna persuadersi che soltanto la floridezza, e le ricchezze delle Nazioni ottengono e conservano i Capi d'Opera dell'Arte e dell'antichità, perchè essi sempre seguitano la prosperità dei popoli. Quando un paese è depauperato, non vi sarà Legge che vaglia per conservargli questi tesori, tanto è vero che i bisogni hanno una forza prevalente a tutte le inclinazioni.

Se tanto l'impedire che il difficoltare ai privati la libera disposizione di quegli effetti che possiedono, e

che per alcuni sono divenuti forse la maggior parte del patrimonio familiare che loro rimane, è riconosciuto essere ingiusto, e se si vuole d'altronde mantenere allo Stato il lustro che gli deriva dalla conservazione, per quanto è possibile, di questi oggetti unico espediente sembrami potesse essere quello d'istituire un fondo disponibile all'acquisto per conto del Governo degli effetti medesimi, e dietro di ciò pubblicare un avviso che invitasse chiunque volesse approfittare a farne la vendita, lasciando quella libertà nel contratto che potrebbe avere trattando coi privati.

Soltanto in questa maniera si allontanerebbe il pericolo che questi venissero portati fuori di Stato, e sarebbe questo il mezzo più efficace per ottenere l'intento che si prefigge senza offendere i diritti di proprietà, e senza sacrificare gl'interessi de' Particolari.

Siccome poi non saprei vedere da qual fonte potessero ritirarsi le somme occorrenti per erigere il contemplato fondo, io sono d'avviso che non possano aver luogo altre discipline che per i soli oggetti preziosi d'Arte appartenenti alle Chiese, Accademie, Biblioteche, Musei o altri pubblici stabilimenti, collo stabilire ove non esistessero degli esatti inventarii pronte e regolari consegne alli rispettivi Custodi, Fabricieri, Amministratori etc.; e che nessuna disposizione sia da darsi per tutti quei Capi d'Opera che sono di ragione privata, giacchè nulla v'è di più prezioso per l'uomo che la sua proprietà, e poichè tutto ciò che la ferisce, oltre essere sommamente odioso, nel nostro caso diverrebbe poi anche inutile.

Venezia, 21 Marzo 1818.

PORCIA

19.

NOTIFICAZIONE

N. 3926-499.

Venezia, 10 Febbraio 1819.

Sua Maestà I. R. Ap. con due Sovrane Risoluzioni 19 Settembre e 23 Dicembre 1818 si è degnata graziosamente di abbassare le seguenti norme da osservarsi intorno all'estrazione, ed al commercio degli oggetti d'Arte, e d'altre rarità.

1. « Resta d'ora in avanti proibita in tutta l'estensione della Monarchia l'estrazione all'Estero di Quadri, Statue, Antichità, Collezioni di monete, ed Incisioni, Manoscritti rari, Codici e prime Edizioni in generale di quegli oggetti d'Arte, e Letteratura, che contribuiscono al decoro, ed all'ornamento dello Stato, e l'esportazione de' quali lasciando un vuoto nella massa dei Capi d'Arte dello stesso genere esistenti nella Monarchia, a cui difficilmente si potrebbe riparare, può quindi considerarsi come una perdita reale.

2. « Qualora venisse scoperto, che si tentasse qualche clandestina esportazione di tali oggetti, saranno i medesimi confiscati; e se riuscisse di rilevare, che ne fossero stati clandestinamente estratti, sarà assoggettato il contravventore ad una multa, equivalente al doppio del valore dell'oggetto portato fuori dello Stato.

3. « Ben lontana però Sua Maestà dal limitare agli Artisti viventi il modo di esercitare la loro professione, dal togliere loro il mezzo di procacciarsi un maggior compenso alle loro fatiche, o dall'inceppare in verun modo lo studio delle Belle Arti, anzi costantemente disposta al loro incoraggiamento, si è degnata di dichiarare, che la suddetta disposizione non è punto applicabile alle opere degli Artisti viventi.

4. « Per lasciare poi ai possessori degli oggetti in-

« dicati all'Articolo 1. il campo aperto di disporre « delle loro proprietà, viene permesso il libero commercio delle medesime nell'interno della Monarchia, « e potrà il transito da una Provincia all'altra della « medesima effettuarsi senza verun ostacolo.

5. « Il decidere se l'uno o l'altro oggetto d'Arte « e Letteratura sia da considerarsi compreso nella « proibizione appartiene ai Governi, sentito il parere « di quell'Accademia di Belle Arti, o Direzione delle « Biblioteche, alle di cui ispezioni appartiene la Provincia rispettiva.

6. « Le precedenti disposizioni in questo proposito « vigenti, cesseranno d'aver rigore colla pubblicazione « delle presenti ».

Tanto si deduce a pubblica notizia in conformità alle Superiori determinazioni, portate dal riverito Dispaccio dei 28 Dicembre anno decoro N. 30182, dell' I. R. Aulica Cancelleria Riunita.

Il Governat. PIETRO CONTE DI GOËSS
Il Vice Pres. ALFONSO GABRIEL CONTE DI PORCIA
L' I. R. Cons. di Gov. CRISTOFARO NOB. DE PASSY

20.

IMP. REGIO GOVERNO DI MILANO
NOTIFICAZIONE

N. 3012-359.

Milano, 17 Febbraio 1819.

Con due Sovrane Risoluzioni 19 Settembre e 23 Dicembre 1818 sono state prescritte le seguenti norme, da osservarsi intorno alla estrazione ed al commercio degli oggetti di belle arti e delle altre pregevoli rarità:

Art. 1 Resta d'ora in avanti proibita etc. (come nel n. prec.).

L' I. R. Direzione delle Dogane e le II. RR. Auto-

rità politiche ed amministrative sono incaricate di vegliare per l'esecuzione delle premesse disposizioni.

IL CONTE STRASSOLDO, Presidente
GUICCIARDI, Vice Presidente
MARCHESE D'ADDA, Consigliere

21.

ALL' I. R. GOVERNO DELLA LOMBARDIA

N. 3206. V. R. Venezia, 19 Aprile 1827.

Sua Maestà con Sovrana Risoluzione in data 18 marzo p.p. abbassata al sig.^r Principe di Metternick, qual Curatore dell'Accademia delle Belle Arti in Vienna, si è degnata di modificare le prescrizioni che riguardano il divieto di portare all'estero i capi d'arte. Resta quindi ordinato che chiunque voglia esportare debba notificarlo al Governo, perché si riservi all'Amministrazione dello Stato il diritto di preferenza nella compra.

Ad effetto che l'esercizio di tale diritto si pratichi regolarmente e senza pregiudizio de' proprietari, Sua Maestà ordina che i Governi del Regno, sentita l'Accademia di Belle Arti del proprio territorio, rassegnino a me nei singoli casi il loro parere intorno al merito di un capo d'arte da esportarsi, ed ha poi dato a me l'incarico o di concedere la permissione della vendita all'estero, se manchi un pregio particolare nell'opera, o d'informarne il Gran Ciambellano, il quale è autorizzato quando, sentiti gli intelligenti, non lo trovi qualificato per l'acquisto da parte dello Stato, di accordarne senza ulteriore interpellanza e senza indugio l'uscita, e qualora ne fosse desiderabile l'acquisto per lo Stato, di farne rapporto a Sua Maestà colle proprie proposizioni.

Di tale determinazione, statami comunicata con No-

ta del Supremo Cancelliere in data 3 corr.^e N. 9150/1805, si compiacerà il Governo di Milano curare la esatta osservanza.

RAINERI

22.

ALL' INCLITO I. R. GOVERNO DI VENEZIA

N. 8112-1462. Venezia, 20 Aprile 1833.

L' Eccelsa I. R. Camera Aulica Generale riscontrando con suo dispaccio 14 Marzo p.p. N. 10225 le due consulte rassegnatele dal già Senato Gov.^{vo} di Finanza, sotto le date 18 Luglio e 28 Agosto 1819 ai N. 7328/2179 e 11725/4967, ebbe a dichiarare che, siccome con le Sovrane Risoluzioni 11 Gennaio 1825 e 18 Marzo 1827 fu levata la proibizione dell'uscita dei capi d'arte e di letteratura, diramata in seguito della Risoluzione Sovrana 19 Agosto 1818, colla riserva però all'Amministrazione dello Stato del diritto di acquisto per tali capi d'arte, così non trovò, di concerto coll'Aulica Cancelleria Riunita, conveniente di emettere alle Dogane una disposizione diretta ad impedire l'esportazione di tali oggetti.

Tale Superiore dichiarazione si è dallo scrivente Magistrato Camerale intesa e ritenuta nel senso, che non occorra di fare una nuova pubblicazione, lasciando però sussistenti le norme in vigore, per le quali i Doganieri non accordano la sortita de' capi d'opera senza speciale permesso. Diversamente, e se si volesse proclamare la libertà dell'esportazione, sarebbe illusoria la riserva dell'acquisto.

Tanto il Magistrato si onora di partecipare all'Inclito I. R. Governo, perchè trattandosi di oggetto che interessa le di lui attribuzioni, e sul quale precorsero ad altra epoca fra le due Sezioni Governative delle intelligenze, sia a sua notizia non meno il dispostosi

dall'Aulica Superiorità, che l'interpretazione datavi dallo scrivente, con che non ommette di compiegare tre atti appartenenti a codesto Archivio.

23.

L' I. R. CAMERA AULICA A S. A. I. IL VICERE'

N. 6659-502.

Vienna, 27 Febbraio 1834.

In relazione ai Decreti abbassati sotto l'istesso num. al Governo ed al Magistrato a Venezia in seguito alla Sovrana Risoluzione 4 Febbraio 1834, riguardante il modo con cui abbiansi a trattare gli oggetti archeologici che si ritrovano, osserva che si sta preparando una legge la quale procurerà al pubblico delle facilitazioni, anche riguardo a quelli oggetti preziosi che hanno nell'istesso tempo anche un valore particolare come oggetti d'arte ed antichi.

Essendo stato sulla sullodata Sovrana Risoluzione pronunciato chiaramente la Suprema intenzione, riguardo agli oggetti archeologici che si sarà per rinvenire nelle Provincie Venete, così crede di dover interessare S. A. I. qualora avesse avuto luogo anche nelle Provincie Lombarde una erronea interpretazione della Ordinanza della Camera Aulica 12 Giugno 1816, di voler istruire analogamente il Magistrato ed il Governo di Milano, senza però farne pubblicare una Notificazione.

(Transunto ufficiale)

24.

AL GOVERNO PER LE PROVINCIE LOMBARDE ED
AL MAGISTRATO CAMERALE IN MILANO

N. 3271.

Milano, 25 Marzo 1834.

Essendosi la Camera Aulica convinta sopra un caso

speciale, che la Notificazione emanata nel Veneto nell'anno 1816 riguardo al trattamento degli oggetti archeologici, non combini perfettamente col senso ritenuto nel relativo Decreto Aulico 12 Giugno 1816 N. 18052/1457, così ha trovato d'istruire tanto il Governo quanto il Magistrato Camerale di Venezia analogamente, per uniformarsi in avvenire allo spirito dell'attuale legge in proposito, e fino a tanto che Sua Maestà si degnasse di emanare una diversa disposizione in questo riguardo.

Affinchè per altro tanto il Governo quanto il Magistrato Camerale di Milano procedano in simili incontri uniformemente, gli trasmetto qui unito copia del Decreto Aulico testè pervenuto in data 27 Febbraio p. p. N. 6659/502 per sua notizia e direzione, avvertendolo per altro d'istruirne conformemente soltanto in iscritto gli Uffizj rispettivi aventi interesse, senza pubblicare una spiegazione analoga in istampa.

RAINERI

25.

I. R. LUOGOTENENZA VENETA

All' I. R. *Delegazione Provinciale di Belluno*
N. 659

E' stato più volte rappresentato alla Luogotenenza, come l'umido, micidiale nei piani terreni e segnatamente in Venezia sia la causa principale dei guasti, che vanno soffrendo gli insigni dipinti custoditi in molte Chiese, e produca effetti sì dannosi da non potersi vincere coi restauri, se non temporariamente e sempre con crescente pregiudizio dell'originalità del dipinto, e come le Fabbricierie si dieno poca cura di prevenire siffatti guasti colla opportuna collocazione

dei quadri e colla maggior possibile ventilazione delle Chiese.

Fu inoltre notato l'altro inconveniente, che, permettendo esse talvolta a degli artisti forestieri od indigeni di copiare questo od altro quadro, si lascino i medesimi per lunghe ore del giorno affatto soli senza sorveglianza alcuna, per cui essi non di rado, onde accertarsi dei modi tecnici con cui fu eseguito il dipinto, o lo detergono con reagenti chimici micidialissimi, ovvero lo verniciano parzialmente, od altrimenti minacciano di guastarne la freschezza e l'armonia.

La Luogotenenza sa con quanta gelosia le Fabbricerie in generale riguardino i quadri alle loro Chiese appartenenti, e perciò ritiene che per la pluralità di esse non occorrerà un eccitamento per ispronarle ad allontanare dai preziosi dipinti, che sono sotto la loro custodia, tutte le cause, che possono danneggiarli e prepararne la lenta ma sicura rovina.

Però siccome gli accennati inconvenienti sono pur troppo veri, ed alla incuria delle Fabbricerie si unisce le spesse volte anche la negligenza dei custodi delle Chiese, così la Luogotenenza invita cotesta I. R. Delegazione a diramare un analoga circolare alle prime nonchè ai parrochi e preposti delle Chiese, affinché essi informati dei pericoli che minacciano i loro preziosi capi d'arte, si diano sincera premura di toglierne possibilmente le cause, collocando i quadri in sito asciutto e bene ventilato, nel quale non possano avvenire ne' fumigazioni ne' polverio, e disponendo in modo che gli artisti, che ottengono da loro il permesso di trarne copia, non rimangono mai nelle Chiese soli senza la necessaria sorveglianza.

Siccome però, ad onta anche delle migliori disposizioni dei Fabbricieri vi sono pur troppo molte Chiese, nelle quali i quadri, a cagione dell'umido ambiente in cui son posti avranno sempre bisogno di essere risarciti ad ogni tratto, è chiaro che molte tavole preziose

poste in simili condizioni in capo ad un trentennio possono considerarsi come perdute.

L'unico mezzo ad impedire tanto danno, senza privare le Chiese di quelle rappresentazioni sacre che da secoli i devoti vi adorano, sarebbe quello di intavolare di caso in caso delle trattative colle Fabbricerie onde indurle ad acconsentire che vengano tolti dalla rispettiva Chiesa i capolavoro esposti ad evidenti pericoli, surrogando copie esatte e ben condotte a spese dell'Erario, e deponendo le tele originali in una bella Sala di questa I. R. Accademia di Belle Arti appositamente preparata, con di sotto a ciaschedun quadro un cartello a gran caratteri, indicante a quale Chiesa o Corporazione sacra esso appartenesse.

Un simile provvedimento fu attuato in Ferrara sotto il Pontificato di S. S. GREGORIO XVI.

Sendo le Chiese di quella città assai umide e quindi i celebri dipinti colà posti sofferendo gravissimi danni, venne da quel Sommo Pontefice, non solo permesso, ma favoreggiato il partito proposto dal Municipio di Ferrara di surrogare copie ai dipinti che andavano guastandosi, ponendo questi in salvo entro ad una cospicua Sala Municipale appositamente preparata.

Anche a Venezia l'esperienza ha dimostrato essere questo il solo mezzo possibile a salvare molti celebri dipinti di Chiese, da sicura rovina, e guarentirli dalla fatale necessità di frequenti restauri. Così i dipinti di S. Maria dell'Orto che minacciavano di perire, finchè stavano in quella Chiesa non presentano più il benchè minimo indizio di deperimento, dacchè son collocati in una stanza ben guardata di questa I. R. Accademia. Penetrata pertanto della necessità d' un simile provvedimento in tutti quei casi, in cui insigni capolavori di pittura custoditi nelle Chiese sono esposti a guasti da non potersi vincere coi restauri, se non se temporariamente, la Luogotenenza trova di raccomandarlo alla particolare attenzione di codesta I. R.

Delegazione Provinciale, e d'incaricarla di additare alla scrivente di volta in volta quelle singole Chiese i cui dipinti per speciali motivi meriterebbero di preferenza di vederlo messo in opera.

Sarà poi cura della scrivente di far incamminare trattative colle rispettive Fabbricerie onde conseguire l'intento.

firmato BREINL

Venezia 9 Ottobre 1856.

N. 16209-1592

Aff. Pol.

In copia agli I. R. Commissarj Distrettuali, ai Rev. Parrochi, ed alle Fabbricerie della Provincia con vivissima raccomandazione per la esecuzione dei Superiori precetti e per le proposizioni, che trovassero del caso.

Belluno, 18 Ottobre 1856.

L' I. R. Delegato BARBARO

26.

LA CANCELLERIA AULICA A TUTTI I GOVERNI

N. 19704-834.

Vienna, 15 Giugno 1846.

A fine di togliere le difficoltà cui vanno soggette nella loro applicazione le norme vigenti sul modo di procedere nei casi di scoprimento di monete antiche e d'altri oggetti archeologici e sui relativi diritti, ed affine pure di meglio contribuire allo scopo che simili oggetti interessanti le arti e le scienze siano conservati e ne sia diffusa la conoscenza, sua Maestà I. R. Apostolica con venerata Sovrana Risoluzione del giorno 31 marzo 1846, diretta alla Commissione Aulica di legislazione giudiziaria e comunicata a questa volta, si è degnata di stabilire quanto segue:

1. Riguardo al tesoro in generale, e quindi anche

riguardo agli oggetti archeologici rinvenuti, rinunciarsi per parte del patrimonio dello Stato al diritto del terzo riservatogli nel § 399 del Codice civile, e il tesoro si dividerà di qui innanzi in parti uguali, senza la detrazione del detto terzo, fra lo scopritore ed il padrone del fondo; e qualora la proprietà del fondo fosse divisa, la metà spettante al padrone del fondo, sarà divisa tra il proprietario diretto ed il proprietario utile.

2. Sono mantenute in vigore le prescrizioni dei §§ 395, 396, 397, e 400 del Codice civile, anche riguardo al tesoro e ad oggetti archeologici ritrovatisi; ma cessa d'ora in avanti l'obbligo che per le norme finora vigenti incombeva al ritrovatore di oggetti archeologici interessanti le scienze, di rimmetterli ai pubblici Musei e Gabinetti, e cessa pure ogni diritto di prelazione spettante a questi ultimi per riguardo all'acquisto degli oggetti scopertisi.

3. Venendo scoperte monete antiche ed altri oggetti archeologici, che possano interessare le arti e le scienze, incomberà alle autorità politiche di farne rapporto al Governo della provincia, dal quale ne sarà fatta giungere la notizia ai pubblici Istituti e Musei destinati a questo genere di studi.

4. Colla presente legge nulla viene innovato alle prescrizioni, che risguardano l'esportazione all'estero di oggetti d'arte, e nominativamente alle Sovrane Risoluzioni 19 Agosto e 23 Dicembre 1818, pubblicate dietro il Decreto Aulico 28 Dicembre d.a.

Queste Sovrane Risoluzioni vengono partecipate a cotesto Governo, per norma ed allo scopo che ne faccia conveniente pubblicazione.

27.

LA CANCELLERIA AULICA A TUTTI I GOVERNI

N. 23151-1275.

Venezia, 14 Agosto 1846.

In appendice al Decreto della scrivente in data

15 Giugno a. c. N. 19704-834, con cui veniva comunicata a cotesto Governo la Sovrana Prescrizione circa al modo di trattare le scoperte archeologiche, ed assecondando il desiderio espresso da questo Ufficio dell' I. R. Ciambellano, nell'interesse del locale I. R. Gabinetto Numismatico e delle Antichità, si incarica il Governo stesso di sorvegliare il più che sia possibile le eventuali scoperte che si facessero di questa natura, avvisando il suddetto I. R. Gabinetto quanto alle più importanti, ed inducendo gli scopritori a spedirne qui le pezze specialmente interessanti e facilmente trasportabili, sempre che ciò possa farsi senza usare compressione.

28.

ALL' I. R. GOVERNO DELLA LOMBARDIA

N. 13154-1275.

Vienna, 21 Agosto 1846.

In appendice dell'Aulico Decreto 15 Giugno a. c. N. 19704/834, col quale vennero comunicate le norme emanate da S. M. circa al ritrovamento d'oggetti archeologici, e onde assecondare i desiderj di S. Eccell. il Gran Ciambellano, trovasi ora di aggiungere che nell'interesse di questo I. R. Gabinetto di antichità e numismatica sarà cura di codesto Governo di vigilare sopra siffatti ritrovamenti, di darne avviso nei casi più importanti all'indicato Gabinetto, ed ove ciò possa aver luogo senza far uso di mezzi coercitivi, d'indurre le parti ad inviare al medesimo i pezzi più interessanti e di facile trasporto.

PILLENDORFF

29.

NOTIFICAZIONE

Vienna, 24 Marzo 1849

Sua Maestà l'Imperatore, considerando che le mi-

sure in parte attuate ed in parte designate dai Governi rivoluzionarij dell'Alta e Media Italia, e nominatamente dai provvisorj Governi repubblicani di Venezia e Roma per la vendita ed esportazione dei tesori d'arte esistenti in quei musei, Le impongono l'obbligo, non solo per ciò che concerne alla dispersione che minaccia di toccare ad una proprietà nazionale austriaca, quanto a Venezia, ma alla espressa protesta fatta dal Santo Padre per i tesori d'arte di Roma, ed in generale avuto riguardo all'interesse dell'umanità e suo incivilimento, di opporsi risolutamente ad una siffatta dilapidazione, che disonora una Nazione amante del retto e del giusto, almeno in quanto la si volesse mandare ad effetto entro i confini dell'Impero Austriaco, sentito il parere del Consiglio dei Ministri, con Sovrana Risoluzione datata da Olmütz il giorno 21 di Marzo anno corrente ha decretato quanto appresso:

E' proibito assolutamente ogni commercio con qualsivoglia oggetto di belle arti, che provenisse dalle pubbliche raccolte del Vaticano e dai musei di Roma, Firenze e Venezia, in tutto il territorio dell'Impero Austriaco, ed in ispecialità anche il commercio d'importazione, esportazione e transito.

Ognuno resta per ciò ammonito severamente di astenersi di acquistare siffatti oggetti; e si ordina che in qualunque luogo venissero scoperti, debbano essere sequestrati dalle Autorità, senza che il possessore possa pretendere compenso di sorta alcuna, e custoditi diligentemente, per essere poi restituiti a suo tempo a chi di ragione.

La quale Sovrana Risoluzione viene per comando di Sua Maestà pubblicata onde ognuno vi si attenga.

Il Consiglio dei Ministri

SCHWARZENBERG - STADION - KRAUSS - BACH
CORDON - BRUCK - THINNFELD - KÜLMER

IL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO
ALLE I. R. DELEG. PROV. ED ALLE I. R.
INTENDENZE PROV. DI FINANZA

N. 7186.

Milano, 14 Aprile 1849.

Con Suprema Risoluzione, in data di Olmütz 21 p. p. marzo, S.M. si è degnata di ordinare, in seguito a proposta del Ministero delle finanze, che nell'intiero dominio della Monarchia Austriaca sia proibito il traffico, e particolarmente anche l'introduzione ed esportazione di qualunque oggetto di belle arti procedenti dalle collezioni pubbliche del Vaticano, o dai musei di Roma, Firenze e Venezia, e che ovunque si presentassero tali oggetti, ne venga fatto dalle rispettive autorità locali il fermo e l'immediato sequestro, senza alcun diritto del possessore a bonifico, dovendo essere tenuti in gelosa custodia per farne la restituzione a suo tempo.

Sopra analogo invito del Signor Ministro delle finanze, io mi affretto di ciò comunicare a codest'Imp. Regia Intendenza, acciocchè abbia ad ottenere il più esatto e puntuale adempimento il premesso ordine Sovrano, col prescrivere in ispecie ai dipendenti uffici ed ai distaccamenti della guardia di finanza, che qualunque degli oggetti d'arte in discorso venisse a scoprirsi, sia nel commercio di confine od in altro modo, debba essere tosto trasmesso all'ufficio più vicino munito di opportuno luogo di deposito, al quale viene imposto l'obbligo d'impiegare la massima cura per la buona conservazione e custodia dei memorati oggetti.

Codest'Intendenza disporrà quanto occorre, per tenersi prontamente informata all'evenienza di ogni singolo caso, che dovrà essere subito portato a mia cognizione, colla descrizione precisa dell'oggetto e del luogo ove fu ricevuto in custodia.

ISTRUZIONI AI CONSERVATORI
DEI MONUMENTI EDILIZI
§. 8.

Nella ricerca od eventuale scoperta di avanzi sino- ra ignoti di antichi monumenti edilizi, di sepolcri, strade antiche, ecc. ecc., è obbligo del Conservatore di opporsi per quanto è possibile alla distruzione dei medesimi, o d'impedire la sottrazione delle singole loro parti, ricorrendo a quest'uopo alla cooperazione delle autorità locali. Gli oggetti ritrovati, che in certo qual modo fossero indipendenti dal monumento edilizio, ma che però ci avessero un rapporto storico, come sarebbero monete antiche, utensili, armi, ornamenti ecc. devono trattarsi a norma delle leggi vigenti, vale a dire delle Sovrane Risoluzioni 19 Agosto e 23 Dicembre 1818 pubblicate col Decreto della Cancelleria Aulica 28 Dicembre 1818 n. 30182, della Sovrana Risoluzione 31 Marzo 1846, pubblicata col Decreto della Cancelleria Aulica 15 Giugno 1846, del Decreto della Cancelleria Aulica 14 Agosto 1846 n. 23154, indi dei §§. 395 e 401 del Codice Civile generale austriaco, sempre che questi ultimi non vengano modificati dalle predette Sovrane Risoluzioni, e quindi pel tramite della Commissione centrale notificarsi per l'acquisto all' I. R. Gabinetto delle Antichità, unitamente a tutte le circostanze accessorie che vi si riferiscono. Se questo però rinuncia all'acquisto, e nella Provincia esistono musei, verranno dessi eccitati a farne compra. Chi eventualmente ritrova alcun che di simile natura, verrà, coerentemente ai cenni premessi, istruito ed indotto a non trascurarne la conservazione in quanto si tratti di oggetti d'importanza per lo studio dell'antichità, e per l'interesse del luogo ove furono rinvenuti.

Il ritrovatore verrà inoltre avvertito, ch'egli non deve cedere gratuitamente le cose trovate, ma che il

suo valore gli verrà abbuonato dall' I. R. Gabinetto delle Antichità; il qual abbuono per tutti gli oggetti che vengono tratti importa per lo meno il 10 per 100 oltre il valore intrinseco, e possibilmente anche il doppio ed il triplo del valore stesso.

Se tali scoperte vengono fatte nell'eseguire lavori edilizi dello Stato, come sarebbe p. e. nel fare i fondamenti di fabbricati, nel costruir strade ferrate, o nuovi tratti di strada, dovrà il Conservatore nel senso delle prescrizioni vigenti per simili casi interessarsi presso gli Organi preposti alla direzione dei lavori, affinché gli oggetti rinvenuti appartenenti all'antichità vengano conservati in modo sicuro sino a nuovo avviso. Si farà rapporto alla Commissione centrale in Vienna ogni qual volta vengono rinvenuti oggetti degni d'essere conservati.

32.

REGOLAMENTO PEL PORTOFRANCO DI VENEZIA

28 Giugno 1851.

Art. 82. Per l'esportazione di capi d'opera ed oggetti di belle arti, restano ferme le prescrizioni della governativa Notificazione 10 Febbrajo 1819.

33.

ALLE R. INTENDENZE PROVINCIALI DELLE FINANZE

All'occasione di un caso concreto di esportazione di quadri di pittura emerse il quesito, se sia da ritenersi tuttora operativo il divieto dell'esportazione di simili ed altri oggetti preziosi e d'arti, contenuto nelle Notificazioni 17 Febbrajo 1819 N. 3012 dell'I. R. Governo di Lombardia, e 10 Febbrajo detto N. 3926 dell' I. R. Governo di Venezia. Dovendo ritenersi sus-

sistente un tale divieto sino a che espressamente non sia disposto altrimenti, si ricorda a codesta Intendenza la rispettiva sopraccitata Notificazione, perchè ne sorvegli l'osservanza.

BENNATI

34.

I. R. LUOGOTENENZA DELLE PROVINCE VENETE

N. 1923-237. Sez. V.

Venezia, 16 Febbrajo 1857.

L'Eccelso Ministero del Culto e della Pubblica istruzione avverte questa Luogotenenza, essergli stato riferito in via confidenziale e in modo da escludere ogni dubbio, che nell'estate decorsa furono le provincie venete nuovamente percorse per ordine dei Governi della Gran Bretagna e della Francia, e ben anco di dilettanti privati, da un conoscitore delle belle arti, il quale ebbe già altre volte ingerenza in diverse vendite all'Estero di oggetti di belle arti molto importanti, che appartenevano a Musei e a collezioni esistenti nella Monarchia Austriaca; e che lo scopo di questi viaggi si è quello di verificare, se ed in quanto sian reperibili ancora in queste Provincie oggetti d'arte, atti a dare maggiore lustro e ad empier le lacune delle collezioni di Londra e Parigi, onde poter poi entrare clandestinamente in trattative pell'acquisto dei medesimi, siasi coi proprietarii delle rispettive collezioni o dei singoli capi, siasi colle rappresentanze comunali e colle fabbricierie.

Soggiunge quindi l'Eccelso Ministero essere mestieri di frenare ormai energicamente un siffatto abuso, che pregiudica senza riparo la Monarchia Austriaca, e la priva per sempre di oggetti preziosi ed unici per arricchirne gli esteri paesi. Laonde raccomanda alla Luogotenenza di dar opera con tutto lo zelo da se stessa, e mediante gli organi che possano influir-

vi, acciò l'abuso stesso venga assolutamente represso.

Ora, il primo e più efficace mezzo di repressione dovendo essere naturalmente quello di un'attenta vigilanza per parte della Amministrazione doganale, si rivolge la Luogotenenza a cotesta Inclita Prefettura, acciocchè voglia compiacersi di dare gli ordini opportuni, perchè le discipline vigenti in proposito della esportazione all'esterno di oggetti di belle arti siano in tutti i casi a vigore osservate; permettendosi di ricordare in questa circostanza la nota del preesistito Magistrato Camerale al Governo veneto 20 Aprile 1833 n. 8112.

A tale effetto cotesta Delegazione dovrà essa pure invigilare, con tutta la premura e la diligenza, a fine d'impedire che dipinti ed altri oggetti di belle arti dalle nostre Provincie siano con delusione delle vigenti discipline asportati all'esterno, prima che lo Stato abbia potuto esercitare sui dipinti ed oggetti medesimi il diritto di prelazione, che in ogni caso gli appartiene; e qualunque cosa giungesse in tale argomento a di Lei notizia, dovrà portarlo subito a conoscenza della scrivente. La stessa vigilanza poi sarà inculcata anche ai comuni, e in oltre verrà ingiunto a tutte le fabbricerie di non permettersi la minima disposizione di dipinti o sculture qualunque nelle rispettive chiese esistenti, nè in via di cambio nè altrimenti, senza averne prima informata l'autorità superiore tutoria e riportato il necessario assenso.

35.

ALLA PRESIDENZA DELL' I. R. ACCADEMIA
DI BELLE ARTI IN VENEZIA

Venezia, 4 Settembre 1860.

Nel mentre si restituisce a codesta Presidenza l'allegato del Rapporto 21 p. p. Agosto N. 431, col qua-

le chiedeva autorizzazione di permettere al Sig. Patrizio O'Conor di trasportare all'estero quattro dipinti, La si avverte che quindi innanzi non occorrerà apposita autorizzazione, acciò codesta Presidenza nella propria sfera d'attribuzioni faccia luogo alle pratiche prescritte dalle norme vigenti per l'esporto di oggetti d'arte all'estero, essendo riservato l'intervento della Luogotenenza soltanto in quei casi, nei quali a tenore delle dette norme, l'oggetto da asportarsi facesse sorgere qualche dubbio, od abbisognasse, della superiore prescritta autorizzazione.

PROVINCIE MERIDIONALI

1.

B A N D O
DA PARTE DI SUA MAESTA', E DEL SUO TRIBUNALE
DELLA REGIA CAMERA DELLA SUMMARIA.

Prammatica LVII.

La Maestà del Re Nostro Signore si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio, spedito per Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, in data 24 Luglio del corrente anno del tenor seguente, cioè:

Le Provincie, onde questo Regno di Napoli è composto, essendo nei tempi antichi abitate da' Greci, e da' Romani, che allettati dalla fertilità, ed amenità del suolo, e dell'aria ne fecero le loro maggiori delizie; hanno in ogni tempo somministrato in grandissima copia de' rari monumenti d'antichità agli uomini di quella studiosi, di statue, di tavole, di medaglie, di vasi, e d'istrumenti o per sacrificj, o per sepolcri, o per altri usi della vita, o di marmi, o di terra, o di metalli. Ma perchè niuna cura e diligenza è stata per l'addietro usata in raccogliarli, e custodirli, tutto ciò che di più pregevole è stato dissotterrato, s'è dal Regno estratto, onde il medesimo ne è ora assai povero, dove altri Stranieri de' lontani Paesi se ne sono arricchiti, e ne fanno i loro maggiori ornamenti, grandissimi profitti traendone, e per intelligenza dell'antichità, e per rischiaramento dell'Istoria, e della Cronologia, e per perfezione di molte Arti. Il Re Nostro Signore tutto ciò nella sua mente con rammarico ri-

volgendo, e considerando, che negli Stati più culti dell'Europa l'estrazione di sì fatte reliquie d'antichità, senza espressa licenza de' Sovrani è stata vietata, e la loro proibizione osservata esattamente; ha deliberato a sì fatto male si ponghi una volta rimedio, acciò questo Regno non vada sempre più impoverendosi di ciò che abbonda, per farsene abbondanti l'altre Provincie di Europa, che ne sono povere da loro stesse. A questo effetto mi ha comandato, che in suo Real Nome ordini, come fo, al Tribunale della Regia Camera, che publichi Bando, che in ogni futuro tempo dovrà valere, così in questa Città, come per le Provincie, che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione che sia, ardisca da ora in avanti estrarre, o fare estrarre o per mare, o per terra, dalle Provincie del Regno per Paesi esteri, qualunque monumento antico, cioè di statue, o grandi o piccole che sieno, di tavole, in cui caratteri sieno incisi, di medaglie, di vasi, d'istrumenti, ed ogni altra cosa antica, o sia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o d'ogni altro metallo, senza che preceda l'espressa licenza di S.M.; e ciò sotto la pena della perdita della roba che s'estrae, e di anni tre di galera per gl'Ignobili, e d'anni tre di relegazione per li Nobili, e sotto la medesima proibizione d'estrazione, e pene, siano comprese le pitture antiche, o in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri. Comanda altresì la M. S., che intorno alla maniera di procedere contra i Contravvegnenti, pruova del delitto, e quando il medesimo s'intenda consumato, dovranno avere luogo le precedenti Leggi, colle quali l'estrazione è stata proibita, dichiarando in oltre che si avrà per consumato il delitto per mare, non solo quando le robe suddette si troveranno già imbarcate, ma anche allorchè si saranno ritrovate vicino le marine, i luoghi d'imbarco, in atto che si trasportano per imbarcarsi; E per terra, allorchè l'estraente sarà ritrovato vicino i confini, o avrà voltate

le spalle alle Regie Casse, in cammini, ed in circostanze tali, per cui verisimilmente si debba credere che le robe erano per estraersi dal Regno. Ma come non intende S. M. che all'in tutto, e generalmente l'estrazione suddetta sia proibita, ma solo di quello che, o per eccellenza di lavoro, ed artificio, o per altra rarità merita esser tenuto in pregio; a quest'effetto comanda, che la Camera destini persona, o persone dotate non solo di bastevole perizia in sì fatte cose, ma anche d'integrità, e rettitudine, affinchè se taluno desiderasse licenza per l'estrazione d'alcune delle suddette reliquie d'antichità, o di pitture, possa farle riconoscere dalla Persona a ciò deputata; e quando ella giudichi non contenere pregio tale, onde meritino esser tenute care, e non dannoso estrarre, faccia certificato di potersene l'estrazione permettere, affinchè quello producendosi in questa Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, se ne possa dalla M. S. concedere la licenza, senza della quale qualunque estrazione come criminosa sarà punita. Partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima per intelligenza della Regia Camera, affinchè la medesima ne faccia subito pubblicare il Bando corrispondente, ed invigili poi per l'esatta osservanza del medesimo, procedendo contro de' Tragressori all'esecuzione delle pene — Napoli li 24 Luglio 1755 — El Marques de Squillaci.

Quale preinserto Biglietto letto dall'infrascritto Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Regia Camera, e Commissario, fu il medesimo rimesso all'Illustre Marchese Signor D. Carlo Mauri, Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, da chi in vista del medesimo preinserto Biglietto si fece la seguente istanza del tenore videlicet — Die 28 mensis Julii 1755. Fiscus instat exequi Regale Rescriptum, et emanari Bannum cum insertione ejusdem, salvis etc.

E preposti il tutto in questa medesima Regia Camera dal riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D. Vincenzo Natoli Presidente Decano, e Commissario, ne fu dalla medesima a sua relazione con Decreto del suddetto dì 28 Luglio ordinato, di eseguirsi detti Regali ordini giusta l'istanza del Regio Fisco, e farsi Consulta a S. M. per la destinazione delle persone, a tenore dell'appuntamento d'essa Regia Camera, nel quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio, stimava questo Tribunale, che per la ricognizione delle medaglie, statue, tavole, dove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento di antichità, o sia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, si destinasse il Reverendo D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di questa Città, uomo dotato non solamente di somma perizia in sì fatte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi delle Pitture antiche, o sieno in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri, si destinasse il Magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero e probo, affinché qualora la Maestà del Re Nostro Signore, si degnava approvare la destinazione di tali persone, s'avesse potuto poi da questa Regia Camera procedere all'emanazione del Bando, ed al di più che si conviene per esecuzione de' suddetti cennati Sovrani Ordini. E fattasi da questa predetta Regia Camera la divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì, con Dispaccio spedito per detta Segreteria in data de' 27 Agosto corrente anno, approvare la destinazione proposta da questo Tribunale del suddetto Reverendo Canonico D. Alessio Simmaco Mazzocchi, e del suddetto Magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di Sua Maestà, ciascuno per riconoscere rispettivamente i generi di roba distinti nel citato appuntamento di que-

sta Regia Camera, con che però la ricognizione delle statue debbasi incaricare, ed appoggiare al Magnifico D. Giuseppe Canart Statuario di S. M. uomo assai meritevole, così per la probità, come per l'espertezza grande in simili materie; e nell'istesso tempo si è benignata S. M. nuovamente incaricare a questa Regia Camera la pubblicazione del corrispondente Bando, a tenore dell'espresso Sovrano Dispaccio de' 24 Luglio di questo corrente anno.

Per tanto, affinché questa Regal Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè si possa allegar causa d'ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi nei luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, s'ordina e comanda, che niuna Persona di qualunque grado, o condizione si sia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, ciascuno dei generi di sopra enunciati, senza espressa licenza di S. M., sotto la pena della perdita della roba, e di anni tre di galea per gl'Ignobili, e di relegazione per li Nobili, a rispetto di tutti gli enunciati generi de' monumenti d'antichità espressati in detto Regal Dispaccio.

Publicetis et referatis. Datum Neap. ex Regia Camera Summariae die 25 mensis Septembris 1755.

BALTHAXAR CITUS M. C. L.
VINCENTIUS NATOLI - NATALIS DE AMATO Mag. Ad.
CAROLUS PAGANO Act.

Publicata a dì 16 Ottobre 1755.

2.

B A N D O
DA PARTE DI SUA MAESTA', E DEL SUO TRIBUNALE
DELLA REGIA CAMERA DELLA SUMMARIA.
Prammatica LVIII.

La Maestà del Re N. S. si è degnata rimettere a

questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio, spedito per la Segreteria di Stato, di Azienda, Guerra, Commercio, e Marina, in data de' 24 Luglio del corrente anno, qual è del tenor seguente videlicet.

Con varie leggi in diversi tempi pubblicate, è stata proibita da questo Regno l'estrazione dell'oro, e dell'argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, senza espressa licenza del Governo. Ultimamente la Maestà del Re N. S. ha voluto, che senza sua licenza fosse anche proibita l'estrazione di tutte le Reliquie d'antichità, o di statue, o di medaglie, o d'istrumenti, o di vasi, o di tavole, in cui caratteri sieno incisi, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di altro metallo, ed anche di pitture antiche in tele, e tavole, di legno, di rame, o di argento, o tagliate da muri. Confermando la Maestà Sua la suddetta proibizione sotto le pene già dichiarate, e stabilite, Ordina ancora, che non si possano dal Regno estrarre, senza licenza della Regia Camera, pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno; e che coloro, che ardissero contravvenire a questa proibizione, o estraendole, o facendole per altri estrarre, incorrano alla pena, e della perdita della roba, e di un anno di galea se Ignobili, e di un anno di relegazione, se Nobili. Dichiara altresì la Maestà Sua, che nel caso che taluno ottenesse espressa licenza per l'estrazione, non si possa, sotto le pene stabilite, la medesima eseguire, se non pagandosi prima un conveniente diritto di tratta, che si stabilisce nella maniera seguente. Per le pietre il tre per cento, secondo la stima, che dovrà farsene dalla Persona perita, che sarà destinata a questo effetto dal Tribunale della Camera. Per l'antichità, e pitture antiche, il sei per cento, anche secondo la stima da farsene dalle Persone perite, da destinarsi similmente dalla stessa Regia Camera. Per l'argento lavorato, o in verga, o in massa, carlini quindici ad oncia. Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza del Tribunale della Re-

gia Camera, ed affinché la medesima ne faccia pubblicar Bando, da valere in ogni futuro tempo, così in questa città, come nelle Provincie del Regno, ed invigili all'osservanza, procedendo all'esecuzione delle pene contro i trasgressori. Palazzo li 24 Luglio 1755 — El Marques de Squillaci.

Signor Marchese Cito — Die 28 mensis Julii 1755.
Domino Natoli — Citus M. C. L.

Quale preinserto Biglietto lettosì dall'infrascritto Illustre Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Real Camera, e Commissario, fu quello rimesso all'Illustre Marchese, Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, da chi in vista del medesimo si fece la seguente istanza del tenor videlicet — Die 28 Julii 1755. Fiscus instat emanari banna cum insertione Regalis ordinis; salvis etc.

E propostosì il tutto in questa medesima Regia Camera dal riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D. Vincenzo Natoli Presidente Decano Commissario, ne fu dalla stessa a sua relazione sotto il suddetto dì 28 Luglio ordinato decreto, di eseguirsi detto Real ordine, giusta l'Istanza del Regio Fisco, e farsi Consulta a S. M. per la destinazione delle Persone, a tenore dell'appuntamento di essa Regia Camera; col quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio stimava il Tribunale, che per la ricognizione, e stima delle medaglie, statue, tavole, ove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento d'antichità, o sia di terra, o sia di marmo, o d'oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, si destinasse il Rev. D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di questa Città, uomo dotato non solamente di somma perizia in sì fatte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi, e stima delle pitture antiche, o sieno in tela, o in tavole, o di legno, o di rame, o

d'argento, o tagliate da' muri, si destinasse il Magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero, e probò: E finalmente per la ricognizione, e stima de' marmi, e pietre lavorate, delle miniere di questo Regno, si destinasse il Magnifico D. Giuseppe Canart Ingegnere, e Statuario di S. M., uomo meritevole per la probità, ed espertezza di simili materie, affinchè qualora la Maestà del Re N.S. degnata si fosse di approvare la destinazione di tali persone, si fosse potuto poi da questa predetta Regia Camera procedere all'emanazione del Bando, ed al di più, che conveniva per esecuzione del cennato Sovrano Ordine. E fattasi da questa predetta Regia Camera la divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì per detta Segreteria, inviare il seguente altro Dispaccio del tenor videlicet.

« El Re se hà dignado aprobar la destinacion, que la Camera ha propuesto en Consulta de 19 del corriente, de D. Alexo Simmaco Mazzocchi Canonigo de la Cathedral de esta Ciudad; D. Joseph Bonito Pintor de Camera de S. M., y D. Joseph Carnat sù Estuario, para reconocer, y opinar Medallas, Estatuas, y toda suerte de antigüedad, de Pintura, Escultura, y Arquitectura; como tambien Marmoles, y Piedras labradas de las Minas de este Reyno, antes de acordarse el Real Permiso para extracion, con que però se ne encargue al mencionado Canart el reconocimiento de Estatuas; y en sù consecuencia me manda decir a V. S., que con la Camera haga publicar el correspondiente Bando de prohibicion, à tenor de lo resuelto por S. M. en 24 de Julio proximo passado; Dios guarde à V. S. muchos anos como desseo — Palacio à 27 de Agosto de 1755 — El Marques de Squillaci — Senor Marques Cito ».

Per tanto, affinchè questa Real Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè si possa allegare causa d'ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi ne'

luoghi soliti di questa Capitale, e Regno; si ordina, e comanda, che niuna persona di qualunque grado, o condizione si sia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come sono statue, medaglie, istrumenti, vasi, tavole di quali si sieno caratteri, sieno incise, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliate da' muri, senza espressa licenza di S.M., sotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl'Ignobili, e di relegazione per li Nobili, siccome fu già dichiarato, e stabilito con altro Bando emanato, in vigore di altro Dispaccio, per gli espressati generi d'antichità; E parimente, che nessuno ardisca estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, sotto pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl'Ignobili, e di relegazione a' Nobili; Ed ottenendo la divisata licenza, debba sotto le pene stabilite, pagare i diritti prescritti, e contenuti nel preinserto Real Dispaccio, a tenore della ricognizione, e stima che se ne faranno da' prenominati rispettivi periti destinati per detti generi, che occorreranno estraersi. Pub. et Ref. etc. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae. Die 25 mensis Septemb. 1755.

BALTHAXAR CITUS M. C. L.
VINCENTIUS NATOLI - NATALIS DE AMATO Mag. Act.
CAROLUS PAGANO Act.

Pubblicata a dì 16 Ottobre 1755.

3.

B A N D O
DA PARTE DI SUA MAESTA', E DEL SUO TRIBUNALE
DELLA REGIA CAMERA DELLA SUMMARIA.

Prammatica LIX.

Fin dal dì 16 Ottobre dell'anno 1755 in esecuzione di Real ordine di Sua Maestà Cattolica (Dio guardi), allora felicemente Regnante in questi Regni, fu nelle dovute forme pubblicato Bando del tenore seguente videlicet.

La Maestà del Re nostro Signor si è degnata rimettere a questo Tribunale suo Sovrano Dispaccio etc. (come nel n. prec.).

Al presente si è compiaciuto S. M. (Dio guardi) rimettere a questo suddetto Tribunale della Regia Camera altro suo venerato Dispaccio, spedito per la Segreteria di Stato della Casa Reale, ed affari Esteri in data del dì 2 del corrente mese di Agosto, qual è del tenor seguente:

« Vuole il Re, che cotesta Camera disponga la rinnovazione del Bando pubblicato a' 16 Ottobre 1755, relativo all'estrazioni delle antichità da questa fedelissima Città, e Regno, con pubblicarsi anche per le strade degli Orefici, e comprendersi altresì i Mezzani, che s'intrigano in simili negozj, e sotto le pene contenute nel Bando; alle quali per li Forestieri si aggiunga lo sfratto dal Regno; con ordinarsi di più alle Dogane, e Sbarre de' confini del Regno, d'impedire l'estrazione fuora del medesimo, con invigilare all'esito della roba, anche per l'esazione de' diritti stabiliti, e contenuti nell'altro Bando sotto l'istesso dì, ed anno, in caso che la estrazione siegua con Real permesso. Lo partecipo di Real ordine a V. S. per l'adempimento. Palazzo 2 Agosto 1766. Bernardo Tannucci - Signor Marchese Cavalcanti. Die 10 Augusti 1766. Exequatur, et Registretur ».

Per tanto affinché così l'espresso Bando pubbli-

cato a '16 Ottobre 1755, come la riferita altra nuova Reale Determinazione contenuta nel soprascritto Dispaccio de' 2 Agosto corrente mese ed anno, sieno da tutti esattamente adempiuti, ed eseguiti, giusta la di loro serie, contenenza, e tenore, nè si possa da chicchessia allegare causa d'ignoranza, si ordina, e comanda col presente Bando, da pubblicarsi nei luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, ed anche per le strade degli Orefici, che con effetto nessuna persona, di qualunque grado, e condizione si sia, niuno affatto eccettuato, ardisca di estrarre, o di fare estrarre da qualsivoglia luogo di questa Capitale, e Regno, reliquie d'antichità, come sono statue, medaglie, istrumenti, vasi, e nè anche tavole incise di quali si vogliono caratteri, o che sieno le sopraddette reliquie di antichità di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; E che parimente nessuno ardisca di estrarre, o fare estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, oro, od argento, o tagliate da' muri, senza l'espressa licenza di S. M., sotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl'Ignobili, e di tre anni di relegazione per li Nobili, a tenore del soprainserto Bando pubblicato a' 16 Ottobre 1755. E parimente si ordina, e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia grado, e condizione, ardisca di estrarre, o far estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verga, o in massa, sotto la pena della perdita della roba, di un anno di galea per gl'Ignobili, e di relegazione per li Nobili, e qualora poi taluno per l'espresso estrazioni otterrà la licenza Reale, debba sotto le stesse stabilite pene pagare i diritti prescritti nel sopraddetto Bando pubblicato a' 16 Ottobre 1755, a tenore della ricognizione, e stima che da' sopra riferiti Periti destinati si farà de' generi, che occorrerà di estraersi. Di più si

ordina, e comanda, che alle sopraccitate rispettive stabilite pene debbano in caso di contravvenzione soggiacere, non solamente coloro, che estrarranno, o faranno estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno i sopraddescritti generi vietati, senza l'espressa Reale licenza, e senza pagare i dovuti stabiliti diritti, ma altresì debbono soggiacere alle stesse pene anche i Mezzani, che s'intrigano in simili negozj; E qualora i contravvegnenti fossero forestieri, in tal caso oltra le suddette pene, debba aggiungersi contra di essi anche lo sfratto da questo Regno. E finalmente si ordina, e comanda agli Officiali delle Regie Dogane, e Sbarre de' confini di questo Regno, che invigilino con tutta la maggiore attenzione nelle robe, che si estraggono per fuori, affinchè così s'impedisca l'estrazione de' soprannominati generi senza l'espressa licenza del Re nostro Signore, e qualora vi fosse il Real permesso, in tal caso poi si esigano i rispettivi diritti stabiliti, e contenuti nel soprainserto Bando pubblicato a' 16 Ottobre 1755 — Publicetis, et referatis. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 14 mensis Augusti 1766.

ANGELUS CAVALCANTI M. C. L.

DOMINICUS CARDILLO - LAURENTIUS PATERNÒ - PETRUS MARIA SAVISETTI - CAESAR COPPOLA - DOMINICUS FIGLIOLA - JOANNES CELENTANO - JOANNES FERRARI - JANUARIUS DE FERDINANDO - FERDINANDUS GENISE - BERNARDINUS BOLZA - NICOLAUS DE CRESCENTIO - PETRUS LIGNOLA. Vidit P. R. C. JOSEPH CARAVITA Realis Patr. Fisci Patronus - Vidit P. R. C. THOMAS VARANO Realis Patrim. Fisci Patronus - Cons. THOMAS ABBAMONTE a Secr. per S. M. Regiae Camerae.

Pubblicata a di 9 Settembre 1766

4.

B A N D O

DA PARTE DI SUA MAESTA', E DEL SUO TRIBUNALE DELLA REGIA CAMERA DELLA SUMMARIA.

Prammatica LX.

Fin dal di 25 Settembre dell'anno 1755, d'ordine della Maestà del Re Cattolico, che allora felicemente regnava in questo Regno, fu emanato Bando del tenor seguente cioè:

Carolus Dei gratia Rex utriusque Siciliae, Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri, et Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae.

Bando da parte della prefata Maestà, e del suo Tribunale della Regia Camera della Summaria.

La Maestà del Re N. S. si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio etc. (come nel n. 2).

Ma poichè non ostante il cennato Bando fin dal detto tempo emanato, e pubblicato nelle dovute forme, pure si è preinteso, che da taluni sotto pretesto d'ignoranza siasi contravvenuto a quanto nel medesimo fu prescritto, ed ordinato. Perciò la Maestà del Re Nostro Signore (Dio guardi) si è degnata rimetterci un Dispaccio spedito per Segreteria di Stato, Casa Reale, ed Affari Esteri, in data degli 11 Marzo corrente anno 1769, il quale è del tenor che segue, cioè:

« Aviendo se enterado el Rey per papel de V.S. de' 8 del corriente de las escusas aduzidas por el Conte Gaetani de la venta de quadros antiquos a Forasteres, de ignorar la ley de no extraherse ni Pintura, ni Escultura antiqua sin expreso Real Permiso de S. M., ha resuelto S. M. y manda que V. S. haga publicar, y fixar en todas las partes de esta Capital donde convenga un Edicto, en que se prohiba absolutamente a todos, y cualesquiera persona la extracion del Rey-

no, de toda suerte de Pinturas, Estatuas, y otras alhajas antiquas sin la circunstancia de aver implorado antes, y obtenido el Real Permiso de S. M. vajo las penas à los Controventores de la confiscation de la cosa y del duplo. Dios etc. Caserta 11 Marzo 1769 Bernardo Tanucci - Senor Marques Cavalcanti ».

Per tanto affinché una tale Sovrana Determinazione venga a notizia di tutti, nè si possa più allegare causa d'ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Città, si ordina, e comanda, che senza pregiudizio delle pene incorse da coloro, che hanno finora contravvenuto all'accennato Bando, da ora in poi niuna persona di qualunque grado, o condizione si sia, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come sono statue, medaglie, istrumenti, vasi, tavole di quali si vogliano caratteri, sieno incise, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo, pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliato da' muri, o qualunque altra specie di galanterie antiche, senza espressa licenza di S. M.; e ciò sotto le pene contenute tanto nel soprainserto Bando de' 25 Settembre 1755, quanto nel citato ultimo inserito Reale Dispaccio degli 11 Marzo corrente anno 1769. E parimente si ordina, che nessuno ardisca estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro ed argento, così lavorato, come in verghe, o in masse, senza l'espressa Sovrana licenza, sotto le sopradette pene contenute nel soprainserto Bando, ed ultimo Reale Dispaccio; ed ottenendo poi taluno la divisata licenza, debba sotto le stesse suddette pene pagare i diritti stabiliti, e prescritti nell'inserito Bando de' 25 Settembre 1755, a tenore della ricognizione, e stima, che se ne dovrà fare da' Periti destinati per la ricognizione di detti generi estraendi, nella maniera prescritta in detto Bando de' 25 Settembre 1755, etc.

Pub. et Ref. etc. - Datum Neapoli ex Regia Camera die 17 mensis Martii 1769.

D. ANGELUS CAVALCANTI M. C. L.
D. DOMINICUS CARDILLO - D. JANUARIUS DE FERDINANDO -
D. JOANNES D'ALESSANDRO - D. CAESAR COPPOLA - D. JOANNES CELENTANO - D. ANDREAS RUOTI - D. LAURENTIUS PATERNO - D. PETRUS MARIA SANVINSENTI - D. FERDINANDUS GENISE - D. DOMINICUS FIGLIOLA - D. PETRUS LIGNOLA - D. JOANNES BRUNO - Vidit P. R. C. D. JOANNES FERRARO, Regal. Patr. Fisci Patronus. - Vidit P. R. C. D. JOSEPH CARAVITA. Regal. Patr. Fisci Patronus. - Cons. U. J. D. D. THOMAS ABBAMONTE a Secr. per S. M. In Regia Camera - JOSEPH CORRACCHIOLI Act.

Pubblicata a dì 4 Aprile 1769.

5.

B A N D O
CHE NEL REAL NOME, E DI R. ORDINE
SI PROMULGA DALL'ILL. CAV. DON GIO. FRANC.
PATERNO' CASTELLO DEI PRINCIPI BISCARI,
REG. CUSTODE DELLE ANTICHITA' DELLE VALLI
DEMONE E NOTO.

Stando a cuore di S. M. (D. G) la conservazione delle Antichità, che si ritrovano nella Città di Catania, con suo R. Dispaccio de' 7 Febbraro 1802, per via della Real Segreteria dell'Ecclesiastico, Annona, ed alla Polizia è venuta in prescrivere la formazione del presente Editto, in forza del quale si proibisce di fare Scavi, o piantar fondamenta di Fabbriche, senza il precedente permesso del Cav.^{re} Don Gio. Francesco Paternò Castello di Catania, Regio Custode delle Antichità delle Valli Demone e Noto, senza alcun pagamento per tale permesso. E ciò sotto la pena di Onze 20, e di un anno di carcere tanto a' Proprietari degli Edifici, quanto agli Architetti in ogni controvenzione, secondo è stato prescritto da S. E. Ema Signor Presidente del Regno con dispaccio dei 22 Settembre 1802, comunicato per via della Regale Segreteria di

Stato, e Guerra, a detto Cavaliere di Paternò Castello Regio Custode.

In Catania oggi che corrono li... Ottobre 1802.

6.

RESCRITTO

Ho rassegnato a S. A. R.^{le} il Principe Vicario Generale la rappresentanza di V. S. del dì 17 dello scorso Giugno, relativa alla domanda dei Procuratori della Cappella de' S.^{ti} Alfio, Filadelfio e Cirino della Terra di S. Fratello, affinchè Benedetto Vasi restituisse, e allogasse nello stesso luogo alcuni pezzi di marmo con iscrizioni arabe, che staccò d'alcune muraglie antiche esistenti nella tenuta del monte Alunzio, proprio dell'anzidetta Cappella. E. S. A. Reale in vista ha ordinato, che i ricorrenti Procuratori si dirigano al Magistrato ordinario, acciò il detto Benedetto Vasi, oltre che sia obbligato alla restituzione de' detti pezzi di marmo involati, sia poi punito dell'ardire che ha avuto di essersi appropriata cosa non sua: dovendo intanto V. S. curare, quando il Magistrato Ordinario avrà obbligato il detto Vasi alla chiesta restituzione, che i detti marmi sieno colla maggiore avvedutezza, e maestria rimessi al luogo da dove furono tolti, a spese del riferito Vasi.

Il che per ordine della prelodata A. S. le partecipo, perchè prevenga i detti Procuratori, per la parte che loro spetta; ed adempia poi V. S. la parte, che la riguarda.

Palazzo 9 Luglio 1813.

BELMONTE

7.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC., INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC.

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Resta espressamente vetato di togliere dal loro sito attuale i quadri, le statue, i bassi-rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte, che esistono tanto nelle chiese ed edifizii pubblici, quanto nelle cappelle di padronato particolare.

Art. 2. E' vietato eziandio di demolire, o in qualsivoglia modo degradare anche nei fondi privati le antiche costruzioni di pubblici edifizii, come sono i tempi, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasi, del pari che le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura ed altro.

Art. 3. E' proibito inoltre di asportare fuori dei nostri Reali Domini ogni oggetto di antichità, o di arte, ancorchè di proprietà privata. Ci riserbiamo di accordare il permesso di asportazione soltanto per quei tra detti oggetti, che non sieno di un merito tale, che possano interessare il decoro della nazione.

Art. 4. Per fare l'esame, e per giudicare del loro merito, verrà da Noi nominata una Commissione, che porterà il nome di *Commissione di Antichità e Belle Arti*, la quale sarà composta dal Direttore del Real Museo, da due soci dell'Accademia ercolanese, e da due altri dell'Accademia delle belle arti, che sceglieremo sulla lista tripla, che per ciascuna ci presenterà il Presidente perpetuo della Società Reale. Il più giovane fra detti soci farà da segretario. La durata delle funzioni dei soci medesimi presso la Commissione non potrà eccedere un anno, elasso il quale

verranno rimpiazzati da altri soci, che Noi sceglieremo nello stesso modo.

Art. 5. Le domande per asportazione di qualunque degl'indicati oggetti verranno dal Nostro Segretario di Stato di Casa Reale inviate a detta Commissione, la quale ne farà accuratamente l'esame sotto la sua responsabilità, ed a maggioranza di voti delibererà, se possa accordarsi o negarsi la chiesta permissione, e la sua deliberazione motivata e sottoscritta da tutti, verà a Noi rimessa per le ulteriori Nostre Sovrane disposizioni.

Art. 6. Qualora sul rapporto della Commissione Noi accorderemo il permesso dell'asportazione, il Nostro Segretario di Stato di Casa Reale ne darà l'avviso, tanto alla Real Segreteria di Stato delle Finanze per l'intelligenza degli agenti doganali, quanto alla stessa Commissione, la quale dopo di aver fatto apporre il suggello destinato a quest'uso a ciascuno degl'indicati oggetti, gli farà accompagnare alla Dogana da un impiegato subalterno del Museo, il quale ne farà la consegna agli agenti doganali, incaricati di verificarne l'identità, sul notamento che verrà cifrato da tutti gl'individui della Commissione. Della verifica e consegna ne sarà fatto verbale, la cui copia dovrà servire all'impiegato del Museo per suo discarico presso la Commissione. Per tutte queste operazioni non si esigerà alcun diritto, nè dagli agenti del Real Museo, nè da quelli della Dogana. Sarà soltanto a carico delle parti la piccola spesa per l'apposizione dei suggelli, e per la formazione de' verbali, e la indennità di accompagnamento all'impiegato subalterno del Real Museo, che non potrà mai oltrepassare la somma di dieci carlini.

Art. 7. Il suggello per contrassegnare gli oggetti, dei quali è stata da Noi permessa l'esportazione, sarà diverso da quello della Direzione del Museo; ed oltre lo scudo collo stemma Reale e colla legenda prescritta nel decreto del 21 dicembre 1816, conterrà in un

segmento ellittico la seguente indicazione — *Commissione di antichità e belle arti* — Questo suggello si conserverà dal Segretario della Commissione.

Art. 8. In caso d'inadempimento di ciascuno degli articoli sopra descritti, i contravventori saranno assoggettati alle pene comminate dalle leggi in vigore, ed alla perdita di ciò che si tenti estrarre dal Regno senza Nostro permesso.

Art. 9. Il Nostro Segretario di Stato di Casa Reale, e degli Ordini cavallereschi, ed i Direttori delle Reali Segreterie di Grazia e Giustizia, degli Affari ecclesiastici, delle Finanze, e degli Affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 13 maggio 1822.

FERDINANDO
M. RUFFO

8.

FERDINANDO I.
PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC., INFANTE DI
SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC.

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi.

Abbiamo risolto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti coloro che vorranno intraprendere scavi per ricerca di oggetti antichi, dovranno farne a Noi domanda per mezzo della Real Segreteria di Stato di Casa Reale, e degli Ordini cavallereschi, accompagnata da un documento legale vistato dal sindaco del proprio comune, onde contesti che i fondi da ricercarsi siano propri de' ricorrenti, o che ne abbiano i medesimi ottenuto permesso dal possessore.

Art. 2. La licenza sarà da Noi accordata purchè non

si tocchino, nè si mettano in pericolo i monumenti ragguardevoli, come sono i tempi, le basiliche, gli anfiteatri, i ginnasi, le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura ec., e verrà detta licenza comunicata all'Intendente della provincia, ed al Direttore del Real Museo. L'Intendente incaricherà il sindaco di sorvegliare lo scavo, e lo stesso praticherà il Direttore del Museo, destinando uno de' suoi corrispondenti dell'Accademia ercolanese, se vi sia, ed in mancanza qualche altra persona di sua fiducia.

Art. 3. Qualora nello eseguirsi lo scavo si scoviranno monumenti di fabbrica, statue, iscrizioni, monete, vasi, ed arnesi antichi, ne sarà immediatamente presa nota, tanto dal sindaco che dalla persona destinata dal Direttore del Museo, rimanendo gli oggetti presso l'inventore, coll'obbligo bensì di non farne alcun uso, e di non fargli restaurare prima della Nostra Sovrana autorizzazione. Siffatta nota sarà subito rimessa dal sindaco all'Intendente, e dal medesimo al Nostro Segretario di Stato di Casa Reale con tutte quelle osservazioni, che gli riuscirà di fare sulla qualità del luogo ove si è intrapreso lo scavo, per conoscerne l'importanza; lo stesso praticherà col Direttore del Museo la persona da lui incaricata, giusta l'articolo secondo.

Art. 4. Qualora il caso produrrà, che si scovano monumenti, statue ed altri oggetti descritti nell'articolo precedente, l'inventore sarà tenuto a darne notizia al sindaco del luogo, non oltre il termine di tre giorni. Il sindaco ne prenderà nota, e ne farà sollecitamente rapporto all'Intendente, cogli stessi dettagli indicati nell'articolo precedente, e coll'obbligo medesimo di non potersi dallo inventore nè alienare, nè restaurare, senza Nostra autorizzazione.

Art. 5. Pervenuti che a Noi saranno questi rapporti, ci riserbiamo d'inviarli alla Commissione di antichità e belle arti, istituita con Real Decreto de' 13

del corrente mese, e che è composta dal Direttore del Real Museo, da due soci dell'Accademia ercolanese, e da due altri soci dell'Accademia delle belle arti. Questa Commissione, presi al bisogno gli opportuni rischiarimenti, farà a Noi conoscere di qual merito siano gli oggetti rinvenuti, indicando quelli, che per la loro eccellenza si dovranno riguardare come conducenti alla istruzione ed al decoro della nazione, e proponendo le misure necessarie, perchè se ne prendano immediatamente i disegni, da servire all'Accademia ercolanese per la illustrazione delle antichità patrie, e perchè non sieno in contravvenzione del Nostro decreto de' 13 del corrente mese asportati fuori del Regno. In ogni caso tutti gli oggetti de' quali si tratta, qualunque ne sia il merito, verranno considerati come proprietà degl'Inventori a' termini della legge.

Art. 6. Qualora gl'inventori degli oggetti antichi, de' quali si è parlato negli articoli 3 e 4, controvverranno dolosamente alle disposizioni contenute ne' medesimi, occultando in tutto o in parte gli oggetti rinvenuti, o mancando di darne parte al sindaco se il ritrovamento sia fortuito, o alienandogli, o facendogli restaurare prima di averne ottenuto il permesso; in ciascuno di questi casi saranno soggetti alla perdita degli oggetti trovati: e quando questi più non esistano, ad una multa corrispondente, da fissarsi a tenore delle leggi vigenti.

Art. 7. Il Nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 14 maggio 1822.

FERDINANDO
M. RUFFO

8.

R E S C R I T T O

L'esperienza ha fatto conoscere, che molti ricerca-

tori di oggetti antichi intraprendono degli scavi senza Sovrano permesso, e molti altri dopo averlo ottenuto, trascurano l'osservanza delle condizioni prescritte col Real Decreto de' 14 maggio 1822, e giungono finanche a vendere ed asportare furtivamente gli oggetti rinvenuti.

Per allontanare questo inconveniente ha risoluto S. M., che da oggi innanzi gli scavi d'antichità siano sorvegliati non solo dal sindaco comunale, e dall'incaricato dal Direttore del Museo Reale Borbonico, giusta l'articolo 2 di detto Real Decreto, ma eziandio dagli agenti di polizia ne quali si abbia una fiducia maggiore; imponendosi loro sotto la più stretta responsabilità, d'investigare e vigilare tutte le operazioni de' ricercatori, ed aver cura particolare che non si nascondano, nè s'involino gli oggetti trovati, ma che se ne faccia e rimetta la nota per mezzo del sindaco all'Intendente della Provincia, eseguendosi per tutt'altro quanto contiensi nel citato Decreto de' 14 maggio 1822.

Di Sovrano comando partecipo a Lei questa risoluzione di S. M., affinchè si serva restarne intesa per l'uso di risulta, rimettendole nota de' permessi sinora accordati dalla M. S., e riserbandomi di darle conoscenza di quelli che si accorderanno.

Napoli 22 settembre 1824.

M. RUFFO

9.

IL LUOGOTENENTE GEN. DE' R. DOMINJ
AL DI LA' DEL FARO

Da S. E. il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Casa Reale, con rescritto del 18 ottobre di quest'anno mi fu comunicato, che S. M. volendo stabilire provvisoriamente le norme da os-

servarsi in questa parte dei Reali Dominj, tanto per la asportazione degli oggetti d'antichità e di arte, quanto per gli scavi diretti alla ricerca di cose antiche, si era degnata di ordinar quanto segue:

« 1. Che si stabilisca in Palermo una Commissione composta di quattro individui, due versati nell'antiquaria e due professori di belle arti, forniti di somma probità, e che meritino tutta la fiducia. Che io ne faccia la proposta per via del detto Ministro, per la Sovrana approvazione.

« 2. Che le dimande per l'asportazione dal Regno degli oggetti di antichità e di arte, siano da me inviate a detta Commissione, la quale dovrà farne accuratamente lo esame sotto la propria responsabilità, o dovrà far conoscere a me con ragionato parere quale ne sia il merito.

« 3. Che si possa da me accordare nel Real nome il permesso di estrarre per quegli oggetti solamente, che a giudizio della Commissione non siano di un merito tale, da poter interessare il decoro del paese.

« 4. Che le disposizioni anzidette debban riguardare solamente gli oggetti d'asportarsi all'estero, non potendo applicarsi a quegli che si vogliono trasportare nell'altra parte dei Reali Dominj, per essere unico Regno ».

Per ciò che riguarda poi gli scavi ha ordinato la M. S..

« 1. Ch'io ne accordi nel Real nome il permesso, in vista del documento legale di possidenza, o del consenso del proprietario del fondo ove s'intende scavare, ingiungendosi però l'obbligo, di non doversi nè toccare nè mettere in pericolo i monumenti ragguardevoli, cioè i tempj, le basiliche, gli anfiteatri, i ginnasj, le mura di città distrutte, gli acquidotti, ed i mausolei di nobile architettura, ed incaricandosi gl'Intendenti ed i custodi delle antichità delle rispettive

Valli, a far sorvegliare gli scavi da persone di piena loro fiducia.

« 2. Che qualora nell'eseguirsi gli scavi si trovino oggetti antichi di qualunque natura, dovranno gl'inventori farne la rivela al sindaco del proprio Comune, non oltre il termine di tre giorni. Lo stesso dovrà enziando praticarsi tutte le volte, che fortuitamente si scoviranno simili oggetti. Il sindaco ne prenderà nota, e a me la trasmetterà per mezzo dell'Intendente. Io la passerò alla Commissione per conoscersi, se tra gli oggetti ritrovati siavene alcuno di singolar merito, da potersi acquistare per questo Museo; ed in tal caso io ne farò rapporto per le Sovrane risoluzioni. Ove S. M. determini di non farsene acquisto, o che gli oggetti medesimi non siano di singolar merito, essi resteranno alla libera disposizione degl'inventori, che ne sono i proprietarij.

« 3. In ogni caso d'inadempimento verranno gli oggetti confiscati.

« 4. Ha dichiarato finalmente la M. S., che le disposizioni di sopra espresse tanto per la estraregnazione, che per gli scavi, debbano avere effetto provvisoriamente, e fino a che sul rapporto del Luogotenente generale, non avrà diffinitivamente provveduto alla organizzazione dei rami di antichità e belle arti in Sicilia ».

Nominati già col Real Rescritto del 25 novembre i Componenti cotesta Commissione, io comunico alla medesima le enunciate disposizioni per l'uso di risulta.

Palermo 7 dicembre 1827.

M. FAVARE

10.

R E S C R I T T O

Ha rilevato S. M. dal foglio di V. E. de' 31 di-

cembre ultimo, che la Commissione di antichità e belle arti stabilita in Palermo, nell'atto che con ogni zelo ha dato opera a tutto ciò che ha creduto necessario, per assicurare la conservazione dei monumenti antichi che esistono in cotesta parte de' Reali Dominj, non è in grado di poterne da sè sola conoscere lo stato, nè portarvi la dovuta vigilanza, trovandosi tali monumenti sparsi in diversi punti lontani dalla Capitale; per cui ha l'E. V. proposto di stabilirsi uno o più Corrispondenti in ciascun luogo, ove esistono monumenti antichi, onde mettersi in relazione colla Commissione anzidetta, nello stesso modo che si pratica in questa parte de' Reali Dominj, ove il Direttore del Real Museo il quale soprantende alle antichità tiene simili Corrispondenti.

E la M. S. essendosi degnata accordare a V. E. l'autorizzazione, di destinare i Corrispondenti de quali si tratta ne' siti più cospicui di antichità, come l'E.V. ha proposta, nel Real nome le ne passo l'avviso, affinchè si serva restarne intesa per l'uso conveniente.

Napoli 27 gennaio 1830.

Comunico ciò a cotesta Commissione, perchè ponga in terna i Corrispondenti di cui è parola.

Palermo 22 febbraio 1830.

M. FAVARE

11.

FERDINANDO II
PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC.,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

Veduto il Real Decreto del dì 13 maggio 1822, sulla norma da serbarsi nella esportazione del Regno di oggetti antichi e di arte.

Visto l'altro Decreto del dì 14 maggio detto anno,

intorno alle ritualità necessarie per l'imprendimento degli scavi intesi alle ricerche di antichità, e il Real Rescritto del 22 settembre 1824, prescrivente l'assistenza agli scavi altresì d'un agente di polizia.

Volendo che simili norme sieno adottate per la Sicilia.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni.

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le disposizioni contenute ne' cennati Reali Decreti del dì 13 e del 14 maggio 1822, e nel Real Rescritto del 22 settembre 1824 sono comuni ai Nostri Reali Dominj oltre il Faro.

Art. 2. I Nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari interni, delle Finanze, della Polizia generale, e il nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli 11 marzo 1839.

FERDINANDO

N. SANTANGELO - M. RUFFO - DE TSCHUDY

12.

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC.,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

Visti gli articoli primo e secondo del Real Decreto de' 13 di maggio del 1822, i quali sono così concepiti:

Art. 1. Resta espressamente vietato di togliere dal loro sito attuale i quadri, le statue, i bassi-rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici e di arte, che esistono tanto nelle chiese e negli edificj pubblici, quanto nelle cappelle di padronato particolare.

Art. 2. E' vietato eziandio di demolire, o in qualsivoglia modo degradare, anche ne' fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edifici, come sono i tempi, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasj, del pari che le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura ed altro.

Visto l'articolo 261 delle *Leggi penali*.

Volendo che sieno adottate novelle ed efficaci misure, per conseguire l'importante fine, di preservare da ogni degradazione i pregievoli monumenti antichi e di arte, de' quali è a dovizia arricchito il Nostro Regno;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Ferme rimanendo le disposizioni del citato Real Decreto, vogliamo che tutti i monumenti nel medesimo enunciati, restino sotto la speciale ed immediata sorveglianza delle autorità amministrative, nella dipendenza del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, il quale è autorizzato a dare all'oggetto gli analogi provvedimenti.

Art. 2. Le autorità suddette cureranno, che tali monumenti sieno ben conservati a cura dei proprietari, e non soffrano degradazioni in verun modo. Vigileranno perchè non si alteri nè si deturpi l'antico con lavori moderni, e non faranno eseguire restaurazioni senza il superiore permesso, da ottenersi per mezzo dello stesso Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, ed in seguito dello esame e parere della Real Accademia di belle arti, e colle norme che la medesima dovrà indicare. Ogni contravvenzione sarà considerata come violazione de' monumenti pubblici, e come tale punita a tenore delle leggi.

Art. 3. Qualora fra i monumenti designati nell'articolo primo ve ne sia alcuno, che per la sua impor-

tanza meriti di essere in particolar modo conservato, affine di sottrarsi al deperimento cui trovasi esposto, o che la Real Accademia di belle arti riconosca di tal pregio, da essere utile alla illustrazione della storia patria, ed allo accrescimento de' mezzi di eccitare il genio della gioventù coll'esempio degli antichi maestri dell'arte, il Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, presa volta per volta la Nostra Sovrana autorizzazione, disporrà che sia trasportato nel Real Museo Borbonico, per esser quivi esposto alle osservazioni degli amatori e dei dotti, ed alla istruzione del pubblico: e perchè non rimangano disadorni i luoghi, da' quali i monumenti di tal fatta verranno tolti, lo stesso Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, vi farà sostituire le copie, o eseguire altro ornamento a spese del Real Museo. I quadri che sono nelle chiese, ancorchè capi d'opera, rimarranno al loro posto; e per la esatta conservazione di essi, sarà strettamente praticato quanto è prescritto nell'articolo secondo.

Art. 4. Il Nostro Segretario di Stato degli Affari interni, e tutti gli altri Ministri Segretari di Stato, ed il Nostro Luogotenente generale nei Nostri Reali Dominj oltre il Faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli il dì 16 di settembre 1839.

FERDINANDO
N. SANTANGELO - M. RUFFO

13.

REGOLE DA OSSERVARSI
PER LE ESTRAREGNAZIONI DI OGGETTI ANTICHI
O DI ARTE, E PER LE SCAVAZIONI

Napoli 30 agosto 1843.

Rendute comuni alla Sicilia le disposizioni che si

contengono nei Reali decreti del 13 e del 14 maggio 1822, e nel Real rescritto del 22 settembre 1824 per gli scavamenti di antichità, e per la estrazione dal Regno degli oggetti di arte d'ogni maniera, cotesta Commissione con ufficio del dì 12 aprile 1842 faceasi a sollecitare, si approvassero alcune designate norme, intese a garantire la esecuzione di quei Sovrani comandi.

In riscontro le manifesto, che la Commissione potrà tenersi alle seguenti regole:

Per le estraregnazioni

1. Chiunque ami esportare per lo straniero oggetti antichi o di arte, ne farà domanda alla Commissione, la quale accuratamente disaminatili, riferirà a questo Ministero quale ne sia il merito.

2. Ove la Commissione avvisi, che gli oggetti sieno di merito tale da non interessare il decoro del paese, sarà da questo Ministero comunicata la Sovrana concessione del permesso di estraregnarli, così alla Commissione come al Luogotenente Generale per la parte che riguarda gli agenti doganali.

3. Per la estrazione degli oggetti che si riconoscono di lavoro moderno, la Commissione rimane autorizzata ad apporre il suo suggello, dovendo a un tempo passare l'analogo ufizio a questo Ministero, che nel rimanerne inteso scriverà al Luogotenente per la debita intelligenza di detti agenti doganali.

4. Gli oggetti da sottoporsi a disamina dovranno essere recati nel locale della Commissione, senza farsi abilitazione di sorte alcuna, tranne il caso di qualche monumento di smisurata mole, o di agevolazione da usarsi a qualche personaggio di alto rango.

5. Controsegnati gli oggetti o le casse che li contengono, saranno accompagnati alla Dogana da un impiegato addetto alla Commissione, a' sensi dell'art. 6 del decreto del 13 maggio 1822.

Per le scavazioni.

6. Le domande dirette ad ottenere permesso di

scavare saranno fatte al Ministero o agl'Intendenti, ai quali rimane affidato lo incarico di liquidare la validità de' titoli di possidenza, o la legalità de' consentimenti de' proprietari. Conceduto il permesso, se ne darà conoscenza alla Commissione, la quale deputerà i suoi Corrispondenti a vigilare gli scavi, onde aver notizia delle scoperte, e guarentire da' danni e dalle degradazioni i monumenti, che per avventura venissero in luce.

7. Sarà attribuzione di cotesta Commissione il dar giudizio sul merito delle anticaglie, che si rinvengono così in seguito di scavamenti impresi con regolare permesso, che per casi fortuiti, e proporre lo acquisto di quelle, che per distinto pregio meritassero di essere comperate di conto Regio, per arricchire il Real Museo di Palermo.

Lo partecipo a lei, signor Presidente, affinchè si compiacca disporne lo adempimento; nella intelligenza che con questa data ho scritto analogamente al Luogotenente Generale per la parte che lo riguarda.

N. SANTANGELO

14.

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC.,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

Veduto il Real Decreto de' 16 di settembre 1839, col quale i monumenti antichi e di arte di ogni genere furon posti sotto la speciale ed immediata vigilanza delle autorità amministrative, chiamate ad adoperarsi perchè essi monumenti fossero ben conservati a cura de' rispettivi proprietari, e non soffrissero il menomo degradamento.

Volendo per massima stabilire il modo, come do-

versi provvedere alle spese occorrenti per la conservazione o restaurazione di tali monumenti, onde preservarli da qualsiasi deturpazione o rovina.

Veduto il rapporto del Tenente Generale Principe di Satriano, Duca di Taormina, Comandante in capo il primo Corpo di Esercito, funzionante da Nostro Luogotenente Generale in Sicilia.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona.

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutte le spese bisognevoli per la conservazione o restaurazione dei monumenti antichi o di arte, che sono nelle strade dei nostri Reali Dominj oltre il Faro, anderanno a carico delle Provincie, de' Comuni, o dei privati Proprietari, secondochè le strade sieno provinciali, comunali o vicinali.

Art. 2. Rimarranno nel loro pieno vigore le facultà, che competono alla Commissione di antichità e belle arti di quella parte dei Reali Dominj, di manifestare il suo parere sulle ristaurazioni di che abbisognano quei monumenti, e di formare le norme a praticarsi nella esecuzione di essi.

Art. 3. Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona, ed il Tenente Generale Principe di Satriano Duca di Taormina, Comandante in capo il primo Corpo di Esercito, funzionante da Nostro Luogotenente Generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Gaeta 21 agosto 1851.

FERDINANDO
M. FORTUNATO - G. CASSISI

15.

IL LUOGOT. GENERALE DEL RE
NELLE PROV. NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza Incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica d'accordo cogli altri Incaricati di Dicastero

Decreta

Art. 1. La Commissione di Antichità e Belle Arti, istituita per lo acquisto degli oggetti di antichità, e per lo esame di quelli destinati alla esportazione, rimane abolita.

Art. 2. Tutte le altre attribuzioni conferite alla detta Commissione, con Decreti e Rescritti anteriori a questa data, passano al Consiglio di Soprintendenza del Museo Nazionale e degli Scavamenti di antichità.

Art. 3. Al Consigliere di Luogotenenza, Incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica, è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 7 dicembre 1860.

FARINI
G. PISANELLI - R. PIRIA

PROVINCIE DELL' EMILIA

1.

GRAZIE E PRIVILEGI ACCORDATI
DALLA MUNIFICENZA DEL REAL SOVRANO
ALLA R. ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

Parma, 8 Giugno 1760.

Art. 7. Non potranno uscire da Parma opere insigni in pittura, e scultura, senz'acchè ne sia interpellata l'Accademia, che riconoscendone il merito, ne farà presente a chi si dee il suo sentimento, sempre subordinato a chi può autorizzarlo per la concessione.

2.

STATUTO DELLA DUCALE PARMENSE
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

Parma, 20 Gennaio 1822.

Art. 11. (Del Direttore delle Gallerie e delle Scuole).

§. 7. Veglia la conservazione di tutte le opere di Belle Arti, che ne' tre Ducati appartengono allo Stato, a' Comuni, ed agli Istituti pubblici; ancora veglia, perchè niun particolare faccia uscire dagli Stati alcune opere di Belle Arti d'autori defunti, senza averne ottenuto prima il permesso dal Governo, al quale dovrà esserne fatta preventiva offerta.

MARIA LUIGIA

Parma, 28 Ottobre 1856.

Titolo II. (Del Presidente).

Art. 21. Invigila nello stesso modo, perchè niun particolare faccia uscire dagli Stati verun'opera pregevole di Belle Arti, la quale potesse convenire all'Accademia. Nel qual caso prima di premettere l'uscita di tale opera, procaccia che ne sia fatta preventiva offerta al Governo.

E. SALATI

3.

TARIFFA DAZIARIA DEGLI STATI ESTENSI

Modena, 1857.

Art. 12. Resta d'ora in poi proibita l'estrazione dallo Stato dei quadri, statue, antichità, collezioni di monete, medaglie ed incisioni, manoscritti rari, codici e prime edizioni, in generale di quegli oggetti appartenenti alle arti belle ed alla letteratura, la perdita dei quali si conosca difficilmente riparabile.

Qualora venisse scoperto, che si tentasse alcuna clandestina esportazione di tali oggetti, saranno i medesimi confiscati, e qualora si verificasse di già eseguita, sarà assoggettato il contravventore ad una multa d'Italiane L. 100 alle L. 10000.

Il decidere se l'uno o l'altro degli oggetti appartenenti alle arti belle od alla letteratura, sia o no da considerarsi compreso nella proibizione, spetta al Ministero dell'Interno, il quale sentito il parere di Accademie o di persone perite, accorderà o negherà la licenza d'estrazione.

Non sono colpite dal presente divieto le opere degli artisti viventi, che i medesimi possono spedire all'estero, dovendosi però ad ogni modo riportare per esse una previa licenza del succitato Ministero, mediante la quale vengono legittimate presso l'Ufficio di Finanza.

4.

AL MINISTRO DELL'INTERNO

N. 2845.

Pavullo, 9 Agosto 1818.

Volendo Noi togliere un vincolo, che riesce in pratica molto fastidioso al commercio marmi in Massa-Carrara, di dovere cioè ottenere un permesso dall'Autorità amministrativa per ogni lavoro in marmo di artisti viventi, che venisse esportato dallo Stato Nostro;

Modifichiamo in questo punto il prescritto, accordando ai lavori in marmo di artisti viventi piena libertà d'estrazione, salvo il pagamento del dazio se vi fosse.

FRANCESCO

PROVINCIE PIEMONTESE

Regio Brevetto, con cui è creata una Giunta d'antichità e belle arti, coll'incarico di proporre, sotto la direzione della Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, li provvedimenti proprii a promuovere ne' Regii Stati la ricerca e la conservazione degli oggetti d'antichità e d'arti belle.

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, ECC. ECC.

Le reliquie degli antichi monumenti, e i capolavori delle arti belle tramandatici dai nostri Maggiori sono non solamente nel privato dominio delle persone o dei Corpi che li posseggono, ma nel patrimonio ancora dello Stato, il quale e per la gloria che ne torna alla nazione, e per l'utilità sentitane dal paese, e pel soccorso che se ne trae negli studi della storia patria, e per l'esemplare di perfezione che nelle egregie opere dura perennemente a beneficio degli artisti, ha giusta ragione di desiderare, che ogni cura sia adoperata acciò non si perdano o si degradino sì preziosi oggetti.

Uguale è la ragione della sollecitudine che generalmente è sentita, perchè le novelle ricerche che qualche volta vanno tentandosi, o quelle alle quali l'accidente dà luogo, siano fatte con quelle discipline che vagliono non solo a far riuscire a buon fine i lavori intrapresi, ma anche a far meglio conoscere il pregio delle cose discoperte.

Gli Stati nostri di qua, e di là dal mare sono nell'uno, e nell'altro rispetto in condizione da meritare, che Noi intervenghiamo con la nostra autorità ad appagare il comune desiderio, poichè non mai si è intrapresa o per privata indagine, o per cura dei Corpi scientifici qualche ricerca di antichi, o non conosciuti monumenti, senza che siane risultato buon frutto: per la qual cosa si vuole sperare, che dove al rispetto, ed all'amore con cui i nostri sudditi riguardano

le memorie tutte delle cose patrie, si aggiunga l'assistenza e l'autorità nostra, sarà vie meglio assicurata la conservazione di quanto si possiede, e più vantaggiosamente indirizzata la ricerca delle cose novelle.

Essendo Noi pertanto disposti a provvedere in modo, che valga a farci conseguire quest'utile scopo, abbiamo divisato di creare una Giunta di persone dotte ed intelligenti di siffatte cose, e di affidare alla medesima la cura di occuparsi in quelle ricerche, e di proporre quelle discipline, che riconoscerà più adatte alle varie emergenze de' casi.

Epperò col presente abbiamo determinato, e determiniamo ciò che segue:

1. E' creata in questa nostra Capitale una Giunta di antichità e belle arti, alla quale spetterà, sotto la direzione della nostra Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, di proporci quei provvedimenti, che, senza ledere il diritto di proprietà, ravviserà proprii a promuovere nelle provincie dei nostri Reali Domini la ricerca, e ad assicurare la conservazione di quegli oggetti, che per l'antichità, o pel loro pregio saranno riconosciuti importanti per gli studi di antichità, e di belle arti.

2. Questa Giunta è composta di persone scelte nelle Accademie nostre delle Scienze, e delle Belle Arti, e nella nostra Università di Torino, nel cui Museo già si conserva di tali oggetti una preziosa raccolta. Noi nominiamo per la prima volta a tal uopo, in conferma dell'elezione già fattane da esse due Accademie, a membri di detta Giunta, per l'Accademia Reale delle Scienze il Cavaliere e Commendatore Cesare Saluzzo, il Marchese e Commendatore Luigi Biondi, il Cavaliere e Commendatore Giuseppe Manno, il Professore Costanzo Gazzera; per l'Accademia Reale di Belle Arti il Marchese Roberto Tapparelli d'Azeglio, il Professore Giovanni Battista Biscarra, e il Professore Angelo Boucheron; e per la nostra Università di

Torino il Sacerdote Professore emerito di Filosofia Ignazio Barucchi, Direttore del Museo d'antichità ed egizio nell'Università medesima, e socio della predetta Accademia delle Scienze.

3. Sarà cura di essa Giunta di porsi in grado per mezzo di altre Accademie scientifiche dove esistono, e specialmente di quelle di Savoia e di Genova, o di persone distinte per le loro cognizioni in queste scienze, ed anche per mezzo degli Intendenti, di essere informata di quanto può conoscersi o scoprirsi di utile in tali materie, e di rendercene poi all'uopo informati per mezzo della predetta nostra Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno.

Mandiamo a chiunque spetta di osservare, e far osservare il presente; chè tale è nostra mente.

Dato in Genova li 24 di novembre 1832.

CARLO ALBERTO
DE L'ESCARÈNE.

F. Mariotti, 1892, pp. 307-308.

Indice dei provvedimenti

Province Toscane

- 1571 Maggio 30 — Legge contro la remozione di memorie esistenti in edifizii pubblici e privati pag. 25
- 1597 Luglio 7 — Divieto di estrarre pietre dure pag. 27
- 1597 Luglio 12 — Bando pel medesimo oggetto . pag. 28
- 1600 Maggio 17 — Nomina di un intendente perito, per la ricognizione e trovamento di dette pietre pag. 28
- 1602 Luglio 4 — Bando che estende a tutto lo Stato l'anzidetto divieto pag. 30
- 1602 Ottobre 24 Dipinti dei quali si proibisce l'estrazione pag. 32
- 1602 Ottobre 28 Proibizione di cavare da Siena, senza licenza, opere di pittori morti e celebri pag. 34
- 1602 Novembre 5 — Bando pel medesimo oggetto pag. 35
- 1602 Novembre 6 — Ordine ai doganieri di non fare uscir di Firenze alcuna sorta di pitture, senza la licenza dell'Accademia . pag. 36
- 1602 Dicembre 11 — Deputazione di 12 pittori, incaricata di accordar le licenze . pag. 38
- 1603 Novembre 15 — Rimostranza dell'Accademia, affinchè si diminuiscano le formalità richieste per ottenere le licenze . pag. 39
- 1603 Dicembre 11 — Mandato che dichiara sufficiente a ciò la sottoscrizione del Luogotenente dell' Accademia pag. 41
- 1610 Maggio 5 — Notamento dei Pittori, le cui opere è vietato di esportare . pag. 41
- 1610 Luglio 8 — Privilegio di cavare pietre dure accordato a Vespasiano del Testa . pag. 43
- 1744 Luglio 18 — Norme per la conservazione dei monumenti di Volterra . pag. 45
- 1750 Agosto 21 — Rescritto imperiale su i ritrovamenti di antiche monete . pag. 47
- 1754 Dicembre 26 — Editto che proibisce l'esportazione di manoscritti, medaglie, statue etc. pag. 48
- 1761 Dicembre 10 — Motu proprio relativo agli scavi di Volterra pag. 49
- 1766 Ottobre 17 — Bando che vieta di fondere o distruggere medaglie, monete, ed altre anticaglie pag. 51

1780	Agosto 5 — Legge sugli scavi e su rinvenimenti di antichità .	pag. 52
1781	Gennaio 16 — Rescritto che autorizza il Direttore della R. Galleria ad accordare le licenze di estrazione .	pag. 54
1781	Agosto 30 — Conferma della legge proibitiva della estrazione di antiche pitture .	pag. 55
1782	Marzo 27 — Sulla rimozione dagli edifici delle iscrizioni ed armi gentilizie .	pag. 56
1791	Ottobre 18 — Dichiarazione doganale, di conferma al divieto di estrazione degli antichi dipinti	pag. 56
1816	Dicembre 23 — Inibizione alle Corporazioni religiose di alienare oggetti d'arte	pag. 56
1818	Ottobre 23 — Notificazione di tale divieto, imposto anche ai Luoghi pii .	pag. 57
1819	Maggio 17 — Legge che proibisce la esportazione dei monumenti dal Ducato di Lucca, e ne ordina l'inventario	pag. 60
1819	Giugno 29 — Divieto di rimuovere gli oggetti d'arte dal luogo in cui si trovano .	pag. 61
1854	Aprile 16 — Legge sulla conservazione degli oggetti d'arte esistenti nei pubblici e nei privati edifizii	pag. 62
1857	Aprile 6 — Circolare che rinnova le disposizioni preesistenti	pag. 58
1859	Gennaio 13 — Prescrizione dell'azione penale contro i contravventori	pag. 63
1860	Marzo 12 — Commissione per la vigilanza e la conservazione degli oggetti d'arte in Toscana	pag. 64

Provincie Romane

1624	Ottobre 5 — Proibizione del Card. Aldobrandini, di estrarre antichità dallo Stato Pontificio	pag. 67
1646	Gennaio 29 — Editto del Card. Sforza	pag. 69
1686	Febbraio 5 — Proibizione del Card. Altieri	pag. 76
1701	Luglio 18 — Proibizione del Card. Spinola	pag. 83
1704	Settembre 30 — Editto dello stesso	pag. 83
1717	Aprile 3 — Proibizione dello stesso	pag. 86

1726	Ottobre 21 — Editto del Card. Albani, relativo agli scarpellini, segatori di marmi e cavatori	pag. 88
1733	Settembre 10 — Proibizione di estrarre antichità, del Card. Albani	pag. 90
1750	Gennaio 5 — Proibizione del Card. Valenti	pag. 96
1801	Agosto 21 — Editto del Card. Braschi .	pag. 108
1802	Ottobre 2 — Editto del Card. Doria Pamphilj	pag. 110
1803	Gennaio 7 — Proibizione dello stesso, di cavare presso le mura di Roma	pag. 125
1819	Marzo 8 — Editto del Card. Pacca, sulla vendita delle carte, libri e manoscritti .	pag. 127
1820	Aprile 7 — Editto dello stesso, sugli scavi e la conservazione dei monumenti .	pag. 130
1821	Agosto 6 — Regolamento dello stesso, per le Commissioni ausiliarie di belle arti	pag. 146

Provincie Venete e Lombarde

1745	Aprile 13 — Statuti per la vendita e commercio dei quadri in Milano .	pag. 153
1773	Aprile 20 — Decreto del Consiglio dei Dieci, che ordina un catalogo generale dei più insigni dipinti di Venezia .	pag. 159
1773	Luglio 31 — Disposizioni degli Inquisitori di Stato, che ne commettono l'incarico ad Ant. Zanetti	pag. 160
1778	Novembre 27 — Istruzioni date a Gio. Batt. Mengardi per lo stesso oggetto .	pag. 166
1791	Luglio 23 — Raccomandazione del Consiglio dei Dieci, per la conservazione dei dipinti posseduti dalle comunità e dai privati .	pag. 169
1796	Aprile 23 — Istruzioni date dagli Inquisitori a Franc. Maggiotto .	pag. 167
1802	Agosto 20 — Inibizione della vendita dei quadri ed oggetti artistici appartenenti a corporazioni religiose	pag. 171
1804	Settembre 24 — Proposte del Ministro dell'Interno della Repubblica Cisalpina, per regolare la estrazione degli oggetti di antichità e belle arti .	pag. 171
1804	Ottobre 6 — Decreto che vieta l'estrazione delle opere di pregio	pag. 174

- 1808 Agosto 16 — Circolare ai Prefetti per impedire l'alienazione di quadri, statue etc. . pag. 174
- 1809 Marzo 3 — Della vigilanza da esercitarsi sulle scoperte di antichità . pag. 175
- 1812 Marzo 5 — Ordine d'invviare a Vienna qualunque oggetto antico venisse scoperto . pag. 177
- 1813 Luglio 14 — Istituzione di Gallerie Dipartimentali pag. 178
- 1815 Febbraio 28 — Inibizione di esportare oggetti preziosi di scienza, letteratura e belle arti, senza il permesso della Reggenza provvisoria di Governo pag. 179
- 1816 Giugno 12 — Istruzioni della Camera Aulica, intorno ai trovamenti di monete e di oggetti preziosi . pag. 180
- 1816 Agosto 14 — Notificazione sullo stesso argomento pag. 184
- 1816 Settembre 24 — Ordini consimili del Governo di Lombardia . pag. 187
- 1817 Novembre 11 — Divieto di esportare oggetti preziosi di arte e di tipografia, nonchè codici manoscritti pag. 188
- 1818 Gennaio 13 — Istruzione di una Commissione per la tutela e la custodia degli oggetti d'arte pag. 192
- 1818 Aprile 17 — Consulta del Senato Governativo di finanza, intorno alle discipline vigenti per impedire l'esportazione degli oggetti d'arte pag. 196
- 1819 Febbraio 10 — Notificazione che vieta l'estrazione all'estero di quadri, statue, monete etc. pag. 208
- 1827 Aprile 19 — Modificazione di tale divieto . pag. 210
- 1833 Aprile 20 — Dichiarazione del Magistrato Camerale sulla Consulta precedente pag. 211
- 1834 Febbraio 27 — Annunzio di una legge su i trovamenti di oggetti archeologici . pag. 212
1846. Giugno 15 — Promulgazione di detta legge pag. 216
- 1846 Agosto 14 — Appendice alla medesima . pag. 217
- 1846 Agosto 21 — Comunicazione di tale Appendice al Governo della Lombardia . pag. 218
- 1849 Marzo 24 — Inibizione di acquistare oggetti appartenenti ai Musei di Roma, Firenze e Venezia . pag. 218
- 1849 Aprile 14 — Istruzioni date intorno a ciò alle Intendenze di Finanza pag. 220
. . . Ingerenza dei conservatori dei monumenti edilizi pag. 221
- 1851 Giugno 28 — Conferma delle notificazioni 10 e 17 febr. 1819 pag. 222
- 1857 Febbraio 16 — Sorveglianza per impedire la uscita degli oggetti artistici . pag. 223
- 1860 Settembre 4 — Facoltà accordata all'Accademia di belle arti, di rilasciare i permessi di esportazione pag. 224

Province Meridionali

- 1755 Settembre 25 — Bando che vieta la esportazione dei monumenti pag. 227
- 1755 Settembre 25 — Altro che conferma il precedente, e determina la tassa a pagarsi per gli oggetti, di cui viene permesso l'esportazione pag. 231
- 1766 Agosto 14 — Altro che rinnova i precedenti, e stabilisce le pene pe' contravventori . pag. 236
- 1769 Marzo 17 — Altro che riconferma i precedenti bandi pag. 239
- 1802 Ottobre . . . — Altro relativo agli scavi di Catania pag. 241
- 1813 Luglio 9 — Rescritto che ordina la restituzione al proprio luogo di alcuni marmi tolti da antiche mura pag. 242
- 1822 Maggio 13 — Legge sulla conservazione e la esportazione dei monumenti . pag. 243
- 1822 Maggio 14 — Legge sugli scavi . pag. 245
- 1824 Settembre 22 — Sorveglianza sugli scavi pag. 247
- 1827 Dicembre 7 — Norme provvisorie per la esportazione degli oggetti d'arte e per gli scavi in Sicilia pag. 248
- 1830 Gennaio 27 — Istituzione dei Corrispondenti della Commissione di antichità e belle arti di Sicilia pag. 250
- 1839 Marzo 11 — Estensione alla Sicilia delle disposizioni contenute nei decreti 13 e 14 marza 1822, e 22 settembre 1824 . pag. 251
- 1839 Settembre 16 — Disposizioni per la conservazione e la esportazione dei monumenti . pag. 252

Indice tematico

- 1843 Agosto 30 — Norme per la esecuzione dei precedenti decreti pag. 254
1851 Agosto 21 — Spese per la conservazione ed il restauro dei monumenti di Sicilia . pag. 256
1860 Abolizione della Commissione di antichità e belle arti di Napoli . pag. 258

Provincie dell'Emilia

- 1760 Giugno 8 — Divieto di uscita delle opere d'arte, senza il parere dell'Accademia di Parma pag. 259
1818 Agosto 9 — Esenzione del permesso di estrazione per i lavori di marmo fatti in Carrara pag. 261
1822 Gennaio 20 — Incarico dato all'Accademia di vigilare sulla conservazione e la esportazione dei monumenti pag. 259
1856 Ottobre 28 — Conferma di tali attribuzioni pag. 260
1857 . Proibizione di estrarre dallo Stato Estense oggetti d'arte e di letteratura pag. 260

Provincie Piemontesi

- 1832 Novembre 24 — Regio Brevetto con cui è creata una Giunta d'antichità e belle arti pag. 263

INDICE TEMATICO

L'indice che segue è stato organizzato, per la comodità del lettore, secondo quelli che appaiono essere i temi emergenti delle leggi e delle normative dei cessati governi italiani. Naturalmente, si è proceduto ad una sintesi sommaria, rispetto alla più vasta varietà che la lettura di questi provvedimenti consente di scoprire agevolmente: e questa sintesi è intesa soprattutto a suggerire alcuni percorsi analitici che valgano a illuminare il progredire storico dei più generali comportamenti, oppure l'evoluzione così interessante (se vista sull'orizzonte della nozione di bene culturale) delle tipologie degli oggetti.

In questo senso, dunque, il presente indice tematico non vuole competere con l'eshaustività della lettura dei testi, ma ad essa piuttosto ragionevolmente rinviare soprattutto per quei fondamentali strumenti che, nati fra XVII e XVIII secolo, saranno destinati a defluire senza troppe variazioni entro le leggi di tutela dello stato italiano unitario.

Per una più generale informazione storica, oltre al citato Filippo Mariotti, *La legislazione delle Belle Arti*, Roma 1892, si vedano almeno: N.A. Falcone, *Il Codice delle Belle Arti ed Antichità*, Firenze, 1913; L. Parpagliolo, *Codice delle Antichità e degli Oggetti d'Arte*, 2 voll., Roma 1913 (e successiva ristampa); M. Grisolia, *La tutela delle cose d'arte*, Roma 1952; M. Cantucci, *La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico o storico*, Padova 1953.

Un posto a sé occupa: R. Saleilles, *La législation italienne relative à la conservation des monuments et objets d'art*, Dijon 1894.

A livello di curiosità, si veda anche F. Ballerini, *Le Belle Arti nelle legislazioni passate e presenti italiane e straniere*, Genova 1898.

Più recentemente, si è servito di questi testi A. Emiliani, *Musei e Museologia*, in *Storia d'Italia Einaudi*, V: *I documenti*, Torino 1973; e in *Una politica dei beni culturali*, Torino 1974.

ESPORTAZIONE

Nell'ambito dei provvedimenti di legge, non v'è dubbio che la più viva fra le preoccupazioni dei governi fosse quella dell' « estrazione » degli oggetti ' mobili ' oltre i confini degli stati. Ed è proprio attorno a tale preoccupazione che si addensa gran parte degli interventi che, qui di seguito, vengono sommariamente allineati secondo un itinerario cronologico che pone nel contempo a confronto il comportamento dei diversi stati pre-unitari.

1597

Divieto di estrazione per pietre mischie e dure (Toscana, 7 luglio 1597, p. 27). Cfr. anche l'estensione del divieto a Siena, 12 luglio 1597, p. 28; nonché i successivi rinnovi: Toscana, 27 maggio 1600, p. 29; Toscana, 4 luglio 1602, pp. 30-32.

1602

Divieto di estrazione da Firenze e dallo stato « delle Pitture buone » (Toscana, 24 ottobre 1602, pp. 32-34); divieto assoluto di estrazione per 18 grandi artisti (id., pp. 33-34); nessun divieto per gli artisti viventi (id., pp. 33-34).

1624

Divieto di estrazione da Roma e dallo stato di « Figure, Statue, Antichità, Ornamenti e lavori di marmo, metallo, ed'altre pietre » (Roma, 5 ottobre 1624, pp. 67-68); antichi e moderni (id., p. 67); anche « in pezzi » (id., p. 67); denuncia di rinvenimento e penalità (id. p. 68).

1646

Divieto di estrazione da Roma e dallo stato di « Statue, torsi, bassi rilievi, teste, piedistalli, colonne, capitelli, iscrizioni, medaglie, camei e intagli » (Roma, 29 gennaio 1646, pp. 69-75); penalità (id., pp. 70-71); anche per i lavoratori non proprietari dei terreni (id., pp. 71-72).

1686

Divieto di estrazione sia di antichità in genere (cfr. Statue), sia di « figure, quadri, e pitture antiche, o altre opere in qualsivoglia cosa scolpite, dipinte, intagliate, commesse, lavorate, o in altro modo fatte » (Roma, 5 febbraio 1686, pp. 76-82); penalità (id., p. 77); obbligo di dogana (id., p. 79); denuncia al Commissario e suoi poteri (id. pp. 80 e 82).

1701

Norme precedenti confermate integralmente (Roma, 18 luglio 1701, p. 83).

1717

Estensione del divieto di estrazione di statue e antichità ai forestieri, anche ecclesiastici e secolari (Roma, 3 aprile 1717, pp. 86-88).

1733

Divieto di estrazione da Roma e dallo stato di « Statue di Marmo, o Metallo, Pitture, Antichità e simili », a conferma dei bandi precedenti dal 1624 al 1726 (Roma, 10 settembre 1733, pp. 90-95); per quali oggetti in particolare (id., p. 91); specialmente per cammei, intagli e medaglie (id., pp. 91-92); con quali penalità (id., pp. 92-95).

1750

Divieto di estrazione di « statue di marmo, o metallo, pitture, antichità e simili » particolarmente indicate nei bandi e editti precedenti dal 1624 al 1733 (Roma, 5 gennaio 1750, pp. 96-103); ampliamento del numero degli assessori al Commissario soprintendente alle pitture, sculture e antichità in genere (id., p. 98); licenza e modalità di estrazione (id., pp. 99-100); divieto di scavo e relativa licenza (id., p. 101); divieto di manomissione o abbattimento di edifici antichi (id., pp. 101-102); esteso alle strade pubbliche antiche (ibid.); concessione delle licenze e sopralluoghi (id., pp. 102-103); attenzione particolare ai cammei, intagli, monete, medaglie, corniole e bronzi figurati (id., pp. 106-107); penalità ecc. (id., pp. 106-108).

1755

Divieto di estrazione dal Regno di Napoli di pietre lavorate e marmi di miniere (Napoli, 16 ottobre 1755, p. 232).

1755

Divieto di estrazione di oggetti d'arte nel Regno di Napoli (Napoli, 16 ottobre 1755, pp. 227-231); norme generali e penalità (id., pp. 228-229); concessione delle licenze (id., p. 229); consulenza di A.S. Mazzocchi e di G. Bonito (id., p. 230); consulenza di G. Canart statuario (id., p. 231). Cfr. anche pp. 231-235.

1760

Divieto di estrazione da Parma di opere insigni di pittura e scultura (Parma, 8 giugno 1760, p. 259); controllo dell'Accademia (ibid.).

1766

Conferma del divieto generale di estrazione di oggetti d'arte e di antichità, nonché di pietre lavorate e marmi di miniera (Napoli, 9 settembre 1766, pp. 236-238).

1769

Ulteriore conferma del divieto di estrazione dal Regno di Napoli di oggetti d'antichità e d'arte, nonché di pietre lavorate e marmi (Napoli, 4 aprile 1769, pp. 239-241).

1781

Autorizzazione all'estrazione di quadri e pitture da parte del Direttore della R. Galleria (Toscana, 16 gennaio 1781, pp. 54-55). Conferma delle norme di cui alla Legge 26 dicembre 1754 per le pitture antiche (Toscana, 30 agosto 1781, p. 55).

1791

Conferma delle disposizioni della Legge 26 dicembre 1754 per i quadri e le tavole « di pitture antiche » (Toscana, 18 ottobre 1791, p. 56).

1801

Conferma del divieto di estrazione da Roma e dallo stato per « qualunque sorta di Statue, Colonne, Pietre, e Marmi preziosi lavorati, ed altra qualsiasi cosa che sarà ritrovata nei scavi » (Roma, 21 agosto 1801, p. 109); penalità (id., pp. 109-110).

1802

Divieto di estrazione per gli oggetti di antichità in genere, sia pubblici che privati, sacri o profani, nonché per gli oggetti di provenienza architettonica (Roma, 2 ottobre 1802, p. 113); divieto esteso alle « Pitture in Tavola, o in Tela, le quali siano opere di Autori Classici » (id., p. 113); divieto assoluto e sua estensione (id., p. 114); penalità estesa ai trasportatori (id., pp. 114-115); concessione delle licenze e sopralluoghi (id., p. 115); produzioni di autori viventi (id., p. 115); funzionamento degli assessori al Commissario per le licenze (id., pp. 115-116).

1804

Proposte generali di controllo dell'estrazione di dipinti e di oggetti d'arte ad opera del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana (Milano, 24 settembre 1804, pp. 171-173); riflessione circa il provvedimento pontificio del 1802 (id., p. 172); autorizzazione governativa e dazio progressivo (id., p. 173).

Divieto di legge per l'estrazione di oggetti d'arte di autori

non viventi e controllo delle richieste (Milano, 6 ottobre 1804, p. 174).

1815

Divieto di esportazione di «oggetti preziosi di Scienze, Letteratura e Belle Arti» senza previo consenso (Milano, 28 febbraio 1815, pp. 179-180); consulenza esercitata dall'Accademia di Belle Arti e dall'Istituto delle Scienze, Lettere ed Arti (ibid.).

1817

Divieto di estrazione di oggetti d'arte «sì di pittura, scultura, ed incisioni, come pure di Tipografia e Codici manoscritti» (Venezia, 11 novembre 1817, pp. 188-189); consulenza dell'Accademia di Belle Arti e della Biblioteca di S. Marco (id., p. 188); apposizione di sigilli (ibid.).

Trasmissione delle disposizioni di cui sopra all'Accademia di Belle Arti e alla Biblioteca di S. Marco di Venezia (Venezia, 11 novembre 1817, pp. 169-190).

Trasmissione delle disposizioni di cui sopra alla Direzione delle Dogane di Venezia (Venezia, 11 novembre 1817, pp. 190-191).

Trasmissione c.s. alla Polizia di Venezia e città di terraferma (Venezia, 11 novembre 1817, pp. 191-192).

1818

Pareri circa il problema dell'esportazione degli oggetti d'arte (Venezia, 17 aprile 1818, pp. 196-207); della Delegazione di Venezia (id., p. 196), di Belluno (id., pp. 196-197), di Treviso (id., p. 197), di Rovigo (id., p. 197), di Vicenza (id., p. 197), di Padova (id., p. 197), di Udine (id., pp. 197-198), di Verona (id., p. 198), del Bibliotecario di S. Marco (id. p. 198), del Presidente dell'Accademia di Belle Arti (id., pp. 198-199), della Direzione Generale delle Dogane (id., p. 199); parere affermativo del Governo Veneto (id., pp. 199-201); proposte di legge (id., pp. 201-202); parere diverso del Vice Presidente (id., pp. 203-207).

1818

Eliminazione del divieto di estrazione per i lavori in marmo di artisti viventi a vantaggio del commercio di Massa Carrara (Pavullo, Modena, 9 agosto 1818, p. 261).

1819

Legge e relative norme circa l'estrazione di «Quadri, Statue, Antichità, Collezioni di monete, ed Incisioni, Manoscritti rari, Codici e prime Edizioni» (Venezia, 10 febbraio 1819, pp. 208-209); libera estrazione per gli artisti viventi (id.,

p. 208) nonché nei confini (id., pp. 208-209); consulenza dell'Accademia di Belle Arti e della Direzione delle Biblioteche (id., p. 209).

Notificazione della precedente legge in Milano (Milano, 17 febbraio 1819, pp. 209-210).

1819

Divieto di estrazione di «quadri, sculture e medaglie, e in genere di tutti gli oggetti di Belle Arti» (Lucca, 17 maggio 1819, pp. 60-61).

1820

Divieto assoluto di estrazione di «qualunque articolo e oggetto di Belle Arti» da Roma e dallo Stato (Roma, 7 aprile 1820, p. 136); visita conoscitiva delle Commissioni (id., p. 136); esenzione doganale per i restauri (id., p. 137); estensione delle norme ai marmi di artisti non viventi «appartenenti al decadimento e al risorgimento della scultura» (id., p. 137); nonché ai marmi di pregio (ibid.); estensione ai quadri, alle tavole, alle tele e ai mosaici «che possono illustrare il decadimento, il risorgimento e la storia delle Arti» (id. p. 137); obbligatorietà della visita anche per opere di viventi (id., pp. 137-138); esenzione di dazio per l'introduzione di oggetti nello Stato (id., p. 138); validità e durata del divieto di estrazione (id., p. 137).

1822

Divieto di esportazione di oggetti d'antichità e d'arte anche privati dal Regno delle Due Sicilie (Napoli, 13 maggio 1822, pp. 243-245); formazione, funzionamento e compiti della commissione di controllo per le licenze (id., pp. 243-245).

1827

Norme provvisorie di comportamento in caso di estrazione di oggetti d'arte per il Regno di Sicilia (Palermo, 7 dicembre 1827, pp. 248-250).

1827

Modifica delle prescrizioni circa l'estrazione dei capi d'arte (Venezia, 19 aprile 1827, pp. 210-211).

Ancora della modifica precedente (Venezia, 20 aprile 1833, pp. 211-212).

1839

Estensione delle leggi 13 e 14 maggio 1822 e del successivo rescritto al Regno di Sicilia (Napoli, 11 marzo 1839, pp. 251-252).

1843

Regolamento per il divieto di estrazione di oggetti antichi o

d'arte (Napoli, 30 agosto 1843, pp. 254-256); norme specifiche (id., p. 255).

1849

Divieto di acquisto e di transito di opere d'arte provenienti dal Vaticano, nonché dai Musei di Roma, Firenze e Venezia, in occasione di moti rivoluzionari (Vienna, 24 marzo 1849, pp. 218-219).

Trasmissione della risoluzione precedente (Milano, 14 aprile 1849, p. 220).

1851

Conferma delle norme contenute nella notificazione del 1819 per l'esportazione di oggetti d'arte (Venezia, 28 giugno 1851, p. 222).

1856

La consultazione preventiva all'estrazione degli oggetti d'arte è affidata al Direttore delle Gallerie e delle Scuole della Ducale Accademia di Belle Arti (Parma, 28 ottobre 1856, p. 259).

1857

Divieto generale di estrazione per opere d'arte raccomandato in relazione agli acquisti stranieri e soprattutto inglesi e francesi (Venezia, 16 febbraio 1857, pp. 223-224); diritto di prelazione (id., p. 224).

1857

Divieto di estrazione dallo stato estense di antichità, oggetti d'arte, manoscritti, codici e prime edizioni (Modena, 1857, p. 260) consultazione di organi tecnici e licenze per opere di artisti viventi (ibid.).

1860

Conferma delle disposizioni penali relative all'estrazione degli oggetti d'arte di cui alla legge del 26 dicembre 1754 (Toscana, 12 marzo 1860, p. 66).

1860

Abolizione della Commissione di Antichità e Belle Arti e passaggio delle attribuzioni relative all'esportazione al Consiglio di Soprintendenza del Museo Nazionale e degli scavi di antichità (Napoli, 7 dicembre 1860, p. 258).

SCAVI E RITROVAMENTI

Come è facile intuire, i provvedimenti di tutela e di controllo relativi al patrimonio archeologico — soprattutto della città di Roma, ma più tardi anche di altri stati — non soltanto si dimostrano assai frequenti e dettagliati, ma appaiono anche dotati di notevole precocità. Essi del resto proseguono una tradizione che, nello Stato pontificio, aveva avuto precedenti illustri almeno nei governi di Pio II, Sisto IV e soprattutto di Leone X.

1624

Obbligo di denuncia di ritrovamento di « Statue... o qualsivoglia altra cosa sì di qualsivoglia pietra, come di qualsivoglia metallo » (Roma, 5 ottobre 1624, p. 68); e con quali penalità (id., p. 68).

1646

Divieto di scavo di « Statue, torsi, bassi rilievi, teste, piedistalli, colonne, capitelli, iscrizioni, medaglie, camei et intagli di valore di marmo, metallo, gioie, di mischi, oro et argento, o agate, e crugnole, amatisti, et altre diverse materie lavorate, e non lavorate » (Roma, 29 gennaio 1646, pp. 69-75); dove reperite (id., p. 69); obbligo di licenza di scavo (id., p. 73) e di compravendita (id., pp. 73-74); poteri del Commissario di scavo (id., pp. 74-75).

1686

Divieto di scavo di antichità di cui ai bandi 5 ottobre 1624, 24 gennaio 1646 e 30 agosto 1655 e quali (cfr. Statue) e in quali luoghi (Roma, 5 febbraio 1686, pp. 76-82); per proprietari e non (id., pp. 77-78); denuncia al Commissario (id., p. 80); inventario dei luoghi (id., p. 81); poteri del Commissario (id., p. 82).

1701

Norme confermate integralmente (Roma, 18 luglio 1701, p. 83).

1704

Licenza di scavo e denuncia di ritrovamento a conferma dei bandi precedenti, con estensione a « Pitture, Stucchi, Pavimenti, Figure, o altri lavori di Mosaico, Monumenti, o sian Sepolcri di qualsivoglia sorte » (Roma, 30 settembre 1704, pp. 83-86).

1726

Divieto di scavo in luoghi sia pubblici che privati senza preventiva licenza (Roma, 31 ottobre 1726, pp. 88-90); divieto in prossimità di edifici antichi (id., pp. 88-89); obbligo di denuncia di ritrovamento (id., p. 89); divieto di manomissione (id., p. 89); penalità (id., pp. 89-90).

1744

Nomina di una commissione da parte della Deputazione Volterrana per il controllo degli scavi di antichità (Volterra, 18 luglio 1744, pp. 45-47); estensione della vigilanza alle frodi (id., p. 46).

1750

Normativa generale riassuntiva degli editti dal 1624 al 1733 con conferma (Roma, 5 gennaio 1750, pp. 101 sgg.).

1761

Provvedimenti per gli scavi di « residui di antichità » a Volterra (Toscana, 10 dicembre 1761, pp. 49-51); prelazione del Museo di Volterra (id., p. 50).

1766

Obbligo di denuncia di rinvenimento di qualunque « Tesoro, Ripostiglio o altro antico Monumento » (Toscana, 17 ottobre 1766, pp. 51-52); relativo divieto di distruzione o fusione (id., pp. 51-52).

1780

Liberalizzazione degli scavi nel Granducato in deroga « agli Statuti municipali ed a tutte le Leggi ed Ordini e Consuetudini veglianti in materia di Tesori e di Scavi di antichità ... e specialmente al Bando degli 11 Ottobre 1762 » (Toscana, 5 agosto 1780, pp. 52-54); prelazione esercitata su giudizio della R. Galleria (id., p. 53); liberalizzazione dell'estrazione (id., p. 53).

1801

Abolizione di tutte le licenze di scavo a tutela di « Statue, e di qualunque monumento di antichità, come anche di Marmi, di Metalli, di Gemme preziose, di Tesori, e di tutt'altro nascosto nelle viscere della Terra, e sotto la rovina degli antichi Edifici » (Roma, 21 agosto 1801, pp. 108-110); preannuncio di nuove norme cautelative (id., p. 109); conferma del divieto di estrazione (id., p. 109) e penalità (id., pp. 109-110).

1802

Denuncia di scavi in proprietà privata (Roma, 2 ottobre 1802, p. 120); obbligo di sopralluogo dell'Ispectore delle Belle

Arti all'inizio del lavoro (ibid.); denuncia degli oggetti ritrovati (ibid.); penalità in caso di inadempienza (ibid.).

Obbligo di denuncia di ritrovamento di « cose antiche asportabili » in occasione di lavoro sia edile che agricolo (Roma, 2 ottobre 1802, pp. 119-120); confisca dei materiali (id., p. 120).

1809

Disposizioni circa il ritrovamento di oggetti d'antichità e sul controllo delle scoperte (Milano, 3 marzo 1809, pp. 175-176).

1820

Permesso di scavo (Roma, 7 aprile 1820, pp. 138-139); rapporti fra scavatore e proprietario del terreno (id., p. 139); visita preventiva della Commissione e normativa generale di scavo (id., pp. 139-140); inventario settimanale dei ritrovamenti (id., p. 140); divieto di vendita, integrazione e restauro degli oggetti ritrovati (id., p. 140); concessione di vendita di oggetti ritrovati (id., pp. 140-141); denuncia di rinvenimento di antichi fabbricati (id., p. 141); divieto di distruzione di strutture architettoniche ritrovate (id., p. 141); come pure di strutture decorative (ibid.); dignità di uso e di funzione dei monumenti antichi (id., pp. 141-142); obbligo di denuncia di decadimento dei monumenti antichi (id., p. 142); norme per gli interventi conservativi dello Stato (id., p. 142); norme per il ritrovamento di oggetti di antichità (id., pp. 142-143).

Estensione delle norme per l'estrazione valide per l'antico anche ai dipinti e mosaici « che possono illustrare il decadimento, il risorgimento e la storia delle Arti » (Roma, 7 aprile 1820, p. 137).

1821

Precisazioni circa la richiesta di scavo (Roma, 6 agosto 1821, p. 149); circa la non manomissione degli oggetti rinvenuti (ibid.); circa il mancato rilievo di fabbricati ritrovati (id., pp. 149-150); raccomandazioni per le antiche strade (id., p. 150).

S.d.

Disciplina generale dei ritrovamenti di antichità, sia in lavori privati che in lavori dello stato (Vienna, s.d., pp. 221-222); prelazione del Gabinetto di Antichità e dei Musei eventuali (id., p. 221); rimborso su base di stima (id., pp. 221-222).

1822

Legge generale sugli scavi di antichità (Napoli, 14 maggio 1822, pp. 245-247); controllo dello scavo e modalità di rinvenimento (id., pp. 246-247).

1824

Conferma della legge suddetta e raccomandazioni di stretta osservanza (Napoli, 22 settembre 1824, pp. 247-248).

1827

Norme provvisorie di comportamento in caso di concessione di scavo per il Regno di Sicilia (Palermo, 7 dicembre 1827, pp. 248-250).

1834

Comunicazioni circa una legge in preparazione relativa alla disciplina dei ritrovamenti (Venezia, 27 febbraio 1834, p. 212).
Come sopra relativamente alle Province Lombarde (Milano, 23 marzo 1834, pp. 212-213).

1839

Estensione delle leggi 13 e 14 maggio 1822 e successivo rescritto al Regno di Sicilia (Napoli, 11 marzo 1839, pp. 251-252).

1843

Regolamento per le attività di scavo (Napoli, 30 agosto 1843, pp. 254-256); norme specifiche (id., pp. 255-256).

1846

Nuove disposizioni relative alla disciplina di ritrovamento di monete antiche ed altri oggetti archeologici (Venezia, 15 giugno 1846, pp. 216-217).
Trasmissione delle norme di cui sopra ai governi italiani (Venezia, 14 agosto 1846 e Vienna, 21 agosto 1846, pp. 217-218).

1860

Abolizione della Commissione di Antichità e Belle Arti e passaggio delle attribuzioni al Consiglio di Soprintendenza del Museo Nazionale e degli scavamenti di antichità (Napoli, 7 dicembre 1860, p. 258).

EDIFICI ANTICHI

Direttamente connessa alla tematica istituita dagli scavi e dalle normative del ritrovamento, è quella che suggerisce l'emergere di una abbastanza tempestiva tutela degli edifici antichi e delle costruzioni storiche. Questo tracciato analitico deve comunque essere costantemente annesso alla voce precedente.

Vale forse la pena di sottolineare la singolare completezza che, ai fini dell'opera di tutela, sembra presagire il divieto catanese del 1802, nel momento in cui congiunge scavo e attività di edificazione in una sola cautela.

1726

Divieto di « guastare qualunque Edificio, o Fabrica, o altra opera antica sopra terra, ancorché lesa dal tempo o rovinosa » (Roma, 31 ottobre 1726, p. 89).

1750

Conferma del divieto di manomissione e abbattimento di edifici o monumenti antichi (Roma, 5 gennaio 1750, pp. 101-102).

1802

Denuncia dei ritrovamenti in occasione di lavori edili o agricoli (Roma, 2 ottobre 1802, p. 120).

Divieto di demolizione di qualunque avanzo di antichi edifici (Roma, 2 ottobre 1802, p. 117); licenze del Commissario (ibidem); restauro (ibidem).

Divieto di abbattimento di edifici antichi « per toglierne i Materiali » (Roma, 2 ottobre 1802, p. 119); destinazione degli oggetti abusivamente raccolti in occasione di lavori edili o stradali ai musei pubblici (id., p. 119).

1802

Divieto di scavo e di edificazione senza licenza per la « conservazione delle Antichità che si ritrovano nella città di Catania » (Catania, ottobre 1802, pp. 241-242).

1803

Divieto di scavo in prossimità delle mura di Roma e penalità (Roma, 7 gennaio 1803, pp. 125-126).

S.d.

Disciplina generale dei ritrovamenti e della tutela di « avanzi sinora ignoti di antichi monumenti edilizi, di sepolcri, strade antiche ecc. » (Vienna, s.d., pp. 221-222).

1820

Obbligo di denuncia di ritrovamento di antichi fabbricati e rilievi (Roma, 7 aprile 1820, p. 141); divieto di distruzione di strutture e di corredi decorativi (id., p. 141); dignità di uso dei monumenti antichi (id., pp. 141-142); denuncia di decadimento (id., p. 142); interventi conservativi dello stato (id., p. 142).

Divieto di danneggiamento, mutilazione e guasto di oggetti d'arte siti nelle piazze, Strade e Portici di Roma (Roma, 7 aprile 1820, p. 144).

1821

Raccomandazione per il rilievo di antichi edifici scoperti durante scavi (Roma, 6 agosto 1821, p. 149); necessità e modi di rilevare con disegni senza integrazioni (id., pp. 149-150).

1822

Divieto di demolizione e di degradazione di antiche costruzioni (Napoli, 13 maggio 1822, p. 243).

1851

Addebito a Province, Comuni e privati delle spese relative alla conservazione e al restauro di monumenti antichi o d'arte fronteggianti le strade pubbliche o vicinali (Gaeta, 21 agosto 1851, pp. 256-257).

MEDAGLIE, MONETE, ECC.

Anche questa linea di attenzione, così tipica ancor oggi dell'attività di tutela, va costantemente identificata nella più vasta tematica concernente gli scavi e i conseguenti ritrovamenti. Da questa linea possono in sostanza estrarsi anche alcune ulteriori conoscenze circa l'accesso, ed i modi di esso, di materiali 'mobili' alle prime collezioni pubbliche.

1704

Obbligo di conservazione di « Iscrizioni antiche, che sono sopra terra, ovvero che si trovano sotto terra, scolpite o impresse in pietra, o in qualsivoglia altra materia » (Roma, 30 settembre 1704, p. 84).

Ritrovamento di « lavori di Mosaico, Monumenti, o sian Sepolcri di qualsivoglia sorte » (Roma, 30 settembre 1704, pp. 83-86).

1733

Conferma del divieto di scavo, di compravendita, di falsificazione e di estrazione per « Camei, Intagli, Medaglie di tutte sorti, e simili Bronzi figurati ... che rendono così cospicui li Musei di Roma » (Roma, 10 settembre 1733, pp. 91-92); norme di denuncia e penalità (id., pp. 92-95).

1750

Particolare segnalazione di interesse per cammei, intagli, monete, medagli, corniole e bronzi figurati (Roma, 5 gennaio 1750, pp. 106-107).

1750

Norme del rinvenimento e della ricompensa, con obbligo di denuncia (Toscana, 21 agosto 1750, pp. 47-48); perizia di Antonio Cocchi (id., p. 47).

1766

Obbligo di denuncia di rinvenimento di qualunque « Tesoro, Ripostiglio o altro antico Monumento » (Toscana, 17 ottobre 1766, pp. 51-52) divieto « ai Ministri della Zecca, orefici, argentieri, a tutti i fonditori ecc. » di distruzione senza notifica (id., pp. 51-52).

1780

Liberalizzazione degli scavi nel Granducato in deroga alle

leggi precedenti « in materia di Tesori e di Scavi di antichità » (Toscana, 5 agosto 1780, pp. 52-54).

1802

Obbligo di denuncia del ritrovamento (Roma, 2 ottobre 1802, pp. 119-120); confisca degli oggetti non denunciati (id., p. 120); vendita a pubblici musei degli oggetti denunciati (ibid.).

1812

Ritrovamento di oggetti antichi e obbligo di consegna all'I.R. Gabinetto Numismatico e delle Antichità (Milano, 5 marzo 1812, pp. 177-178).

1816

Ritrovamento di monete ed effetti preziosi (Vienna, 12 giugno 1816, pp. 180-184); norme di denuncia e di rimborso (id., p. 181); trasmissione dei materiali al Regno Lombardo Veneto (id., p. 183).

Ritrovamento di monete, medaglie ed altri oggetti preziosi, come dalla precedente risoluzione Imperiale, nel Lombardo Veneto (Venezia, 14 agosto 1816, pp. 184-187); norme per la denuncia ed il rimborso (id., p. 185); trasmissione di materiali al Gabinetto numismatico di Milano o ad altri musei provinciali (ibid.).

Ritrovamento di monete ed altri effetti preziosi, come dalla precedente risoluzione Imperiale (Milano, 24 settembre 1816, p. 187).

ANTICHE STRADE

Legata alla dimensione dello scavo appare, sia pur raramente, anche l'affiorare di una attenzione verso le testimonianze — così tipicamente romane — fornite dai resti dell'antico impianto viario e dalle informazioni che essi possono restituire.

1750

Estensione dei divieti di scavo e manomissione per le strade pubbliche antiche (Roma, 5 gennaio 1750, pp. 101-102).

1820

Divieto di guasto delle antiche « celebri Strade » (Roma, 7 aprile 1820, p. 144).

S.d.

Disciplina generale dei ritrovamenti e della tutela (Vienna, s.d., pp. 221-222).

PIETRE DURE

Legati ai problemi dello scavo e dell'estrazione oltre i confini dello stato appaiono anche i provvedimenti relativi alle pietre dure in genere. Naturalmente, si tratta di gravami che riguardano in modo del tutto particolare l'area toscana e soprattutto senese.

1597

Divieto di estrazione di Agate, Diaspri, Carcedoni e pietre dure (Toscana, 7 luglio 1597, p. 27); rinvenimento di cave (id., p. 27); divieto di estrazione e casi di rinvenimento (Siena, 12 luglio 1597, p. 28).

1600

Divieto di estrazione e casi di rinvenimento (Toscana, 27 maggio 1600, pp. 28-30); nomina di intendente (id., p. 29).

1602

Estensione del divieto di cui sopra (Toscana, 4 luglio 1602, pp. 30-32); divieto di farne pietre focaie (id., p. 30).

1610

Conferma di Vespasiano del Testa Piccolomini al ruolo di intendente (Toscana, 8 luglio 1610, pp. 43-45); nonché dei divieti circa il rinvenimento e l'estrazione delle pietre (id., pp. 44-45).

ARMI E INSEGNE

Una notevole continuità dimostra l'attenzione posta in Toscana verso la conservazione dei simboli araldici storici; un'attenzione che oggi ancora restituisce risultati significativi.

1571

Divieto alla rimozione nonché ad « estinguere o violare » « Armi, Insegne, Titoli, Inscritzioni affisse, dipinte o scolpite sopra le Porte, Archi, Finestre, Cantonate o altro luogo apparente del edificio o muraglia » (Toscana, 30 maggio 1571, pp. 25-27); « così pubblica che privata » (id., p. 26) di apporre nuove armi (id., pp. 26-27).

1782

Rimozione di Iscrizioni, Armi gentilizie, e simili in case e palazzi (Toscana, 27 marzo 1782, p. 56); collocazione in luogo pubblico (id., p. 56).

1854

Legge per la conservazione « degli oggetti d'arte sì di pittura che di scultura e di plastica, esternamente esistenti tanto nei pubblici che nei privati edifici, e che debbono ritenersi o come destinati al pubblico ornato o come esposti alla pubblica venerazione » (Toscana, 16 aprile 1854, pp. 62-63).

MANOSCRITTI E LIBRI

Il suggerimento tematico rivela la cultura e l'età nelle quali più vivacemente si impostò un'attenzione specifica al vastissimo settore e al problema conservativo che questo implicitamente nutriva.

1704

Obbligo di conservazione e divieto di compravendita di « libri scritti a mano tanto Volgari, e Latini, quanto Greci, Ebraici, e di qualunque altra lingua così in carta pecora, come in carta bambacina, tanto intieri quanto divisi, rotti, e sciolti, come pure Instrumenti, Processi, Inventarij, Lettere, Bolle, Brevi, Diplomi, e qualunque altra sorte di carte, ovvero pergamene manoscritte » (Roma, 30 settembre 1704, pp. 85-86); divieto di manomissione (id., pp. 85-86); obbligo di denuncia (id., p. 86).

1804

Proposte di divieto di estrazione nella Repubblica Italiana (Milano, 24 settembre 1804, p. 172).

Divieto di estrazione nella Repubblica Italiana e consultazione con le Biblioteche Nazionali (Milano, 6 ottobre 1804, p. 174).

1819

Conferma degli antichi divieti di compravendita di codici e di carte manoscritte (Roma, 8 marzo 1819, pp. 127-130); il divieto concerne: « Libri manoscritti, siano essi in Italiano, in Latino, in Ebraico, in Greco, o in qualsivoglia altra lingua, siano in carta pecora, o bombacina, o seta, tanto intieri, quanto divisi, rotti, o sciolti; come pure Istromenti, Processi, Inventari, Citazioni, Documenti prodotti, Protocolli, Manuali, Broliardi, Receptorum, o altra Scrittura appartenente agli Uffici tanto Civile, che Criminale, Lettere, Bolle, Brevi, e Diplomi manoscritti, Carte Ecclesiastiche, specialmente se di Congregazioni, e Tribunali, Archivi di Case Magnatizie, e del Governo, Case religiose e Luoghi pii, e qualunque altro libro manoscritto » (id., p. 128); controllo del Prefetto degli Archivi Segreti (ibid.); vincoli e controlli gratuitamente esercitati (ibid.); obbligo di denuncia di presenza di materiali da parte di mercanti e di bottegai che di carta facciano uso (id., pp. 128-129); revisione dei cataloghi di antiquariato librario da parte del Prefetto degli Archivi Segreti avanti la diffusione (id., p. 129); recupero dei materiali presso i venditori (ibid.); provvedimenti contro i deturpatori di libri manoscritti in pubbliche biblioteche (id., p. 130).

PROPRIETA' DELLA CHIESA

La traccia tematica segue sommariamente le attenzioni dedicate dai legislatori al difficile problema delle proprietà della chiesa, nonché di altri pubblici ' stabilimenti '. E' ovviamente implicito che questa preoccupazione emerga soprattutto in età moderna, in coincidenza non solo con la più matura coscienza storica e critica del patrimonio chiesastico, ma anche con l'aumentata, preoccupante mobilità commerciale che questo patrimonio nei fatti affronta (valga per tutte la questione della proprietà delle cappelle patronali). Vale la pena di segnalare, in ogni caso, come la rigidità dei divieti investa sia gli stati italiani ' laici ', sia lo stato della Chiesa.

1745

Divieto ai commercianti (Pittori, Indoratori, Falegnami, Pattari, Barbieri ecc.) di assumere appalti di quadri d'altare per chiese e luoghi pubblici per conto di artisti senza licenza dell'Accademia (Milano, 13 aprile 1745, p. 154); divieto di commerciare immagini sacre, oppure di pontefici o di principi, tenendoli per strada e a terra (id., p. 155); divieto ai facchini di trasportare quadri scoperti (id., p. 155).

1791

Proposta di tutela e di intervento pubblico per i dipinti chiesastici il cui restauro non può essere sostenuto dalle comunità (Venezia, 23 luglio 1791, pp. 169-170).

1802

Divieto di vendita senza consenso per pitture e quadri di Chiese, Monasteri, Conventi e Corporazioni della Repubblica Cisalpina (Milano, 20 agosto 1802, p. 171).

1802

Divieto di vendita e di acquisto di quadri delle chiese (Roma, 2 ottobre 1802, p. 118); divieto di rimozione per restauro senza licenza (id., p. 118); divieto di copia (ibid.).

1808

Divieto di vendita di quadri, statue « od altro qualunque siasi oggetto di belle arti » di proprietà ecclesiastica (Milano, 16 agosto 1808, pp. 174-175); con consenso del Ministero degli Interni (id., p. 175).

1814

Offerta di dipinti già di luoghi sacri soppressi per la costituzione di gallerie nei dipartimenti lombardi (Milano, 14 luglio 1814, pp. 178-179); richiesta di elenchi inventariali dei dipinti nei dipartimenti (ibid.).

1816

Divieto di vendita di oggetti d'arte delle corporazioni religiose (Toscana, 23 dicembre 1816, pp. 56-57).

Divieto di vendita di oggetti d'arte senza consenso preventivo (Toscana, 23 dicembre 1816, pp. 56-57).

1818

Nomina di una Commissione per la conservazione e la custodia degli oggetti d'arte esistenti nelle chiese e nei pubblici stabilimenti della città e della provincia (Venezia, 13 gennaio 1818, pp. 192-195); formazione, funzionamento e compiti della Commissione (id., pp. 193-194); trasmissione alla Commissione degli elenchi inventariali per le verifiche e rettifiche (id., pp. 194-195).

1818

Conferma ed estensione del divieto alle Chiese, Corporazioni religiose di ambo i sessi, Conservatori, Opere, Compagnie, Confraternite, Ospedali e in genere a tutti gli stabilimenti o ecclesiastici o di pietà pubblica (Toscana, 23 ottobre 1818, pp. 57-58); autorizzazione preventiva (id., p. 58); perizia del direttore della R. Galleria (id., p. 58); penalità del compratore e del venditore (id., p. 58).

Conferma del divieto di vendita di oggetti d'arte, qualunque ne sia il patronato (Toscana, 23 ottobre 1818, pp. 57-58).

1820

Rigoroso divieto di rimozione di oggetti d'arte e di antichità da Chiese pubbliche, e fabbriche annesse, compresi anche i semplici Oratori (Roma, 7 aprile 1820, pp. 143-144); divieto di rimozione e restauro (id., pp. 143-144).

1821

Conferma della proprietà di pubblico diritto di ogni oggetto esistente nelle chiese e nelle cappelle particolari (Roma, 6 agosto 1821, p. 148).

1839

Trasferimento di opere di pregio particolare, ovvero per urgenza conservativa, presso il R. Museo Borbonico (Napoli, 16 settembre 1839, pp. 252-254); sostituzione con copie (id., p. 254).

Divieto di rimozione di dipinti di chiesa e obbligo di conservazione sul posto (Napoli, 16 settembre 1839, p. 254).

1857

Conferma del divieto di vendita di oggetti d'arte in relazione a crescenti trattive con agenti di musei inglesi e francesi (Venezia, 16 febbraio 1857, pp. 223-224).

1857

Conferma del divieto di vendita di oggetti di proprietà di chiese e richiamo di tutte le leggi e disposizioni a decorrere dal 26 dicembre 1754 (Toscana, 6 aprile 1857, pp. 58-59).

RESTAURO

L'attenzione verso i provvedimenti di restauro va esaminata di pari passo con l'intervento legislativo inerente il patrimonio pubblico, sia delle chiese che di altre proprietà; nonché, in parallelo, con la volontà di una più esauriente attività conoscitiva, quale appare quella testimoniata dalle indagini di catalogazione e di inventario.

1745

Divieto ad artisti ed architetti di « difare o ritoccare pitture o sculture antiche e moderne pubbliche » senza sopralluogo e licenza dell'Accademia (Milano, 13 aprile 1745, p. 156); estensione del divieto a muratori, imbianchini ecc. (ibid.).

1755

Il divieto di estrazione dal Regno di Napoli, oltre a oggetti di antichità e dipinti antichi su materiali diversi, concerne anche « pitture antiche... tagliate da muri » (Napoli, 16 ottobre 1755, p. 228).

1773

Segnalazione e controllo del restauro di dipinti di proprietà ecclesiastica in Venezia e isole (Venezia, 31 luglio 1773, p. 162); compiti dell'Ispettore generale (ibid.).

1778

Conferma delle disposizioni precedenti sotto il controllo del nuovo Ispettore generale G.B. Mengardi (Venezia, 27 novembre 1778, pp. 166-167).

1791

Proposta di pubblica tutela e di intervento statale per i dipinti chiesastici il cui restauro non possa essere affrontato dalle comunità (Venezia, 23 luglio 1791, pp. 169-170).

1793

Conferma delle disposizioni precedenti con il controllo del nuovo Ispettore generale F. Maggiorani (Venezia, 23 aprile 1793, pp. 167-169).

1802

Divieto di rimozione per restauro senza autorizzazione (Roma, 2 ottobre 1802, p. 118).

1818

Nomina di una Commissione per la conservazione e custodia degli oggetti d'arte delle chiese e luoghi pubblici in Venezia e

provincia (Venezia, 13 gennaio 1818, pp. 192-195); provvedimenti relativi a restauri con la consulenza dell'Accademia di Belle Arti (id., p. 194).

1820

Divieto di integrazione e restauro degli oggetti ritrovati durante scavo (Roma, 7 aprile 1820, p. 140).

Divieto di rimozione per restauro di oggetti d'arte nelle chiese senza autorizzazione (Roma, 7 aprile 1820, pp. 143-144). Esenzione di dazio doganale per l'estrazione di restauri moderni (Roma, 7 aprile 1820, p. 137).

1821

Vigilanza delle Commissioni circa i restauri e le necessarie licenze (Roma, 6 agosto 1821, p. 148).

Raccomandazioni alle Commissioni per la non manomissione degli oggetti rinvenuti in scavi (Roma, 6 agosto 1821, p. 149).

1856

Provvedimenti circa la conservazione dei dipinti nelle Chiese (Venezia, 9 ottobre 1856, pp. 213-216); degradazione da umidità e da esercizio di copia (id., pp. 213-214); sostituzione consigliata con copie e trasferimento dei dipinti all'Accademia (id., p. 215).

1860

Costituzione di una Commissione per la conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti della Toscana e « per stabilire il modo da tenersi nel restaurarli » e « d'invocare l'azione del Governo per far sospendere i restauri mal fatti e per intraprendere quelli giudicati necessari » (Toscana, 12 marzo 1860, p. 65).

Sembra utile anettere alla voce relativa al restauro e ai modi di intervento conservativo, anche questi suggerimenti che indirizzano il problema del ripristino verso ulteriori e più vasti orizzonti.

1821

Raccomandazione di conservazione e di accuratezza nel restauro delle chiese (Roma, 6 agosto 1821, p. 148); raccomandazione circa i criteri di riedificazione di nuove chiese in luogo di antiche (id., p. 148).

1851

Addebito a Provincie, Comuni e privati delle spese relative alla conservazione e al restauro di monumenti antichi o d'arte siti sulle strade pubbliche o vicinali (Gaeta, 21 agosto 1851, pp. 256-257).

ABUSO

Sotto questa indicazione tematica — che in realtà ha spazio vastissimo nelle leggi di tutela — si raccolgono alcune indicazioni sommarie a vantaggio del lettore, che tuttavia potrà più facilmente connetterle con le voci Restauro, Controllo, Catalogo ecc.

1745

Divieto ad artisti ed architetti di « disfare o ritoccare pitture o sculture antiche e moderne pubbliche » senza licenza dell'Accademia (Milano, 13 aprile 1745, p. 156); estensione del divieto a scalpellini, scavatori, muratori, imbianchini ecc. (ibid.).

1773

Norme contro l'alienazione e il cambiamento di opere esistenti nelle chiese, scuole, monasteri ecc. di Venezia (Venezia, 20 aprile 1773, p. 160).

1773

Norme contro l'abuso e la vendita di opere d'arte di proprietà ecclesiastica in Venezia e isole circconvicine: catalogazione, notificazione e controllo (Venezia, 31 luglio 1773, pp. 160-163). Estensione del divieto alle città di terraferma nelle proposte di A. M. Zanetti (Venezia, 31 luglio 1773, p. 164, nota).

1778

Conferma delle norme precedenti con il controllo del nuovo Ispettore generale G. B. Mengardi (Venezia, 27 novembre 1778, pp. 166-167).

1793

Conferma c.s. con il controllo del nuovo Ispettore generale F. Maggioletto (Venezia, 23 aprile 1793, pp. 167-169).

1802

Divieto di vendita senza consenso di pitture e quadri di proprietà ecclesiastica nella Repubblica Cisalpina (Milano, 20 agosto 1802, p. 171).

1802

Divieto di « mutilare, spezzare, o in altra guisa alterare o guastare » oggetti di antichità ecc. (Roma, 2 ottobre 1802, p. 116) penalità (id., pp. 116-117).

1808

Divieto di vendita di quadri, statue « od altro qualunque siasi oggetto di belle arti » di proprietà ecclesiastica, se non con consenso ministeriale (Milano, 16 agosto 1808, pp. 174-175).

1813

Obbligo di restituzione e ricollocazione di alcuni « pezzi di marmo con iscrizioni arabe » abusivamente rimossi (Napoli, 9 luglio 1813, p. 242).

1820

I responsabili dei « pubblici Stabilimenti e Locali, tanto Ecclesiastici che Secolari, comprese le Chiese, Oratori e Conventi » sono tenuti a preavvertire l'Autorità del Camerlengo dell'intenzione di vendita (Roma, 7 aprile 1820, p. 135).

1822

Divieto di rimozione di ogni oggetto d'arte nelle chiese, nelle cappelle di patronato particolare e negli edifici pubblici (Napoli, 13 Maggio 1822, p. 243).

1839

Estensione delle leggi 13 e 14 maggio 1822 e successivo riscritto al Regno di Sicilia (Napoli, 11 marzo 1839, pp. 251-252).

1854

Divieto di rimozione, distruzione o abolizione di qualunque oggetto d'arte di pittura o di scultura «che esista esposto alla pubblica vista, comunque chiuso in tabernacoli, nei muri esterni di qualunque casa, palazzo o altro edificio sia privato o pubblico » (Toscana, 16 aprile 1854, pp. 62-63); deposito in pubblico stabilimento di belle arti (id., p. 62).

Rientrano nella nozione di abuso anche i due seguenti provvedimenti:

1802

Rifusione del danno in occasione di vendita abusiva di oggetti fideicommissari (Roma, 2 ottobre 1802, p. 119).

1819

Provvedimenti contro i deturpatori di libri manoscritti e di immagini in pubbliche biblioteche (Roma, 8 marzo 1819, p. 130).

Si include nella voce dedicata ai possibili abusi anche il seguente divieto che riveste una forma abbastanza anomala nell'ambito della generale legislazione storica.

1745

Divieto di commerciare, in pubblico e in privato, immagini contrarie alle disposizioni tridentine, contro la Sacra Scrittura o lascive (Milano, 13 aprile 1745, pp. 154-155).

COPIE

Più vasta di quanto non si sospetti oggi era la preoccupazione suscitata dalla necessità di procedere fisicamente al salvataggio di opere d'arte e nel contempo di avvantaggiare pubblici musei. Anche questa indicazione va connessa a quella più generale dedicata al Restauro, specie se vista sotto l'aspetto della possibile degradazione dei dipinti sottoposti all'esercizio spesso scorretto dei copisti.

1856

Sostituzione di originali con copie e trasferimento di quelli all'Accademia di Venezia (Venezia, 9 ottobre 1856, p. 215); esempio di Ferrara (ibid.).

CATALOGO

La formazione di cataloghi e di inventari dei patrimoni artistici è notoriamente esigenza conoscitiva da un lato tesa all'adempimento amministrativo e dall'altro ad una miglior nozione dei patrimoni stessi. L'impresa è vanto particolare della cultura e del buongoverno veneziani: ma sono molti gli stati italiani che, subito dopo, dichiarano di accingersi all'impresa, varando a tal fine apposite disposizioni. Questa linea tematica deve essere condotta in parallelo con quella che ad essa fa seguito, che prevalentemente riguarda la spontanea presentazione di inventari di proprietà così pubblica che privata.

1773

Formazione di un catalogo dei quadri « di celebri e rinomati autori » di proprietà ecclesiastica di Venezia e isole circconvicine (Venezia, 31 luglio 1773, p. 161); notifica del catalogo ai responsabili (ibid.); modello di notificazione (id., pp. 161-162, nota 1); controllo attraverso il catalogo (id., p. 162). Necessità del catalogo nella proposta di A. M. Zanetti (Venezia, 31 luglio 1773, p. 165, nota).

Estensione del catalogo alle città di terraferma secondo le proposte di A. M. Zanetti (Venezia, 31 luglio 1773, p. 164, nota).

1778

Nomina del nuovo Ispettore generale dopo la morte di A. M. Zanetti nella persona di G. B. Mengardi (Venezia, 27 novembre 1778, p. 166); proseguimento dell'obbligo di catalogo e di controllo (id., pp. 166-167).

1793

Nomina del nuovo Ispettore generale dopo la morte di G. B. Mengardi, nella persona di F. Maggiotto (Venezia, 23 aprile 1793, p. 167); proseguimento dell'obbligo di catalogo e di controllo generale (id., pp. 167-169).

1814

Richiesta di elenchi di dipinti presso i dipartimenti lombardi per costituire il catalogo delle gallerie (Milano, 14 luglio 1814, pp. 178-179).

1818

Nomina di una Commissione per la conservazione e la custodia degli oggetti d'arte esistenti nelle Chiese e luoghi pubblici della città e della provincia (Venezia, 13 gennaio 1818, pp.

192-195); revisione e controllo degli elenchi di opere d'arte esistenti (id., p. 194); trasmissione degli elenchi alla Commissione (id., pp. 194-195).

1819

Disposizioni per l'inventario del patrimonio sia pubblico che privato per mano di Michele Ridolfi (Lucca, 17 maggio 1819, p. 60).

1819

Disposizioni per il blocco delle opere d'arte avanti l'inventario «degli oggetti di belle arti e singolarmente dei Quadri» da eseguirsi da Michele Ridolfi (Lucca, 29 giugno 1819, p. 61).

1820

Obbligo di denuncia scritta di raccolte, musei e oggetti d'arte per i Superiori, Amministratori e Rettori di «pubblici Stabilimenti e Locali tanto Ecclesiastici che Secolari, comprese le Chiese, Oratori e Conventi» (Roma, 7 aprile 1820, pp. 134-135).

1821

Importanza delle norme di inventario del patrimonio (statistica) finora trascurate (Roma, 6 agosto 1821, p. 147); raccomandazione alle Commissioni (ibid.).

1860

Costituzione di una Commissione per la conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti della Toscana con l'incarico, fra gli altri, «di compilare un inventario di quelli fra i soprannominati oggetti, che dovranno rimanere sotto la tutela del Governo» (Toscana, 12 marzo 1860, p. 65).

INVENTARIO E NOTIFICA

1773

Istituzione di un inventario dei quadri «più insigni opere di celebri autori esistenti nelle chiese, scuole, monasteri» ecc. di Venezia e delle isole circconvicine (Venezia, 20 aprile 1773, p. 159); notifica degli inventari alle persone responsabili e modi (id., p. 160).

1802

Obbligo di spontanea denuncia per collezioni o singoli oggetti (Roma, 2 ottobre 1802, pp. 118-119); vincolo perdurante anche su oggetti alienati (id., p. 119).

Obbligo di denuncia particolareggiata di «Gallerie di Statue, e di Pitture, Musei di Antichità Sacre o Profane, o semplici raccolte dell'uno, e dell'altro genere» estesa anche al possesso di oggetti singoli «particolarmente in genere di Scultura, o di Pittura» (Roma, 2 ottobre 1802, p. 118); sopraluogo dell'Ispettore delle Belle Arti (ibid.); conoscenza del modo di conservazione (id., p. 119); rifusione del prezzo in caso di abuso su oggetti fideicommissari (id., p. 119); altre penalità (ibid.).

1819

Vincoli su scritture e libri manoscritti su giudizio del Prefetto degli Archivi Segreti (Roma, 8 marzo 1819, p. 128).

1820

Obbligo di denuncia scritta di raccolte, musei o oggetti d'arte per i Superiori, Amministratori e Rettori di «pubblici Stabilimenti e Locali tanto Ecclesiastici che Secolari, comprese le Chiese, Oratori e Conventi» (Roma, 7 aprile 1820, pp. 134-135); deposito degli inventari (id., p. 135).

Obbligo delle Commissioni di vincolare oggetti di «singolare e famoso pregio per l'Arte o per l'Erudizione» di proprietà privata (Roma, 7 aprile 1820, pp. 135-136); estensione del vincolo alle cose vendute (id., p. 136).

S.d.

Esercizio del diritto di prelazione in caso di ritrovamenti archeologici (Vienna, s.d., pp. 221-222).

1856

Il Presidente dell'Accademia di Belle Arti controlla preventivamente l'esportazione, curando in particolare l'esercizio della prelazione (Parma, 28 ottobre 1856, p. 260).

1857

Raccomandazione di prelazione in occasione di crescenti vendite a musei inglesi e francesi (Vienna, 16 febbraio 1857, pp. 223-224).

MUSEI

La voce analitica suggerisce qualche sommaria notizia interpretativa a vantaggio di quella complessa istituzione che sempre più attivamente, dai primi anni del XIX secolo in avanti, viene configurandosi a vantaggio del patrimonio artistico e della sua conservazione.

1802

Ospitano i materiali antichi abusivamente recuperati in occasione di lavori stradali ed edili (Roma, 2 ottobre 1802, p. 119). Incremento delle raccolte pubbliche grazie all'afflusso di oggetti di ritrovamento ecc. (Roma, 2 ottobre 1802, p. 122).

1814

Offerta di dipinti già in luoghi sacri soppressi per la costituzione di gallerie nei dipartimenti lombardi (Milano, 14 luglio 1814, p. 178); collocazione dei musei presso il Liceo (ibid.); richiesta di inventario dei dipinti già esistenti presso i dipartimenti (id., pp. 178-179).

1849

Divieto di transito e di acquisto di opere d'arte provenienti dal Vaticano nonché dai Musei di Roma, Firenze e Venezia, in occasione di moti rivoluzionari (Vienna, 24 marzo 1849, pp. 218-219).

Trasmissione della risoluzione di cui sopra (Milano, 14 aprile 1849, p. 220).

1857

Conferma del divieto di vendita di opere d'arte in relazione a crescenti trattative con agenti di musei inglesi e francesi (Venezia, 16 febbraio 1857, pp. 223-224).

1860

Costituzione di una Commissione per la conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti della Toscana con l'incarico « di proporre al Governo l'acquisto di oggetti d'arte, o importanti per la storia » (Toscana, 12 marzo 1860, p. 65).

TUTELA DELLE PROFESSIONI

Si riproducono alcune indicazioni circa questo settore di interesse che trova sede solo nella pragmatica legge teresiana del 1745; e che altrove può invece essere reperito, in prevalenza, negli statuti e nei provvedimenti delle Accademie e degli Istituti scientifici.

1745

Divieto ai pittori forestieri di operare senza esame ed approvazione dell'Accademia (Milano, 13 aprile 1745, p. 154); estensione del divieto a commercianti mediatori d'opera (ibid.).

Obbligo di controllo da parte dell'Accademia per le botteghe dei colorari in relazione alle caratteristiche delle tele e delle relative imprimiture (Milano, 13 aprile 1745, p. 157).

Il mestiere e i compiti di Capomastro in architettura nel rapporto con la progettazione (Milano, 13 aprile 1745, p. 158); nomina di apposita commissione di Accademia per l'esame di Capomastro (id., pp. 158-159).

Divieto di proseguire o di mettere mano ad opere incompiute di autore vivente da parte di altri (Milano, 13 aprile 1745, pp. 157-158); divieto di diminuzione dei prezzi per concorrenza nel corso dell'opera (ibid.).

Obbligo di licenza dell'Accademia per l'apertura di esercizio commerciale per miniatori, ricamatori, indoratori, pittori di targhe, fogliami e chiaroscuri, scultori in legno e intagliatori in rame (Milano, 13 aprile 1745, p. 157).

Proibizione agli artisti di tenere più di due scolari in studio (Milano, 13 aprile 1745, p. 156); con licenza dell'Accademia (id., pp. 156-157).

COMMERCIO

Se molte sono, com'è ovvio, le provvidenze che tutelano il patrimonio contro l'abuso commerciale, qui si segnalano quelle che esplicitamente suggeriscono un controllo da esercitarsi direttamente sulle persone che tradizionalmente svolgono un ruolo di mediazione.

1745

Divieto a Pattari, Falegnami, rivenditori e altri di effettuare stime di pitture, disegni e sculture per conto dei tribunali (Milano, 13 aprile 1745, pp. 155-156); stime effettuate dall'Accademia da accademici deputati allo scopo (id., p. 156).

Divieto a facchini e a rivenditori di commerciare quadri forestieri senza consenso dell'Accademia (Milano, 13 aprile 1745, p. 155).

1819

Controllo dei cataloghi commerciali di scritture e di libri manoscritti da parte del Prefetto degli Archivi Segreti prima della loro stampa e diffusione (Roma, 8 marzo 1819, p. 129).

STATUE E PITTURE

Le voci seguenti sono ritagliate tipologicamente, così da fornire qualche immagine di ricerca a riguardo di almeno due fra le categorie di oggetti 'mobili' che più frequentemente ricorrono nei provvedimenti di tutela. Ambedue le voci analitiche, naturalmente, non possono che essere integrate alla più completa conoscenza della legislazione storica italiana.

1624

Divieto di estrazione da Roma e dallo stato ecclesiastico di « Figure, Statue, Antichità, Ornamenti e Lavori di marmo, metallo, e d'altre pietre » (Roma, 5 ottobre 1624, pp. 67-68); senza distinzione fra « lavori antichi » e lavori « moderni », specificando « etiam in pezzi » (id., p. 67); con quale denuncia di rinvenimento e quali penalità (id., p. 68).

1646

Divieto di scavo di « Statue, torsi, bassi rilievi, teste, piedistalli, colonne, capitelli, iscrizioni, medaglie, camei et intagli di valore di marmo, metallo, gioie, di mischi, oro et argento, o agate e crugnole, amatisti, et altre diverse materie lavorate, e non lavorate » (Roma, 29 gennaio 1646, pp. 69-75); divieto di vendita e estrazione delle medesime (id., pp. 69-70); conseguenti penalità (id., pp. 70-71); estensione del divieto anche ai non proprietari dei terreni (id., pp. 72-73); obbligo di dogana (id., p. 72); divieto di distruzione (id., p. 73); obbligo di licenza di scavo (id., p. 73) e di compravendita (id., pp. 73-74); poteri del Commissario agli scavi (id., pp. 74-75).

1686

Divieto di estrazione di « Statue, figure, bassi rilievi, colonne, vasi, alabastri, agate, diaspri, amatiste » e di altre antichità a conferma dei bandi del 5 ottobre 1624, 24 gennaio 1646 e 30 agosto 1655 (Roma, 5 febbraio 1686, pp. 76-82); con quali penalità (id., p. 77); divieto di scavo (id., pp. 77-78) anche per i non proprietari (id., p. 78); responsabilità dei trasportatori (id., p. 79); obbligo di dogana (id., p. 79); denuncia al Commissario (id., p. 80) e inventario dei luoghi di ritrovamento (id., p. 81); poteri del Commissario (id., p. 82).

1701

Norme confermate integralmente (Roma, 18 luglio 1701, p. 83).

1717

Estensione del divieto di compravendita e di estrazione di « statue di marmo, o metallo figure, antichità e simili » senza licenza ai forestieri, anche se Ecclesiastici e Secolari (Roma, 3 aprile 1717, pp. 86-88); penalità (id., p. 87).

1733

Conferma del divieto di estrazione da Roma e stato di tutti gli oggetti contemplati nei bandi dal 1624 al 1726 (Roma, 10 settembre 1733, pp. 90-95); norme di denuncia e pene (id., pp. 92-95).

1750

Divieto di estrazione di statue e oggetti di antichità, come nei bandi precedenti dal 1624 al 1733 (Roma, 5 gennaio 1750, pp. 96-108).

1801

Abolizione di tutte le licenze di scavo e conferma del divieto di estrazione per « Statue, Colonne, Pietre, e Marmi preziosi » ecc. (Roma, 21 agosto 1801, pp. 108-110).

1602

Divieto di estrazione da Firenze e dallo Stato per le « Pitture buone » (Toscana, 24 ottobre 1602, pp. 32-34); divieto assoluto per le opere di 18 grandi artisti e quali (id., pp. 33-34); nessun divieto per opere di artisti viventi (id., p. 33); nonché per « i ritratti », i « quadri di paesi » ed i « quadretti da mettere da capo al letto » (id., p. 34).

1602

Divieto di estrazione delle pitture « di sorte alcuna » dalla città di Firenze e dallo stato (Toscana, 6 novembre 1602, pp. 36-38); senza licenza dell'Accademia del Disegno (id., p. 36); divieto assoluto per 19 artisti e quali (id., p. 37); quali esenzioni (id., pp. 37-38).

1602

Elezione e nomina di n. 12 pittori principali di Firenze nella commissione dell'Accademia del Disegno per le licenze di estrazione e quali (Toscana, 11 dicembre 1602, pp. 38-39).

1603

Proposta di modifiche alla legge del 6 novembre 1602 da parte dell'Accademia del Disegno (Firenze, 15 novembre 1603, pp. 39-40); accettazione di modifiche e diffusione delle stesse (11 dicembre 1603, p. 41).

1610

Proposta dell'Accademia del Disegno di estendere realmente il divieto di estrazione e le sue norme anche alle altre città dello stato (Toscana, 5 maggio 1610, pp. 41-43); di inserire fra gli artisti celebri Gio. Antonio Sogliani (id., p. 42).

1686

Estensione del divieto di estrazione di antichità di cui ai bandi del 5 ottobre 1624, 24 gennaio 1646 e 30 agosto 1655, anche a « figure, quadri, e pitture antiche, o altre opere in qualsivoglia cosa scolpite, dipinte, intagliate, commesse, lavorate, o in altro modo fatte » (Roma, 5 febbraio 1686, pp. 76-82); con quali penalità (id., p. 77); obbligo di dogana (id., p. 79); denuncia al Commissario (id., p. 80); poteri di quest'ultimo (id., p. 82).

1704

Ritrovamento di « Pitture, Stucchi, Pavimenti, Figure, o altri lavori di Mosaico, Monumenti, o sian Sepolcri di qualsivoglia sorte » (Roma, 30 settembre 1704, pp. 83-86).

1755

Il divieto di estrazione del Regno di Napoli riguarda oggetti di antichità in genere nonché dipinti antichi in materiali diversi, specificando anche « pitture antiche... tagliate da muri » (Napoli, 16 ottobre 1755, p. 228). Ma cfr. anche pp. 231-235.

1802

Divieto di estrazione per le « Pitture in Tavola, o in Tela, le quali sieno opere di Autori Classici » (Roma, 2 ottobre 1802, p. 113); funzionamento del Commissariato, concessione delle licenze, penalità (id., pp. 113-116).



ORGANI DI TUTELA

I suggerimenti qui di seguito raccolti vogliono indicare il primo crescere ed il concretarsi progressivo dell'esigenza di fornire alle attività di tutela alcuni modelli operativi di amministrazione e di controllo. Essi, fino alle soglie dell'unità nazionale, si muovono quasi esclusivamente entro lo spazio della consultività tecnico-scientifica.

MILANO

1745

Divieto ai pittori non milanesi di realizzare opere pubbliche senza esame ed approvazione dell'Accademia di Pittura, Scultura ed Architettura (Milano, 13 aprile 1745, p. 154); commercio di quadri in pubblico sottoposto a licenza della stessa Accademia (ibid.); divieto ai commercianti di assumere appalti d'opere pubbliche per conto di artisti senza licenza dell'Accademia (ibid.).

Obbligo dell'Accademia di sottoporre a esame di apposita commissione il Capomastro di architettura (Milano, 13 aprile 1745, pp. 158-159).

Controllo dell'Accademia su tele ed imprimiture presso le botteghe dei colorari (Milano, 13 aprile 1745, p. 157).

Controllo dell'Accademia tanto su artisti e architetti, quanto su muratori o imbianchini per la distruzione o il restauro di pitture e sculture pubbliche sia antiche che moderne (Milano, 13 aprile 1745, p. 156).

1804

Consultazione del Ministro degli Interni in caso di richiesta di estrazione di oggetti d'arte con le Accademie Nazionali di Belle Arti o con le Biblioteche Nazionali (Milano, 6 ottobre 1804, p. 174).

1815

Consulenza sull'esportazione di oggetti « preziosi di Scienze, Letteratura e Belle Arti » da parte dell'Accademia di Belle Arti e dell'Istituto delle Scienze, Lettere ed Arti (Milano, 28 febbraio 1815, pp. 179-180).

VENEZIA

1773

Nomina di un Ispettore generale (A.M. Zanetti) per le occorrenze relative alla conservazione delle pitture di proprietà ecclesiastica di Venezia e delle isole circvicine (Venezia, 31 luglio 1773, pp. 160-161); compiti dell'Ispettore relativi al catalogo (id., p. 161); compiti relativi alla conservazione (id., pp. 161-162); remunerazione dell'Ispettore (id., p. 163). Ispettorato « onorario » sopra le pitture pubbliche nella proposta di A.M. Zanetti (Venezia, 31 luglio 1773, p. 164, nota).

1778

Nomina di un nuovo Ispettore generale (G.B. Mengardi) dopo la morte di A.M. Zanetti (Venezia, 27 novembre 1778, pp. 166-167).

1793

Nomina di un nuovo Ispettore generale (F. Maggiotto) dopo la morte di G.B. Mengardi (Venezia, 23 aprile 1793, pp. 167-169).

1818

Nomina di una Commissione per la conservazione e la custodia degli oggetti d'arte preziosi « esistenti nelle Chiese e pubblici stabilimenti di questa Città e Provincia » (Venezia, 13 gennaio 1818, pp. 192-195); formazione e funzionamento della Commissione (id., p. 193); attribuzioni della Commissione (id., pp. 193-194); trasmissione alla Commissione degli elenchi degli oggetti d'arte per la revisione e il controllo (id., pp. 194-195).

1819

Consulenza dell'Accademia di Belle Arti e della Direzione delle Biblioteche in occasione di estrazione (Venezia 10 febbraio 1819, p. 209).

1827

Consulenza dell'Accademia di Belle Arti circa il diritto di prelazione (Venezia, 19 aprile 1827, p. 210).

1860

Conferma della consulenza dell'Accademia di Belle Arti per le pratiche di esportazione di opere d'arte (Venezia, 4 settembre 1860, pp. 224-225).

ROMA

1802

Conservazione dei Monumenti e delle produzioni delle Belle Arti (Roma, 2 ottobre 1802, pp. 110-125).

Competenza del Camerlengo « sopra le Antichità Sacre e Profane, sopra le Belle Arti, e quei che le professano, sopra gli oggetti delle medesime » (Roma, 2 ottobre 1802, pp. 120-124); procedure in accordo con l'Ispettore delle Belle Arti (id., p. 122).

Elezione di G. Canova a Ispettore generale delle Belle Arti (Roma, 2 ottobre 1802, p. 112).

Controllo dell'Ispettore di Belle Arti su patrimoni privati assoggettati a vincolo e sulla loro « disposizione » (Roma, 2 ottobre 1802, pp. 118-119).

Presenza dell'Ispettore delle Belle Arti in occasione di scavi (Roma, 2 ottobre 1802, p. 120).

Valutazione di danni da parte dell'Ispettore delle Belle Arti (Roma, 2 ottobre 1802, p. 122).

1819

Controllo del Prefetto degli Archivi Segreti su scritture e libri manoscritti in genere (Roma, 8 marzo 1819, pp. 128-129).

1820

Conferma del ruolo consultivo della Commissione di Belle Arti (Roma, 7 aprile 1820, p. 132); composizione della medesima (id., pp. 132-133); dipendenza della commissione dal Camerlengo (id., p. 133); organizzazione delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie dei Domini Pontifici (id., p. 134); obblighi dei Superiori, Amministratori e Rettori di pubblici stabilimenti, e locali tanto ecclesiastici che secolari (id., p. 134).

1821

Regolamento delle Commissioni ausiliarie di Belle Arti istituite nelle Legazioni e Delegazioni dello Stato Pontificio (Roma, 6 agosto 1821, pp. 146-151).

NAPOLI

1755

Divieto di estrazione dal Regno di Napoli e concessione di licenze su consulenza di A.S. Mazzocchi, G. Bonito e G. Carnat (Napoli, 16 ottobre 1755, pp. 227-231). Cfr. anche pp. 231-235.

1822

Costituzione di una Commissione di Antichità e Belle Arti per il controllo doganale nel Regno delle Due Sicilie (Napoli, 13 maggio 1822, pp. 243-244); composizione, compiti e funzionamento della commissione (id., pp. 244-245).

1822

La normativa sugli scavi di antichità nel Regno delle Due Sicilie coinvolge il Sindaco nell'opera di concessione e di controllo, nonché una apposita Commissione centrale (Napoli, 14 maggio 1822, pp. 245-247).

1824

Il controllo sugli scavi da parte del Sindaco e del Direttore del Museo Borbonico si rivela insufficiente e richiede l'opera della polizia (Napoli, 24 settembre 1824, pp. 247-248).

1827

Costituzione di una Commissione di controllo in Palermo per il Regno di Sicilia per la gestione delle norme provvisorie (Palermo, 7 dicembre 1827, p. 248).

1830

Proposte di allargamento di detta Commissione con la creazione di corrispondenti territoriali nel Regno di Sicilia (Palermo, 22 febbraio 1830, pp. 250-251).

TORINO

1832

Creazione di una giunta d'antichità e Belle Arti in Piemonte per la ricerca e la conservazione, presso il Ministero degli Interni (Genova, 24 novembre 1832, pp. 263-265); composizione della giunta in base all'appartenenza all'Accademia R. delle Scienze, all'Accademia R. di Belle Arti e all'Università di Torino (id., p. 264).

PARMA E MODENA

1755

Divieto di estrazione di Parma di opere di pittura e scultura senza controllo dell'Accademia (Parma, 8 giugno 1755, p. 259).

1856

Il direttore delle gallerie e delle scuole dell'Accademia di Belle Arti cura la conservazione delle opere nei tre ducati e il controllo preventivo sull'esportazione di opere di autori defunti (Parma, 28 ottobre 1856, p. 259).

1857

Consultazione dell'Accademia di Belle Arti o di periti in caso di richiesta di esportazione dallo stato estense (Modena, 1857, p. 260).

Indice

dei luoghi, dei nomi,
delle istituzioni, dei mestieri
dei materiali e oggetti

2421



INDICE DEI LUOGHI

Arezzo	Murano
40, 42, 65	165
Barga	Napoli
30	227, 235, 239
Bologna	Palazzuolo
134	30
Castelnuovo dell'Abbate	Palermo
44	249, 251, 256
Catania	Parigi
241	223
Certaldo	Parma
30	259
Ferrara	Perugia
215	134
Fiorenzuola	Pisa
30	40, 42, 65
Firenze	Pistoia
25, 28, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 48, 56, 65, 219, 220	26, 40, 42
Grosseto	Radicofani
32, 65	32
Livorno	Roma
65	39, 67, 69, 76, 83, 87, 88, 90, 96, 110, 125, 130, 131, 146, 219, 220.
Londra	Roma - S. Maria Maggiore
223	44
Lucca	San Miniato
65	47
Massa	Scarperia
32	30
Massa - Carrara	Siena
261	28, 32, 34, 35, 43, 57, 65
Milano	Sovana
39, 153, 183, 185, 211, 212, 213	32
Montalcino	Torino
32	264
Monte Amiata	Treviso
32	164
Mugello	
30	

Venezia
39, 159, 160, 166, 167, 169,
190, 191, 192, 195, 202, 212,
213, 219, 220, 222
Venezia - Basilica di S. Marco
165
Venezia
R. Biblioteca di S. Marco
188, 189, 190, 191
Venezia
Chiesa di S. Gio. Novo
165
Venezia
Chiesa di S. Maria dell'Orto
215
Venezia
Chiesa di S. Maria Maggiore
165

Venezia
Chiesa di S. Sebastiano
195
Venezia
Pal. di Rialto
165
Venezia
Pal. di S. Marco
165
Venezia
Parrocchiale di S. Nicolò
165
Vienna
182, 185, 210
Volterra
30, 46, 49

INDICE DEI NOMI

Allori Alessandro
38
Andrea Del Sarto
33, 37, 42
Balbi Filippo
193
Bartoli Francesco
84
Frà Bartolomeo
34, 37, 43
Barucchi Ignazio
265
Bassano Girolamo
165
Bassano Jacopo
165
Benedetto XIV
112, 147
Bernardi (tipografo)
189
Bianchini Francesco
84
Biondi Luigi
264
Biscarra Giovanni Battista
265
Bizzelli Giovanni
38
Boldù Giuseppe
193
Bonito D. Giuseppe
230, 234
Boucheron Angelo
265
Bronzino Agnolo
33, 37, 43
Buti Ludovico
38
Canart D. Giuseppe
231, 234
Canova Antonio
112
Carlo VI Imperatore d'Austria
153
Carlo Re delle due Sicilie
239
Carlo Alberto Re di Sardegna
213
Carrara Giacomo
164
Cecina Avv.to
43
Cigoli, Ludovico Cardi detto il
38
Cocchi Antonio
47
Corniani Degli Algerotti
Conte Bernardino
193
Correggio, Antonio Allegri
detto il
34, 37, 43
Cosimo Gran Duca di Toscana
43
Daniele da Volterra
33, 37, 43
D'Azeglio March. Roberto
264
Dell'Antella P.e Donato
39
Del Bava Giuseppe
43
Del Testa Piccolomini
don Vespasiano
28, 43
De Julijs Tomaso
85

- Ferdinando Gran Duca di Toscana**
 28
Ferdinando I
 Re delle due Sicilie
 243, 245
Ferdinando II
 Re delle due Sicilie
 251, 252, 256
Filippino Lippi
 34, 37, 43
Franziabigio,
 Francesco di Cristofano
 detto il
 33, 37, 42
Gaetani Conte
 239
Gamberucci Cosimo
 38
Gazzera Costanzo
 264
Giorgi (Decano)
 43
Gregorio XVI
 216
Guarnacci Cav.
 46
Jacopo da Empoli
 38
Leonardo da Vinci
 33, 37, 42
Leone X
 112
Leopoldo II
 Granduca di Toscana
 62, 63
Ligozzi Jacopo
 38
Magioli don Giacomo
 193
Maggiotto Francesco
 168
Magni (Pittore)
 55
Manno Giuseppe
 264
Maria Luisa di Borbone
 Duchessa di Lucca
 60, 61, 259
Maria Teresa d'Austria
 153
Marini Marino
 128
Mazzocchi
 don Simmaco Alessio
 230, 233
Mecherino,
 Domenico Beccafumi detto il
 33, 34, 35, 37, 42
Mengardi Gio. Battista
 166, 167
Metternick, Principe di
 210
Michelangelo Buonarroti
 33, 37, 42
Murray
 165
Natoli Marchese D. Vincenzo
 230, 233
Pagani Gregorio
 38
Parmigianino
 34, 37, 43
Passignano, Domenico Cresti
 detto il
 38
Paternò don Giov. Francesco
 241
Pacchierotto Giacomo
 57
Perugino
 37, 43
Pierin Del Vaga
 33, 37, 42
Pietro Leopoldo
 Granduca di Toscana
 52
Pio II
 117
Pio IV
 123
Pio VII
 110, 124, 127
Pontormo, Jacopo Carrucci
 detto il
 33, 37, 42
Porcia Conte
 202
Raffaello Sanzio
 33, 34, 35, 37, 42, 112
Ridolfi Michele
 60, 61
Riviera abate Domenico
 85
Rosso Fiorentino
 33, 37, 42
Saluzzo Cesare
 264
Salviati Francesco
 33, 37, 43
Santi di Tito
 38
Santi Leonardo
 70
Sebastiano del Piombo
 34, 37, 43
Sivry
 188
Sisto IV
 117, 143
Sodoma Giovanni Antonio
 34, 35
Sogliani Gio. Antonio
 42
Sorri Pietro
 38
Stradano Giovanni
 38
Tiziano Vecellio
 33, 37, 42
Vasi Benedetto
 242
Veronese Carletto
 165
Veronese Paolo
 164
Vittorio Emanuele II
 64
Zanetti Antonio
 161, 166, 168

INDICE DELLE ISTITUZIONI

- Accademia del Disegno
di Firenze
32, 36, 37, 38, 39, 41
- Accademia della Pittura,
Scultura ed Architettura
di Milano
153
- Accademie di Belle Arti
134, 155, 174, 179, 188, 189,
190, 191, 193, 195, 196, 209,
210, 215, 224, 247, 253, 259,
260, 264
- Archivi
128
- Arti del Disegno
111
- Biblioteche
128, 174, 189, 207, 209
- Commissariato del Sigillo
di Ripa
72, 79
- Commissione del Pubblico
Ornato
198
- Compagnia di S. Bernardino
di Siena
56
- Comunità
58, 59, 63
- Confraternite
58, 59, 63
- Corporazioni religiose
58, 59, 63
- Delegazione di Belluno
196
- Delegazione di Padova
197
- Delegazione di Rovigo
197
- Delegazione di Treviso
197
- Delegazione di Venezia
196
- Delegazione di Verona
198
- Delegazione di Vicenza
197
- Delegazione di Udine
197
- Ducato di Lucca
60, 61
- Gabinetti
181, 217
- Gabinetti antiquari
182, 185, 218, 221
- Gabinetti Numismatici
177, 182, 185, 218
- Granducato di Toscana
48, 52, 53, 55, 56, 64, 198
- Luoghi pii
57, 59, 63, 128
- Musei o Gallerie
49, 92, 107, 116, 131, 170,
185, 207, 217, 219, 220, 221,
223, 254, 256, 264
- Museo del Campidoglio
105
- Museo di Volterra
50
- Musei e Gallerie di Firenze
31, 47, 53, 54, 58, 65
- Musei e Gallerie di Milano
178
- Musei Vaticani
147, 219, 220

INDICE DEI MESTIERI

- Antiquari**
84, 95, 131
- Architetti**
158, 241
- Argentieri**
51
- Artisti viventi**
115, 137, 208, 260, 261
- Artisti non viventi**
137, 174
- Barcaroli**
72, 79, 93, 104, 115
- Barozzari**
104
- Battilori**
85, 129
- Bibliotecari**
189
- Bibliotecario**
di S. Marco a Venezia
189, 196
- Bottegari**
71, 78
- Brogliardi**
128
- Calcarari**
80, 102
- Calcinari**
156
- Capomastri**
158
- Carrari**
104
- Carrettieri**
72, 79, 93, 104, 114
- Cartolari**
85, 129
- Cavatori, cave e miniere**
27, 28, 30, 44, 68, 69, 78, 79,
83, 84, 88, 89, 92, 97, 102,
109, 120, 139, 142, 156, 234,
237, 240
- Colorari**
157
- Conoscitori d'arte**
223
- Custodi**
72, 79, 93, 105, 126, 207, 214,
249
- Dipintori**
85, 129
- Doganieri**
72, 79
- Facchini**
72, 79, 93, 104, 114, 155
- Falegnami**
72, 79, 93, 104, 114, 154
- Ferravecchi**
71, 78
- Fonditori**
51, 73, 80, 102
- Gastaldi**
162
- Guardiani**
162, 166
- Guardiani di passo**
72, 79
- Guastatori**
73
- Imbiancatori**
156
- Indoratori**
154
- Intagliatori**
157
- Librari**
85, 128

Maestri di muro
156
Maestri di pittura
156
Marinari
72, 79, 93, 104
Medagliari
75, 81
Miniatori
157
Mulattieri
72, 79, 115
Muratori
71, 78, 84, 103, 158
Operai
71, 78, 84, 103
Orefici
51, 80, 236
Pattari
154
Periti dell'arte
50, 74, 155
Pittori di targhe
157
Pizzicaroli
85, 129
Portatori
72, 79
Portieri
32, 36, 72, 79, 87, 93, 105, 126
Priori di scuole ed arti
162
Ricamatori
157
Scarpellini
71, 78, 83, 88, 102, 156

Scultori
71, 78, 83, 103
Segatori di marmi
88
Tamburari
85, 129
Vignaroli
71, 78, 84, 92, 103
Affittuari
84
Castellano
72, 79
Confinante del fondo
53
Forestieri
39, 87, 91, 96, 111, 131, 159,
160, 201, 214, 236, 239, 255
Ministri della Zecca
51
Proprietari di case, edifici
26, 56
Proprietari di cave
46, 68, 74, 81, 103, 120
Proprietari di Gallerie
118
Proprietari del fondo,
del terreno
33, 44, 47, 49, 53, 56, 71, 77,
84, 101, 119, 139, 181, 184,
187, 217, 249
Proprietari di oggetti,
di opere d'arte o di monumenti
60, 78, 135, 148, 155, 200,
204, 223, 253, 256
Proprietari delle scritte
85, 128

INDICE DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI

Acquedotti
139, 243, 246, 249, 253
Agate
27, 28, 30, 43, 69, 76, 97
Alabastri
44, 69, 76, 97, 113
Amatisti
30, 43, 69, 76, 97
Anelli
78
Anfiteatri
243, 246, 259, 253
Anticaglie
51, 256
Antichità
46, 48, 49, 52, 53, 67, 83, 86,
89, 96, 111, 131, 146, 172, 177,
208, 232, 237, 240, 241, 243,
249, 252, 260
Architravi
113
Armi
25, 56, 177, 221
Argento
69, 76, 97, 103, 228, 232, 237,
240
Avori
113
Basalti
113
Basi
113
Basiliche
243, 246, 249, 253
Bassorilievi
48, 53, 69, 76, 89, 91, 97, 113,
144, 172, 243, 252
Bolle
85, 128
Brevi
85, 128
Bronzi
91, 105, 113, 228
Busti
144, 177
Calcedoni
27, 28, 30, 43
Cammei
69, 76, 91, 97, 113
Candelabri
113
Capitelli
69, 77, 89, 101, 113
Caratteri Etruschi
46
Carte
128
Carte da giuoco
55
Cataloghi
129, 160, 161, 165, 168, 179,
182
Cimiteri
70, 78, 101, 139
Cippi
113, 144
Codici
127, 172, 174, 188, 189, 190,
191, 208, 260
Colonne
69, 76, 89, 91, 97, 109, 113,
144, 175
Copie
215, 254
Cornici
113
Crugnoles
69, 77, 97

Diaspri
27, 28, 30, 43, 76, 97
Diplomi manoscritti
128
Documenti
127
Edifici antichi
53, 69, 77, 89, 101, 103, 117, 221, 253
Elenchi
178, 194
Figuline
113
Figure
67, 69, 76, 83, 86, 91, 97, 177
Frammenti
48, 97
Fregi
70, 76, 97, 113
Gemme
53, 83, 108, 113
Ginnasi
243, 246, 249, 253
Gioie
29, 69, 76, 97
Graniti
113
Idoli
53, 177
Immagini sacre
62, 155
Imprese
26
Incisioni
98, 130, 172, 188, 189, 190, 191, 208, 260
Insegne
25
Intagli
69, 76, 91, 97, 113
Inventari
60, 61, 65, 85, 128, 165, 205

Iscrizioni
25, 48, 53, 56, 69, 76, 83, 89, 97, 113, 141, 150, 177, 246
Lampade
113, 177
Lapidi
113, 144
Lapislazuli
113
Lettere
85, 128
Libri, prime edizioni
130, 188, 189, 190, 191, 208, 260
Libri manoscritti
83, 127
Manoscritti
48, 127, 172, 174, 208, 260
Manuali
128
Marmi
67, 69, 76, 83, 97, 102, 108, 113, 137, 227, 232, 237, 240, 242, 261
Mausolei
243, 246, 249, 253
Medaglie
48, 51, 53, 60, 69, 76, 91, 97, 113, 144, 175, 177, 183, 184, 227, 232, 237, 240, 260
Memorie stampate o manoscritte
147
Metallo
76, 97, 103, 108, 116, 144, 227
Metallo, lavori in
53, 67, 69, 83
Mischi
28, 69, 77
Monete
47, 51, 52, 97, 177, 180, 184, 187, 208, 216, 221, 246, 260

Monumenti antichi
45, 47, 51, 52, 108, 110, 131, 227, 243, 246, 249, 251, 253, 256, 263
Monumenti d'arte
57, 58, 59, 63, 64, 172, 174, 252
Mosaici
83, 91, 113, 137
Mura
69, 77, 89, 101, 125, 139, 243, 246, 249, 253
Olle
113
Opere di artisti defunti
259
Opere illustri per antichità
48
Oratori
117, 144
Organi
165
Ornamenti
67, 76, 89, 91, 97, 221
Oro
69, 76, 97, 103, 228, 232, 237, 240
Pavimenti
84
Piedistalli
48, 69, 76, 89, 97
Pietre
27, 28, 30, 43, 67, 69, 76, 97, 109, 113, 177, 232, 237, 240
Pili
48, 70, 76, 97
Piombo
74, 103, 113
Piperini
69, 77, 101
Pitture antiche
48, 55, 56, 59, 64, 70, 76, 97, 113, 228, 232, 237, 240

Pitture buone
32, 39, 40
Pitture levate dai muri
113, 228, 232, 237, 240
Pitture nuove copiate
39
Pitture di pittori defunti
32, 33, 34, 35, 37, 40, 99, 115
Pitture di pittori viventi
33, 37, 99, 115
Plasme
113
Platee
69, 77
Ponti
69, 77, 101
Porfidi
113
Pozzolana
73, 80, 102, 143
Protocolli
128
Quadretti da mettere a capo del letto
34, 37
Quadri di paese
34, 37
Restauri
65, 66, 118, 137, 149, 156, 161, 168, 170, 194, 213, 253, 257
Ripostigli
47, 51
Ritratti
34, 37, 39
Ruderi
117, 151
Sarcofagi
113
Scavi
46, 49, 52, 53, 120, 125, 131, 146, 241, 245, 248, 249, 252, 255

Serpentini

113

Scritture

83, 127

Sepolcri

84, 119, 175, 177, 221

Speroni

69

Stampe figurate

172

Statue47, 48, 53, 67, 69, 76, 83, 86,
89, 90, 96, 108, 113, 144, 172,
177, 208, 227, 232, 237, 240,
243, 246, 252, 260**Strade**69, 77, 101, 119, 139, 144, 150,
221**Stucchi**

83, 141

Tabernacoli

62

Teatri

243, 253

Templi

151, 243, 246, 249, 253

Terrecotte

117, 143

Tesori47, 51, 52, 80, 102, 108, 120,
142, 180, 184, 187, 216, 219**Teste**

48, 69, 76, 89, 91, 97, 177

Titoli

25

Torsi

48, 69, 76, 89, 91, 97

Travertini

69, 77, 102

Urne

48, 53, 89, 91, 113, 143, 175

Vasi70, 76, 89, 91, 97, 113, 175,
177, 227, 232, 237, 240, 246**Vetri**

113

*Finito di stampare nel gennaio 1978
nella tipografia Labanti e Nanni in Bologna*